WIDENER
HN FAH4 0

Ecow 5418.273.5

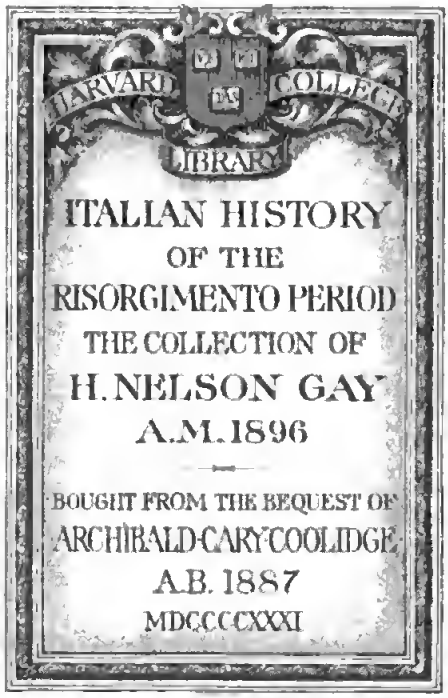

Digitized by Google

Finance.

Digitized by Google

Digitized by Google

LE FINANZE

DEL

REGNO DI ITALIA

CONSIDERATE

DAL PUNTO DI VISTA STORICO ED AMMINISTRATIVO

PER

ALFONSO CRISCUOLO

Segretario dell' Intendenza di Finanza in Napoli

NAPOLI
SOCIETA' EDITRICE
(luglio 1873)

Google

LE FINANZE

DEL

REGNO DI ITALIA

CONSIDERATE

DAL PUNTO DI VISTA STORICO ED AMMINISTRATIVO

PER

ALFONSO CRISCUOLO

Segretario dell' Intendenza di Finanza in Napoli

NAPOLI
SOCIETA' EDITRICE
(luglio 1873)

Digitized by Google

Econ 5418.273.5

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

Chiarissimo Signor Commendatore

Confortato dal favore con cui la stampa autorevole ed uomini competenti hanno giudicato il mio primo lavoruzzo in difesa dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, mi sono indotto a pubblicare un secondo lavoro col titolo: Le finanze del Regno d'Italia considerate dal punto di vista storico ed amministrativo.

E' ardimento soverchio il mio – non mel dissimulo – ma io spero che mi si vorrà perdonare, sapendosi che mi vi ha potuto spingere unicamente il pensiero che sia opportuno di condurre, con forma semplice e modesta, a giudizi ed apprezzamenti più esatti sullo stato delle nostre finanze coloro che non ne hanno seguito il lungo lavorio legislativo ed amministrativo, dal fausto giorno dell'unificazione del Regno d'Italia. Raggiungendo lo scopo anche in menoma parte, sarò lieto oltre ogni dire.

A V. S. Chiarissima, che ha avuta tanta parte nell'ordinamento delle nostre finanze, e che m'è larga della più lusinghiera benevolenza, offro il mio lavoro, pregandola, per quanto so e posso, di ricordarsi, nel compatirlo, come a me sia dato di riservare agli studi particolari solo le più tarde ore della sera.

Intanto Le piaccia di accogliere l'espressione della massima osservanza che mi fa ripetere con alta ammirazione.

23 giugno 1873. Napoli

Di S. S.ª Onorandissima
Il Sig. Commend. Gaspare Finali
Senatore del Regno

Roma

Devotissimo Servitore
Alfonso Criscuolo

Digitized by Google

CONSIDERAZIONI

SULLE

FINANZE E SUL MIGLIORE SISTEMA TRIBUTARIO

Molti autori fanno derivare la parola *finanze* da *fine* che, nelle lingue barbare del Nord, significava ammende. Infatti nella lingua inglese e nei dialetti sassone e teutonico l'ammenda è designata sotto il nome di fine. Altri autori sostengono che la parola finanza provvenga dalle espressioni barbare *finatio* e *financia*, un tempo adoperate nel senso di pagamento, tasse, entrate. Nell' odierno significato le finanze sono i mezzi pecuniari di cui può disporre uno Stato, per sostenere i pubblici dispendi, non che la maniera di farne l'opportuna applicazione.

Le finanze fanno parte della scienza del benessere sociale poichè esse assicurano il mantenimento dell'autorità e dell'ordine pubblico, elementi prin-

cipali del benessere dei popoli. Un tempo il bottino, la prestazione di opere, le pene pecuniarie, la confisca dei beni, i monopoli, le spogliazioni delle proprietà straniere erano le maggiori risorse finanziarie. Gli Ateniesi, presso i quali le arti, le lettere e la scienza del governare avevano toccato il più alto grado, perfezionarono il sistema delle finanze, ed alcune delle regole da essi adottate sono ancora seguite.

Se i finanzieri empirici dei secoli scorsi, per aumentare le rendite, d'altro generalmente non si curavano, che di prelevare danaro, senza preoccuparsi dello stato in cui lasciavano, dopo la prelevazione, la materia imponibile, la scienza finanziaria moderna richiama l'attenzione alla ricchezza tassata, e considera il prelevamento come una conseguenza, come il corollario di quelle misure ch'essa consiglia per aumentare la pubblica ricchezza. Trovare i mezzi per sostenere le spese dello Stato— saperli raccogliere senza gravare troppo i cittadini— non lasciare punto languire le varie parti della pubblica amministrazione—sapersi valere delle somme raccolte, in modo di crearsi un eccedente, o, almeno, di potere fare assegnamento sopra sicure percezioni, quando straordinarie occorrenze rendessero necessarie più forti spese — non imporre gravezze che sopra persone, beni, derrate, redditi in genere che possano sopportarle, e soltanto, per quanto è possibile, in quella misura che lascia in-

Digitized by Google

tatte le sorgenti della prosperità pubblica, sono codesti i punti objettivi del buon finanziere.

Il sistema finanziario è strettamente collegato con l'economia pubblica, l'alta politica, la sociabilità nazionale, la libertà delle persone e dei beni. Le finanze, dice il Bianchini, sono il centro del cerchio d'onde partono, come raggio, i differenti elementi della economia sociale; essi esercitano per conseguenza la più alta influenza sopra le cause della miseria e della prosperità pubblica. I due termini essenziali della quistione delle finanze stanno nello scegliere le tasse pubbliche, ed in seguito saperle bene conservare.

Non potendosi revocare in dubbio che la società, al pari dell'individuo, non può governarsi, nè può provvedere ai moltiplici bisogni della vita fisica e morale, senza dispendio, e che tali mezzi debbono essere somministrati dal popolo, pel quale si governa, si ha chiaro il concetto della pubblica fortuna, che dicesi finanza, e che, come abbiamo detto, non è altro se non l'amministrazione dello Stato, in quanto mira a raggiungere le pubbliche spese, e ad ottenere i mezzi per provvedervi con un patrimonio, o demanio, con le imposte, e col credito.

Il demanio nazionale va distinto in demanio della Corona, demanio dello Stato, ed in demanio pubblico, che rispondono a tre concetti giuridici — nuda proprietà dello Stato, ed usufrutto nel Prin-

cipe—piena proprietà demaniale dello Stato—potere di sorveglianza, di amministrazione, di sovranità dello Stato, uso, servigio o vantaggio del pubblico.

L' esistenza del patrimonio attivo essendo logicamente determinata dai bisogni cui devesi provvedere, e questi bisogni esigendo delle spese, che costituiscono la parte passiva del patrimonio dello Stato, è evidente la necessità di un sistema organico di forme e di guarentigie intorno alla esecuzione delle pubbliche spese. Quì si spiega tutta la teorica del bilancio attivo e passivo, della sua formazione, presentazione, e approvazione del Parlamento. L'ideale a cui tende oggi la scienza finanziaria si è che in tempi ordinarii e normali il solo e vero mezzo di costituire la finanza sta in ciò, che la rendita dello Stato debba unicamente attingersi alla ricchezza nazionale, e, in tempi straordinari, al credito pubblico, a questa potente molla del moderno sistema finanziario, sconosciuta allo antico mondo.

I mezzi di provvedere alle pubbliche spese si ripartono in due fonti, tributo e credito. Capi di scuola, legislatori e ministri sono divisi sulle regole da seguire, per colpire la pubblica ricchezza. Non ci fermiamo innanzi agli scrittori che videro nei tributi un mezzo per inculcare la moralità, e con questa idea suggerirono di colpire con ingenti balzelli certi vizii, e quegli atti che reputavano tali,

sperando di sbarbicare le colpe dal mondo. Le tasse — scriveva il signor di Montyon — devono » punire l'uomo che non esercita le sue facoltà » in un modo utile al corpo sociale: è giusto, per » esempio, che il celibe, il quale rinunzia a pro- » creare cittadini allo Stato, paghi un' indennità » pel dovere civico cui si sottrae!... »

Eliminiamo i sofismi che l'ignoranza e lo spirito di sistema accumularono sul limitare della scienza finanziaria, e vediamo piuttosto quel che dicono i cultori e luminari di essa.

I fisiocratici che furono i primi a promuovere in Francia, alla metà circa del secolo passato, gli studi economici, non ammettevano altra ricchezza che la fondiaria, e non consentivano altra imposta che quella che colpiva il suolo. Turgot, Ministro di Luigi XVI, apparteneva, in certi limiti, a questa scuola, voleva per imposta la sola contribuzione fondiaria, ma la voleva per contingente, mentre il Duca di Gaeta, altro abilissimo Ministro delle Finanze, la voleva per quotità. L'inglese Mac-Culloch proclama, per contrario, ingiusta qualunque tassa, che graviti sulla ricchezza fondiaria. Un altro celebre economista tedesco, Hofmann, considera la ricchezza fondiaria come uno dei redditi meno suscettibili d'imposta. Pitt fece prevalere nel Parlamento il principio della revisione della imposta fondiaria ad epoche determinate, ed in questo sistema, accettato in Prussia, praticato in Olanda, proget-

tato in Francia, ebbe a difensori il nostro compianto Pellegrino Rossi, il tedesco Rau, l'inglese Smith, il francese Say, e, ad oppositori, il Mac-Culloch, ed Ippolito Passy, celebre economista, e ministro delle finanze nel regno di Luigi Filippo, e sotto l'impero. Courceille-Seneuill preferisce le tasse sul consumo e quelle sul reddito. Say, Montesquieu, ed anche Smith, si pronunziarono favorevoli alla imposta progressiva. Emilio Girardin combatte la moltiplicità delle imposte, che ritiene contraria alla proporzionalità delle stesse. « Allorchè — » dic'egli — la tassa che paga il contribuente, si » moltiplica sotto mille forme diverse, e sotto mille » nomi; quand'è empiricamente prelevata ora sul » capitale, or sulla rendita, talvolta in natura, » tal'altra in danaro, in certi casi sulla persona, » in altri sulla cosa, or diretta, ora indiretta; » quando opera cumulativamente come tassa di » capitazione, e come tributo di ripartizione; quan- » do, insomma, ell'è un miscuglio, e una confu- » sione dei più opposti principii, e procede a caso, » senza regola fissa, come mai può stabilirsi la » proporzione della imposta coll'avere dei contri- » buenti?» Thiers si dichiara avversario dell'unità delle imposte, e fautore della moltiplicità dei dazi indiretti ed occulti. Egli, come pubblicista, non esitò a scrivere che paese povero, paese schiavo, e imposte dirette sono sempre uniti, e, come Presidente della repubblica francese, non esitò a dire,

nella memorabile tornata dell'Assemblea del 20 giugno 1871, che l'imposta sulla rendita è l'imposta del disordine [1] Filangieri era avversario del sistema delle rivele, non credendo alla confidenza ed alla buona fede tra i cittadini ed il governo. Il più eloquente fra gli avversari della imposta sulla rendita in Inghilterra, il signor Brigth, ricercando la ragione per la quale quest'imposta riesce, a suo dire, odiosa, affermò che, se essa è odiosa, egli è principalmente perchè è ingiusta, perchè è sperequata, perchè non si osserva il principio secondo il quale ciascuno deve concorrere in proporzione del reddito suo. Rau vorrebbe che la tassa fondiaria fosse redimibile come la *land-tax* in Inghilterra. Lo spagnuolo Pastor ed il tedesco Hofmann vorrebbero che la tassa di capitazione fosse la sola contribuzione. La tassa sui fabbricati offre uguali contrasti di opinioni. Smith, Mill, Rau credono che essa ricada esclusivamente su gl'inquilini, mentre Puynode ed altri sostengono che sia a carico dei proprietarii. L'*income-tax* ha dato risultati portentosi, e, ciò non ostante, nella discussione del bilancio dell'impero, del 1863, in Francia, due deputati che proponevano una tassa sulla rendita dello Stato, proposizione rigettata dal corpo legi-

[1] Siamo in grado di confermare ciò che abbiamo detto in altro nostro lavoro, val dire che nel 1872, il già Presidente della Repubblica fermò la propria attenzione sulla legge italiana sull'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

slativo, dichiararono che l'*income-tax* sarebbe stato colà un atto iniquo, impossibile.

Un altro pubblicista francese Villeneuve di Bargemont dice con molto senno che la soluzione del problema delle imposte è di renderne ad un tempo il peso necessario il meno grave, ed il più utile. Huskisson, nella seduta del 25 marzo 1825, sostenne davanti al Parlamento inglese la politica che aumenta la rendita pubblica per mezzo della diminuzione delle tasse. All'Inghilterra spetta il vanto di avere per la prima tradotto in un meraviglioso regime finanziario questa politica che forse Turgot ed altri economisti avevano intraveduta, ma che nessuno aveva ancora sistematicamente applicata. Huskisson aprì la via — Roberto Peel arditamente la seguì — John Russel condusse l'impresa a compimento. Senza il programma finanziario di questi tre eminenti uomini l'Inghilterra non sarebbe riuscita a fare la guerra di Crimea, e quelle di Persia, di Cina, e d'India coi lievi sacrifizi imposti alla nazione. Anche il Cancelliere dello Scacchiere Sir Lovve, nel discorso pronunziato nel 27 gennaio 1869, nel banchetto di Clocester, disse che non è da ricorrere a tutte le raffinatissime e complicatissime operazioni finanziarie, che giovano assai poco, essendovi un segreto solo per assicurare la prosperità del paese, ed è quello dello spendere meno delle entrate.

Proudhon, nel 1860, mise fuori la teoria che

l'imposta non è un tributo, non è un canone, non è un livello; sibbene il cambio o la quota parte che ogni cittadino conferisce allo Stato pei servizi che ne riceve. Mirabeau diceva che l'imposta non è che un'anticipazione per ottenere la tutela dell'ordine sociale, un premio di assicurazione pagato da quelli che posseggono, per manlevarsi dai rischi che potrebbero turbare il godimento della loro ricchezza. Pure Verri definì l'imposta una porzione di beni che ciascun cittadino deposita nel tesoro pubblico, allo scopo di godere con sicurezza della proprietà che gli resta.

Intorno alla scienza delle finanze scrissero opere pregevolissime Jacob, Ganilh, Malchus, Masson, Canga-Arguelles, d'Andiffret, Bergius ed altri. In queste opere si pongono varie teorie sulla scelta delle imposte, sul modo di stanziarle, di provvedere alle emergenze straordinarie dello Stato, di ridurre i suoi pesi, quand'è indebitato, sulle varie maniere degli imprestiti, sull'ammortizzazione etc. L'Italia ha pur essa una splendida corona di economisti, e, per tacere di parecchi, basti ricordare, degli antichi, Serra, Tubbolo, Davanzati, Scaruffi, Montanari, Broggia, e Neri, e, dei moderni, Bandini, Algarotti, Belloni, Pagnini, Galliani, Genovesi, Beccaria, Carli, Verri, Zanon, Paoletti, Ortensi, Briganti, d'Arco, Filangeri, Vasco, Mengotti, Palmieri, Delfico, Corniani, Solera, Cantalupo, Caraccioli, Scofani, Ricci, Giudice, Rossi, Donandi, Trin-

chera, Fabbroni, Pagano, Bianchini, de Cesare, Scialoja, Minghetti, Magliani, Ferrara, Boccardo e Cibrario.

L'armonia si ha quando si consideri che le vere risorse nazionali debbono sempre proporzionarsi ai beni pubblici, poichè esse risultano da una contribuzione razionale prelevata sopra una parte dei suoi beni, non potendo i cittadini pagare se non in ragione di ciò che posseggono, e dei vantaggi che traggono dalla garentia governativa. L'aumento eccessivo delle imposte scoraggia i produttori, e getta i cittadini in una inerzia deplorevole: lo Stato ne risentirà la reazione, e si troverà altrettanto più debole quando avrà bisogno di un maggiore sostegno finanziario, per provvedere ad ingenti necessità. È facile aumentare le tasse, o imporne delle nuove; ma niente è più problematico nell'amministrazione dei popoli che di sapere se essi possano sopportare questi carichi nuovi, e se essi sieno distribuiti equamente in ragione dei beni dei cittadini. Uno dei principali doveri del governo consiste nell'evitare che sieno colpiti di tasse i beni di cui lo sviluppo rappresenti una necessità per lo Stato, o una potenza economica che si forma. Il credito è uno di cotesti agenti di avvenire nazionale, e di forza governativa, che meritano a preferenza il privilegio di non sopportare in nessuna maniera le conseguenze dirette delle tasse.

La necessità costituisce il principio e la regola delle

imposte, però che la necessità sia per sè stessa la legge suprema della vita sociale. Macchiavelli raccomandava anche l'eguaglianza, dicendo che, per essere uguali le imposte, conviene che la legge, e non l'uomo le distribuisca. Ricordiamo, inoltre, le massime che, nell'esazione delle tasse, si deve soprattutto aver compassione alla miseria e calamità dei popoli, per mantenerli al paese il più che sia possibile; e che è cosa dura voler trarre donde non si possa. Lo studio principale delle imposte deve applicarsi a stabilire i casi in cui i suoi pesi divengono sostenibili.

La somma partizione di contribuzioni riconosciuta dal diritto amministrativo si è quella di contribuzioni dirette ed indirette, perocchè alcune tasse speciali, benchè abbiano, rigorosamente parlando, un carattere proprio, possono tuttavia, sotto alcuni punti di vista, e specialmente sotto quello delle forme di percezione, riportarsi alla classe delle imposizioni. Sono dirette le tasse che si percepiscono immediatamente, come la fondiaria e la imposta sui redditi di ricchezza mobile. Sono indirette le tasse che si riscuotono in modo occulto, ed associandosi alla soddisfazione di un qualche bisogno del contribuente. Può farsi delle tasse una triplice distinzione, cioè;

a) in ragione della presunta ricchezza dei cittadini, come la fondiaria, e l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

b) in ragione del consumo, come quella sul macinato, del sale e del tabacco, i dazi propriamente detti di consumo, le tasse doganali, e sulla fabbricazione;

c) in ragione dei mutamenti di proprietà e della circolazione, come il bollo, il registro, le tasse ipotecarie, quelle sulle successioni.

Vengono, poi, altri provventi dello Stato, come, in Italia, il lotto — la tassa sui redditi di manimorte — quella sulle società commerciali, industriali, ed altri istituti di credito — la tassa del 10 per 100 sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie — le poste — i telegrafi — i provventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato — quelli delle Cancellerie giudiziarie — le concessioni diverse governative — i proventi di altri servizi pubblici — le entrate eventuali — le rendite del patrimonio dello Stato — le rendite di patrimoni amministrati — i rimborsi e concorsi alle spese, oltre alle diverse entrate straordinarie.

Ma, le forze contributive della Nazione non sono sempre sufficienti a provvedere per sè sole alle pubbliche spese. Mancando i mezzi ordinari, l'Amministrazione ricorre ai mezzi straordinari, che sono i pubblici prestiti, coi quali lo Stato fa appello alle forze dell'avvenire, giacchè ogni prestito nazionale è una cambiale che la vivente generazione trae sulle venture con una scadenza più o meno lunga. In ultimo luogo si ricorre ad altre risorse straor-

dinarie, dette *operazioni finanziarie,* cioè di banca o di cassa.

V'ha di quelli che, dimenticando la scienza e le necessità dello Stato, sostengono che felice sia quel popolo che meno paga i tributi. Gravissimo errore è cotesto, che appena può mandarsi buono ai governi assoluti, siccome quelli che, a derisorio compenso della libertà soffocata, e, nell' interesse di tenersi in distanza dalle molteplici esigenze della moderna civiltà, limitano le spese, e, per conseguenza, il bisogno delle entrate. Ma, quali ne sono gli effetti? L'istruzione pubblica negletta—Le ferrovie, questo potente strumento di civiltà, di ricchezza e di benessere sociale, rese impossibili — la difesa nazionale tenuta vacillante al primo urto—l'industria ed il commercio languenti — le opere pubbliche, che tanto giovano alle condizioni economiche della nazione, rese un pio desiderio!

L'importanza di una nazione, ai tempi nostri, si misura dalle forze che concorrono col Governo ad accrescere la prosperità pubblica e la potenza interna dello Stato, dal quale si argomenta, poi, il grado di forza che può spiegare all'esterno. Da quì deriva che uno Stato non sarà mai forte all'interno, e considerato all'esterno, senza una buona amministrazione, ed una buona finanza.

Due sono i grandi scopi dell'amministrazione di uno Stato — l'abbiamo già detto—; il primo consiste nel saper bene ordinare ed assettare le impo-

ste, più consentanee all'indole ed alle forze economiche della nazione, e curare la riscossione di esse nei tempi designati dalla legge: il secondo consiste nel sapere misurare le spese in modo da non eccedere le entrate, ed impiegare il danaro pubblico nelle spese utili, cioè produttive di certi vantaggi per la nazione.

Molti sono coloro che si dissimulano la inestimabile importanza della formazione di Italia, che, per la nobiltà del fine, per la rapidità degli eventi, e, per la grandezza degli effetti, è un fatto unico tra i più meravigliosi della storia. S'intende che, nella formazione di un regno nuovo, comechè risponda ai desideri ed ai bisogni del popolo, comechè sia promettitore di prosperità avvenire, non possa essere scompagnato da molti inconvenienti, e da molti mali, non che da molte spese, imperocchè trae seco grandi mutazioni negli ordinamenti amministrativi, e militari, e perturba affetti, interessi e abitudini, che prima erano radicati. Non è ne a stupire nè a dolersi se le tasse incontrino, massime in Italia, ripugnanza nelle popolazioni. Dal 1860 è stata ed è urgentissima la necessità di provvedere alla compiuta restaurazione delle finanze. Sono appena pochi giorni scorsi, or che scriviamo, ed il Ministro Sella, rispondendo ad un indirizzo dei contribuenti modenesi, ha detto di « sperare che il sentimento di questa necessità di- » venti presto un'opinione pubblica così imperio-

» sa, da imporsi, come programma, a tutti, e
» dappertutto, non essendo salda all'interno, nè
» forte all'estero quella nazione le cui finanze non
» trovansi in buon assetto ». Gli è perciò che la causa del fisco è la causa della difesa nazionale, delle opere pubbliche, delle scuole, infine di tutte quelle manifestazioni onde la persona collettiva dello Stato rappresenta, completa e stimola la forza, il lavoro e il pensiero della nazione. Non dimentichiamo che, prima del 1848, era in vigore negli ex Stati italiani, presi complessivamente, un sistema di finanza che potrebbe dirsi cellulare, cioè imposte dirette mantenute in limiti moderati, e gravanti l'agricoltura e le persone sotto forma di balzelli catastali e testatici — gravi le imposte indirette — i dazi di introduzione e di esportazione tenuti altissimi, e maneggiati a discrezione, e secondo le circostanze. Le riforme cominciarono coi primi albori di libertà, e furono tolte a programma con l'unificazione politica del regno.

Quello che importa soprattutto di sapere è che il danaro speso per acquistare l'unità della patria, e per conservarla sotto il palladio della libertà, si è bene speso. Risovveniamoci delle generose parole di Cavour. « Se giungiamo a tramandare ai nostri
» figli, ai nostri nipoti la libertà e l'indipendenza
» della patria, essi non potranno lagnarsi del glo-
» rioso retaggio, quantunque gravato di pesanti de-
» biti ». E, nel discorso pronunciato all'apertura

della seconda sessione del Parlamento 1871-72, ben disse il Re che « essendo costituita l'Italia, si do-
» vesse ancora pensare a farla prospera coll'assetto
» delle sue finanze, per avere i mezzi di rinfor-
» zare gli ordini militari ».

Per giudicare esattamente il nostro sistema finanziario, bisogna sapere quello degli altri Stati antichi e moderni, non esclusi i parecchi nei quali era sbocconcellata Italia nostra. E siffatto cenno sarà materia della prima parte di questo lavoro, nella quale condurremo storicamente il lettore a riflessioni e giudizi opportuni. Nella seconda parte toglieremo in disamina il nostro sistema finanziario, nei rapporti col bilancio attivo, guidati dalla convinzione che i legislatori italiani, quantunque sopraffatti dalle quistioni politiche, si sono, nondimeno, mantenuti nei limiti della scienza e della prudenza amministrativa, nello imporre i tributi, e nel ricercare gli altri mezzi richiesti dai bisogni dello Stato.

Del rimanente non vogliamo negare la necessità che al periodo della elaborazione, oramai compiuta sulle basi della unificazione, debba seguire l'altro del perfezionamento. Talleyrand diceva — e va a proposito — » datemi qualche linea scritta
» del più gran galantuomo della terra, ed io tro-
» verò modo di farlo condannare ». Al Deputato Alvisi, che giudicò il nostro sistema tributario un sistema di confusione, il Ministro Sella, con la

lealtà che tutti gli debbono riconoscere, rispose, nella tornata del 15 gennaio 1872. « Quando un » paese si trovò, come l'Italia, nella condizione di » dover accrescere notevolmente di un tratto le » sue spese, ch! non è affare tanto facile l'aumen- » tare d'altrettanto le proprie entrate. Io non nego » che si possa in qualche parte avere commesso » degli errori. Non siamo infallibili, nè abbiamo » pretese di questo genere. Io però credo che non » solo i posteri, ma anche la generazione presente, » quando consideri bene tutto ciò che si è fatto, » non conchiuderà con l'Onorevole Alvisi in una » sentenza così dura come quella che gli è uscita » di bocca ». Basti sapere che le tasse propriamente pagate, mentre nel 1862 erano di soli 551 milioni, nel 1872 sonosi aumentate ad 887 milioni!

Diligenti nella ricerca delle nozioni storiche, sarà soddisfatto il nostro ardentissimo voto se indurremo i lettori a giudicare la nostra situazione finanziaria con calma, e spogli di qualunque prevenzione, per trarne come non si possa a meno di rimanerne grandemente soddisfatti.

PARTE PRIMA

Cenni Storici.

Finanze degli Assiri e dei Babilonesi

§ 1.°

Presso gli Assiri ed i Babilonesi appartenevano tutte le terre al re che le cedeva ai suoi soldati e schiavi, verso un censo od una rendita perpetua. Pagavasi pure un decimo sulle merci nell'entrare in città, e la tassa degli uomini e delle donne per aumentare la popolazione distrutta dalla guerra. Babilonia manteneva senza difficoltà, per fornire i cavalli da guerra necessarii al principe, una razza scelta di 800 stalloni e 16,000 giumente. Ogni mese si pagava la centesima parte dei frutti, del danaro, del grano, del vino, e dell'olio, ciò che corrispondeva ad un'imposta in natura del 12 per 100 l'anno, usura fatta per lungo tempo anche dai romani [1].

Al dire d'Erodoto, i Babilonesi consumavano annualmente, per feste, una quantità d'incenso del valore di mille talenti di argento, che bisognerebbe valutare ad 11344 libbre ciascuno, e, per conseguenza, alla somma complessiva di 11,344,000 libbre [2]. Pure che si voglia trovare esagerata questa cifra, essa dimostra chiaramente che gl'introiti e le spese di questo regno del dispotismo, delle danze e dell'adorazione dovevano essere considerevoli.

(1) Pastoret, Istoria della legislazione.
(2) D'Armonville — Dizionario delle date.

Nel tempio di Belo si trovavano statue, altari, ed altri mobili d'oro pel valore di 800 grandi talenti che, elevati a 16 talenti di argento ciascuno, formano la somma di 145,209,600 libbre.

I governatori delle provincie ricevevano pane, vino, e, al giorno, 40 *sicli* in argento, val dire presso a 140 libbre, senza tener conto del valore delle prestazioni in natura, che si debbono supporre superiori a questa somma, se si pensa al gran numero di uomini e donne schiave che essi possedevano [1].

I Registri dei Babilonesi e quei dei Fenici, conquistati gli uni da Beroso, ai tempi di Alessandro il Grande, gli altri da Sanconiatone, sotto il regno di Salomone, sembrano aver contenuto, oltre i fatti storici e religiosi, anche quei dettagli che suppongono l'esistenza del catasto delle terre dell' Asia orientale, in epoche lontanissime degli annali del mondo. Erodoto conferma questa congettura, additandoci quest'operazione come una pratica di costume nell' amministrazione degli antichi re di Persia. Racconta poi che Dario avendo imposta una gravezza di 400 talenti, o due milioni e mezzo di lire, alle città greche dell'Asia Minore, che allora aveva sottomesse alla sua dominazione, furono sporti reclami e querele quando si trattò della ripartizione di questa contribuzione per la guerra. Aggiunge che, per essere divisa con equità, Artaferne, fratello del monarca, e Satrapo di quella provincia dell' impero, fece misurare in parassanghe quadrate (di 8,615 metri, pure quadrati) tutte le proprietà del territorio nuovamente aggregato: e che fece, inoltre, registrare il risultato di questo catasto in un prospetto, col quale si potè stabilire la quota dovuta da ciascun contribuente, proporzionatamente al valore dei suoi beni. In questo modo furono prevenuti i lamenti e le ingiustizie di ogni tempo.

(1) Plebano e Musso — Le finanze del Regno d'Italia.

Finanze degli Egiziani

§ 2.°

In Egitto, persone e cose erano legalmente, teocraticamente, nella schiavitù, ed appartenevano puramente e semplicemente al principe. I possessori delle terre e dei beni, o, piuttosto, gli usufruttuarii, dovevano pagare annualmente al tesoro pubblico un quinto della loro rendita *quarta proventuum* [1]. Per altro la metà delle terre era nelle mani dei preti, e del principe. In tempo di guerra, i vinti erano sottoposti a forti tributi in legno d'ebano, avorio, ed oro.

Quanto al modo di stabilire e regolare le imposte, è a considerare che una legge imponeva alle persone l'obbligo di fare ogni anno la dichiarazione degl' introiti dei loro beni o della loro industria, e condannava a morte coloro che la facevano infedele. Allo Stato era riservato il monopolio della carta, e bastava elevarne il prezzo, per farne una imposta produttiva.

Finanze degli Ebrei

§ 3.°

Le rendite pubbliche degli Ebrei erano il risultato delle multe, delle confische, dei riscatti pecuniarii, della tassa sul trasporto delle merci, d' un prelevamento sul prodotto della terra, e d'un testatico generale. Il capo dello Stato aveva un tesoro particolare. I sacerdoti ne avevano uno per le loro spese e per quelle del culto. Le imposte dovevano essere proposte ed approvate in un'assemblea dei capi delle tribù, e dei principali cittadini. Sotto il regno di Salomone le imposte eransi

(1) La Vulgate, cap. XLVII.

elevate a somme enormi. Davide, secondo *la Vulgate*, ha lasciato 100,000 talenti d'oro ed un milione di talenti d'argento. Ma queste testimonianze sono poco credibili, poichè questo tesoro di un piccolo re equivarrebbe a 12 miliardi di libbre, secondo i calcoli di Pastoret.

Gli ebrei erano dediti a lavorare le terre del monarca. L'Intendente della *servitù* era nello stesso tempo l'Intendente dell' *imposta*. I lavori personali non dispensavano gli Ebrei dal pagare una parte delle loro proprie rendite, talvolta in argento, ma più di sovente in natura. Tali imposte, quantunque onerose, parevano, nondimeno, leggiere, poichè si chiamavano *doni*. Anche ai tempi moderni si segue questa cattiva usanza di dissimulare la verità, chiamando doni volontarii ciò che s'è costretti a pagare. Manahem dovè dare al re d' Assiria un tributo di mille talenti di argento, ossia 11,344,000 libbre. Altre volte il tributo si pagava con uomini. Inoltre lo Stato trovava un introito nelle condanne giudiziarie e nei riscatti pecuniarii di diversa natura che s'imponevano in certi casi. Per la costruzione del tabernacolo si pagava un testatico di un mezzo siclo, cioè di un franco e 74 centesimi. I Percettori erano chiamati dagli storici ebrei ladri pubblici, il che fa credere che s'impossessassero di una parte delle rendite dello Stato.

Finanze dei Lacedemoni

§ 4.°

I principali tributi dei Lacedemoni erano a carico dei popoli vinti. Infatti dopo la guerra del Peleponneso si calcola a mille talenti il prodotto che n' ebbero. Un' esenzione di servizio personale fu qualche volta accordata a Sparta, mediante una contribuzione che serviva a pagare i soldati più disposti a combattere. A questi aiuti continui e certi se ne aggiungevano dei temporanei ad eventuali, come le ammen-

de, il bottino, la vendita od il riscatto dei prigionieri. I riscatti pretesi dai Lacedemoni erano più gravi di quelli che imponevano gli altri popoli greci. A questi bastavano ordinariamente cento dramme, pressochè 90 lire, mentre che i Lacedemoni volevano il doppio. Il bottino fu pur' esso una risorsa importante per lo Stato. Leggesi in Socrate di essersi decretato che alle feste di Bacco si portasse solennemente e separatamente in processione ogni talento di superfluo provveniente dal tributo degli alleati. Il decreto fu eseguito, e si fece pompa di queste ricchezze in teatro, al tempo stesso che al popolo si presentavano gli orfani dei guerrieri morti combattendo! Sicchè gli alleati avevano sott' occhio i tesori con tanta fatica guadagnati e profusi ai mercenarii, mentre che agli altri greci faceva pietà la vista degli orfani che rammentavano loro quante sventure avessero cagionate alla patria l'ambizione e l'avarizia...

Finanze degli Ateniesi

§ 5°

Per sostenere le spese del culto che erano molte, per pagare le pensioni agli invalidi, e, per soddisfare alle altre paghe, come quelle pei Senatori, pei Magistrati incaricati dal popolo di pubblici affari, pei dieci prefetti dei ginnasii, pei pubblici medici, pel personale dipendente dai magistrati, come scrivani, banditori. arcieri, ossia sciti, ed altri pubblici servi, per le spese militari, e per le opere pubbliche, la Repubblica Ateniese disponeva di un'entrata di circa duemila talenti. Le rendite erano o ordinarie, percepite ogni anno, o straordinarie, provvenienti dalla guerra e da altri accidenti, o dalle contribuzioni dei cittadini fatte spontaneamente, o per comando del popolo. Vi erano i tributi e le gabelle degli schiavi, degl'inquilini, e dei forestieri che vi esercitavano un'arte, o vi tenevano bottega; pagavano gli schiavi,

i padri di famiglia, le vedove ed i liberti; sulle merci straniere che si vendevano nei mercati dell'Attica, o che s'estraevano o s'importavano per mare si pagava un dazio; per far liti bisognava pagare; v'erano i tributi degli alleati, invece dei quali, verso l'anno secondo della XCI olimpiade, fu stabilita una gabella del cinque per cento nei porti degli alleati. Le rendite straordinarie si ritraevano principalmente dal bottino di guerra messo in comune e venduto, o dalle somme imposte ai vinti sotto nome di multa, o dalle comandate agli alleati oltre il tributo. Se veniva meno il tesoro della repubblica si toglieva in prestito danaro dalle casse degli dêi o anche dalle altre città. Talvolta per volere del Senato e del popolo si chiedevano volontarie contribuzioni ai cittadini, ed agli inquilini. Pei bisogni straordinarii della guerra pagavano tutti coloro che erano possessori. Dalle singole tribù si sceglievano i più ricchi e si dividevano in simmorie. I simmoriti erano i capi nelle contribuzioni, e pagavano al tempo stabilito: gli altri che non erano nelle simmorie erano costretti a contribuire ciascuno in proporzione del suo censo, e secondo la distribuzione fatta dai simmoriti. Per l'amministrazione ogni simmoria aveva i suoi presidi, i curatori, e i censitori sotto la presidenza degli strategi, i quali risolvevano le liti dei contribuenti. Ma la Repubblica traeva anche vantaggio da molte altre prestazioni, e molti donativi dei cittadini e degl'inquilini, mentre i privati provvedevano direttamente ai pubblici bisogni, con niuno o piccolo concorso dell'erario. Codesti donativi, che si chiamavano liturgie, erano ordinarii, se si pagavano annualmente, e straordinarii, se si davano in tempo di guerra. Degli ordinarii era principale quello dei coregi, cioè di quelli che fornivano i cori di ogni genere nelle solennità dei pubblici giuochi, procuravano che si esercitassero e si istruissero, e somministravano a loro spesa ed industria il corredo, le vesti, gli ornamenti, e quant'altro è necessario al coro. Altro donativo era fatto dai ginnasiarchi, ossia da coloro che apparecchiavano i com-

battenti; ed il terzo donativo dai preposti alle sacre ambascerie. Un donativo straordinario, ed il maggiore di tutti, consisteva nell'allestire ed armare triremi ad uso di guerra. Ordinariamente le armi per le navi si somministravano dal pubblico arsenale, e l'erario sosteneva le paghe ai nocchieri e remiganti. Più tardi i donativi di quest'ultima specie furono ordinati a norma del censo. Talvolta fu concessa ai ricchi, per onoranza, l'esenzione da questo come da altri carichi. Gli orfani n'erano esenti finchè erano minori, ed anche il primo anno dopo usciti di tutela, e le figlie ereditiere fino a che si maritavano. Chi affermava di essere stato più gravato di altro più facoltoso poteva intimare a lui o di assumere egli quel carico, o di far cambio dei beni, eccettuate le miniere di argento o le colonie, non che i beni il cui possesso spettava in comune a più individui.

Finanze dei Cartaginesi

§ 6.°

Cartagine, l'unico stato libero su le coste d'Africa, e la prima repubblica conquistatrice e commerciante che la storia rammenti, andò acquistando lustro e potenza col sistema delle colonie, come il miglior mezzo di impedire l'eccedente popolazione, di contentare i cittadini scarsi di avere, e di alimentare il commercio con l'agricoltura. L'erario di Cartagine era costituito dal tributo delle colonie, il cui concorso la condusse a tante guerre e conquiste. La Sicilia, nel 383, appartenne per un terzo ai Cartaginesi. Questi per conservare libera ed assoluta la dipendenza delle colonie, avevano bisogno di tenere grosse flotte che impedissero lo sbarco degli emuli o dei nemici. Acquistarono incremento nelle lotte con gli Etruschi, coi Greci, coi Massaliotti, e poi coi Romani. Nella battaglia per la quale Regolo si aprì la via all'Africa, trecentocinquanta galee, con cencinquantamila uomini,

combatterono contro quarantamila Romani, montati in trecentotrenta galee. Anche la guerra si fondava principalmente sul danaro. E fonte prima di ricchezza a Cartagine era l'industria del fabbricare e del trafficare; aggiuntevi le dogane, i pedaggi, le entrate dei porti, il tributo dei popoli soggetti, e delle colonie, che spesso lo pagavano in natura, e che nei bisogni si aumentava. Allo scavo delle miniere lavoravano i moltissimi schiavi ed anche gl'indigeni. Nelle necessità i Cartaginesi ricorrevano alle rappresaglie. I primarii cittadini ed i più alti magistrati esercitavano l'agricoltura, e ne scrissero trattati di cui i Romani fecero profitto.

Ai tempi della sua maggiore prosperità Cartagine trovò nelle dogane la sorgente principale delle sue rendite. Quella repubblica seguì presso a poco, in fatto di dogana, lo stesso sistema della Grecia, ed anche quivi è fatta menzione di un commercio di contrabbando operosissimo dalla Cirenaica alle città cartaginesi. Però Annibale, giunto al potere, si comportò da valente amministratore, e condusse a termine una gran riforma nelle finanze dello Stato, e specialmente in tutte le dogane di terra e di mare, risolvendo il difficile problema di far fronte ai bisogni sempre crescenti, senza far gravitare sui popoli nuovi balzelli [1].

Nei trattati conchiusi fra i Cartaginesi e gli altri popoli, gli Etruschi, i Romani, si può notare una cura specialissima per l'incremento della marina nazionale, e la riserva di certe linee di navigazione e di cabotaggio. Si vede eziandio che vi erano merci proibite, altre tassate in varia misura, e che le esazioni facevansi principalmente nei porti della metropoli, e in quelli delle sue colonie.

---

[1] Encycl. du XIX siècle.

Finanze dei Romani

§ 7.°

Durante la monarchia fu esatta in Roma una contribuzione diretta personale (*tributum in capita*) che noi diremmo testatico. Questo tributo, che gravava egualmente il ricco ed il povero, fu istituito dai predecessori di Servio. Ma questi preferì di imporre ad ognuno la somma da pagare nelle contingenze di guerra per tributo, e con un tale sistema fu disgravata la moltitudine bisognosa, la quale pagò meno di prima, mentre i ricchi pagarono dippiù in ragione della maggiore loro possidenza.

Per giungere a tal fine Servio creò la istituzione del censo, con obligo in ogni cittadino di dichiarare quanto aveva, sotto giuramento di aver detta la verità.

Dal che il tributo per testa venne trasmutato in diretto e reale, gravando sulla proprietà tanto mobiliare quanto immobiliare. Il tributo sotto il governo dei re, ed ai tempi della repubblica, fu impiegato nelle spese della guerra, e riscosso straordinariamente, secondo la importanza delle spedizioni. Simile al tributo per testa, in quanto al modo di distribuzione, fu l'altra imposizione istituita da Servio annualmente, e che si pagava nelle feste paganali. Lo stesso re per conoscere lo stato della popolazione residente nella città, ed il numero di coloro che erano atti alle armi, stabilì che alla nascita di ciascun uomo i parenti dovessero porre una moneta nell'urna di Giunone Lucina, alla morte nell'urna di Venere Libitina, e, quando indossava la toga virile, nell'urna della Dea Gioventù. Si raccoglie da Plutarco che sotto i re siasi pagato anche un dazio di importazione e di esportazione, detto *vectigal, portorium*. Altro dazio indiretto fu riscosso sul sale, ed è da credere che siavi stato il costume di concedere la privativa della fabbricazione e della vendita, ovvero di dare in fitto le saline di proprietà dello Stato per un annuo canone.

Vigente il governo dei re, furonvi a Roma beni della Corona, beni di proprietà privata del Re, e beni dello Stato. Le rendite di questi ultimi erano impiegate nelle spese dell'amministrazione pubblica. Infatti Romolo nel dividere alle trenta curie il territorio concessogli dallo zio Numitore, ne prelevò una porzione che addisse alle spese del culto, ed un'altra che destinò a formare il fondo del tesoro. Il patrimonio dello Stato fu costituito non solo da quelle terre che Numitore concesse a Romolo e Remo, ma ancora dalla rata delle terre di conquista. I beni della corona furono l'aggregato dei predii addetti alle spese del culto, ed al mantenimento dei sacerdoti, dei quali il sovrano regnante era capo. I beni particolari del re erano i fondi che il sovrano aveva prima di giungere al principato, o quelli che gli toccavano in porzione, come generale dell'armata, sulle occupazioni delle terre dei nemici.

Tra i mezzi finanziarii escogitati al tempo dei re, va notato quello delle multe e confische, che giovò pure al pubblico tesoro. Dionigi d'Alicarnasso parlando dell'istituzione del patronato, fondato da Romolo, e degli obblighi dei clienti verso il patrono, dice, tra l'altro, che questi dovevano pagare, per conto del medesimo, le condanne a pene pecuniarie. Il giovane Orazio, secondo Livio, fu sottratto alla pena capitale, meritata per avere uccisa la sorella, ma fu imposto al padre il pagamento di una multa, per non far sembrare al tutto impunito il reato del figliuolo. Tarquinio Superbo condannando i più rispettabili cittadini alla morte ed all'esilio, confiscava loro i beni, per darne una parte agli accusatori, e per ritenerne la maggiore per sè. Oltre all'occupazione delle terre dei vinti, che era parzialmente proficua allo Stato, esso traeva utile anche dalla vendita dei prigionieri di guerra, e del bottino, e dalle tasse sui nemici.

L'amministrazione delle finanze durante la monarchia fu affidata a due questori, così chiamati dalla parola *quaerere*, poichè nei tempi della repubblica la loro incumbenza era di

raccogliere il pubblico danaro, di conservarlo, di spenderlo nei varii usi, non che di vendere all'asta le spoglie del nemico, di conservare nell'erario i senatoconsulti, e le insegne militari, per trarnele fuori quand'era imminente la guerra.

Durante il governo di Servio Tullio furono preposti all'amministrazione delle contribuzioni alcuni magistrati, nei luoghi montuosi e forti, con incarico di conoscere i nomi dei campagnuoli abitanti nel territorio della propria cittadella, e di raccogliere tra essi soldati e danaro.

La storia della finanza romana nel periodo della repubblica si divide in due epoche. La prima dal principio della repubblica istessa fino all'anno 666, epoca in cui bisogna considerarla rispetto alle imposizioni pagate dalla città e territorio di Roma, rispetto a quelle pagate dalle prefetture e provincie, ed infine rispetto a ciò che Roma traeva dalle città confederate di gius italiano, latino, o municipale. La seconda epoca dal 666 sino al termine della repubblica, cioè quando bisogna considerare la finanza romana sotto il rapporto di quanto dava, per imposizioni, tutta l'Italia, divenuta repubblica romana, e di ciò che davano le sottoposte provincie. Scacciato Tarquinio, si abolì il tributo per testa, e fu ripristinato quello per censo, come fu istituito da Servio. Così i cittadini romani poveri furono esonerati dal pagamento del tributo, e da qualunque altra gravezza. Durante la repubblica, il tributo per censo fu esatto secondo che bisognava, giusta il sistema regio, e, verso l'anno 586 di Roma, fu interrotta la riscossione del tributo stesso, trovandosi l'erario ricolmo per le annue contribuzioni esatte dall'Italia, dalla Sardegna, dalla Sicilia e dalla Spagna, e pei numerosi e ricchi bottini raccolti in tante spedizioni. Ai medesimi tempi il cittadino romano pagava il dazio di importazione e di esportazione, detto *portorium*, altro dazio indiretto pagava sul sale la cui vendita fu tolta agli appaltatori, che ne abusavano, ed assunta dallo stato, ed una terza imposizione si pagava dai servi, i quali ottenevano la libertà, mediante la manumis-

sione, dovendo dare all'erario la ventesima parte del loro valore.

I beni patrimoniali della repubblica erano di varie specie:

1.° terre in buono stato di coltura, concesse in utile domicilio ai coloni sotto il peso di un'annua pensione in danaro, molto tenue;

2.° terre incolte concesse in utile dominio ai cittadini romani sotto il peso della *quinta del prodotto*, se arbustale, e della *decima*, se seminatorie;

3.° terre in buono stato di coltura locate ai cittadini poveri, ed agli stessi provinciali, con l'obbligo di pagare la medesima mercede, che i fittajuoli dei privati pagavano ai proprietarii dei fondi;

4.° pascoli e selve date in affitto ai pubblicani, che ne ricavavano un'annua mercede da coloro i quali v'immettevano i bestiami;

5.° Selve cedue.

Oltre di questi beni la repubblica aveva nel suo patrimonio laghi, dal fitto dei quali traeva una rendita, saline e miniere. Per soddisfare alle stringenti necessità della guerra, essa vendeva spesso i suoi beni, od in piena proprietà, ovvero col peso di un annuo canone. In Italia le terre della repubblica furono quasi tutte occupate dai patrizi, per abuso. I tribuni le avrebbero volute dividere tra la plebe bisognosa: ma, oltre alle turbolenze sollevate, non poterono ottenere lo scopo.

Per parecchi reati le leggi comminavano la pena della multa, e della confisca dei beni. Il prodotto delle multe si versava nel pubblico erario, e le proprietà confiscate si aggregavano ai beni patrimoniali dello Stato. Inoltre soleva la repubblica, nei casi urgenti di guerra, prendere dai privati somme in prestito, che spesso ascendevano al valore di quanto possedeva di metalli preziosi ciascun cittadino. La restituzione di tali somme era fatta esattamente, e talvolta in beni nazionali, commutabili in danaro contante subito che la repubblica l'avesse potuto.

Le Prefetture e provincie davano soldati alla repubblica in caso di guerra, sicchè devesi credere che da esse si sia pagato il tributo per censo pel mantenimento dei soldati all'istesso modo dei cittadini romani. Il tributo, come tassa di guerra, non s'imponeva annualmente sopra tutte le provincie, ma, a seconda dei luoghi, ove dovevano farsi le spedizioni militari, s'imponevano le più vicine provincie, e ciò che tal contribuzione seguiva.

La contribuzione diretta fondiaria era di doppia natura, poichè in alcune provincie si fissava dal Senato la somma che annualmente si doveva pagare sulle terre, ed in altre si stabiliva di doversi contribuire la decima dei prodotti in natura. La prima specie di contribuzione fondiaria dicevasi *stipendio*, o *vettigale stipendiario* [1] e le provincie che le pagavano *stipendiarie*. La seconda specie di contribuzione diceasi *decima*, e le provincie che la pagavano *decumanae*, e talvolta *vectigales*. Lo stipendio era imposizione più gravosa della decima, dappoichè il primo, essendo fisso ed invariabile, dovevasi pagare nell'istesso quantitativo, pure che il prodotto del suolo fosse stato scarso, laddove la seconda cresceva o decresceva secondo l'abbondanza o scarsezza del ricolto. Altra contribuzione diretta fondiaria era quella che la repubblica esigeva dalle miniere dei proprietarii provinciali, e dagli scavi che essi intraprendevano.

Quanto, poi, alle contribuzioni indirette, si trae da Tacito e Cicerone che, nelle provincie, si pagava il dazio di importazione ed esportazione sulle mercanzie, e fu mantenuto pure il dazio sul sale, non ostante la legge di Metello che l'abolì, tra gli altri dazii. Dalla guerra i romani ricavavano il *bottino*, ossia oro, argento, suppellettili, armi, navi, cavalli, elefanti, macchine militari e simili, non che il prodotto della vendita dei prigionieri di guerra [2] e delle tasse in danaro od

(1) Cicerone (Action. II in Verrem lib. III. Cap. 6).
(2) Livius lib. II. Cap. 17.

in vettovaglie che imponevano ai nemici nei trattati di pace, o nelle tregue che stipulavano coi medesimi. Grandi soccorsi davano alla repubblica le città confederate di gius italiano e latino, contribuendo assai alla sua grandezza, per soldati, armi, navi, danaro e vettovaglie.

Durante la repubblica i romani riscuotevano le imposte e le rendite per mezzo di privati cittadini, detti *pubblicani*, i quali non ricevevano mercede per l'esazione, ma la compravano a loro rischio e pericolo per un quinquennio, obbligandosi di versare nell'Erario una somma determinata. I censori che erano incaricati della formazione del censo, e di proporzionare il tributo alla possidenza di ciascun padre di famiglia, furono eziandio incaricati di presedere agli incanti, che si tenevano innanzi al popolo per gli affitti delle imposizioni e rendite dello Stato. Essi avevano facoltà di ammettere o pur no le persone degli oblatori all'asta, di fissare le condizioni degli affitti, e stabilire le pene contro i contribuenti che mancavano all'esecuzione delle leggi, fissate dal Senato per la riscossione delle imposte. I questori furono incaricati di riscuotere il danaro pubblico dagli Esattori, lo custodivano nel pubblico Tesoro, e lo erogavano secondo gli ordini del Senato. Dipendevano dai questori i tribuni dello erario, i quali erano specialmente incaricati di fare i pagamenti per l'armata ai questori militari. Nel tempio di Saturno fu stabilito il deposito del danaro pubblico, detto Erario.

Sotto l'impero non si trova più memoria del tributo per censo, e della ventesima delle manumissioni. Augusto promulgò, nell'interesse delle finanze e della popolazione, due leggi, l'una detta Giulia, e l'altra Papia Poppea. La prima di esse fissando i premii di una numerosa prole, e le pene del celibato, tendeva allo aumento della popolazione; la seconda indirettamente incitò i cittadini allo stato coniugale, ed all'educazione, e, direttamente, servì al miglioramento delle finanze. Augusto stabilì pure una imposizione, la *ventesima*, sulle eredità devolute agli estranei, ed altra sulle cose che si

vendevano sulla pubblica piazza. Dai proprietarii provinciali si dava, per contribuzioni, grano, vino, olio, carne porcina, legna, cavalli per l'armata, ed animali necessarii per le poste e pei procacci. Altre contribuzioni pagavano i proprietarii in ragione dei servi addetti al fondo rustico (capitazione) per l'abbigliamento militare, e sopra i beni immobili, nella quantità necessaria per la nomina a Senatore.

I commercianti pagavano una imposizione in ragione della cinquantesima parte dei guadagni che si facevano in un quinquennio. Per l'armata, i proprietarii o presentavano uomini, o danaro, e dovevano somministrare pane, biscotto, vino, aceto, olio, sale, carne di maiale salata, e di montone, paglia, fieno, legname, carboni. V'erano poi le contribuzioni comunali per le opere pubbliche, per la riparazione delle strade, per lo spurgo dei corsi pubblici e degli acquidotti; le contribuzioni della calce e delle pietre, delle terre già appartenute ai decurioni; sulle case edificate nel suolo pubblico, e la contribuzione per le spese di viaggio degli ambasciatori da spedirsi al principe.

Dopo la morte dell'Imperatore Augusto fu presentato al Senato Romano dal suo successore un prospetto delle ricchezze dell'impero, del numero dei cittadini e degli alleati portanti le armi, dei tributi e delle altre sorgenti della rendita pubblica, delle spese ordinarie e delle elargizioni fatte al popolo. Augusto, dice Tacito, aveva scritto il tutto di suo proprio pugno. Quel registro fu una statistica generale, e, quanto all'oggetto, la più vasta che siasi mai intrapresa.

Ai tempi di Mario e Silla, ed anche sotto i triumviri crebbero a dismisura le multe e le confische a vantaggio dell'Erario.

L'Amministrazione dell'Erario continuò, ai tempi di Augusto, ad essere affidata ai pretori, già sostituiti da Giulio Cesare ai questori, e la cura dell'Erario militare fu delegata egualmente ad alcuni personaggi che avevano esercitata la pretura. Nelle provincie furono spediti procuratori per la

percezione delle imposte e delle rendite dei beni nazionali, oltre ai proconsoli che, per incarico del Senato, badavano agli stessi interessi dell'Erario. Da Costantino Magno sino a Giustiniano altri funzionarii furono creati, tra cui il *Conte* delle sacre largizioni, che ebbe alla sua dipendenza gli Esattori provinciali dei dazii, il tesoriere generale della capitale, e quelli delle provincie, ed i Cassieri comunali. Nell' uffizio di ciascuna Comunità si teneva il ruolo di tutti i fondi posti nel territorio. L'imperatore faceva su codesto ruolo, che ben distingueva le proprietà, e lo stato delle contribuzioni in generi ed in danaro, da doversi pagare in tutto l' impero nei prossimi cinque anni. Si facevano, poi, gli stati parziali per ciascuna provincia, che si pubblicavano quattro mesi prima di scadere il pagamento della prima rata della contribuzione del nuovo quinquennio. Dopo la pubblicazione degli stati nei diversi luoghi delle provincie, si faceva la ripartizione delle contribuzioni per ciascuna città, e, finalmente, tra i proprietarii, a mezzo dei decurioni, e sotto l'ispezione del Rettore della provincia. Alcune volte dal ministero del Conte delle largizioni si spedivano appositi uffiziali detti *censitores*, *inspectores* o *perequatores*, per eseguire la ripartizione delle imposte tra i proprietarii delle città. Questi uffiziali avevano l' autorità di fare delle diminuzioni, quando le terre erano deteriorate o danneggiate, e di concedere a cui lor piacesse le terre vacanti, deserte od abbandonate, ripartendo equamente l'imposta. I proprietarii sovraccaricati avevano il diritto di reclamare nell'anno.

La percezione delle imposte, in tal modo ripartite, si faceva da ufficiali comunali detti *susceptores*, ai quali i contribuenti facevano i pagamenti al 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre, e ne avevano ricevuta. Quando il contribuente fosse stato moroso era coazionato al pagamento, e, se non vi avesse adempiuto, il fondo si alienava a benefizio del fisco. I danari si raccoglievano nelle casse provinciali, da cui si spedivano al Conte delle sacre largizioni, per versarsi nel fisco imperiale.

Digitized by Google

Per la percezione dei dazii indiretti si facevano appalti triennali e quinquennali a pubblico incanto, salvo al fisco di rescindere il contratto di locazione, ovvero di esigere interessi di mora, se gli appaltatori avessero ritardato i pagamenti.

Finanze del Medio Evo

§ 8.°

Dopo le conquiste dei barbari cessò il regolare ordinamento dei tributi, mancandone la base principale, vale a dire il censo o cadastro, ed i tributi presero natura dalle varie condizioni del contratto enfiteutico con cui d'ordinario si trasmettevano e si pagavano non al pubblico erario, ma al signore diretto del fondo. Le prime tracce del cadastro, si trovano in Inghilterra; e, nel secolo decimo secondo, i Comuni italiani adottarono il metodo del registro censuale. Erano altri rami di entrata i frutti delle terre demaniali, i proventi del mare, delle foreste, delle acque e dei pascoli, il censo delle terre date a livello o a colonatico, certi diritti bizzarri derivati da antica consuetudine, più che da veri contratti, la tassa sul commercio esterno, ed interno, ossia dogane e gabelle, la tassa sull'industria, le miniere, la tassa sulle contrattazioni, le tasse sulle liti, le confische, le multe o bandi, le tasse di cancelleria, il dritto sulla caccia degli animali selvatici, le privative, e le decime che il papa concedeva qualche volta ai principi di riscuotere sui beni ecclesiastici. Non erano di lieve importanza i doni che, in occasioni di visita dei sovrani, le città e le terre usavano, presentando loro coppe d'argento e d'oro, di cera, di confetti dorati, ed anche di fiorini. Non in tutti i dominii, ma in molti, in Inghilterra massimamente, il sovrano che rivendicava a buon diritto il titolo di padre comune, e di difensore dei pupilli, non arrossiva di fare di tale uficio un ramo di finanza,

commettendo la tutela al migliore offerente, che si godeva i beni, li peggiorava quando non li consumava, ed aveva debolissima cura del suo pupillo. Molte volte questo traffico indegno si estendeva anche al matrimonio dei pupilli e minori la cui mano era dal re patteggiata e venduta [1]

Altri tributi straordinarii in danaro si pagavano, sotto nome di sussidii, a tanti danari per foco, non imposti dal principe, ma chiesti da principio ai soli nobili e popolani; poi anche ai prelati; e da essi consentiti, prima isolatamente da ciascun nobile, o comune, prelato o capitolo; poscia collettivamente in adunanze che si chiamavano *Stati*. Base della condizione economica del medio evo, era che i tributi non potessero crescersi fuori dei casi dalle leggi e dalle usanze preveduti, senza il consentimento dei sudditi. La necessità in cui si trovarono i principi, massime dopo il secolo XIII, di chiedere frequenti sussidii, l'indugio soverchio e le difficoltà che causava l'ottenere parzialmente il consentimento dei sudditi, diedero luogo alle adunanze degli Stati che prima furono parziali, e, più tardi, generali. Queste assemblee, raccolte dapprima a solo fine di consentire il sussidio, di cui certe volte il principe non permetteva nemmeno che diminuissero la tassa, pigliarono talora ingerenza negli affari di governo. E tale fu l'origine di quella condizione politica che si chiama governo rappresentativo. I sussidii erano ordinarii e straordinarii. Gli ordinarii erano dovuti, per antica consuetudine, al signore in certi casi che si chiamavano casi reali o comitali, e, più specialmente, taglie. Gli straordinarii riguardavano o l'acquisto di una terra, o l'edificazione di un castello, o il cavalierato di altri figliuoli o parenti, il matrimonio di figli o di sorelle. Si chiedevano pure sussidii per andare all'imperatore, o per riceverlo nel proprio stato.

Come i tempi progredirono, i tributi presero forma più tollerabile, e non più si costrinsero, per forza di supplizii, i

[1] Cibrario. Econ. polit.

figliuoli ad attestare contro il padre, gli schiavi contro i padroni, le donne contro i mariti. Non più, mancando le pruove, si mettevano alla tortura i padri, i mariti, i padroni, per farli deporre contro sè stessi; e, quando il dolore strappava loro di bocca qualche confessione, si riteneva per vera, nè età nè malattia valeva di scusa! Non più con battiture e martirii si tormentava il povero che non poteva pagare la tassa. Non più le madri vendevano i figliuoli, ed i padri vendevano l'onore alle figlie per soddisfare il riscossore! [1] Rimase, verso il secolo XIV, l'abuso dello appalto e della vendita degli ufici, delle scuole, ed, in particolare, delle segreterie, dei giudici e dei tribunali.

Ma, quanto fiorenti erano in generale le finanze dei comuni liberi, altrettanto erano basse, e sempre minori del bisogno quelle dei principi, tra pel soverchio lusso e la troppa frequenza dei viaggi e delle guerre, e pel mal governo che se ne faceva. Sostenevansi le medesime di vita artificiale, perchè all'eccesso delle spese sulle entrate si sopperiva ora con l'impegnare parte degli argenti e delle gioie, di cui vi avea grande abbondanza, oltre gli usi ordinarii; ora con prestiti forzosi; ora con la vendita degli ufizii, già detta. Il perpetuo disavanzo non induceva miglior misura nello spendere, e più perfetti ordini nel regolare le spese, talchè, mentre per le grosse usure che si pagavano, il male si faceva di giorno in giorno più grande, il popolo era taglieggiato dagli ufficiali ai quali il principe aveva vuotata la borsa; i nobili ed i buoni borghesi si corrompevano sempre più coll'esempio di sì sgovernata amministrazione.

Le gravezze erano divise fra gli abitanti della città e della campagna. Milano, al tempo di Federico II, ebbe tal caro di viveri che supplì con carta monetata, stabilendo che avesse libero corso; potessero con essa scontarsi le pene pecuniarie; e che nessun creditore privato fosse tenuto a riceverla

(1) Zosimo. Istoria.

in pagamento; ma il debitore non fosse soggetto a sequestro, se avesse in cedole tanto da soddisfare i suoi impegni.

I monasteri, gli ecclesiastici coi loro contadini e livellarii avevano grandi immunità, e pagavano, pei beni patrimoniali. nelle mani del vescovo. I tributi erano sottoposti al podestà, che talora li faceva esigere dai proprii militi [1]. Spesso la riscossione si affidava a qualche monaco, od a corpi religiosi, reputati più disinteressati. Altro importante diritto che acquistarono le città furono le zecche.

Finanze dei Normanni

§ 9.°

I Normanni molta parte ritennero dell'antico sistema daziario, e molte giunte vi fecero. Per le spese di custodia dei passaggi, e per quelle occorrevoli per la costruzione ed il mantenimento delle strade, era stabilito un dazio in proporzione del tre per 100 sul valore delle diverse vendite che si facevano, degli animali, nelle pubbliche piazze. Ruggiero l'estese con la stessa proporzione a tutti i contratti, che avevano luogo per panni ed altre merci in Napoli, ed in parecchi luoghi del reame, e volle che si esigesse nella *dohana* che era ufficio di rendite fiscali, e che venne da allora con tal nome distinto. Siffatto tributo gravava, non il valore intrinseco della cosa, ma quello che poteva acquistare per contratti, se era di grande utilità all'erario. Le merci soggette al dazio in luoghi regi si dovevano custodire nei *fondaci*, come mezzo di controllo. Per questo deposito, o, per dir meglio, per la custodia che il fisco faceva delle merci, erano tenuti i mercatanti a pagare certo dazio, detto *jus fundaci*, che è diverso dal tributo che s'esigeva sul valore delle contrattazioni, detto *dohana*. Il passo era una specie del dazio, o

(1) Caffaro VIII col. 541.

quasi lo stesso che si conosceva sotto il nome di *pedaggio*, e che i Normanni trovarono introdotto insieme col *plateatico*. Quel dazio in parte era tutto personale, gravando coloro che soli, o con taluni animali vivi, o con merci, vi passassero, e, nel resto, era tributo indiretto, che si esigeva sul passaggio e trasporto delle merci da un luogo ad un altro per designati ponti, strade o confini. I Sovrani Normanni li tennero sempre come pregevolissima loro regalia, talchè a pro di essi i *Camerarii* dovevano amministrarla, delegando l'esazione ai *banili*, o affittandola: e si ha notizia che quasi sempre a questo ultimo mezzo si attennero. Sotto il nome di *passi* si distinsero diverse specie di questa esazione per gli oggetti che gravava, e per i mezzi di trasporto. Rilevantissimo fu tra questi il dazio conosciuto sotto il nome di *scafa*, *scafaggio* o *ripatico*, che si pagava pel passaggio che facevasi sulla *scafa* (piccolo battello) dall'una all'altra sponda di fiumi, o laghi, o altre acque stagnanti. Il *passagium vetus o vecchio diritto di passo* era pure enumerato tra i dazii di passo, ed esigevasi sui confini del regno, quando con sovrano permesso ne usciva parte dell'annona, con taluni animali, essendo proibita l'estrazione dell'una e degli altri. Nel porto si esigeva, per l'introduzione, estrazione, o pel semplice passaggio delle merci sulle navi, un antichissimo vettigale, detto *portus*. Le navi nazionali e straniere nell'entrare nei porti pagavano il diritto di ancoraggio. Le piccole navi senza *coperta* soddisfacevano tal dazio in proporzione minore sotto il nome di *falangaggio*. La pesca era un diritto del Sovrano, il quale proibiva o permetteva di pescare in determinati luoghi. Un antico dazio — *jus tumuli* — si pagava per l'apposizione che faceva la regia zecca di un marchio nella misura allora adoperata, la quale chiamavasi tomolo e mezzo tomolo. Sul consumo delle carni si pagava il dazio *becheria* o *bucceria*, o *carnaticum*, o *scannaggio*. La *rendita dei danari* era una prestazione in moneta, che il Sovrano esigeva in generi sulle terre demaniali dello Stato. Lo stesso provento esigevano i feuda-

tarii sopra terre comuni tra essi e diversi vassalli. Il *kalentaticum* era una specie di prestanza data al principe, come la strenna degli antichi Cesari, nel primo giorno dell'anno. E *salutes* era una simile tassa che si pagava al Re, o alle chiese, o ai feudatarii, in qualche festiva ricorrenza, nel corso dell'anno, secondo le consuetudini o i contratti.

Le terre che il sovrano non concedeva a nessuno si reputavano beni della corona, e si dicevano *difese*, perchè vietate ai cittadini, donde varie prestanze in generi il governo esigeva. *Erbatico*, poi, dicevasi altra particolare prestanza di chi faceva pascolare gli animali in alcuni luoghi di regio demanio, e *terratico* chiamavasi quella che pagavano coloro che facevano seminagione. Eranvi pure molte altre specie di contribuzioni indirette che, nei gravissimi e straordinarii casi, si esigevano in servigi personali, generi e monete, oltre ai tenui dritti, che i litiganti, in taluni determinati atti giudiziarii, facevano non a pro del fisco, ma dei magistrati, ufficiali e notai.

Tra le tasse straordinarie era quella che, col nome di *collette*, si esigeva sui beni stabili allodiali e non feudali in qualunque luogo fossero posti, ed altra che, in taluni bisogni, domandavano i principi al popolo col nome di *adiutori*, quasichè volessero dimostrare che domandavano il loro aiuto [1].

Dunque sotto i Normanni i tributi erano ordinarii e straordinarii, e questi regi e feudali. I regi si appellarono sempre *jura* e *regalie*, perchè s'intendesse che erano diritti inerenti alla Sovranità, sicchè in tutte le leggi e in tutti gli atti di quel tempo si tenne fermo questo principio, a fine di non farli usurpare dai feudatarii. I dazii feudali furono conseguenza dei privilegi, delle usurpazioni e degli abusi; ma Ruggiero e i due Guglielmi vollero che i diritti derivassero unicamente dalla feudalità, che tenevano come un contratto di beneficio. La finanza, in tempo dei detti tre re, fu più ricca, secondo la

(1) Bianchini — Stor. delle Fin. del Regno di Napoli.

condizione di quelle età, non tanto pei nuovi dazii imposti, che per avere a sè richiamati molti rami di rendita, che trovavansi alienati, o, abusivamente, i nobili o altri possedevano.

Dei tributi indiretti i Normanni si valsero sopra oggetti che fossero in commercio, salvo quelli che servivano pel consumo delle famiglie. Non fecero mai distinzione tra prodotti indigeni e gli stranieri, ed il dazio gravava del pari quelli che venissero di fuori, o che passassero dall'uno all'altro punto del territorio. Altri oggetti aumentavano la pubblica rendita, ed erano le frequenti confische dei beni, per varii delitti comminate; di più i beni vacanti, distinguendosi l'eredità del cittadino da quella del forestiere; ed infine le cose di naufragio, che Guglielmo attribuì al fisco, quando non si conosceva dei possessori o successori legittimi.

Finanze degli Svevi

§ 10°

La finanza degli Svevi si giovò non solo dei dazii del tempo dei Normanni, ma di parecchi ancora nuovi del tutto. Le collette seguitarono a gravare la proprietà di fondi stabili, liberi, non più sotto l'aspetto di straordinarii tributi, ma sotto quello di ordinarii — il diritto di fondaco divenne un dazio del due e mezzo per cento sul valore delle merci che s'introducevano nel regno, e di quelle che si trasportavano nel suo territorio — il dazio di ancoraggio fu tenuto per ingiusto, reputandosi i mari comuni per virtù del diritto di natura. I nuovi dazii, imposti da Federico sulla industria, sulla circolazione, e sul consumo delle merci, sono i seguenti: 1° diritto di uscita delle merci dal regno per la via di mare, sempre che accadeva di doversi novellamente introdurre, per non essere state vendute, e poi di rimandarsi fuori; 2° diritto di peso sulle merci che si estraevano dal fondaco regio, per

accorrere così alle frodi che si potevano fare in danno del fisco, dichiarandosi un peso minore: 3° dazio sulle salme delle merci che venivano per terra, e ne uscivano poscia per mare, o che, per mare venute, si estraevano per terra; 4° dazio sulla seta, e sul tingere e liscciare i panni tessuti nel regno, e quelli che venivano da più lontane regioni; 5° diritto che si pagava ogni anno dai cambiatori di monete; 6° dazio delle balestre, che si pagava dai vascelli, oltre ai dazii minori e speciali, come quelli sul sapone, e sui mulini.

Ai tempi degli Svevi rimontano le gabelle e le privative, le prime derivate dal bisogno di aumentare il dazio di dogana, e le seconde dallo scopo politico di nascondere altri dazii sotto diversa forma e nome; e furono principalmente del sale, del ferro, dell' acciaio, della pece, e del color d'oro sulle pelli.

Oltre del metodo ordinario dei tributi ricorse allora la finanza a ben altri straordinarii mezzi, e forzate imposizioni, segnatamente ai prestiti in moneta metallica, che gli Svevi tennero in luogo di tributi, e riscossero a preferenza dagli ecclesiastici, e non di rado anche dalle università, ed in determinate occasioni, da tutto il popolo. Quanto, poi, alle cose naufragate, ed alle confiscazioni in pena di delitti, le pretese del fisco sminuirono, mentre i tesori, ossia le cose nascoste, di cui s'ignorava il proprietario, lo compensarono. Infatti le guerre, le perturbazioni, e le altre interne discordie spegnevano famiglie e dipopolavano città, e però si rinvenivano immense ricchezze nascoste onde il governo s' appropriava. Il sistema dei tributi sotto la dominazione Sveva fu più disuguale, e mal ripartito di quello che era stato in tempo dei Normanni, e le più volte ancora ingiusto. Chè se Federico pose in opera ogni studio nei tributi diretti per gravare maggiormente i feudi e le chiese, era in apparenza, dappoichè costoro si ristoravano di quelle spese, facendole pagare al basso popolo. Ancora furono aumentati di assai i tributi indiretti sull'industria, la circolazione e il consumo delle ricchezze al-

lorquando era mestieri incoraggiarle, anzichè aggravarle, trovandosi nel loro incremento.

Del resto non vanno dimenticate le grandi riforme introdotte da Federico nell'Amministrazione dello Stato, e l'alto proponimento di signoreggiare all'Italia tutta, le une e l'altro bastevoli a far dimenticare i suoi errori economici.

Finanze degli Angioini

§ 11.°

Il sistema tributario dei Normanni e degli Svevi fu rimaneggiato sotto la dominazione degli Angioini. I proventi di pene e multe crebbero assai, e, talvolta, non si potevano riscuotere. Nei giudizii criminali non fu ammessa giammai composizione fra le parti, per non nuocere agli interessi del fisco nella esazione delle pene. Re Roberto stabilì financo che per ogni delitto la pena corporale si potesse commutare in moneta a pro del Fisco. I servigi *angari* e *parangari* dovuti al governo furono maggiori di quelli del tempo degli Svevi, e riscossi con incredibile violenza dai regi ufficiali [1]. I dritti di *baliva* seguitarono ad essere in ogni città ed università per conto regio, e comprendevano di ordinario le pene per contravvenzioni alle *assise*, e ad altri pubblici ordinamenti, e quelle ancora per danni commessi da uomini ed animali, o per uso di illegali pesi e misure, e per le estorsioni sui giuochi, allora comunissimi,detti *tasselli* e *fossetta*. Vanno aggiunti i diritti di *erbaggio, glandiatico, terratico*, ed altri simili, nei luoghi ove si esigevano, i proventi dei mulini, la privativa del sapone e delle tinture, i dritti di *passo*, cresciuti sotto Giovanna II, l'*adoa*, o militare servigio dei feudatarii, il tributo delle *collette*, che fu una delle importanti cagioni per la quale una gran parte del popolo aveva abbandonata la causa dei Re Svevi.

(1) Bianchini.

Con legge del 4 ottobre 1332 Re Roberto prescrisse che il dazio *doana* si fosse esatto nella stessa proporzione e quantità di prima, nel luogo della vendita, e non già della consegna; e quest'ordinamento fu chiamato con particolare vocabolo *jus plateae* di Re Roberto. Carlo di Durazzo aggiunse altro dazio dell'uno per cento sul valore di qualunque merce si estraesse, e s'immettesse per mare, sia che provenisse da paesi stranieri o vi andasse, sia che si trasportasse pel regno. Il dazio di *ancoraggio* fu riscosso nella proporzione di un'oncia di oro per qualunque naviglio coperto, che contenesse trecento botti, di tarì quindici di oro per quelli che ne contenevano un numero minore sino a dugento, e di tarì dieci per quelli di cento o meno. L'uscita delle derrate seguitò ad essere sommamente proibita ed inceppata, e, per estrarle, bisognava uno speciale permesso del sovrano, il quale di rado l'accordava verso un correspettivo detto *jus tractarum o tratta*. Oltre delle gabelle del *mal danaro, del vino e dei cavalli*, rimontanti alla dominazione sveva, vi furono, nel tempo degli angioini, la *gabella delle sbarre*, specie di dritto di passo che si esigeva sopra i carri e gli asini carichi a soma — del *mal danaro*, ossia dritto sul vino — di *falangia* o *falangaccio*, per le frutta — del pane, la cui vendita si dava in fitto — la gabella del vino — sui cavalli — dei vetturali e vendemmiatori, specie di pedaggio — sulle tinture e sulla calce — sul pesce — sul bestiame grosso e minuto, e sul sale.

Codesti tributi furono più o meno opprimenti, e più ancora divennero quando Giovanna I se ne appropriò in parte, e quando colpirono anche i giuocatori, i barattieri, le meretrici ed i lenoni. Nè questi tributi servivano realmente al comodo o alle comuni necessità; ma di essi o si faceva un monopolio dagli amministratori della università, o quasi sempre erano conceduti in perpetuo a nobili persone, oppure dati a titolo di compenso di servigi, o per gratificare chi meno ne abbisognava, sicchè le università, o, a dir meglio, gli uomini di esse, ne sentirono il grave peso, senza che po-

tessero giovarsene punto. Talvolta le gabelle erano assegnate ai creditori del governo, e a mala pena veniva un debito escomputato, che un altro se ne faceva, con l'assegno delle stesse gabelle. I principali dritti di privativa furono del sale, del ferro, dell'acciaio, della pece, e del color d'oro sulle pelli. Altra importante branca della finanza si trovò nelle tasse sui litigi e sulla spedizione di ordini del sovrano e dei suoi ufficiali e magistrati.

Gli Angioini distrussero l'industria, rovinarono la proprietà dei popoli, e perdettero il credito a tal segno che talvolta non rinvennero chi avesse dato loro a prestito non solo una somma di 8000 once per soddisfare l'annuo censo al Papa, ma neanco una somma di danaro che fosse a questa inferiore per accorrere ai loro particolari e pubblici bisogni, di maniera che erano costretti a dare in pegno le loro gioie ed altri preziosi oggetti, e mentre si aumentarono oltremodo i tributi, diminuì nella somma la pubblica entrata, liberandosi da essi in tutto o in parte i nobili, gli ecclesiastici, ed altre privilegiate persone, a danno del basso popolo. La storia ci ricorda che non di raro avvenne che tutti i cittadini di una università, abbandonata la terra natale, e le più care affezioni, riparavano altrove, non potendo sopportare il peso di tanti e sì violenti dazii.

Finanze degli Aragonesi

§ 12.°

Nel regno di Alfonso furono alienati, quasi interamente, i proventi di pene, e le tasse di *bucceria* e di *platea*. Nella vendita dei feudi, o nella concessione, che se ne faceva alle università, si alienavano o tutti o parte di quei diritti, stabilendosene la quantità, ed in mancanza si obbligava il governo a pagare con le sue proprie entrate. I baroni pretendevano di esigere i passi secondo al solito, ma il re li tenne a bada,

e quelle gravezze, al numero centottantadue, furono tolte nel 1469, a lode del successore di lui, Alfonso. Furono soltanto conservati ventisei *passi* per coloro i quali dimostrarono, che nè anche nell'abolizione, già stata fatta dal re Ladislao, erano stati i loro diritti compresi. L'utile e commendevole riforma fu neutralizzata allorchè, dal tempo di Ferdinando II, sino alla occupazione del regno, per parte di Ferdinando il Cattolico, e di Luigi XII, furono le provincie napoletane soggette a varii e tristi casi.

L'*adoa*, o tassa in danaro, che dovevano pagare i feudatari per l'esenzione dal servizio militare fu abolita da re Alfonso I; ma poi fu richiamata in vigore. Il *relevio* e il diritto di *tappeto* seguitarono ad essere esatti come ai tempi degli Angioini. In luogo delle collette fu imposto un altro tributo, specie di testatico, detto a *fuoco*. Successe un nuovo balzello, col nome di *funzioni fiscali*, che fu abolito da re Ferdinando, sostituendovisi taluni tributi sopra i commestibili. Fu conservato il 3 per 100 sulle contrattazioni di qualsiasi cosa (dogana) e la gabella del *buon danaro* di grana venti sopra il valore di ogni oncia in moneta che, come aggiunta al dazio, si esigeva nella città di Napoli. Fu aumentata la *nuova gabella*, imposta da Carlo III di Durazzo, e, per compenso al commercio, che n'era stato danneggiato, con una legge del 20 giugno 1469, Ferdinando dispose che si fosse pagato l'uno per cento su le merci che s'introducevano nella città di Napoli per mare, e che poscia restavano libere per l'uscita. Fu questa istituzione una specie di ciò che venne chiamato in seguito *scala franca*, o deposito. I diritti, che si dissero dazi di navigazione, non subirono mutazioni sotto il governo degli Aragonesi. Ferdinando ebbe il pensiero riformatore di abolire tutti i dazi sulla estrazione delle merci; ma, essendo venuti meno alla finanza i mezzi di supplire alla mancanza di quell'entrata, dovettero continuare le usate esazioni, anche per l'influenza che vi ebbero coloro i quali guadagnavano col monopolio. Tutti gl'indicati

diritti dicevansi, a quel tempo, doganali, e comprendevano il dazio *doana* propriamente detto, il *fondaco*, l' *ancoraggio*, la *nuova gabella*, la *refica maggiore e minore*, il *peso e misura*, e i dazii di *esitura* e di *ultima esitura*.

Un dazio al tutto nuovo, formato da Ferdinando I, fu il *jus lanternae*, che riguardava una leggerissima prestanza per la manutenzione dei fanali in tutti i porti che ne fossero provveduti, massime per quello di Napoli fatto costruire d'ordine di quel sovrano [1]. La gabella dei cavalli seguitò ad esigersi nella stessa ragione del 3 per 100 — la *bucceria o scannatico* fu più estesa, perchè si mise quell' imposta sopra talune specie di animali da macellarsi—la gabella del vino fu regolarizzata, per evitare le frodi—dei dazii, che diconsi di privativa, furono conservati i principali sul sale, ferro, acciaio e pece—i diritti di registro, scrittura e sigillo furono aumentati - le *decime* furono conservate egualmente, salvo che in taluni luoghi furono esatte, secondo particolari convenzioni, che si facevano tra i cittadini e le chiese.

In generale il sistema dei tributi degli Aragonesi non fu sì violento, forzato, e mal ripartito, siccome quello del tempo degli Angioini. Ferdinando abolì la prestazione di servigi *angari e parangari*, che erano stati gravissime e moleste tasse. La finanza dovette ricorrere a prestiti, talora forzati, e, poichè non si potevano soddisfare tutti i creditori, si seguitò a tenere il sistema introdotto dagli angioini, di alienare parte delle pubbliche entrate, specialmente le gabelle, in quanto che erano di sicura esazione. Sovente i sovrani aragonesi, vedendosi nella impossibilità di aver danaro, si volsero all' espediente di torre l'argento da talune chiese, e improntarne moneta; ma le più volte tali argenti furono da essi rifatti allorchè le condizioni economiche migliorarono. Le esenzioni dei dazii furono determinate da particolari privilegi che concedea il governo, in limiti più ristretti degli Angioini.

(1) Bianchini.

La finanza aragonese rese più generali i tributi, imponendoli non solo direttamente sulle persone e sulle proprietà, ma anco indirettamente sull'industria, sui traffichi, e sulla consumazione delle merci.

Finanze dei cessati Stati Italiani

§ 13.°

Catasti. Grande ed enorme era la sperequazione non solo fra i diversi compartimenti d'Italia, ma anche fra le diverse provincie, per lo stato anormale dei catasti e delle basi della perequazione.

Nel Piemonte e nella Liguria non vi era catasto, e le colture erano state rilevate a cominciare dal 1700, negli antichi catasti vigenti fino al 1812, a periodi diversi, secondo le diverse epoche in cui furono eseguite.

In Lombardia, nell'antico censo, le colture furono rilevate dal 1723 al 1724; nel nuovo censo, invece, furono riferite al 1828.

In Parma e Piacenza le colture furono rilevate nel 1821. 1822 e 1823.

In Modena erano tutte le anormalità del Piemonte, in quanto che non vi erano catasti uniformi, e le colture furono rilevate dal 1792 al 1817.

In Massa a Carrara le colture furono rilevate dal 1820 al 1824; in Toscana nel 1815; nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria dal 1816 al 1819; nelle provincie napoletane dal 1809 al 1815; nella Sicilia dal 1835 al 1852; e nella Sardegna dal 1852 al 1853.

Anche per ciò che riguarda i prezzi censuarii vi erano diversità enormi di epoche, sicchè non potevano mancare diversità considerevoli nelle rendite censuarie dei diversi compartimenti. Infatti, in Lombardia, nel vecchio censo milanese, furono stabiliti i prezzi negli anni 1823-24-25; a Parma

e Piacenza dal 1785 al 1794; a Modena dal 1778 al 1787; a Massa e Carrara dal 1751 al 1790; in Toscana dal 1768 al 1807; nelle Romagne, Marche ed Umbria dal 1735 al 1796; nelle provincie napoletane dal 1793 al 1807; in Sicilia dal 1821 al 1830, pei terreni, e, dal 1821 al 1830, pei fabbricati; nella Sardegna dal 1842 al 1851.

Differenze più enormi v'erano in ciò che riguarda l'aliquota d'imposta, applicata alla lira censuaria.

Nella Lombardia, pei terreni e fabbricati, l'aliquota d'imposta, per ogni lira di rendita, era 0.32; a Parma e Piacenza 0.24; in Toscana 0.16; nelle Romagne 0.46, pei terreni, e 0.25 pei fabbricati; nelle Marche 0.45 pei terreni, e 0.23 pei fabbricati; nell'Umbria 0.41 pei terreni, e 0.23 pei fabbricati; nelle provincie napoletane 0.20 pei terreni, e 0.19 pei fabbricati; in Sicilia 0.12 pei terreni, e 0.12 pei fabbricati; in Sardegna l'aliquota era di 13 centesimi per ogni lira di rendita, tanto pei terreni quanto pei fabbricati. È notevole che, fra le provincie napoletane e siciliane, con un catasto fatto sulle stesse basi, e quasi alla stessa epoca, vi fosse la differenza di otto centesimi per ogni lira di rendita.

Varii erano i titoli di imposta fondiaria, vigenti nei diversi compartimenti catastali, e che furono trasformati e surrogati dalla legge italiana di conguaglio. Imposta fondiaria.

Importa saperli.

Piemonte:

1.° Imposta principale sui terreni e sui fabbricati;

2.° Mezzo centesimo di sussidio pei comuni soggetti al tributo;

3.° Mezzo centesimo sui comuni della Riviera d'Orta e di Valsesia;

4.° Centesimi 1 $^1/_2$ per ispese di catasto;

5.° Centesimi 23 addizionali per ispese fisse e variabili.

Lombardia:

1.° Contribuzione prediale e addizionale;

2.° Imposta sulla rendita dei fabbricati di vecchio censo;

3.° Rifusione di imposte arretrate.

Parma:

1.° Contribuzione prediale e principale;

2.° Centesimi due per lira per rimborsi, moderazioni e condonazioni.

Modena:

1.° Contribuzione prediale e principale coll'aumento portato dal decreto del Dittatore del 4 gennaio 1860;

2.° Esigenza di imposta per aumento di estimo;

3.° Sovrimposte speciali pei lavori idraulici.

Toscana:

1.° Tasse prediali;

2.° Reimposizione per quote rimborsate al Comune di Bagno;

3.° Spese per la vaccinazione e per riscontro dei pesi e delle misure;

4.° Spese per ristauri ai fabbricati, pigioni e mobili per gl'impiegati;

5.° Spese militari, arruolamento e casermaggio;

6.° Spese per la formazione del nuovo catasto;

7.° Indennità a carico dei Comuni per la guerra di Napoli.

Provincie pontificie:

1.° Principale;

2.° Decimo per le strade nazionali;

3.° Ventesimo pel nuovo catasto;

4.° Un centesimo già destinato per la riedificazione della basilica Ostiense;

5.° Sovrimposte speciali per lavori idraulici.

Napoli:

1.° Tributo prediale principale;

2.° Decimo pel debito pubblico;

3.° Ruoli suppletivi per disgravi nel 1865;

4.° Reimposizione per compensare il tesoro di sgravi accordati nel 1863.

Sicilia:

1.° Tributo prediale principale;

2.° Ruoli suppletivi per disgravi;

3.° Reimposizione per compensare il tesoro di sgravi accordati nel 1863.

Sardegna:

1.° Contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati;

2.° Mezzo centesimo di sussidio.

Nell'antico regno di Sardegna la ricchezza mobile, nelle principali sue forme, era colpita da una tassa-patenti, da una tassa personale e mobiliare, da una tassa sulle vetture pubbliche e private, da una tassa sulla vendita di bevande e derrate non soggette al diritto di vendita al minuto. Ricchezza mobile.

Analogo sistema vigeva nel Ducato di Parma, dove era una tassa-patenti, regolata, come quella del Piemonte, sul sistema francese, e una tassa personale.

In Toscana vigeva la tassa di famiglia, che prendeva a criterio della distribuzione il complesso della fortuna di ciascun cittadino.

Un sistema misto era in Lombardia, nella quale, da una parte, il così detto *contributo arti e commercio* s'avvicinava alla tassa patenti francese, vigente in Piemonte ed in Parma, e, dalla altra, la tassa sulla rendita accennava piuttosto alla tassa di famiglia toscana, sebbene il congegno ne fosse assai diverso.

Nel ducato modenese esisteva una tassa personale, che meglio potrebbesi dire una vera capitazione, ma non applicata a tutte le provincie dell'ex Stato; una tassa sui capitali fruttiferi, una tassa sui capitali in commercio; infine una tassa sul bestiame.

Nelle altre provincie del regno italiano la ricchezza mobile, sotto forma di tassazione diretta, quasi non concorreva a sostenere i pubblici carichi.

Tutte le dette tasse furono abrogate con la legge del 14

luglio 1864 n° 1830, che stabilì l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, indipendentemente dalle altre tasse locali che cessarono con la nuova legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 (Allegato A).

Dogane

Nel Piemonte la prima nuova tariffa doganale, dopo la ristorazione, fu quella del 14 marzo 1818. Essa era da principio assai moderata; ma poi, ora nel presunto interesse della finanza, ora, e molto più spesso, nel concetto di promuovere gl' interessi dell' industria dello Stato, i diritti ne vennero successivamente aumentati, talchè il sistema protettore era già nel suo pieno vigore al principiare del 1825. La tariffa del 19 febbraio 1830 non fece che raffermarlo. Il manifesto camerale del 7 aprile 1835 segna il primo passo verso una legislazione più libera. Nel 1838 vennero scemati i diritti di ostellaggio (riesportazione per via di mare). Coi manifesti camerali del 15 dicembre 1840, 24 settembre 1842 e 5 luglio 1845 furono fatte parecchie diminuzioni nei dazii di entrata. Con la legge 6 luglio 1850 furono aboliti tutti i diritti differenziali, tanto di dogana che di navigazione, a favore delle nazioni che accordassero alla bandiera sarda lo stesso trattamento, o vantaggi equivalenti. Nel 1851 il Conte di Cavour riformò la tariffa doganale, a cui tennero dietro la legge dell'11 luglio 1852, che abolì i diritti di entrata e di uscita sulle materie prime di seta, e soppresse i dazii differenziali sul vasellame, generalizzando quelli dei trattati; la legge 11 luglio 1853, per la quale vennero di nuovo ribassati moltissimi dazi generali; la legge del 16 febbraio 1854, che affrancò il commercio dei cereali da ogni diritto, tanto all' importazione quanto all'esportazione; finalmente il decreto luogotenenziale del 9 luglio 1859, che accolse le varianti anteriori, ed introdusse nuove mitigazioni di dazio in nuova revisione di tariffa.

In Lombardia, le dogane continuarono, nei primordi della occupazione austriaca, dal 1814 al 1817, ad essere rette dalla legge 22 dicembre 1803, che comprendeva la tariffa daziaria

moderatamente protettiva per alcune merci. In ottobre 1823 fu per la prima volta pubblicata una tariffa per tutte le merci imponibili. La legislazione doganale austriaca, che nel 1836 ebbe le ultime basi, partiva, secondo l'opinione del compianto Direttore Generale delle Gabelle in Italia, Cappellari della Colomba, dai principii della pura ragione; tutto era in essa regolato con un filo di strettissima logica fino alla minima particolarità, ed ogni disposizione s'accoppiava ad un principio giuridico.

In Modena vigeva il sistema del protezionismo, poichè la tariffa stabiliva, in una misura elevata, certi dazi per oggetti che si fabbricavano nel ducato, e ne tassava anche più gravemente all'uscita le materie prime. Gli altri dazi d'entrata erano miti; i dazii di uscita, anch'essi molto miti, colpivano la massima parte delle mercanzie. Il transito era pure tassato.

Le dogane, nel ducato di Parma, erano regolate dal decreto 1 ottobre 1857. La divisione del territorio, per gli effetti della riscossione dei diritti doganali, non differiva essenzialmente da quella stabilita nel ducato estense. La tariffa era in molte parti informata al sistema vigente nel Lombardo-veneto. La importazione e l'esportazione erano colpite da forti dazi. Al transito era solo imposta una tenue tassa, consistente nello importo della bolletta e dei suggelli. In agosto 1859 il Dittatore delle provincie parmensi e modenesi ridusse diversi dazi, per parificarli alla tariffa del ducato estense.

Antichissimo era il regime delle dogane in Toscana, rimontando al 1791, ed estendevasi a tutto quel tratto di paese che erasi convenuto di appellare *territorio riunito*, perocchè dava modo di essere sorvegliato all'estremo suo limite con una catena continuata di vigilanza doganale. Ne andavano esenti le isole, e Livorno nella sua condizione di città franca. Le merci provenienti dal mare non erano soggette a nessuna formalità doganale. In Firenze soltanto tolleravasi il

deposito, in magazzini di proprietà dei più accreditati negozianti, e sotto l'osservanza di regole speciali, dei tessuti sottoposti a bollo.

Negli Stati pontificii fu disposta da Pio VII l'uguaglianza dei dazi doganali sulle basi di una tariffa informata al sistema protettivo. Il 28 aprile 1830 fu pubblicata una nuova tariffa, in forma più razionale della prima. Seguirono gli editti 1 giugno 1855, 7 maggio 1856 e 26 marzo 1857; ma essi non fecero raggiungere lo scopo di estirpare il contrabbando. Oltre il porto-franco di Ancona, erano concessioni e privilegi speciali per le provincie pontificie le così dette *fiere di assegna*, e la *fiera franca* di Sinigaglia. Le prime erano quelle nelle quali si permetteva in alcune stagioni dell'anno, e per determinati giorni, di esporre in vendita merci estere, con facoltà di sottoporre a dazio quelle vendute, e di riesportare le altre. La fiera di Sinigaglia va all'anno 1200, e concedeva molte franchigie.

Nel regno di Napoli erano dogane di prima classe, autorizzate alle operazioni di importazione, esportazione e cabotaggio dei soli generi esenti. Fin dal 1633 esisteva in Napoli la *scala franca*. Le merci che da essa si spedivano, per consumo, erano soggette ad una speciale tariffa di dazi ribassati. I legni non pagavano diritto di ancoraggio, e i negozianti del piccolo molo (molosiglio) erano assai più degli altri privilegiati. Simile al sistema della scala franca, eravi, in Palermo, l'istituzione del *luogo di bastimento*.

Nel 1844, per richiamare nel porto di Brindisi il commercio dell'Adriatico e del Levante, fu istituita colà un'altra scala franca di generi esteri. Alla dogana di Bari erano concesse bonifiche di dazio. La legge doganale napoletana del 19 giugno 1826 non aveva stabilita zona terrestre o marittima. Pei confini di terra aveva determinato gli stradali che si dovevano percorrere per la rispettiva dogana di confine, e considerava in contrabbando le merci senza bollette (meno quelle bollate) che fossero sorprese fuori dello stradale nel territo-

rio del comune, confinante coll'estero. Il decreto del 3 novembre 1829 istituì la seconda linea doganale lungo la frontiera di terra e di mare a quattro miglia di distanza dalla prima. Moltissimi erano i casi nei quali le merci erano colpite da confisca. Le tariffe erano informate dal principio della protezione delle industrie nazionali. Tra Napoli e Sicilia vi erano dazi differenziali, perchè, essendo diverso lo stato delle industrie, il principio richiedeva un diverso grado di protezione. Era vietato il cabotaggio dei generi forestieri fra il continente e l'isola; come pure era vietato il cabotaggio, per la Sicilia, dei prodotti, che in Napoli andavano soggetti a dazio di importazione, e, in Sicilia, ne erano esenti, o che in Napoli erano soggetti a dazio maggiore. La circolazione dei generi di privativa, pel continente del regno, non poteva aver luogo dalla Sicilia.

Eravi un diritto di patente che si rinnovava ad ogni triennio, il dritto di tonnellaggio fissato pei bastimenti nazionali o parificati ai nazionali, il dritto di spedizione, il dritto di lanternaggio, il ruolo di equipaggio. Del resto ciò non era soltanto nelle provincie meridionali, dappoichè nelle provincie pontificie vi erano il passaporto di esercizio, la tassa di ancoraggio, ed i permessi di sortita e di zavorra; in Toscana non mancava il diritto di ancoraggio, e v'era la tassa di faro, e quella di tonnellaggio; e, negli Stati Sardi, v'era una tassa di navigazione, per le navi nazionali, e la tassa di ancoraggio, anche pei bastimenti esteri.

Diversi erano i sistemi d'imposta che, nelle varie provincie italiane, colpivano le bevande e le derrate, che servono all'alimento ed agli usi quotidiani, prima che fosse andata in vigore la legge del 3 luglio 1864. Però nelle provincie di Lombardia e dell'Emilia la percezione dei dazi era regolata con uniformità. Nelle altre provincie del regno le tasse sul consumo si devolvevano quasi interamente a pro dei Comuni, non essendo riservata allo Stato che la tassa sulla neve, per la città di Napoli, e suoi casali, e la tassa sulle bevande, e sui

Dazi di consumo

commestibili preparati collo zucchero, nelle provincie antiche. In queste lo stato riscuoteva dai Comuni, in luogo del dazio di consumo, una tassa a cui davasi il nome di canone gabellario.

Macinato. In Sicilia il dazio sul macinato era d'istituzione antichissima, e distinguevasi più specialmente col nome di dazio rurale. L'ultima riforma di tale imposta fu quella recata dalla legge e dal regolamento 27 luglio 1842. Negli ultimi tempi dell'amministrazione borbonica in Sicilia erasi pensato a sostituire agli innumerevoli e non sempre fedeli agenti fiscali, per sorvegliare la riscossione del dazio nei mulini, un congegno meccanico, destinato a tradurre sia la quantità di grano immesso nella tramoggia, sia quella delle farine ottenute colla macinazione.

Nelle provincie pontificie i mugnai non potevano macinare di nottetempo, nè tenere farine nel mulino che non fossero coperte da bolletta, e dovevano tollerare, in alcuni casi, la presenza di un agente riscotitore della tassa, e sottostare sempre, ed in ogni ora del giorno, alle visite degli Ispettori. Quanto ai contribuenti, bisognava presentarsi all'ufficio dell' agente finanziario, o ministro bollettario, dichiarare la quantità dei generi da macinare, effettuarne la macinazione nel termine stabilito, e riportarne una bolletta sulle farine. Pei mulini, nei quali risiedeva il ministro, occorreva soltanto ritirare da lui la bolletta, o ricevuta di pagamento.

La quota di molitura veniva chiusa in un cassone a doppia chiave, e doveva annotarsi in un registro di carico e scarico da riscontrarsi con le bollette.

Privative. Se vogliamo far capo ai tempi remoti vediamo che, in Lombardia, chi introduceva tabacco senza licenza, oltre la perdita del genere, degli istrumenti e delle bestie da trasporto, andava soggetto a due tratti di corda, ed a tre anni di galera colla confisca dei beni. Negli ultimi tempi i generi di privativa, cioè il sale, il tabacco, il salnitro e la polvere da schioppo, non potevano essere introdotti nella Lombardia, nè per

consumo, nè per transito, a meno che non si trattasse di viaggiatori, e per una quantità limitata. Se non che poteva introdursi tabacco mediante una speciale licenza dell'Amministrazione. I generi di privativa erano, poi, soggetti all' imposta di consumo. Il contrabbando era punito dal quintuplo al decuplo delle imposte. In caso di circostanze attenuanti, o di recidività, i termini estremi potevano giungere, pel minimum, al doppio, e, pel maximum, a quindici volte la pena. Il contrabbando reiterato, a mano armata, con unione di persone, con violenza, con seduzione, e simili, non che l'istituzione o la partecipazione a società di contrabbando, costituivano il così detto contrabbando temerario, punito, oltre alle accennate multe, coll' arresto semplice, o rigoroso, da tre giorni, fino ad un anno. Per altre contravvenzioni v' erano pene minori, proporzionate sul dazio d'entrata e sulla tassa di consumo.

Negli stati estensi era vietato di introdurre, ritenere, fabbricare e vendere tabacchi, sali e polveri di estera provenienza, e la vendita al minuto di siffatti generi, acquistati dalla finanza, andava pur vincolata a patente. La circolazione ed il possesso del sale, in quantità eccedente cinque chilogrammi, nel circondario confinante, e 10 nell'interno, come pure del tabacco, oltre i chilogrammi 10, erano vincolati generalmente a bollette. Le pene pel contrabbando e per le contravvenzioni minori erano diverse.

Non molto dissimili dagli Stati estensi erano le punizioni, rispetto alla privativa, negli stati parmensi.

Nelle provincie pontificie fu, nel 1814, stabilita la privativa dell'introduzione, fabbricazione e vendita dei sali e tabacchi. Pei contrabbandi armati v'era financo la galera a tempo più o meno lungo, oltre le diverse pene minori. I delatori, sebbene correi, partecipavano al prodotto delle multe, oltre che godevano dell'impunità.

In Toscana la legge del 18 luglio 1851 proibiva di smerciare, piantare, coltivare, introdurre, trasportare, ritenere,

consegnare o ricevere, usare, manipolare, vendere, comprare qualunque specie di tabacco, di ritenere qualunque istrumento atto a pestare, macinare, raspare, tagliare, trinciare e manipolare il tabacco, che era riservato alla privativa dello Stato. La legge del 3 marzo 1788 sulla privativa del sale prescrisse che la vendita si facesse dall'azienda, coll'opera di alcuni magazzini, alle sole comunità, alle quali era imposto l'onere di farne lo smercio al minuto. Svariatissime erano le pene in ragione della diversa qualità e quantità delle contravvenzioni, e in ragione anche delle persone che le commettevano.

Nel regno di Napoli, sotto la dominazione spagnuola, tre prammatiche di viceré determinarono le singole pene pei contrabbandi. La legislazione del decennio distinse il contrabbando semplice da quello qualificato, ossia attuato con violenza. Le pene erano piuttosto miti rispetto agli altri Stati italiani, essendo la maggiore la prigionia fino a tre mesi.

Prima della proclamazione del regno d'Italia, tranne nella Sardegna, in Sicilia e Capraia, il sale formava dappertutto oggetto di privativa regia, amministrata dalle stesse autorità che avevano ingerenza in quella del tabacco. Delle nove saline di proprietà dello Stato tre erano date in appalto (quelle di Cagliari, Comacchio e Salsomaggiore) Le saline di Lungro, Volterra, Portoferraio, Barletta e Miliscola erano condotte ad economia dai governi dei rispettivi Stati. Era regolata da una amministrazione *sui generis* quella di Cervia. La produzione complessiva non pare che giungesse a un milione e mezzo di quintali, di cui un milione e più erano dati dalle saline appaltate.

La fabbricazione e la vendita della polvere da schioppo erano libere, con le debite cautele di polizia, nella Toscana, negli stati pontificii, nel Pontremolese, in Sicilia e nella Capraia. In tutto il resto della penisola eravi il monopolio, a simiglianza dei tabacchi e dei sali. Nello Stato pontificio la fabbricazione e la vendita delle polveri sulfuree furono, col-

l'invasione delle milizie austriache, poste sotto leggi speciali militari, le quali vietavano ai particolari di ritenere polveri presso di sè. Nelle provincie continentali del reame di Napoli alla privativa della polvere si aggiungeva pur quella del salnitro.

Nelle antiche provincie contribuivano all'attivo del bilancio, oltre alla contribuzione fondiaria, a quella personale e mobiliare, ed ai tabacchi, il dritto di patente, la trasmissione di atti all'estero, le strade ferrate, i telegrafi, le poste, la coniazione delle monete, le ritenute fiscali, la tassa sulle vetture e sui domestici, i proventi di cedole, il decimo di guerra, i diritti di verificazione dei pesi e delle misure, di insinuazioni, e di successione, la carta bollata, i proventi delle scuole veterinarie e del marchio, i concorsi dei corpi morali, ed alle spese dei porti. Nel bilancio pel 1860 si prevedeva un'entrata di 163 milioni. Altri prodotti.

A tutto l'anno 1852, che fu il primo dopo la riduzione dei dazi, il commercio generale, negli stati sardi, arrivò al valore ufficiale di 569 milioni, 275 mila lire, e, a tutto l'anno 1856, ascese a 680 milioni e lire 802 mila. In cinque anni aumentò di 111 milioni 527 mila lire, cioè il 19 per 100.

Nella Lombardia, a parte la fondiaria, l'imposta sulla rendita, le dogane, i sali, i tabacchi, ed il dazio di consumo, v'erano il già detto contributo arti e commercio, i diritti di verificazione dei pesi e delle misure, le tasse su gli affari, la carta bollata, i diritti per la pubblica istruzione, i proventi demaniali, il lotto, le poste, ed altre rendite minori che s'avvicinavano al milione.

In Toscana v'era una tassa di macellazione, i diritti di bollo, ed i proventi dei regi possessi, oltre al dazio di consumo, le dogane, i sali, e le poste.

Nelle provincie napoletane, a fianco delle contribuzioni dirette, compreso il fondo speciale delle provincie, e il ventesimo comunale, dei dazii indiretti e diritti riservati, stavano i proventi del registro e bollo, delle bolle di crociata,

della lotteria, delle poste, dei proeacci, delle monete, del demanio pubblico, della Cassa di Sconto, delle ritenute fiscali, della Commissione di beneficenza, delle strade ferrate, dei telegrafi, a prescindere da altri introiti diversi, che nel bilancio del 1860, rappresentano più del milione.

Nella Sicilia v'era il 3 per 100 sulle opere provinciali, il 6 per 100 sulla rendita urbana, oltre all'imposta fondiaria rurale ed urbana, le sovrimposte pel fondo comune, le ritenute e tasse sugli esiti, le dogane, il macinato, che dava più di 15 milioni, il registro, le ipoteche, il bollo, il lotto, e le poste.

Dal prospetto del movimento finanziario delle provincie venute nel nuovo regno dal 1852 al 1861, inserito nell'annuario statistico, risulta che le entrate da 418 milioni, che erano nel 1852, montarono a 501 al finire dei governi antichi, e discesero nuovamente a 469 al finire dei governi intermedii.

Risulta che le spese, da 446 milioni nella prima epoca, crebbero a 514, nella seconda, ed a 571 nella terza. Risulta, infine, che il debito pubblico, il quale era di 1,310 milioni alla prima epoca, salì a 1,482 milioni nella seconda, ed a 2241 milioni nell'ultima.

Il nuovo regno ereditò un disavanzo ordinario di 102 milioni, e un debito pubblico di L. 2,241,870,000.

Or, chi non vede le immense difficoltà del problema finanziario ed amministrativo che si presentavano al Potere legislativo ed al Potere esecutivo nella giovane Italia? Eppure codeste difficoltà si sarebbero vinte di leggieri, se non vi si fosse intromesso, con aspetto terribile, il problema politico. Non sono passati ancora tredici anni, e già possiamo dire di avere raggiunto la meta in tutto, se ci persuaderemo che il perfezionamento è opera, meno degli uomini, che del tempo.

Digitized by Google

FRANCIA

§ 14.°

La storia delle finanze francesi è lo studio più utile che possa proporsi uno statista, ma non è senza grandi difficoltà. Dapprima l'arbitrio, i conflitti delle fazioni, dipoi, e, soprattutto, la vastità e mutabilità della materia, non lasciarono che si potessero ridurre a poche e chiare somme i risultamenti di questa grande esperienza governativa. Macchiavelli scriveva ai suoi tempi « l'entrata ordinaria e straordinaria « della Corona non ho potuto sapere, perchè ne ho domandato molti, e ciascuno mi ha detto essere tante quante ne « vuole il re ». E ancora. « Ho fatta diligenza di ritrarre « quanti danari siano assegnati l'anno al re, per le spese sue « di casa, e della persona sua, e trovo avere quanti ne domanda ». Nondimeno dai molti libri pubblicati su le finanze della Francia possiamo desumere elementi bastevoli per la materia limitata di questo lavoro.

Ai tempi di Francesco I le molte spese, la prodigalità della moglie, della madre, della sorella, e l'insaziata ingordigia di Duprot esaurivano l'erario. A sopperire ai bisogni della guerra, non essendovi più domini da vendere, si domandarono anticipazioni sopra le entrate future; poi crearonsi rendite sul palazzo di città, al dodici per cento, dando in garentia il diritto sul vino, che spacciavasi in Parigi — primo passo alle rendite dello Stato. Anche le lotterie furono introdotte allora — lucro sopra l'ignoranza e la superstizione.

Nel 1659 fu vietata l'importazione delle merci con legni stranieri, salvo le licenze provvisorie, che dovevano cessare appena i nazionali avessero posseduto un naviglio sufficiente pel bisogno del commercio esterno e del cabotaggio. Due mesi dopo furono soppresse le formalità delle licenze, e assoggettate al diritto di cinquanta soldi tutte le navi stra-

Digitized by Google

niere che approdassero in Francia, per farvi il commercio di importazione, di esportazione e di cabotaggio. Salito al governo delle finanze, Colbert volle ridurre i diritti all'uscita delle derrate e dei prodotti manufatti del regno; diminuire all'entrata i diritti su tutto ciò che serve alle fabbriche; respingere coll'elevazione dei dazi i prodotti delle manifatture straniere. Questi principii lo guidarono nella revisione della tariffa doganale, che egli condusse a termine nel 1667. Egli credette che una nazione possa far senza dei prodotti di tutte le altre, e che si depauperi non provvedendo tutto da sè.....

Il 1717 fu funesto alla Francia, per lo scozzese Giovanni Law, che, respinto dalla sua patria, e da Vittorio Amedeo, offrì al reggente Luigi XV di fondare una banca privata di circolazione, col proprio danaro, e a tutto suo rischio. Avutone il permesso, fece subito un fondo di 6 milioni, per azioni di 5000 franchi ognuna. Dalle operazioni di banca Law trasse ardimento e mentito credito, per chiedere ed ottenere l'appalto della Zecca, e di tutte le entrate pubbliche, per 52 milioni l'anno. Il re favoriva il banchiere, avendo avuto un prestito di 1200 milioni al tre per cento, per rimborsare le rendite perpetue. In breve la banca fu estesa a tutta la Francia; i biglietti rimborsava in danaro effettivo; maneggiava le casse dei particolari; scontava; riceveva depositi; emetteva biglietti pagabili a vista, e in moneta inalterabile. La banca di sconto ravvivò bentosto il commercio, estinse l'usura, fissò la moneta, rannodò relazioni coll'estero; ripristinò la fortuna pubblica e privata; fece crescere le manifatture; abolire molte imposte, ed intraprendere opere pubbliche. Allora Law propone di ridurre le imposte ad una sola, ed è creduto dai suoi ammiratori, cioè da coloro che, arricchiti di furti e concussioni, non intendevano di credito, di banche, della teorica del danaro. Law si fece giuoco della loro ignoranza, e, non pago d'emettere biglietti, per più del decuplo del valore reale, pensava riunire tutti i capitalisti di Francia, per mettere in comandita tutti gli elementi della ricchezza pubblica. Parigi

intera affluiva alla strada Quincampoix, ritrovo degli aggiotatori. Nobili, negozianti, dame, tutti assediavano di gran mattino il cancello di quella via; la sera a fatica erano messi fuori, e molti passavano la notte colà per trovarsi primi il dì seguente [1]. Altro che le banche-usura di Napoli e Baviera.....!

Il Reggente, lusingato dall'idea di trasferire il debito pubblico a carico della compagnia dei banchieri, nominò il suo rappresentante, Law, a controllore generale delle finanze, senza badare alle rimostranze del Parlamento. Si ordinò, inoltre, che i biglietti della banca fossero ricevuti come contante nelle casse pubbliche; anzi la stessa fu dichiarata regia, nel proposito di sostenerla con ordini e proibizioni. Law ammetteva che la ricchezza di un popolo sia costituita dall'oro e dall'argento, e perciò non metteva proporzione tra il capitale che li garentiva e l'emissione del biglietti che, come dicevasi, e come dicesi anche oggidì da alcuni, equivalgono a danaro. Da 70 milioni essi salirono a 100, e fin a 1000 milioni; il dividendo del 1720 salì al 40 per 100, e le azioni giunsero al valore di 18 e 20 mila franchi. Prestavansi i fondi all'ora con esorbitante usura, e pur gli aggiotatori ne traevano ingenti vantaggi. Dicesi di uno che aveva avuto biglietti da vendere, e che, mentre si credeva che li avesse rubati, essendosi fatto vedere due giorni dopo, li restituì a puntino, dichiarando ché aveva guadagnato in quell'intervallo un milione per sè!

Giunto a tanto il fatale equivoco, non potevano mancare le conseguenze, e furono tristissime! Non andò molto (dice il Cantù) e i biglietti scapitarono del 85 per 100 — ventimila famiglie si trovarono ridotte sul lastrico. per arricchire pochi furbi — Law fu destituito, e, assicurato dal furore del popolo, potè fuggire.

Vorremmo che su questo gravissimo e memorabile fatto

(1) Cantù. Storia universale.

storico meditassero un pochino coloro che facilmente si cullano nelle illusioni del credito bugiardo.

Nel 1787 l'Assemblea a Versailles avrebbe potuto prevenire molti mali politici, secondando le riforme che Luigi XV accettava, e impedendo nuovi scompigli delle finanze; ma invece nocque col convincere che le classi privilegiate aborrivano dall'eguaglianza. Venuti meno Necker e Calonne, fu elevato alla presidenza del consiglio delle finanze l'Arcivescovo di Tolosa, ed egli, invece di presentare alle deliberazioni del Parlamento tutto a un tratto le decisioni dell'Assemblea dei notabili, il fece una dopo l'altra. Allora il Parlamento elevò le sue pretese, si dichiarò incompetente ad approvare nuove imposte, e quindi fu impegnata quella lotta che cessò con una vergognosa capitolazione per ambe le parti, recedendo il re dal domandare l'imposta, e il Parlamento prolungando la ventesima.

Al cadere dell'antica Monarchia, la Corona prelevava sulle contribuzioni 600 milioni di imposte. La nobiltà ed il clero se ne appropriavano 300 per loro quota. L'ineguaglianza delle gravezze riduceva ad una sessantina di milioni la rendita dei comuni.

La Francia è stata sempre il paese delle grandi iniziative e delle opere gloriose. Le provincie orientali, depositarie delle tradizioni romane, furono le prime che tentarono il catasto in epoche antichissime. A tempo immemorabile s'aveva nel Delfinato un catasto detto *Péréquaire*, senz'altro dalla parola perequazione. Il re Carlo V lo fece rivedere nel 1359. Nella stessa Linguadoca v'era qualche cosa di analogo sotto il nome di *Compoise*. I territori di Agen, Condom e Montanban erano già catastati fin dal secolo decimosettimo; e, fra i progetti di miglioramenti, concepiti da Colbert, v'era quello della misurazione di tutto il regno, che doveva estendersi su tutta la superficie reale, e rendere possibile la sua applicazione a tutte le proprietà dei beni immobili senza distinzione alcuna.

Digitized by Google

Quando poi gli economisti fermarono la pubblica attenzione sulla necessità di una riforma nel sistema delle imposte, fu, nel 1763, prescritta l'esecuzione del catasto, senza escluderne neppure i beni immobili della corona, dei principi, della nobiltà e del clero.

I grandi e potenti interessi, minacciati da questa misura, non poterono impedire l'utile operazione, la quale trionfò pure sulle ostilità parlamentari. Nel 1789, allorquando Luigi XVI convocò gli *Stati generali*, settantatre assemblee elettorali della nobiltà, e cinquanta del terzo stato, espressero il voto per la creazione del catasto, consistente in una misurazione ed in un apprezzamento dettagliato di tutti i beni stabili. L'Assemblea nazionale consacrò il principio della conservazione del catasto con un decreto del 16 settembre 1791. Però non fu che nel 1803 che il governo consolare ordinò e fece incominciare la misurazione dei comuni e l'apprezzamento della loro coltivazione. Quando cadde l'impero, 6521 comuni erano catastati, e le spese erano salite a 36 milioni. Nel 1834 il catasto abbracciava 38 milioni d'ettari, e, dieci anni dopo, nel 1844, n'erano misurati altri 14 milioni. Nel 1847, su 37,095 comuni, ve n'erano soli 572 le cui operazioni non fossero compite, senza contare che 338 appartengono alla Corsica, dove il catasto ebbe principio non prima del 1843. Finalmente, nel 1852, quest'immensa operazione ebbe compimento. Nessuno altro paese d'Europa possiede un catasto così esteso e perfetto; esso abbraccia una superficie di 53.049.517 ettari, o 26.856 leghe quadrate antiche [1].

In Francia vi sono varie specie di demanii. Si dà comunemente il nome di *demanio nazionale*, e, più di sovente, ancora quello di beni nazionali, ai beni che, durante la rivoluzione del 1789, lo Stato confiscò sia agli stabilimenti di manimorte, sia agli emigrati o deportati. Per altro dicesi anche demanio nazionale il complesso dei beni spettanti allo Stato,

[1] Moreau de Ionnès — Statistica.

e si divide in due parti principali; la prima dicesi *demanio pubblico*, e comprende i beni che, posti fuori commercio, non sono capaci di proprietà privata, come sarebbero le strade, i porti, i lidi e simili; l'altra parte chiamasi *demanio dello Stato*, e comprende i beni che lo Stato possiede come qualunque altro proprietario privato. Al tempo dell'antica monarchia di Francia, non vi era distinzione tra il demanio della corona e quello dello Stato; tutti questi beni erano compresi sotto il nome di demanio del re o della Corona. L'Assemblea costituente assegnò a Luigi XVI una dotazione, per sostenere lo splendore del trono, e introdusse così la denominazione di demanio della Corona in un senso più limitato. Questo stato di cose continuò durante il regno di Napoleone, al tempo della Ristaurazione, ed anche sotto la nuova dinastia.

La legge del 2 marzo 1832, costitutiva della *lista civile* dichiarò che la dotazione in beni stabili, come pure l'importo della lista civile, era fissata solamente per la durata del regno. Inoltre quella legge introdusse nel diritto pubblico francese un'innovazione, che vuole essere accennata, decidendo che i beni appartenenti in proprio al nuovo re, contrariamente al sistema precedente, non dovessero riunirsi nè al demanio della Corona, nè a quello dello Stato, propriamente detto, e rimanessero nel suo dominio privato. È noto che il principio della riunione, ostinatamente sostenuto dai Parlamenti, al tempo dell'antica monarchia, fu una delle cause più efficaci dello accrescimento del demanio dello Stato.

Quantunque non si abbiano dati precisi, per estimare il valore dei beni mobili ed immobili che costituiscono la proprietà demaniale della Francia, pure il prodotto lordo dei beni stabili si calcola approssimativamente nel totale di 1.308.310.775 franchi annui.

Il debito pubblico della Francia alla morte di Luigi XIV passava i tre mila milioni. Fino al 1789, non si fece che prorogare il fallimento, con provvigioni arbitrarie e spogliatrici. Dalla rivoluzione, che ingoiò tante migliaia di milioni, nac-

que la istituzione del debito pubblico, che fu chiamato *consolidato*, perchè, nel 1798, si stanziò con dichiarazione che di ogni rendita perpetua o vitalizia, iscritta nelle tavole del Debito pubblico, i due terzi si pagassero in buoni al portatore, che furono i due terzi del debito mobilizzato, ed il rimanente fosse iscritto pel suo valore nominale, col titolo di *terzo consolidato*. Il primo impero, se non rese le finanze prospere, ne curò la regolare amministrazione. Nel 1814 le rendite radicate nel debito consolidato sommavano a 63.307.637, che però scontavansi alla borsa in ragione di 100 franchi di capitale per ogni 10 di rendita. Nei sedici anni della ristaurazione i prestiti, negoziati per pagare le imposte di guerra, l'indennità agli emigrati, e i debiti dei Borboni, crearono a carico dello Stato nuove rendite per 136 milioni, sicchè, nel 1830, gli interessi del debito iscritto, e riconosciuto, salirono a 199.417.788 franchi. Anche il governo parlamentare dovette ricorrere più volte al credito; ma in 18 anni (1830-1848) le rendite iscritte sul gran libro non crebbero che di 35 milioni, mentre la Ristaurazione imperiale, in soli cinque anni (1852-1857) iscrisse 74 nuovi milioni di rendita. I tre famosi prestiti del marzo 1854, del gennaio e del luglio 1855, in cui il governo aprì sottoscrizioni per franchi 1.500.000.000, le quali furono coperte a gara da quasi 600 mila offerenti, mostrarono la popolarità del governo napoleonico. Nel 1871 gl'interessi del debito francese s'elevavano a franchi 998.118.000, cioè 277.182.000 meno di quelli che dovè pagare l'Inghilterra dopo Waterloo.

In Francia procedettero incerte le tasse locali fino ai tempi da noi poco discosti. Anticamente, quando veniva istituita qualche nuova imposta sul consumo, i comuni ottenevano dal sovrano che una parte del prodotto fosse impiegata a sopperire ai loro bisogni. Al principio del secolo passato il governo togliendo i dazi ai comuni, se li appropriava, ma, sotto l' assemblea costituente, essi ritornarono ai municipii. Durante il primo impero ripristinavasi, a vantaggio dell'Era-

rio, la tassa sulla produzione del vino, che prese allora il nome di *diritto d' inventario.* Cotesto sistema dell' inventario parve ben presto troppo vessatorio, e fu perciò abbandonato al tempo della ristaurazione, sostituendosi la tassa sulla circolazione del vino. In Francia vennero indicate col nome di *octroi* le tasse che colpirono gli oggetti destinati pel consumo, e si riscuotono nel momento in cui questi sono introdotti nella parte abitata di un comune, circoscritta, nella maggior parte dei casi, da una linea daziaria. L'*octroi* rimase a favore dei comuni, il maggior numero dei quali trova in esso la fonte principale dei suoi redditi.

Fin dal 1280, sotto il regno di Filippo IV, il sale era in Francia assoggettato ad un' imposta, la quale, per ingordigia del fisco, fu spesso cagione di rivolta e di guerra. Abolita nel 1790, dall' assemblea costituente, rimessa, in ragione di un decimo per chilogramma, col decreto del 16 marzo 1816, aggravata dipoi fino a quattro decimi, e, diminuita a tre, dall' assemblea costituente del 1848, veniva ricondotta alla misura di un decimo. L' imposta è dovuta al momento in cui il sale marino e i prodotti che sono ad esso assimilati vengono estratti dalle saline, dalle fabbriche, dalle raffinerie e simili. Il sale proveniente dalle colonie o dall'Algeria è assimilato a quello prodotto in Francia. Il sale straniero paga un diritto d' entrata oltre all' imposta ordinaria. Per la sicurezza delle rendite dello Stato, le saline, miniere di salgemma, pozzi di acqua salsa, sorgenti salse, edifizi di graduazione, apparecchi d' evaporazione, fabbriche di soda naturale o artificiale, e di prodotti chimici, estratti dalla soda, non possono essere coltivati, o tenuti senza licenza dell'amministrazione. De Hock ci fa sapere che in Francia sono 3,969 saline marittime le quali producono, nelle annate favorevoli, 455 milioni di chilogrammi di sale; 28 sorgenti salse; e 185 fabbriche di sale per ebullizione, che ne producono annualmente circa 5 milioni di chilogrammi. I depositi di salgemma dell' est della Francia, tra i quali quelli del Di-

partimento della Meurthe, sono i più ricchi, e ne producono annualmente circa 40 milioni di chilogrammi. Adesso la tassa di consumo dei sali, che si riscuote fuori del raggio delle dogane, produce presso a 17 milioni di franchi.

Napoleone I.° costò alla Francia 10 miliardi, perchè le spese, approvate dal Ministero delle finanze, dal 1802 al 1813, furono di franchi 4,733,000,000; il 1814 e 1815 costarono 267 milioni; e 5 miliardi le guerre napoleoniche. La recente guerra con la Germania, al quale avvenimento si collega il nome di un altro Napoleone, è costata alla Francia, in minor tempo, 8 miliardi in spese dirette, per lo meno un miliardo in danno e distruzione, oltre una somma, difficile a determinarsi, in perdite indirette, deprezzamento di valori, inciampo di lavoro, e disorganizzazione delle relazioni commerciali. Conviene, nondimeno, aggiungere che, conchiusa la pace, e, soprattutto, dopo il rovescio della Comune, del 18 marzo 1871, la Francia si rimise al lavoro, e s'occupò con un ardore lodevole a riparare almeno il danno materiale, e non senza successo, dappoichè l'importazione è salita, nel 1871, a 3,893,249,000 franchi, mentre è stata di 2,781,370,000 nel 1870, e di 3,153,071,000 nel 1869, e l'esportazione è stata di franchi 2,865,613,000 nel 1871, rispetto a 2,860,127,000 del 1870, e 3,074,941,000 del 1869. Questa ripresa del commercio è stata anche neutralizzata dall'ingombro delle strade ferrate, lamentato non soltanto in Francia ed in Germania, ma anche in taluni paesi vicini. Gli è che le relazioni internazionali si tengono più strette che si potrebbe pensare. Durante la guerra, le nazioni sembravano assorbite dalla contemplazione della lotta gigantesca; dopo la pace, esse si sono, per così dire, risvegliate, per guadagnare il tempo perduto, in modo che il commercio è stato attivo ovunque nella seconda metà del 1871.

I pesi cagionati alla Francia dalla guerra, ed il suo prezzo di riscatto l'hanno obbligata, inesorabilmente, ad aumentare la maggior parte delle imposte esistenti, e a crearne

delle nuove. Il dritto di consumo dell'alcool si è elevato, da 90, a 150 franchi, compreso il decimo, per ettolitro. La tassa sui solfanelli di cera, che era di due centesimi e mezzo per scatola, o pacchetto di cinquanta, s'è portata a cinque centesimi. Ai 4 settembre 1871, e con due altre leggi posteriori, si è stabilita la tassa di 50 centesimi per 100 franchi del montare delle prime assicurazioni marittime, e di 8 per 100 dell'importo di quelle contro l'incendio. Debbonsi pagare 20 centesimi per 100 franchi del montare della locazione. Le locazioni verbali debbono essere dichiarate, a cominciare da 300 franchi, dall'inquilino, e, al disopra di questa cifra, dall'affittatore. Tutti gli atti dovranno essere registrati, con una dilazione di tre mesi per far registrare gli antichi. Il diritto su la fabbricazione della birra buona è portata a 3 franchi e 60 centesimi l'ettolitro, ed è raddoppiato il dritto sulla birra semplice. I bigliardi saranno sotttomessi ad una tassa annua di 60 franchi a Parigi, e di 30, 15, o 6 franchi, nelle altre località, secondo l'importanza della popolazione. Il diritto di dogana sul caffè s'è aumentato, da un franco, ad un franco e 50 centesimi il chilogramma. Sulle carte da giuoco si pagherà allo Stato un dritto di 60 centesimi, compreso il decimo. Gli abbonati dei circoli, società, luoghi di riunioni private, ove si paga una quota, sopporteranno una tassa eguale al quinto di essa. Pei cavalli e carrozze l'imposta varia da 60 a 10 franchi per le vetture a quattro ruote, da 40 a 5 per quelle a due ruote, e da 25 a 5 per cavallo. Il dritto d'importazione su la cicoria è di 55 centesimi per chilogramma; la radice di cicoria preparata iu Francia pagherà 30 centesimi per chilogramma. La tassa postale per ogni circolare, prospetto o stampa è stata portata al doppio, cioè a due centesimi. La tariffa delle mostre, carte di commercio e simili pel trasporto postale è portata a 30 centesimi per 50 grammi. Per gli effetti di commercio il dritto proporzionale di bollo, che era di 5 centesimi per 100 franchi, s'è raddoppiato.

I dritti di registro saranno assoggettati a doppio decimo in luogo del decimo e mezzo fissato dalla legge del 1864. Un certo numero di tasse nuove di questa specie sono state create con la legge del 28 febbraio 1872. Il dritto d'importazione degli olii è portato a 20 centesimi il chilogramma pel petrolio rozzo, e 32 centesimi per l'olio puro. L'olio di scisto fabbricato in Francia pagherà, nello stato rozzo, 5 centesimi per chilogramma; epurato, 8 centesimi. L'affrancamento delle lettere è di 15 centesimi per l'interno della circoscrizione postale, e di 25 centesimi al di là per le lettere semplici. Il dritto su le spedizioni di danaro si è aumentato da 1 a 2 per 100. Per far pervenire 20 franchi, col mezzo della posta, bisogna pagare, ora, 85 centesimi, cioè 25 centesimi di affrancamento, 40 di diritto proporzionale, e 20 di bollo. Sono raddoppiate le licenze pei birrai, distillatori, mercanti di vino all'ingrosso e in dettaglio, e simili. Col 30 gennaio 1872 si sono ristabiliti i diritti di tonnellaggio e le sopratasse di tenda. La carta di ogni specie è sottoposta a una tassa del 10 per 100 circa il loro valore in fabbrica. Centesimi 60 addizionali sono posti sulle patenti. Pei permessi di caccia il dritto a favore dello Stato è aumentato di 15 franchi, di sorta che il permesso costa, ora, 40 franchi. È doppio il prezzo attuale delle polveri da caccia. Dal 1° dicembre 1873 un bollo di 10 centesimi dovrà essere apposto, a spese del debitore, e sotto pena di una multa di 50 franchi, sopra le fatture, memorie ed altre carte contenenti ricevute. In caso di frode, il creditore stesso è responsabile dei diritti e multe. Si è elevato a 25 centesimi il diritto di bollo, che era di 20, sui biglietti delle strade ferrate, quietanze dei contabili, etc.

Tutti i valori stranieri facendo parte della successione di uno straniero, domiciliato in Francia, sono sottoposti ai dritti di successione. I dritti di fabbricazione e d'importazione degli zuccheri sono aumentati del 50 per cento. Il prezzo del tabacco, detto di cantina, nelle zone limitrofe, è fissato a 2 franchi e 50, 4 franchi e 6 franchi. Non è mutato quello del

Digitized by Google

tabacco ordinario, ma la regìa fabbricherà una qualità superiore al prezzo di 1 franco e 20 centesimi l'ettogramma. È raddoppiato il dritto d'importazione sul thè, cacao, cioccolatta, garofano, noce moscada, pimento, pepe e vainiglia. La carta bollata è aumentata del 20 per 100, ma il foglio semplice costerà 60 centesimi, in luogo di 50. I dritti di mutazione, di 20 centesimi per 100 franchi, del valore negoziato sui titoli nominativi, e di 12 centesimi sui titoli al portatore, sono rispettivamente aumentati a 50 e a 15 centesimi. Essi sono applicabili alla trasmissione delle obbligazioni dei dipartimenti, comuni, stabilimenti pubblici e del credito fondiario. Così, salvo i fondi pubblici — titoli direttamente emessi dal Tesoro — nessun valore mobiliare è più esente dall'imposta. Con la sopratassa di un decimo e mezzo una obbligazione di strada ferrata al portatore, costata 300 franchi, per esempio, pagherà annualmente 52 centesimi di trasmissione; l'introito annuo di 15 franchi sarà ridotto a 14,48 val dire 7,24 pel cupone semestrale. Il medesimo titolo nominativo pagherà a ciascun trasferimento 1,72 di dritto. La legge del 30 giugno 1872 aggiunge, inoltre, un'imposta del 3 per 100 su l'introito. Ogni dissimulazione nel prezzo di vendita degl'immobili farà incorrere il venditore e il compratore, solidalmente, in una penalità uguale al quarto della somma simulata. Da 50 centesimi, il prezzo dei posti, e il trasporto delle merci a grande velocità, su le vetture pubbliche, e le strade ferrate, è aumentato del 10 per 100 a vantaggio del Tesoro.

L'Assemblea nazionale considerando che, senza ritornare al regime economico anteriore al 1860, occorre di rivedere, nell'attuale situazione del paese, le tariffe di dogana, autorizzò, nel 1872, il Governo a denunciare in tempo utile i trattati di commercio fatti con l'Inghilterra ed il Belgio. Di altre revisioni va ad occuparsi il governo rappresentato dal generale Mac-Mahon, secondo che accennano i giornali.

Il bilancio del 1870 assorbì in Francia il prestito di 750 milioni (804,585,000 franchi) e quello detto Morgan di 250

milioni (202,024,000) il prodotto delle rendite della dotazione dell' armata (68 milioni) il rimborso dai dipartimenti e comuni della loro parte contributiva nelle spese della guardia nazionale mobilizzata (102,217,000 franchi) infine la vendita delle provvigioni di Parigi (23,500,000 franchi) il tutto, riunito alle entrate votate avanti la guerra (1,814,830,000 franchi) stabilisce in 3,015,156,000 franchi l'insieme delle entrate di questo bilancio. Se ne debbono dedurre circa 285 milioni per perdite sperimentate sull' introito totale (imposte dirette o indirette, industrie esercitate dallo Stato, ecc.) del bilancio, relativamente alla sua estimazione primitiva, e si giunge a 2,730,156,000 franchi cifra presso a poco definitiva.

Le spese previste avanti la guerra salivano a 1,811,813,000 franchi. Il corpo legislativo, allo scoppio della guerra, ai 4 settembre, aprì crediti supplementari, per un insieme di 696,855,000 fr.; i crediti della stessa natura, aperti dal Governo della difesa nazionale a Parigi, ascendono a 392,676,000 fr.; a Tours o Bordeaux a 566,598,000 fr.; in tutto 3,467,942,000 franchi.

Il bilancio del 1871 era stato approvato, prima della guerra, nell' entrata di 1,880,961,000 franchi; e, nella spesa di 1,852,104,000 franchi, sempre con l'ammortizzamento ristabilito secondo l' antico sistema, cioè a dire incorporato nel bilancio generale. La legge rettificativa del 16 settembre 1871 l' ha fissato nell' entrata di 3,146,636,000 franchi, e, nella spesa di 3,201,693,000 fr., cioè con un deficit di 55,057,000 franchi.

La legge del 30 marzo 1872 ha stabilito le entrate a 2,344,796,000 franchi, per l' esercizio 1872, e le spese a 2,334,759,000 franchi; cioè un eccesso d'entrata di 10,037,000 franchi.

La cifra delle imposte nuove votate a questa data ammontava a 462,349,000 franchi. Il governo domandò, in maggio, che se ne accordassero altri 120,000,000; dopo, ne ha domandato 200, benchè i membri i più autorevoli in materia finan-

ziaria, all'assemblea nazionale, gli rimproverassero di esagerare a studio la cifra del deficit, affermando che esso non debba punto sorpassare 135 milioni. Che cosa potrebbero objettare coloro, che, in Italia, osano affermare che i sacrifizi sieno giunti all' estremo limite? E trattasi d' una causa assai diversa!....

Intanto, in Francia, il bilancio del 1873 è stato proposto dal governo come segue:

Antiche imposte e rendite.	fr.	1,791,109,000
Nuove imposte.	»	495,353,000
Entrate	fr.	2,286,462,000
Spese	»	2,388,313,000
Deficit	fr.	101,851,000

Il debito pubblico consolidato francese, che forma attualmente il piú grosso capitolo delle spese del bilancio, giungeva, nel 1872, a franchi 1,033,205,124, di cui 791,955,124 perpetuo 16,250,000 centenario, 17,500,000 trentenario, e 207,500,000 settenario. Posteriormente, un trattato con la Germania fissò i termini e le condizioni del pagamento dei tre ultimi miliardi che le sono dovuti; un mezzo miliardo due mesi dopo le ratifiche della detta convenzione; un mezzo miliardo il 1° febbraio 1873; un miliardo il 1° marzo 1874; un miliardo il 1° marzo 1875. La Banca di Francia fu autorizzata ad aumentare la sua circolazione da 2,800,000,000 a 3,200,000,000 di franchi.

Non si distrae l' attenzione dagli altri possibili aumenti di imposte. Il Consiglio dei Ministri s' è occupato, nello scorso aprile 1873, della questione della imposta sulle materie prime. Si tratta di sapere, dice la *Patrie*, se si debba continuare, come si è fatto dopo il 26 luglio 1872, a percepire l' imposta sulle materie prime, destinate all' industria francese, senza che i diritti compensatori siano stati applicati ai prodotti simigliari esteri. Si ricorderà che la proposta Ti-

rard tendeva ad interpetrare la legge nel senso della reciprocità. Il governo, che sosteneva il contrario, rinuncierebbe oggi, secondo lo stesso giornale, alla sua maniera di vedere.

Nel 1871 le contribuzioni dirette hanno dato presso a 315 milioni; il registro, il bollo, ed il demanio 388 milioni; i prodotti delle foreste 41 milioni; le dogane e i sali ben 167 milioni; le contribuzioni indirette 568 milioni; le poste 58; le entrate diverse 34; e i prodotti diversi altri 39 milioni.

La misura non è colma, e le nuove tasse già decretate, gli aumenti delle tasse esistenti, e quelle altre, che non potranno non stabilirsi, dovranno migliorare l'attivo del bilancio, innanzi alle enormi spese sostenute, e da sostenere. Notiamo che le condizioni commerciali della Francia, non ostante i gravi disastri della guerra, sono buonissime, perchè la Francia è un paese ricco, che produce ed esporta in larga misura, e le nuove tasse sulla importazione non solo l'hanno ristretta, ma sono valse ad accrescere gl'introiti delle dogane francesi. L'oro se esce colà da una via, entra per un'altra, e l'armonia economica fra l'offerta e la domanda non essendo gran fatto turbata, si spiega perchè in Francia l'aggio sull'oro varia dal tre al quattro per mille, mentre in Italia oscilla tra il 15 e il 16 per 100!

In Francia il decreto imperiale del 30 maggio 1862 costituisce un codice completo di contabilità. Sono materia dell'esercizio di un anno le entrate e le uscite, i crediti e debiti nel corso dell'anno effettuati o contratti, e si proroga di otto mesi l'esercizio per la liquidazione e saldo degl'impegni contratti dallo Stato, o contro lo Stato. Pochi anni or sono era concessa la facoltà delle maggiori spese per decreto del capo dello Stato, ma poi il potere esecutivo, anche sotto l'impero, non ebbe altra facoltà che quella dello storno degli stanziamenti dei vari capitoli. Fino al novembre 1865 ricevitori generali e particolari erano incaricati di ricevere il danaro dello Stato, per versarlo nelle casse dei pagatori generali o della Banca di Francia, o per fare pagamenti di

spese, secondo gli ordini del Ministero delle finanze. Delle somme ricevute essi si davano debito, all' atto della quietanza, in un conto corrente col Tesoro dello Stato. Potevansi in tutto assimilare a veri banchieri dello Stato, e come tali erano considerati. Col decreto del 21 novembre 1865 le funzioni dei ricevitori generali e quelle dei pagatori vennero riunite ed affidate ad un funzionario col titolo di tesoriere-pagatore-generale. Con essi fu aperto un conto corrente, ad interessi reciproci, che è regolato ogni trimestre, e nel quale s' addebitano delle somme ricevute per conto dello Stato, nel momento in cui ne rilasciano quietanza. L' entrata giornaliera è in Francia il montare delle quietanze di Tesoreria rilasciate dai tesorieri-pagatori-generali, e il conto generale dell' entrate e della spesa dello Stato, tenuto dalla contabilità generale delle finanze, è fondato sopra i risultamenti della contabilità elementare, ricevuti ogni dieci giorni dai diversi tesorieri-pagatori-generali.

In Francia non esiste il controllo preventivo della Corte dei Conti. Il pagamento delle spese si fa con mandati spediti direttamente dal Ministro che lo ordina, oppure da ordinatori secondari su crediti aperti. Qualunque mandato deve essere ammesso a pagamento dal Ministro delle finanze (in Italia è il Direttore Generale del Tesoro) e riferirsi ad un credito regolarmente aperto dalla legge del bilancio, e, inoltre, essere nei limiti dei fondi richiesti ogni mese da ciascun ministro. Il conto della spesa è tenuto alla contabilità generale delle finanze, e si fonda sopra i risultati della contabilità elementare, ricevuti ogni dieci giorni dai tesorieri-pagatori-generali dello Stato.

Inghilterra

§ 15.°

È giustamente superba l'Inghilterra delle sue ricchezze, frutto dell'industria e del lavoro, più che della fortuna, con la quale spesso contrappesò la spada di Brenno.

Pei bisogni della guerra americana l'Inghilterra ha dovuto pensare a nuovi modi di gravezze. Nel 1754 i diritti di entrata e di uscita rendevano netti due milioni e mezzo di sterline. La lista civile sotto Guglielmo III ascendeva a 700 mila sterline. Il debito pubblico, che nel 1739 sommava a 54 milioni di sterline, nella guerra per la successione austriaca fu elevato a 78; in quella dei sette anni a 146; e a 257 in quella delle colonie. Già tutte le entrate rimanevano assorbite dal solo pagamento degli interessi, e più volte si temè del pubblico credito, finchè Guglielmo Pitt non ne introdusse la consolidazione, ed il regolare pagamento degl'interessi, istituendo un fondo di ammortizzazione pel solo debito allora esistente. Poi il bill del 17 febbraio 1792 stanziò che per ogni nuovo imprestito si creasse un fondo speciale di ammortizzazione, determinato all'uno per cento.

Dal 1792 al 1815 i sussidi pagati dall'Inghilterra ai suoi clienti od alleati fanno un tesoro di 1650 milioni di franchi, di cui 240 milioni furono somministrati alla Russia durante le guerre napoleoniche. Le rendite pubbliche del regno unito sono così ricche, e le imposte da cui si ritraggono appaiono, in proporzione della ricchezza sociale, tanto modiche che, quando scoppiò la guerra di Oriente, si divisò di sostenerne le spese senza alcun prestito, e solo con sopratasse straordinarie. Il debito dello Stato che, nei 22 anni delle grandi guerre, dal 1793 al 1815, era cresciuto da 230 a 860 milioni di sterline, o 21,500 milioni di franchi, ascendeva ancora, nel 1853, a 764 milioni e mezzo di sterline.

Il conto di previsione compilato in tempi quieti ed ordinari, quello del 1851, portava le spese a 52.183.000 sterline. L'anno seguente, rotta la guerra, il conto di previsione calcolò una spesa totale di 56.656.000 sterline. S'aumentò l'imposta sulla rendita, *income-tax*, si sopratassarono le bevande spiritose, gli zuccheri e gli orzi. Malgrado ciò, si dovette contrarre un prestito di 16 milioni di sterline, nel tempo stesso che, imponendo nuovi balzelli, e, aggravandone alcuni dei già esistenti, si accrebbero le imposte straordinarie fino a 15 milioni e mezzo.

Quando i romani soggiogarono l'Inghilterra trovarono le terre già catastate, la qual cosa estimasi un vestigio della civiltà romana, che resistette all'invasione dei Danesi e dei Sassoni. Guglielmo il conquistatore non tralasciò di servirsi di un tal mezzo di amministrazione, e di comprenderne l'applicazione. Fu assicurata la giusta distribuzione dell'imposta fondiaria.

Cromwell inaugurò in Inghilterra il sistema restrittivo moderno con l'atto di navigazione del 1651. Nondimeno sin dal principio del XVII secolo gl'inglesi si erano già avvisati di vietare in modo assoluto l'esportazione delle loro lane, e respingevano parimenti, sotto pena di confisca, i panni stranieri. Con l'atto di navigazione Cromwell riservò alla marina inglese il cabotaggio lungo le coste della Gran-Bretagna; colpì di un doppio diritto i prodotti della pesca straniera: sanzionò nuovamente il principio che escluse in modo assoluto dal commercio della metropoli colle colonie, e delle colonie fra loro, la bandiera straniera, e la escluse pure dal traffico sì diretto che indiretto del regno unito coll'Asia, l'Africa, l'America, a cui sono, per questo rispetto, assimilate Moscovia e Turchia; e, da ultimo, stabilì che, tranne rare eccezioni, per un numero ristrettissimo di merci, l'importazione dagli altri porti europei in Inghilterra non potesse aver luogo, se non con bastimenti inglesi o dei paesi di provenienza o di spedizione, con l'applicazione della tariffa generale dei diritti del 1852.

L'amor del guadagno cangiò di forme in Inghilterra secondo i tempi. Nell'età guerresca l'Inghilterra occupò colla spada i beni dei vinti; colla riforma surrogò sè stessa agli oziosi monaci; dipoi si arricchì nelle colonie di America; indi nelle speculazioni indiane; cominciata la conquista dell'Asia, si trasformò in nabab; fece il contrabbando durante la guerra napoleonica; speculò quindi sulle azioni e sull'aggiotaggio. In imprese di commercio erano occupati 425 milioni di franchi — moltissimi imprestiti alle nuove repubbliche di America, alla Grecia ed a Napoli — moltissimi per iscavare miniere — 273 compagnie s'erano messe per la pesca, per la navigazione, per la coltura, e per fabbriche, costruzioni di strade, di peschiere, di canali di distribuzioni di gas e d'acqua. Impiegati così quattro milioni, divenne necessaria l'emissione di molta carta, e ne nacque un'apparente agevolezza di affari; ma, poichè questa era artificiale, presto si fece sentire la scarsezza del contante; i possessori dei biglietti domandarono di realizzarli, e, vendendosi le carte, i fondi pubblici disvantaggiarono, s'alleggerirono gli affitti, si chiusero i lavoratori. Non possono dirsi (afferma il Cantù) i ripieghi adoperati per isviare quello sgomento — una casa sola pagò 1.700.000 sterline, eppure cadde — la zecca continuò per settimane a battere monete con la rapidità che le macchine lor danno — ma molti furono i fallimenti, e migliaia di operai rimasero sfaccendati. Successe una crisi terribile.

Fra i cespiti da cui Guglielmo il conquistatore traeva i suoi redditi sono annoverate certe tasse sull'importazione e l'esportazione delle merci. La lana, i cuoi, le pelli di montone coi loro velli furono per lungo tempo materia di grande commercio dell'Inghilterra: l'esportazione non poteva farsene che per undici porti dell'isola e tre dell'Irlanda. Nel 1354 le importazioni in Inghilterra si computavano di 38,970 lire sterline, e le esportazioni di 294,184. L'appalto delle dogane non rendeva colà, verso la metà del secolo XVI, che 14000 lire sterline; nel 1590 ne rendeva 50,000; si innalzava, nel 1613,

Digitized by Google

a 148,000; nel 1622 a 160,000 [1]. Nel 1859 le dogane ed il dazio di consumo avevano prodotto insieme un reddito di lire sterline 1.100.000. I dritti di dogana erano all'importazione del cinque per cento del valore; all'esportazione si erano elevati, sotto il regno di Giacomo I, fino al 25 per 100. Sembra, adunque, che i diritti di dogana siano stati dapprima meramente fiscali, e che tali si siano mantenuti fin verso l'epoca della sua gloriosa rivoluzione.

In Inghilterra i Ministri delle Finanze hanno seguita la teoria dell'imposta che tocca al consumo, e quindi la produzione, ma non nel momento che si crea nel lavoro, sibbene quando la merce si trasporta sui mercati del mondo, o s'introduce quella degli esteri nel suo territorio. E però col mezzo delle dogane, e col mezzo della tassa sulla rendita l'Inghilterra ha provveduto al suo bilancio dell'entrata, favorendo lo sviluppo economico, e sempre crescente della nazione. Anzi il dazio-consumo che pesava sugli operai, cominciando dall'abolizione della tassa sui cereali, è andato sempre diminuendo, talchè l'illustre Glandstone ha potuto dire con soddisfazione, ai primi del 1872, che le tasse sui generi di prima necessità o di consumo generale sono stati ridotti, in questi ultimi anni, di 500 milioni di sterline. E ciò perchè le dogane, in onta al libero scambio, diventarono il cespite principale della entrata del regno unito col produrre al bilancio un miliardo e 100 milioni.

Nel 1819 il Ministro Huskisson si applicò alle riforme sostenendo gl'interessi agricoli, impugnando i privilegi della proprietà soda, i divieti dell'importar merci forestiere, e l'atto di navigazione che respingeva quelle recate sotto altra bandiera; e col far ammettere i navigli stranieri a patto della reciprocità, e col bill della libera introduzione delle sete aprì un'era nuova nella politica commerciale britannica.

Nel 1825 fu abolita l'imposta sul sale, ed un tal fatto, se-

(1) Encyclop. du XIX siècle.

condo Porter, fece crescere il consumo del sale da due a undici milioni di moggi.

Dopo l'abolizione del dazio sui cereali (1846-49) pareva che in Inghilterra si maturasse un mutamento sostanziale delle imposte, e che, abbandonato il vecchio principio delle gravezze indirette, le quali pesano sul consumo e sul bisogno, si volesse a mano a mano portare il maggiore peso delle tasse erariali sulla ricchezza e sulla rendita. Tale è il concetto dell'*income-tax*, che non colpisce le rendite inferiori a 150 sterline (3750 franchi) benchè poi le disposizioni legislative che riguardano quest'imposta sieno in molte parti censurabili, come quelle che non fanno differenza alcuna fra rendite ordinarie e rendite eventuali, fra rendite ottenute per industria personale, o ricavate da capitali, e neppur si curano dei capitali lasciati per lusso, e per grandezza improduttivi [1]. Contee, città e parrocchie fanno i fatti loro senza che vi si impigli il governo, la qual cosa spiega come tutta l'amministrazione civile non entri nelle spese generali che per un ottavo. Nelle spese di riscossione si ottiene molta economia, coll'affidare l'amministrazione delle casse alla Banca d'Inghilterra.

L'intiera somma di danaro pubblico ricavata da qualsiasi sorgente di rendita ordinaria o straordinaria viene, appena riscossa, inscritta al conto generale dello Scacchiere, da cui viene erogata per mezzo di trascrizioni o crediti accordati ai conti dei diversi pagatori dello Stato. La contabilità tenuta dal tesoro inglese è fondata nel detto modo, e sui risultamenti di essa sono basate le operazioni del tesoro, tanto per provvedere alle deficienze dell'entrata, quanto per l'impiego del sopravanzo; non che i resoconti settimanali, trimestrali ed annuali dell'entrata e della spesa del regno. Il tesoro inglese non provvede alla riscossione delle entrate, non autorizza le spese degli altri dipartimenti; le sue operazioni sono dirette

(1) Maestri e Correnti. Annuario statistico pel 1857-58.

a provvedere al credito pubblico della nazione, facendo sì che al conto dello scacchiere vi sieno fondi sufficienti per sopperire alle spese dello Stato, e che il danaro di questo conto sia erogato soltanto a credito dei servizi votati dai Comuni, e soltanto nei limiti della somma assegnata dal Parlamento a ciascun servizio in particolare. La maggior parte dell'entrata pubblica inglese si dice permanente, perchè derivata da tasse che continuano ad essere imposte e riscosse d'anno in anno, in virtù di leggi permanenti: mentre per imporre e riscuotere le altre è necessario il voto del Parlamento, il quale vien dato ogni anno nell'approvazione del bilancio. Anche una parte della spesa dicesi permanente, perchè continua ad essere pagata d'anno in anno in virtù di leggi permanenti, mentre per provvedere alle altre è necessario anzitutto che il tesoro presenti ai Comuni il preventivo della spesa di ogni servizio, su cui si possa fondare un voto dei Comuni che approvi ciascun servizio in particolare, e poscia che il Parlamento abbia determinato quanto danaro possa essere erogato durante l'anno dal conto generale dello scacchiere, per provvedere ad ognuno dei servizii votati. La presentazione ai Comuni dei preventivi delle spese pei servizi che debbono essere votati ogni anno ha generalmente luogo nella sessione che precede quella dell'anno a cui si riferiscono, ed in cui vengono discussi e votati. Il Parlamento vien convocato il più soventi in gennaio per votare le spese, e il bilancio dell'anno che sta per cominciare col primo d'aprile successivo. La presentazione del bilancio ha, invece, generalmente luogo nel mese di aprile, cioè allorquando i risultati del sistema di tassazione, votato nell'anno testè chiuso, sono completamente accertati; le rimanenze attive e passive del conto generale dello scacchiere, cioè il fondo di cassa, e l'ammontare dei buoni dello scacchiere, da rimborsarsi al 31 marzo, sono stati determinati; e furono votate dai Comuni le variazioni più importanti proposte coi preventivi delle spese non permanenti. Segue immediatamente la discussione e la votazione del bilancio, cioè

del sistema di tassazione e dei provvedimenti finanziarii proposti dal cancelliere dello scacchiere per arrivare al bilancio fra le entrate e le spese dell'anno.

È legge dello Stato che, senza voto del Parlamento, non possa essere erogata dal conto generale dello scacchiere veruna somma per provvedere a servizi non votati dai Comuni, oppure in eccedenza della somma accordata dal Parlamento a ciascun servizio in particolare. Il tesoro, in caso di assoluta necessità, può soltanto autorizzare, in via provvisoria, i dipartimenti di guerra e di marina di pagare spese fatte in conto di un servizio già esaurito di fondi, con danaro risparmiato su altri servizi. Ogni qualvolta si manifesta la necessità di oltrepassare la somma assegnata dal Parlamento ad alcuno dei servizi votati dai Comuni, occorre una legge speciale, la quale determini i mezzi per farvi fronte. Così, per esempio, se, dopo chiusa la sessione, una guerra venisse a dichiararsi, per cui si rendesse necessaria una spesa straordinaria, il Parlamento verrebbe tosto radunato, ed un credito generale supplementare sarebbe concesso al Tesoro, affinchè se ne valesse per quei servizi (guerra, marina o altri), le cui spese, per cause derivanti dallo stato di guerra, fossero per eccedere quelle assegnate dalla legge di approvazione. In tal modo giammai in Inghilterra la somma di danaro erogata dal conto generale dello scacchiere, durante l'anno finanziario, oltrepassa quella votata dal Parlamento. La parte passiva del bilancio consuntivo inglese può, relativamente al preventivo, variare in meno, ma non in più [1].

L'*Economist* dà i seguenti risultati degli undici primi mesi, dal 1° aprile 1872 a tutto febbraio 1873 dell'anno finanziario inglese. Le dogane hanno prodotto, escluse le spese, 19.086,000 lire sterline; i diritti di imposta sulla birra (excise) 22,788,000; il bollo 9,064,000; le poste 3,930,000. Totale 54,868,000 lire sterline. Si tratta di 3,100,000 sterline in

(1) Perazzi — Relazione del 16 giugno 1865.

più riscosse nell'esercizio 1872-73, mentre in quello degli undici primi mesi dell'esercizio 1871-72 si erano avute in tutto sterline 51,758,000. Questo aumento si ripartisce per 454,000 su le dogane, per 2,300,000 su la birra, per 126,000 sul bollo e per 230 mila sterline sulle poste.

Alla fine dell'anno finanziario (31 marzo 1873) le entrate del regno unito ascesero a 76,608,770 lire sterline, cioè a 4 milioni 973,770 lire sterline in più delle previsioni. Le spese si possono calcolare a circa 72 milioni di sterline. Tre milioni vennero destinati all'estinzione del debito. L'aumento principale nelle entrate fu di un milione circa nelle dogane, di oltre due milioni nell'imposta sul consumo (excise) di circa 200,000 lire sterline nelle poste, e 300,000 nei telegrafi [1].

Per giudicare questi favorevoli risultamenti è bene di paragonarli con quelli dei resoconti degli ultimi anni finanziari, come segue:

Esercizi	Entrate	Spese	
1866-67	69,434,568	66,780,396	lire sterline
1867-68	69,600,218	71,236,242	»
1868-69	72,591,991	74,972,816	»
1869-70	75,534,252	68,864,752	»
1870-71	69,945,007	69,548,539	»

Per l'anno finanziario, che è scaduto al 31 marzo 1872, le entrate lorde sono state:

1° Dogane.	lire sterl.	20,326,000
2° Imposta sul consumo. . . .	»	23,326,000
3° Bollo.	»	9,772,000
4° Imposta fondiaria.	»	2,330,000
5° Imposta sulla rendita. . . .	»	9,084,000
6° Poste.	»	4,680,000
7° Telegrafi.	»	755,000
8° Demanio.	»	375,000
9° Introiti diversi	»	4,060,314
Totale delle entrate lorde.	»	74,708,314

[1] *Opinione* del 6 aprile 1873.

Le spese ordinarie sono state in 71,490,020 lire sterline, comprese 26,839,601 pel debito pubblico, e le spese straordinarie, per fortificazioni, sono state altre 370,000. L'eccesso fu di 2,848,294 lire sterline.

La favorevole condizione finanziaria inspirò in Inghilterra la legge del 9 agosto 1870, che crea le carte postali a cinque centesimi (*demi-penny*) e riduce alla medesima tassa la spedizione degli stampati e delle mostre del peso di due once, e al di sotto. Pel passato la tassa minima, anche per gli stampati, era al doppio.

Nella seduta della Camera dei Comuni del 7 aprile 1873 venne in discussione il bilancio dello Stato. Il signor Lowe, Cancelliere dello scacchiere, fece l'esposizione finanziaria, la quale fu a colori rosei, mostrando come le vicessitudini dell'anno scorso, cioè il ricolto sfavorevole, i torbidi politici dell'estero, la crisi monetaria all'interno, gli scioperi, e l'aumento dei prezzi avevano poco influito sull'introito dei redditi. Gl'introiti pel 1873 sono stati valutati a 16,617,000 lire sterline, e le spese a 70,722,230. Si ha così un avanzo di 5,894,770.

Nessuno crederà che questa eccedenza imbarazzasse gli uomini di Stato inglesi: pure una non indifferente discussione fu impegnata sull'uso migliore di farne. In ottobre del corrente 1873 l'Inghilterra deve pagare in oro, a Washington, 3,200,000 lire sterline della indennità dell'*Alabama*. Ora a taluni sembrava che questa indennità si dovesse pagare tutta in un blocco dall'eccesso delle 5,894,770 lire sterline, mentre il signor Lowe proponeva di pagarla metà coll'eccedenza dell'anno scorso e metà coi buoni del Tesoro. Con l'eccedenza di quest'anno si sarebbe potuto mettere in grado il governo di ridurre la tassa sulla rendita (*income-tax*) di un *penny* per ogni lira sterlina, di ridurre, a cominciare dall'8 maggio dello stesso corrente anno, il dazio sugli zuccheri, e di abolire la tassa sui domestici delle locande e degli alberghi. Molti oratori, fra cui principalmente i signori

Fawcet e Lubbock, attaccarono vivamente quella che il signor Lowe chiama politica meschina di prendere a prestito del danaro, emettendo buoni del Tesoro, per pagare l'indennità dell'Alabama, quando si aveva un eccedente con cui farvi fronte. Il signor Fawcet dimostrò il tenue vantaggio che avrebbe risentito il paese da questa piccola diminuzione d'imposte, laddove da un nuovo debito, per quanto non grave, il paese avrebbe risentito svantaggio. Dopo lunga discussione però le proposte del signor Lowe furono approvate.

Il *Daily-Telegraph* trova molto buon senso nel bilancio del signor Lowe, e, comunque sia dei diversi giudizi che i giornali inglesi fanno sul bilancio del loro paese, certo è che l'Italia sarebbe abbastanza lieta di potere avere nei propri stati di prima ed ultima previsione gli eccedenti dell'Inghilterra.

Ma, se l'Inghilterra è fiera giustamente degli illustri Commissari della Tesoreria, Glandstone, Lowe e Adam, l'Italia ha per essa illustrazioni della scienza finanziaria da contrapporle. Se non che.... le condizioni del nostro paese sono diverse! L'Inghilterra dopo Waterloo non si trovò in una condizione finanziaria anche peggiore di quella che abbiamo domata in parte?

Gl'illustri nostri concittadini Scialoja e Minghetti sono rispettati all'estero (forse più che nell'interno!) come campioni della scienza economica e come uomini di Stato. Del ministro Sella lasciamo che parli il cronista politico della *Révue des deux mondes*, signor de Mazade: « l'Italia ha un « ministro delle Finanze, il signor Quintino Sella, spirito vi- « vace ed intrepido, che s'è proposto di ristabilire l'equilibrio « del bilancio italiano in un certo numero di anni, che sente « le difficoltà dell'impresa, e che non sopporta facilmente le « contraddizioni ed i pettegolezzi minuti. Tutto sta in ciò ».

Quando uno straniero giudica a questo modo un uomo di Stato italiano, a noi è dato conchiudere che la patria nostra non manca di chi debba e possa condurla, anche sul terreno finanziario, alla via della gloria.

GERMANIA

§ 16.°

La costituzione dell' impero germanico comincia dal 4 marzo 1871, avendone il re Guglielmo di Prussia accettata la dignità ereditaria col proclama del 18 gennaio 1871 al popolo alemanno. Possiamo perciò esaminare il bilancio nella sua unità.

La gloriosa guerra che ha sostenuta la Germania contro la Francia non sarebbe stata possibile senza grandi mezzi finanziari. Nondimeno s' ingannerebbe chi credesse che le finanze degli stati della Germania sieno di assoluto modello, potendosi soltanto ammettere che tra le grandi potenze la Prussia regola bene le proprie finanze. Le rendite dello Stato non si traggono soltanto da vere imposizioni e gravezze generali, poichè in buona parte vi concorre il Demanio dello Stato, ottima riserva che fa l' ufficio del tesoro degli antichi. Nei vari stati germanici il prodotto lordo dei beni demaniali è stimato da Rau di lire 16,147,950 per la Baviera, di 30,502,116 per la Prussia, di 6,101,250 per l' Annover, di 5,646,900 pel Vurtemberg, e di 3,026,250 per la Sassonia.

Importante è l'industria del tabacco in Germania, e intorno alla produzione, importazione, ed esportazione di esso nel territorio doganale germanico, pel periodo di tempo dal 1° luglio 1871 al 30 giugno 1872, non che alle relative imposte' il *Bollettino consolare* di marzo 1873 ci dà precise notizie in una relazione dell' Avvocato Tescari Regio Vice-Console ad Amburgo.

Il terreno destinato alla coltivazione del tabacco comprende una superficie di ettari 22.509.20. Circa 6000 di questi appartengono alla Prussia; 4.720.97 alla Baviera; 7.103.81 al Baden; 3.158.86 all'Alsazia ed alla Lorena; i rimanenti si dividono tra gli altri Stati della Germania. Il prodotto comples-

sivo fu di 713.945 centinaia di tabacco in foglia disseccata, vale a dire, in media, centinaia 31 $^1/_7$ per ettare. Il prezzo medio di un centinaio di tabacco in foglia disseccata è stato intorno a talleri 8 e mezzo. Nel territorio soggetto all'imposta sul tabacco furono coltivate 94.916 piante sopra una superficie di circa ettari 22.239; nel territorio libero ne furono coltivate 83.675 sopra una superficie di ettari 270.08.

Durante questo periodo di tempo l'importazione del tabacco nell'impero germanico fu di 999.860 centinaia, e l'esportazione si restrinse a centinaia 140.749. L'importazione ha, dunque, superata l'esportazione di centinaia 859.111. Però è da avvertire che per i tabacchi da fumo (in corda) i tabacchi diversi senza indicazione, i sigari ed il tabacco da naso in polvere, l'esportazione ha superata l'importazione di centinaja 74.074. La consumazione del tabacco greggio nell'interno del territorio doganale è stata di centinaja 1.555.247.

Le imposte sul tabacco (escluse le licenze) hanno prodotto talleri 503.449; il dazio di entrata talleri 4.228.387. In tutto, tra imposte e dazi, talleri 4.731.836, da cui debbono detrarsi talleri 73.497 per rifusioni ed indennità concesse alla esportazione. Resta quindi un prodotto netto di talleri 4.658.339, superiore a quello degli anni precedenti, che nel 1869-1870 era stato di talleri 3.177.088, e, nel 1870-71, di talleri 3.077.485. È probabile che i dazi di importazione, aumentati ancora, facciano bensì aumentare i prodotti delle finanze, ma diminuire la quantità di tabacco richiesto dai consumatori.

In Prussia il sale forma oggetto di privativa regia. La fabbricazione ne è in parte affidata a privati concessionari, ed in parte esercitata ad economia in fabbriche governative. La totale produzione era, nel 1851, prima che esistessero gli stabilimenti di Strassfurt e di Esfurt, di 1.070.000 quintali. Attualmente si può ritenere in numeri tondi di quintali 1.600.000 l'anno. La vendita si fa dal Ministro delle finanze per mezzo dell'amministrazione delle imposte dirette. Le di-

rezioni delle fabbriche governative, e, in certi speciali casi, anche le fabbriche private, possono vendere all'estero il sale di ogni specie; all'interno il sale per bestiame e da fabbriche. Tutte queste vendite hanno luogo sotto il sindacato dell'amministrazione.

La legge finanziaria del 4 dicembre 1871, modificata dall'altra del 20 giugno 1872, ci dà il bilancio dell'impero per l'anno 1872. La Baviera, il Wurtemberg, e Baden restano in possesso delle entrate derivanti dai diritti messi su la birra e le acquavite; la Baviera ed il Wurtemberg hanno pure le loro amministrazioni delle poste e dei telegrafi particolari. In compenso questi due stati forniscono contribuzioni matricolari proporzionatamente più elevate.

Le dogane e le imposte di consumo producono 62.536.100 talleri, distinti in 47.970.100 di imposte comuni per tutti gli Stati dello Zollverein, cioè dogane, e dritti sullo zucchero di barbabietole, sul sale e sul tabacco, in 13.497.300 talleri, diritti su le acquavite e su la birra, che sono imposte non comuni, e in talleri 1,068.600 per la parte che pagano gli Stati e i territori non compresi nello Zollverein per le dogane e dazii di consumo.

Il bollo delle lettere di cambio dà 1.325.920 talleri, astrazione fatta da una somma di 437.659 talleri, che rappresenta le parti dei differenti Stati, e di 60.000 talleri per ispese di percezione.

L'amministrazione delle poste e dei giornali produce 3.006.626 talleri netti — 6172 l'amministrazione dei telegrafi — 2.954.550 talleri vengono dagli introiti netti delle strade ferrate in Alsazia e Lorena, oggi appartenenti all'impero — e 182.578 dalle entrate diverse. È da tener conto, poi, nel bilancio del 1872, dell'indennità francese di 14.762.000 talleri, e dei 32.216.054 delle quote parti matricolari.

Il totale delle entrate è di 116.990.000 talleri secondo le dette leggi finanziarie, e di talleri 118.840.489 secondo il bilancio definitivo.

I debiti della confederazione della Germania del Nord e dello impero germanico giungevano, al 31 dicembre 1871, a 230.713.300 talleri, coi relativi interessi, oltre ad altri 25.794,820 di debiti non portanti interessi, ossia di buoni della Cassa dei prestiti, autorizzati dalla legge del 21 luglio 1870. Quanto agli assegni al 5 %, per cinque anni, denunciati pel 1.° febbraio 1872, una somma di 99.706.280 talleri era già rimborsata al 30 aprile 1872. Del pari non restava dei buoni in circolazione della cassa dei prestiti, al 1° agosto 1872, che una somma di 561.805 talleri.

La spesa maggiore dell'impero sta nell'amministrazione militare, che, pel 1872, fu stabilita in 90,565,494 talleri; le pensioni militari richieggono altri 12.313.981 talleri; e l'amministrazione della marina 4.550.407, oltre a 4.871.110 di spesa strordinaria. Vengono poi le spese permanenti di 1.484.935 talleri per gli affari stranieri e pei consolati, e 476,650 straordinarie — 639,698 per la Cancelleria federale ed il consiglio federale con altri 352,000 talleri di spese straordinarie — 62.291 permanenti e 4400 straordinarie pel Parlamento — gl' interessi del prestito dell' Impero per 707,360 talleri, come spesa permanente — la Corte dei Conti per 96,600 permanenti e 20,000 straordinarie — il tribunale supremo imperiale di commercio per la spesa permanente di 84,700.

In ultimo sono da mentovare le spese straordinarie di talleri 350,531 per le strade ferrate nell'Alsazia e nella Lorena; di 512,088 per sussidio alla strada ferrata del San Gottardo; di 500,000 per la università di Strasbourg, e di altri talleri 500,000 per la coniazione delle monete di oro.

In complesso le spese fisse e straordinarie ascendono a talleri 118,840,489.

Il bilancio militare dell'Impero germanico ascende, secondo ci ha fatto sapere la Gazzetta di Spener, per l'anno 1874, in introiti e spese, a 90,693,213 talleri, cioè 127,719 più del 1873, distinto l'aumento in 79.357.214 talleri per spese ordinarie, e 450 per ispese straordinarie. Il saldo co-

stituisce la parte della Baviera. Il totale delle spese ordinarie è maggiore di 712,719 talleri rispetto a quello del 1873. Questo aumento nelle spese si spiega con la necessità di accrescere il titolo dell'alimentazione e del vestiario dell'esercito.

Il discorso di chiusura della Dieta prussiana (maggio 1873) accenna all'ottima situazione delle finanze; costata che le leggi votate circa le imposte assicurano una più giusta ripartizione delle medesime; e parla del miglioramento della situazione materiale degl'impiegati governativi. E qui facciamo osservare che non solo in Italia si aspira ad una migliore ripartizione delle imposte.

Intanto in Germania è stato chiesto un credito straordinario di 72.818.500 talleri (circa 275 milioni di franchi) per lo sviluppo della marina da guerra, e da ripartire sugli anni 1873 al 1882. Stando al memoriale del generale Stosch, siffatto credito sarà impiegato nel seguente modo:

a) Per la costruzione delle navi compresa l'artiglieria	talleri	43.170.430
b) Creazione di uno stabilimento marittimo ad Ellerbeek (vicino a Kiel) . .	»	12.413.000
c) Per ultimare il posto e lo stabilimento marittimo di Wilhelmshaven . .	»	3.129.000
d) Per costruzioni di cantieri ed uno scalo secco a Danzica.	»	3.070.300
e) Costruzioni diverse, guarnigioni marittime.	»	3.294.190
f) Per il canale della Frisaja orientale	»	2.737.500
g) Materiali ed attrezzi per il servizio dei cantieri e dei porti	»	2.005.500
h) Materiali per torpedini	»	2.200.000
i) Oggetti diversi	»	798.580
Totale,	talleri	72.818.500

Quando le finanze sono in buono stato sono possibili coteste spese, che servono di avviso alla Francia.....

AUSTRIA

§ 17.°

Le finanze dell'impero austro-ungarico non sono in buone condizioni, per effetto della situazione politica che è stata sempre incerta, ed ha richiesto immensi dispendi per gli apparecchi militari diretti a soffocare il principio di nazionalità dei popoli stretti alle catene dell'impero. Lo scadimento delle monete, mezzo disperato a cui il governo ebbe ricorso nel 1811, portò al credito dell'Austria un colpo da cui non si è potuta rialzare. Con la cessione forzata del Veneto l'Austria si è messa in migliore condizione economica di cui i vantaggi potranno valutarsi meglio in seguito. Or se volesse secondare l'irresistibile tendenza dei popoli alla propria indipendenza, l'Austria potrebbe svolgere tranquillamente la sua attività e le forze economiche, a grande benefizio delle sue finanze. Ma la maggiore influenza politica nella bilancia degli Stati solletica troppo l'impero, per abbandonarsi alle aspirazioni del tempo. L'Ungheria non dimenticherà i moti rivoluzionari, spenti dalla forza prevalente!

L'Austria che al principio del secolo XVIII aveva tutte le sue provincie ancora separate da barriere, che le merci non potevano varcare, fuorchè pagando diritti di pedaggi, di entrata, di uscita, di consumo, e un diritto oneroso di transito, cominciò ad avviarsi verso un nuovo ordine di cose, nel 1730, colla soppressione di quei diritti negli stati ereditari. Nell'anno successivo comparve la prima tariffa generale, la quale non era però ancora che una compilazione di varie tariffe. Nel 1755 furono assoggettate ad un solo ed eguale regime le provincie dell'alta e della bassa Austria situate al disopra e al disotto dell'Ens. L'anno dopo privilegi e favori furono concessi ai porti sull'Adriatico, e specialmente a quello di Trieste. Giuseppe II, ordinò, nel 1788, la revisione delle ta-

riffe doganali, e gli stati ereditari ebbero un nuovo regolamento. Nel 1849 l'Austria mirando ad associare il predominio politico, che aveva sopra alcuni stati italiani, col predominio economico stipulò una lega doganale coi duchi di Modena e Parma, per abbattere le barriere che dividevano questi tre Stati fra loro, ed aprire più largo campo alle industrie ed ai commerci del Lombardo-Veneto, con cui la lega era specialmente stretta. Quest'unione doganale venne, per motivi politici, disdetta da Parma nel 1857; Modena l'imitò più tardi; e si andò ad un vero trattato di commercio, ad imitazione del Piemonte.

Nell'impero d'Austria, ad eccezione della Dalmazia, dove i dazi di consumo sono confusi coi diritti doganali, e di un solo distretto della Boemia, vige un unico sistema di tasse sul consumo. Il dazio si esige in Austria o all'atto della produzione dei generi che vi sono soggetti, o alla introduzione di questi nella cerchia daziaria delle città chiuse, od in altri momenti, quando è pure più vicina la consumazione. Non sempre però il dazio si percepisce a tariffa, non essendo infrequenti le convenzioni dell'amministrazione daziaria sia con particolari esercenti, sia con determinate classi d'intraprenditori, ovvero con gli stessi comuni, facendosi assicurare in questi casi il pagamento dello ammontare presuntivo dei dazi. Sono poi in uso anche gli appalti.

Nell'impero austriaco è illimitato il monopolio della polvere, ed è tenuto dalle autorità militari. Le Direzioni di Artiglieria vendono la polvere ai dispensieri, e questi, sotto speciali sindacati, per iscopo di polizia, la distribuiscono tra i minatori, cacciatori e poche altre categorie di persone.

La taglia territoriale che può essere considerata come la più importante di tutte le altre contribuzioni si percepisce in tutte le provincie, e somma in media al quindici per cento del prodotto. Gli edifizi di ogni genere, tranne quelli della città capoluogo di ogni provincia, sono tassati in proporzione della loro grandezza e del loro valore, e si dividono in dodici

classi, di cui la più elevata paga 150 lire, e la più bassa circa 60 lire l'anno. Nelle città principali la base delle contribuzioni è suggerita dal prezzo di locazione dei domini, e, compresevi tutte le spese, si eleva a quasi 32 per 100 della rendita della proprietà.

La tassa sul commercio si paga:

1.° dai fabbricanti;

2.° da ogni persona che esercita il commercio, sovrattutto quello delle materie prime, e dai negozianti all'ingrosso;

3.° dagli artigiani, e dagli artisti, e specialmente da chiunque gode di una autorizzazione per esercitare, presentare uno stato qualunque, brevetti di invenzione e simili, dai bottegai, dai merciaiuoli, e simili;

4.° Dai maestri di ballo, di musica, scherma, lingue e scuola, dai sensali, dagli agenti di affari, dagli avvocati.

I diritti di successione su qualunque somma al disopra di 100 fiorini, sono di dieci, di cinque, di due per cento, secondo il grado di parentela. Un diritto di mutazione si percepisce su tutte le rendite di proprietà stabili.

Le contribuzioni straordinarie sono pure un ramo importantissimo della pubblica rendita, abbracciando ogni stabilimento in cui si fabbrichi birra, vino, liquori, spirito e simili — tutte le derrate relative ai mercanti di Vienna e dei capoluoghi di provincie — le derrate poste in vendita dagli albergatori, dai beccai, etc.

I diritti di dogana erano, non ha guari, stabiliti ad una tassa così esorbitante che non fruttavano nemmeno al governo di che coprire le spese di riscossione. Il contrabbando, ridotto a sistema, era stabilito sopra una larghissima scala.

In quanto ai domini della Corona, i cui prodotti sono considerevoli, non si potrebbe stabilire anche approssimativamente la rendita che forniscono.

L'imposta di consumo e il monopolio del tabacco sono le principali rendite dell'impero austro-ungarico. Vengono in secondo luogo la fondiaria, l'imposta sulle case, e su la ren-

dita; i dritti di giustizia, le dogane, il monopolio del sale, e il lotto.

Il debito consolidato, in luglio 1871, s'elevava a 2.566.769.662 fiorini, e il debito fluttuante a 14.140.954 fiorini, oltre a fiorini 237.792.303 del debito cisleitano pel riscatto delle rendite fondiarie, ed a 412 milioni circa in carta-moneta.

Il bilancio della Cisleitania pel 1872 si chiude con un deficit di 9 milioni, mentre quello del 1871 era di 40 milioni. Dopo l'esposizione del Ministro delle finanze, il prodotto netto delle entrate, nel 1871, sorpassò di 27 milioni la cifra prevista. Il tesoro conteneva, alla fine di dicembre 1871, una riserva di 40 milioni di fiorini. È, dopo il 1868, il bilancio più favorevole che sia stato presentato alle Camere austriache. Il bilancio del 1871 era stato fissato a 345.676.940 fiorini di spese, e 333.949.907 di entrate; ciò che dava un deficit di 11.727.033. Nel fatto la deficienza s'era elevata a 41 milioni di fiorini. Il bilancio del 1872 presenta 359.380.933 fiorini di spese contro 308.599.859 fiorini d'introiti; cioè un manco di 50.781.074 fiorini, ed, inoltre, se si aggiungano i crediti suppletivi, per il 1870 e 1871, un deficit totale di 53.000.000 fiorini.

La Commissione delle finanze, con una felice formazione di questo bilancio, ha saputo ridurre le spese di 16.670.000 fiorini, e aumentare le rendite di 18.670.000 fiorini, ciò che diminuisce il deficit di 29.300.000 fiorini, e lo riduce a 23.700.000 fiorini; ma è portato a 28.700.000 col credito di 5 milioni destinati ad aumentare gli stipendi degl'impiegati. L'Austria ha fatto per questi ciò che il Regno di Italia non ha ancora risoluto. Nondimeno, il tesoro può con la riserva di cui dispone covrire, già 15 milioni di questa somma. La Zecca dà, inoltre, all'amministrazione delle finanze 2.500.000 fiorini, e, infine, la Cisleitania riceverà 2,200.000 fiorini di arretrati, se l'Ungheria accetta il trattato conchiuso con la società di navigazione a vapore del Danubio. Tutte queste risorse straordinarie permettono di ridurre questo deficit a 9 milioni, sic-

chè il bilancio rettificato si presenta con fiorini 348.650.000 di spese, con 327.270.000 di entrate, e con un disavanzo di fiorini 21.381.000, il quale va a 26.380.000 col credito per l'aumento degli stipendi. Il relatore del bilancio propose di impiegare, per coprirlo, 18.300.000 fiorini prelevati su l'incasso disponibile del Tesoro, 2.200.000 fiorini di arretrati dovuti dalla Società di navigazione a vapore del Danubio. e 3.600.000 provvenienti dalla realizzazione di azioni centrali. Non verificandosi questa realizzazione, il Ministro delle finanze sarà autorizzato ad emettere per 10 milioni di rendita [1].

La legge finanziaria del 24 marzo 1872, approvò nel seguente modo il bilancio di quell'anno pei paesi rappresentati al Reichsrath.

1.°	Imposta fondiaria.	fior.	36.800.000
2.°	Imposta sulle case	»	20.000.000
3.°	Dritti di acquisto.	»	8.600.000
4.°	Imposta sulla rendita	»	18.500.000
5.°	Entrate diverse	»	258.000
6.°	Imposta di consumo.	»	54.072.000
7.°	Dogane	»	19.723.000
8.°	Monopolio del sale	»	18.612.000
9.°	Monopolio del tabacco.	»	52.514.500
10.°	Bollo	»	13.300.000
11.°	Dritti di giustizia.	»	26.300.000
12.°	Lotto	»	13.875.000
13.°	Octroi.	»	2-614.000
14.°	Dritti su la verificazione dei pesi e delle misure	»	215.000
	A riportare . . .	fior.	285.383,500

(1) Correspondance générale autrichienne.

Riporto. . .	fior.	285.383.500
15.° Beni dello Stato	»	4.610.386
16.° Stamperia imperiale	»	975.000
17.° Miniere e Zecca	»	4.771.100
18.° Poste	»	13.570.000
19.° Telegrafi	»	2.600.000
20.° Vendita dei beni dello Stato. .	»	1.500.000
21.° Entrate diverse del Ministero delle Finanze	»	13.378.410
22.° Entrate degli altri Ministeri. .	»	6.739.844
23.° Resta dell'attivo dell'antica cassa dello Stato	»	6.000.000
24.° Entrate arretrate del 1870 . .	»	18.300.000
Totale delle entrate . . .	fior.	357.828.240
Le spese del 1872 furono fissate in. .	»	357.765.546
Eccesso. . .	fior.	62.694

Rileviamo dai giornali austro-ungheresi che la Commissione finanziaria nella sua relazione sulla legge del bilancio dell'Ungheria pel 1873 presenta il seguente specchio numerico sul disavanzo non ancora coperto. Le spese ordinarie ammontano a 207.186.572 fiorini, e le entrate ordinarie a 203.469.405 fiorini. Il disavanzo ordinario è di 3.717.167 e lo straordinario di 56.572.398 fiorini. Del prestito di 54 milioni sono da coprirsi primieramente i debiti in arretrato del 1871; poi quelli fluttuanti, contratti nel 1872, per l'importo di fiorini 11.711.680; indi i resti di credito nell'anno 1872 di fiorini 16.854.237, e, finalmente, i crediti supplementari del 1872 in fiorini 1.236.991 per la somma complessiva di fiorini 29.862.908. Dei 54 milioni di prestito potrebbe entrare un effettivo di fiorini 43.740.000, e resterebbero quindi a disposizione pel coprimento del debito straordinario pel 1873 fiorini 13.937.092. Mancando però fiorini

23.020.542 a coprimento dello straordinario, rimarrebbe sempre, dopo avere impiegato il prestito, ancora scoperto un prestito nello straordinario di fiorini 11.083.450. Oltre a ciò si aggiunge del pari un disavanzo non ancora coperto nell'ordinario di fiorini 3.717.167. Il debito complessivo per la cui copertura devesi ancora provvedere ascende quindi a fiorini 14.800.617.

La cattiva politica fa la cattiva finanza!

Russia

§ 18.°

Se si giudichi del bilancio della Russia dietro le apparenze, nessuno Stato d'Europa sarebbe amministrato con si poco dispendio; ma è a notare che certe cariche, le quali in qualunque altro stato figurerebbero sia in riscossione sia in ispese, non sono registrate in alcun luogo, e che senza partecipare alle casse del Tesoro, servono a coprire certe spese, o sono sostenute in natura da parecchie classi d'abitanti. Così intieri governi sono soventi richiesti a somministrare le derrate necessarie allo approvigionamento dell'esercito, senza che tali somministrazioni siano riferite in riscossioni, ed in ispese nel *budget* dello Stato. Qui il lavoro delle miniere e il trasporto dei metalli e del sale tengono luogo in tutto o in parte della capitazione; colà intere tribù ne vanno esenti, sotto condizione di fare il servizio militare, ogni qual volta ne sono domandate; altrove intieri popoli pagano le loro imposizioni con pellicce e con pelli che si adoprarono nelle provvigioni dell'esercito; finalmente non si registrano ne' conti dello Stato le materie prime che esso ricava dai suoi domini nè le palle che gli somministrano le sue fonderie.

Sotto Pietro il Grande, il reddito pubblico della Russia fu di assai aumentato dalle tasse indirette. Elisabetta soppresse nel 1741 molte dogane interne. Nel 1757 furono sgravate le

materie prime all' entrata da ogni balzello. Tornarono indi i rigori; poi sotto l'influenza delle idee di libertà commerciale, che prevalevano alla caduta di Napoleone, una tariffa liberale fu promulgata nel 1819; ma, avendo essa prodotto disastrosi risultati per le fabbriche, venne in breve seguita dalla tariffa reazionaria del 1822, fondamento questa del sistema protezionista della Russia, che fu per lungo tempo il più ristrettivo di tutti. Colla tariffa del 1846 i diritti furono di nuovo sensibilmente mitigati, molte proibizioni tolte, e cambiamenti anche più notabili vennero introdotti dalla tariffa pubblicata coll'*oukase* del 10 ottobre 1850. Una nuova tariffa generale delle dogane pel commercio europeo fu approvata dall'Imperatore il 9 giugno 1857.

Il signor Michell stimò la totale importazione delle manifatture in Russia, nel 1864, a più di 73.000.000 di lire a cui corrispose un diritto di oltre 16 milioni di lire. Il bilancio per l'esercizio 1864 stanziò una entrata doganale di rubli 35.671.800 pari a l. 142.687.200. L'importazione fu, nel 1867, di 236.846.000 rubli, e, nel 1868, di 244.425.000, e l' esportazione, nel 1867, di 220,155.000, e, nel 1868, di 217.686.000 rubli. L'introito per le dogane fu approvato, nel bilancio del 1871, per rubli 39.544.000 lordi. I principali articoli di dogana sui quali, negli ultimi anni, si è avuto a constatare un aumento sono il thè, i vini, gli olii di ulivo, le lane e i tessuti, meno le seterie e le tele di lino. Codesti risultati tendono a provare che l'industria manifatturiera è ancora lontana dal potere sopperire ai bisogni del consumo. La più forte diminuzione si è verificata negli zuccheri. I cambi maggiori la Russia fa con l'Inghilterra, la Germania, il Belgio, la Francia, l'Olanda, e Svezia e Norvegia.

Nel 1853 lo Stato aveva 3.154.292.448 franchi di debito, computando anche la carta monetata e i buoni del Tesoro. Il giornale di S. Pétersbourg del 30 settembre 1871 pubblicò la situazione del debito al 1° gennaio 1871 nel montare di 2.000.413.345 rubli, distinti in debito russo, propriamente

Digitized by Google

detto, per 1.960.697.810, e in debito di Polonia per rubli 39.716.535. Le spese pel debito, dopo il bilancio del 1872. ascendevano a 86.381.575 rubli.

Le rendite pubbliche giungevano, nel 1852, a 275,472 rubli argentei (1.101.888.000 franchi) dei quali tre quarti si potevano considerare come proventi dei vasti possessi demaniali, delle miniere, e delle merci di privative, sicchè le vere imposte, tra dirette ed indirette, appena rispondevano ad un rublo per testa. Vero è che l'Autocrate, oltre la signoria dispotica su tutti i suoi sudditi, è proprietario di una gran parte di essi. Nel 1855 la Corona possedeva in proprio 81.402.230 *dessiatine* di terreni lavorativi, e 108.947.309 *dessiatine* di foreste che fanno un' estensione quadrupla di quella della Francia (207.956.871 ettari) e popolata di 20.432.000 individui, la più parte paesani obbligati alla gleba. Quanto alle spese erariali, esse, nel 1852, di poco superarono le rendite. benchè la Corte imperiale, la più dispendiosa di Europa (come ci ha confermato il recente viaggio dell'Imperatrice in Italia, per respirare le aure balsamiche di Sorrento) entrasse in conto per 43 milioni di franchi, e le armi e i debiti vi entrassero per 523 milioni e mezzo.

Le principali fonti delle pubbliche entrate, in Russia, sono le seguenti:

1.° La capitazione a cui soggiacciono i borghesi (eccettuati i mercanti) tutti i contadini russi, e parecchie tribù. Essa si fa sommare a circa quattro lire per capo, solamente per la popolazione maschia. È ripartita dall'Autorità municipale nei comuni urbani e rurali. secondo l'entrata presuntiva di ciascun abitante.

2.° La tassa sul capitale dei mercanti. Questi consegnano lo specchio dei loro capitali spontaneamente, e senza esame giudiziario; ma i loro privilegi e le loro immunità relative al commercio, alle cariche ed alla considerazione personale dipendono dalla quota maggiore o minore ch'eglino dichiarano. Questo diritto è di circa 4 $^3/_4$ per 100.

3.° Le terre del demanio, le cui rendite sono svariatissime e importantissime. Esse comprendono l'*obrok* dei contadini della corona, il prodotto dei terreni dati in affitto, e quello delle fabbriche della corona. I contadini maschi appartenenti ai domini della Corona pagano annualmente dieci lire per capo.

4.° I diritti delle dogane di terra e di mare, i quali dipendono da circostanze che ne modificano il valore; ma i progressi della civiltà russa ne rendono ogni anno più elevato il prodotto.

5.° La carta bollata e il diritto della vendita delle proprietà immobili. Questo diritto, che colpisce non solo le case e le terre, ma ancora i vassalli, è stabilito al 6 per 100 del montare di ciascheduna rendita. Vi si comprendono le patenti, i passaporti o permessi di soggiorno.

6.° I diritti sulle bevande che sono la più importante rendita dello Stato.

7.° Il monopolio del sale. La corona ne provvede tutto l'impero, in ragione di un rublo al *poud*, qualunque sieno le spese del governo. Benchè il consumo annuale di sale ascenda a circa 20 milioni di *poud*, le spese di trasporto, nondimeno, e di estrazione, assorbono la maggior parte del beneficio; ma la corona regola con questo mezzo il prezzo di siffatta derrata di prima necessità.

8.° Il diritto regale delle urine. Esso accrescesi di giorno in giorno per la lavatura dei terreni d'alluvione auriferi e platiniferi dell'Oural.

9.° Il beneficio sulla moneta. Altre volte limitavasi principalmente al rame, ora è poco proficuo alla corona. I russi adottarono il sistema monetario decimale. Qualunque conto di danaro si esprime in rubli, che sono l'unità monetaria, e in *kopecki* che formano il centesimo del rublo. Il rublo d'argento equivale a circa quattro lire; il *kopecke* d'argento rappresenta quattro dei nostri centesimi. Il rublo in carte od assegno è pari a 100 *kopecki*, ma vale un ottavo meno del

rublo d'argento. V'hanno monete d'oro da cinque e da dieci rubli, che corrispondono alle nostre monete da 20 e da 40 lire; ve n'hanno di platino della grossezza delle nostre lire, altre da 5 a 50 *kopecki*, assegni da 200 rubli di carta grigia da 100, da 50 e da 25 rubli di carta bianca, da 10 rubli di carta rossa, finalmente da cinque rubli di carta azzurra. Poi v'hanno *bancknote* da 3, 5, 10, 20, 25 rubli di argento messi di recente in giro. Conviene distinguerli dai rubli assegni, perocchè hanno lo stesso valore dei rubli d'argento. Veggonsi, finalmente, in Russia, monete di argento di due terzi di rublo. Ma, se escono dal sistema decimale, hanno il vantaggio di equivalere senza frazioni a cinque fiorini di Polonia.

10.° V'ha l'imposta per cui i mercanti si esentano dal reclutamento, e che comprende il livello pagato da ciascun signore, in ragione di 2000 rubli ogni capo, per essere dispensato dal somministrare il numero di reclute stabilito dal governo.

11° Le ammende pecuniarie a cui son condannati i contrabbandieri e i contravventori agli ordini di polizia.

12.° Il prodotto delle pesche, dei mulini, dei bagni ed altre proprietà della corona.

13.° L'utile delle fabbriche imperiali.

14.° La posta delle lettere ed altri diritti minori.

15.° Le strade ferrate.

16.° Le miniere.

17.° I telegrafi.

18.° Il *iassac*, o tributo in pellicce, pagato dalle orde nomadi.

Il progetto del bilancio e delle spese per l'esercizio del 1872 (compresa la Polonia) approvato dall'Imperatore il 30 dicembre 1871 faceva salire le entrate a 497.197.802 rubli, e le spese a 496.813.581 rubli, con un avanzo di 348.221.

Il bilancio del 1872 è il decimo dacchè si è messo in vigore il nuovo regime dei bilanci. In questo periodo decen-

nale le entrate pubbliche si sono elevate, da 348 $^5/_6$ milioni, a 470 $^4/_5$ milioni di rubli, con un aumento di 122 milioni, ossia del 35 per 100 circa. Le spese, essendo andate, da 364 $^1/_2$, a 470 $^2/_5$ milioni, presentano, nello stesso lasso di tempo, anch'esse un'aumento di 106 milioni, o del 29 $^1/_{10}$ per 100. Se per punto di partenza dei paragoni si prende il 1867, anno della fusione dei bilanci tra la Russia e la Polonia, si trova in sei anni un progresso di 84 $^4/_5$ milioni, o del 21 $^2/_3$, per le entrate, e di 68 $^1/_5$ milioni, ovvero di circa il 17 per 100 per le spese.

SPAGNA

§ 19.°

Le finanze spagnuole sono un laberinto in cui si vede ben poco. Il morbo è antico, ereditario ed insanabile.

La vecchia monarchia nel secolo passato aveva una rendita di 100 milioni di piastre, di cui neppure la metà si cacava dalla Spagna, dando le colonie da 55 in 60 milioni. Alla metà del secolo XVI il ducato di Milano rendeva alla Spagna 900,000 ducati di oro, cioè più dell' ottava parte delle rendite tutte della grande monarchia, e più della metà di quella che davano i regni di Napoli e Sicilia (1,500,000 ducati in oro). In principio del secolo nostro, e prima che scoppiasse la guerra napoleonica, la rendita della Spagna era ridotta a 700 milioni di reali. Vennero i sette anni di una guerra tumultuaria e disperata (1808-1814) e le finanze caddero in tanta confusione, che appena nel 1817 fu possibile dare una certa forma al bilancio, presumendosi le rendite per 620 milioni di reali, e le spese in 820 milioni. Crebbe il disavanzo quando si vollero soddisfare in parte almeno i frutti dei prestiti fatti allo Stato, al che non s'era più pensato dopo il 1808.

La Spagna, nell' intento di approvigionare essa sola le

sue colonie, e appropriarsi tutto l'oro delle Indie nei tempi di mezzo, ebbe la pretesa di fabbricare essa stessa tutti i manufatti onde quelle avevano bisogno, chiudendo a tal uopo le sue frontiere alle industrie straniere, che però vi entravano quasi apertamente e in grandi proporzioni per via di contrabbando.

Il governo spagnuolo volle spesso fare delle dogane una copiosa fonte di rendite. Nel 1720 fu pubblicata una tariffa che colpiva di diritti eccessivi fino i prodotti nazionali che la Spagna mandava alle sue colonie in America. Se non che sotto l'influenza di tali disposizioni il contrabbando dava, nel 1763, un profitto del 70 per 100, e, dopo la pace del 1765, fruttava agl'inglesi 100 milioni di lire all'anno. Quella tariffa si modificò nel 1770 e nel 1782, ma senza rinunziare al suo carattere proibitivo. Nè più liberale fu la tariffa del 1841. Qualche miglioramento è stato introdotto sotto l'amministrazione del generale Narvaez col decreto delle Cortes del 17 luglio 1849, non ostante la viva apposizione dei deputati catalani. La tariffa in vigore porta la data del 27 novembre 1862. Per essa molte diminuzioni di dazio vennero fatte — pochi aumenti introdotti — e fu adottato il sistema antico decimale pel pesi e per le misure. L'importazione della Spagna fu rappresentata pel 1865 da scudi 155,846,000, pel 1866 da scudi 128,279,000, e pel 1867 da scudi 160,022,000, l'esportazione da scudi 128,641,000, pel 1865, 123,989,000, pel 1866, e da scudi 117,937,000 pel 1867, corrispondenti, tra importazioni ed esportazioni, a franchi 768,115,000 pel 1865, 681,124,000 pel 1866, e 750,289,000 pel 1867.

Le dogane nel 1861 fruttarono lire 66,635,000. Nel bilancio del 1865-66 fu previsto un prodotto di 76,410,000 lire.

Le Cortes del 1820 rivolsero la mente alle finanze, ma senza la voluta vigoria, perchè abolirono solo a mezzo le decime ecclesiastiche, le quali gravavano le rendite fondiarie di un'annua sovrimposta di 800 milioni di reali, e così si tolsero la possibilità di riformare le gravezze territoriali.

Nondimeno qualche utilità si ottenne, giacchè con nuovi balzelli sull'industria e sul lavoro, e con la vendita di molti beni del clero si ridussero i disavanzi del tesoro, per tutto il triennio 1820-21-22, a 350 milioni di reali. Sopraggiunte le spese della guerra, e dell'invasione francese del 1823, lo scompiglio ritornò nelle finanze, che andò aumentando con la prodigalità della corte dispotica, e, dopo il 1833, con le dilapidazioni e gli sperperi che sempre accompagnano le frequenti alterazioni di governo e le guerre civili.

Le spese, dopo che si rassodò la monarchia dall'ultima scossa, crebbero di 85 milioni di franchi; le imposte di 60; il manco annuo di 25 milioni.

Fu abbandonato il disegno del Madoz, per cui si sarebbero alienati i beni dello Stato, dei Comuni e del clero, e, col danaro ritrattone, si sarebbero pagati i debiti, e apprestati larghi mezzi per opere pubbliche, e per assicurare al clero ed ai corpi morali espropriati una proporzionale rendita. Prevalse il fanatismo religioso, e la lista civile, che nel 1854, era stata ridotta a 33 milioni di reali (9,240,000) fu restituita alla pristina lautezza di 47 milioni di reali. o 13,160,000 lire!

Ciò del rimanente deve sorprendere meno che il sapere il Commissariato *de bruzada* vendere, in Spagna, per conto dello Stato, l'indulgenza dei giorni magri!

Nel 1858 si annunziò la riforma dell'imposta sul registro, bollo, patenti e stabili che, tutte insieme, furono accresciute di 175 o 180 milioni di reali. Ma il cancro della Spagna è l'enorme debito di cui non è facile di scandagliare l'abisso. Già alla morte di Filippo V il debito spagnuolo era di 800 milioni di reali—raddoppiò durante le guerre marittime coll'Inghilterra che, impedendo la libera navigazione dell'Atlantico, e l'invio dei metalli preziosi, che ogni anno venivano dal Messico e dal Perù, forzò la Spagna a provvedere alle proprie spese colla creazione di una carta monetata (*vales*) per 800 milioni di reali, la quale aveva ad essere scontata nel 1800. Da allora si è andato sempre all'aumento,

fino a giungersi, al 31 dicembre 1870, a scudi 2,691,155,903 di capitali, ed a scudi 75,183,572 d' interessi. Nel 1871 fu contratto un nuovo prestito di 6,375,000 lire sterline ossia di 60 milioni di scudi. E che non dovrà uscire dall' attuale torre di babele!

Pensasi ora (giugno 1873) a ridurre qualche imposta, e ad abolire addirittura qualche altro prodotto, come il lotto.....! La Spagna, dove si proclama la repubblica cattolica (!) e dove il curato di..... (abbiamo ribrezzo di nominarlo) uccide vecchi e bambini, questa Spagna del 1873 vuol moralizzare le masse.....!

Il bilancio della Spagna del 1870-71, dichiarato valevole pel 1871-1872, ascendeva, nelle entrate, a 588,686,671 *pesete*, di un franco e centesimi 8 l'una, e, nelle uscite, a 627,397,023.

Le entrate si ripartivano in:

a) Contribuzioni dirette.	206,827,944
b) Imposta sulla rendita interna, sulle pensioni, etc.	41,300,000
c) Contribuzioni indirette.	88,630,000
d) Monopoli dello Stato (bollo tabacco, lotto).	156,467,677
e) Prodotti dei beni dello Stato. . . .	34,961,050
f) Eccesso d' introito delle Filippine. . .	5,000,000
g) Contribuzioni di guerra del Marocco e della Cocincina, e entrate diverse. . .	55,500,000
Totale, *pesete*	588,686.671

Portogallo

§ 20.°

Le finanze di questo piccolo regno, di meno che quattro milioni e mezzo di abitanti, comprese le isole, sono nel più deplorevole stato; il tesoro è esausto, e tutti i servizi pubblici sono paralizzati. Una noncuranza ed una apatìa mortale regnano in tutte le amministrazioni, e, bisogna pur dirlo, nel popolo. Mentre che ovunque, in Europa, si manifesta la tendenza al miglioramento, il Portogallo rimane stazionario. Un curioso esempio è dato dal servizio postale, bisognando da 19 a 21 giorni ad una lettera per andare e ritornare da Lisbona a Braganza, mentre che la distanza è appena di 423 chilometri e mezzo.

Tutte le risorse dello Stato sono consumate, talchè è probabile che gl'introiti derivando da vendite, canoni, fitti, pensioni censuarie, diritti sulle vendite, dovuti allo Stato, non daranno più del terzo del montare, pel quale si fanno figurare nel bilancio. Le foreste dello Stato subiscono le conseguenze di questo disastroso regime. Infatti la foresta di Leiria piantata di pini marittimi, dopo sei secoli, che vale 30 milioni, non produce 36,000 franchi, benchè nel 1842 se ne cavassero ancora 150,000. Se ne potrebbero ritrarre 3 milioni, ove si spendessero le necessarie cure.

La Stamperia nazionale, che costò milioni, non dà profitto allo Stato, senza dir di altre. Intanto il Portogallo è stato uno dei primi regni ad adottare la stamperia quando fu inventata. *Quantum mutatus ab illo !*

Il fisco è una ragnatela velenosa che lavora la sua tela dovunque, divora e rovina tutto ciò, senza alcun riguardo.

Nel 1846 era stato dato incarico ad una Commissione di preparare un lavoro per la revisione della legislazione doganale; ma tale lavoro, quantunque siasi pubblicato nel 1850,

Digitized by Google

pure non ebbe seguito. Soltanto per effetto di nuovi studi di altra Commissione, s' ebbe, in dicembre 1852, una tariffa che fece scomparire le proibizioni. Nello stesso anno 1852 fu modificato il regime di importazione per un gran numero di articoli, e, nel 1860, e 1861, fu riveduta la tariffa. Il movimento commerciale del Portogallo s' elevò, nel 1861, a 161,001,200 lire, per l'importazione, e a 88,025,000 per l' esportazione.

Il bilancio del 1848 dava 74,291,917 franchi tra introito ordinario e suppletivo, e 72,679,065 franchi di spese; ma non bisogna aggiustar fede alla verità di queste cifre.

Nel 1857 il bilancio conteneva 84,426,296 franchi di entrate, e 86,934,791 franchi di spese.

Nel 1858 il manco fu oltre di 1,200,000, franchi. E vuolsi por mente che sono produttive tutte le colonie nelle spiaggie occidentali dell'Africa, e i tre ruderi dell'impero indostanico, essendo passive soltanto le colonie dell'Africa orientale e dell'Indo-China.

Il debito nel 1843 era già salito a più di 80 mila milioni di *reis*, che sono 560 milioni di franchi — Nel 1853 il debito liquidato, vale a dire riconosciuto, era di 561,173,769 franchi, ed al 30 giugno 1870 erasi aumentato a 345,190,811 *milreis*, ossia a 2 miliardi, e 80 milioni di franchi!

Il debito è interno ed esterno, la quale distinzione introduce ed agevola il concetto che coi prestatori nazionali non sia obbligata la fede pubblica, come per gli stranieri. Di vero il Portogallo, massime dopo la riduzione forzata degl' interessi dal 5 al 3 per 100, decretata nel 1852, si ha per mezzo fallito.

L' attivo del bilancio, fissato per l' esercizio 1871-72, in 18,464,394 *milreis*, non può sostenere tanti carichi, quando, ammessa pure la verità della spesa generale, ordinaria e straordinaria, in 21,870,629 *milreis*, se n'hanno a pagare ben 8,712,321 per soli interessi del debito. Il disavanzo è andato sempre aumentando, forse perchè son giunte al massimo le imposte, e sonosi esaurite tutte le risorse nazionali.

Il Portogallo ha l'imposta fondiaria; la capitazione; l'imposta industriale; un decimo d'interessi; diversi diritti ed ammende, compreso il registro e bollo, e compresi pure i diritti d'importazione ed esportazione, di tonnellaggio, e sul consumo di derrate a Lisbona; ha l'imposta sulla carne, sul vino, sulla pesca, sui cereali, sul tabacco, sul prodotto dei biglietti di strade ferrate; fa vendite di beni nazionali; ha rendite fondiarie; foreste; strade ferrate; poste; telegrafi; pedaggi sui ponti; diversi stabilimenti produttivi; e non risparmia una ritenuta su la lista civile e su gli stipendi degli impiegati.

Che più?

Vorremmo che, coloro i quali si dolgono che in Italia si paghi troppo all'Erario considerassero la condizione delle finanze e dei contribuenti nel Portogallo alla stregua della condizione politica, e che questa paragonassero alla nostra, in quanto ci ha richiesto straordinari ed inevitabili sacrifizii.

Belgio

§ 21.°

Uno dei paesi in cui si ammira la buona amministrazione è il Belgio. Sin dal 1317 eravi un catasto; Carlo V. ne fece uno nuovo nel 1517; ne fu eseguito un altro nel 1651, e quest' ultimo esisteva ancora nel 1794 al tempo dell'invasione francese.

La tariffa doganale del 1838 aumentò i dazi sui prodotti stranieri similari a quelli fabbricati in paese. I trattati colla Francia, lo Zollwerein, e l'Olanda ne temperarono il rigore. Nel 1844 il Belgio introdusse diritti differenziali sulle importazioni con bandiera estera, e in provenienza dai depositi. Si volle con ciò incoraggiare la marina mercantile; creare all' industria nuovi sbocchi oltremare; procurare al governo i mezzi di condurre a termine trattati di commercio colle po-

tenze estere. Parecchie riforme liberali furono introdotte in seguito, come sarebbero l'esenzione dal diritto di uscita di alcune centinaia di articoli, la riduzione dei diritti sull'entrata degli oggetti di prima necessità, l'abolizione di molti diritti differenziali. Infine, dopo avere il Belgio conchiusi molti trattati di commercio colle estere potenze, colla legge del 14 agosto 1865 estese a tutte le provvenienze i dazi portati da quei trattati.

L'importazione del Belgio fu, nel 1864 (commercio speciale) di lire 688.900.000, l'esportazione di lire 596.000.000. Le entrate doganali vennero presunte, per l'anno 1866, in lire 13.065.000. Il prodotto del sale, nello stesso anno, fu di lire 5.400.000.

Il movimento commerciale era, nel 1852, di un bilione, 45 milioni e 604 mila lire, e giunse, nel 1856, ad un bilione 530 milioni e 81 mila lire, talchè s'ebbe la differenza in più di 484 milioni e lire 477 mila. Eppure nel Belgio la libertà degli scambi era vincolata dal sistema protettivo erroneamente creduto utile a mantenere in fiore le industrie nazionali.

Nel Belgio, al pari della Francia, l'*octroi* vi era in 78 comuni, urbani gli uni, città più o meno grandi, rurali gli altri; ma poi fu abolito con la legge del 18 luglio 1860, sostituendovisi un fondo speciale, composto di tasse cedute dallo Stato, e da esso riscosse per effetto di modificazione nello assetto delle imposte, e di aumenti nelle tariffe doganali.

Le principali rendite del Belgio sono le imposte dirette, cioè la fondiaria, l'imposta personale, le patenti e i canoni sulle miniere, le contribuzioni indirette, tra cui prevalgono i dritti di dogana e di consumo, i dritti di registro e di ammende, e l'*accisa*; e le strade ferrate e i telegrafi.

Pel 1871 furono votate le entrate come appresso:

Imposta fondiaria.	fr.	19,150,000
Capitazione.	»	12,000,000
Patenti.	»	4,400,000
Canoni sulle miniere.	»	600,000
Dritti sulle bevande distillate	»	1,500,000
Dritti di dogana.	»	13,500,000
Dritti di vendita tabacchi	»	250,000
Accisa sul sale.	»	1,760,000
» sui vini forestieri.	»	2,300.000
» sulle acquavite.	»	5,410,000
» sulla birra e *vinaigre*	»	9,100,000
» su gli zuccheri.	»	3,670,000
Dritti di registro e ammende	»	40,765,000
Demanio.	»	1,810,000
Poste.	»	3,717,000
Strade ferrate e telegrafi.	»	48,850,000
Navi da dispaccio tra Douvres e Ostende.	»	500,000
Prodotti diversi.	»	5,438,000
Tesoro pubblico.	»	3,404,000
	Totale fr.	178,124,000

Contrapposta quest'entrata complessiva alla spesa generale di franchi 169,695,455, si ha un risparmio di 8,428,545, franchi, compresi i 43,371,202 del debito pubblico, che costituisce la spesa maggiore. Vengono, poi, le spese per la giustizia, per gli affari esteri, per l'interno, pei lavori pubblici, per la guerra, per le finanze, e pei rimborsi.

Nel Belgio la Banca nazionale è incaricata del servizio di Tesoreria, e lo disimpegna, mediante un compenso, per mezzo dei suoi agenti stabiliti in vari circondari sotto la direzione degli agenti del Tesoro ed il controllo governativo. La Banca tiene un sol conto corrente col Ministro delle finanze; non è tenuta a pagamenti oltre ai danari riscossi per conto dello Stato, e non corrisponde interesse pei fondi dello Stato, ch'essa possa avere nelle sue casse. I mandati di pa-

gamenti si spediscono o si trasmettono dai Ministeri alla Corte dei Conti: questa li esamina per accertare se la spesa sia stata legalmente autorizzata, e regolarmente liquidata; quindi ritenendo presso di sè i documenti, trasmette i mandati col suo *visto* al Ministero delle Finanze. Il quale, riconosciutane la legalità, ordina agli agenti del Tesoro di soddisfarli, e poscia li restituisce ai rispettivi Ministeri. Questi fanno rimettere tali mandati, per mezzo dei borgomastri, ai creditori dello Stato, che, finalmente, dopo averli quietanzati, li consegnano all'agente del Tesoro del Circondario, da cui ricevono un ordine di pagamento sulla Banca. L'ammontare di tali ordini è la spesa del regno nei conti del Tesoro.

Grecia

§ 22.°

Dal 1864 al 1871 la Grecia ha introitato 250.173.733 *dramme*, e ne ha spese 239,713,041, come appresso:

Anno	Entrata	Uscita
1864	23.348.685	21.893.118
1865	26.972.913	26.071.858
1866	28.337.600	27.192.840
1867	32.292.335	28.373.389
1868	33.508.000	32.990.123
1869	37.620.200	34.605.254
1870	34.103.000	34.088.197
1871	33.991.000	34.498.262
Totale	250.173.733	239.713.041

In Grecia si paga, oltre alla fondiaria, un'imposta sul bestiame, sul pascolo, e sui bugni; vi sono le dogane, il bollo ed altre contribuzioni, le poste, i telegrafi, i beni dello Stato,

e le entrate ecclesiastiche; e sono pure produttivi taluni stabilimenti pubblici, e la stamperia nazionale.

Il primo debito fu fatto dalla Grecia nel 1824, per 8 milioni di lire sterline, e, nell'anno dopo, ne fu fatto un secondo, per 2 milioni di sterline. Dipoi, al prestito di 60 milioni di franchi, che fu garentito dall'Inghilterra, dalla Francia e dalla Russia, successero quelli del 1837, 1853, 1863, 1864, 1866, 1867, 1868, e 1869. Nel 1870 il debito totale era di 242,487,893 dramme, il che dimostra come la Grecia abbia voluto imitare le grandi potenze nel fare appello alle forze dell'avvenire in questi ultimi anni più che nel passato.

OLANDA

§ 23.°

Consolidate le sue istituzioni repubblicane, l'Olanda pose mano a regolare le sue finanze. Tuttavia, poichè quella repubblica si componeva di sette provincie, ognuna delle quali si reggeva da sè, noi non troviamo se non pochi elementi di un sistema generale di finanze. Avvertiamo solo che fu in seno alle provincie miste che, primamente, ordinossi un banco, per secondare le operazioni di finanza; ma la sua gestione era tenuta segreta; era come un mistero che temevasi di divulgare a vantaggio delle altre nazioni.

Prima della rivoluzione francese, la repubblica delle provincie unite spendeva annualmente intorno ai 40 milioni di fiorini. Nel 1840 il bilancio saliva a 63 milioni di fiorini; nel 1848 a 79 milioni; nel 1856 le rendite pubbliche sommavano a 73,191,068 fiorini, e le spese a 73,433,257, ossia 154,944,172 franchi; e, nel 1872, le spese sonosi elevate a 96,873,092 fiorini, mentre le entrate non sono andate oltre i fiorini 88,377,159, sicchè vi è stato il deficit, relativamente considerevole, di 8,495,937 fiorini, a cui si è potuto sopperire con biglietti del tesoro che, pei casi di disavanzo, sonosi stabiliti a più di 8,600,000 fiorini.

Il debito pubblico, nel 1872, assorbiva 965,837,326 fiorini, con 28,120,088 degli stessi di interessi.

Adesso l'Olanda ha un sistema tributario completo, avendo le imposte dirette, ossia l'imposta personale, la capitazione, e le patenti; le accise sugli spiriti ed altre derrate; il bollo, il registro ed il dritto di successione; le dogane e i dritti di navigazione. Si paga pure un diritto per la garentia dei lavori in oro ed in argento; vi è il prodotto dei beni demaniali, delle poste, dei telegrafi, del lotto, delle miniere; vi sono i diritti di caccia, di pesca, e di navigazione sulle coste; le strade ferrate; i sussidii dell'amministrazione coloniale, e le entrate diverse, oltre a 400,000 fiorini di rendita del Belgio, che concorrono al bilancio attivo 1872.

L'Olanda è paese ricchissimo, ma pessima è la distribuzione delle ricchezze, e le gravezze crescono ogni anno, e sembrano tanto più insopportabili, quanto meno il popolo minuto partecipa ai vantaggi dei commerci trasmarini concessi a compagnie di mercatanti privilegiati.

L'importazione fu nel 1869 di 461 milioni di fiorini, e, nel 1870, di 507 milioni, e l'esportazione di 507 milioni, nel 1867, e di 539 milioni, nel 1870.

Le maggiori spese occorrono per gl'interessi del debito pubblico, per le finanze, compresavi l'amministrazione dei culti, per gli affari interni, per l'esercito e per la marina. Alla casa del re si corrispondono 750,000 fiorini, pari a lire 1,582,500. Ma, a dare un'idea della singolare costituzione economica di questo paese, basterà dire che il re defunto, negoziando con la compagnia mercantile (Maatschappg) guadagnò, in 30 anni, 300 milioni di franchi.....!

DANIMARCA

§ 24.°

In questo piccolo regno l'anno finanziario finisce al 31 marzo, ed i conti si fanno in *rigadalers*, che sono di 2 franchi e 8 centesimi l'uno.

La condizione politica della Danimarca non le cagiona sensibili scosse nel bilancio, come si trae dalla seguente dimostrazione:

Anno	Entrata	Uscita
1869-70	22.415.442	22.531.093
1870-71	23.419.623	21.974.003
1871-72	20.954.063	20.586.526
1872-73	24,470.350	24.879.837

Il debito pubblico era, al 31 marzo 1871, di 117.058.367, distinto in 83.037.209 di debito interno, ed in 34.021.158 di debito estero [1].

Il demanio, le foreste, l'attivo dello Stato, le contribuzioni dirette ed indirette, le poste, i telegrafi, le colonie, e le entrate diverse formano il bilancio attivo della Danimarca.

SVIZZERA

§ 25.°

La Svizzera è il solo paese della Europa che, fino a pochi anni sono, non ha avuto debito nazionale. Il bilancio federale è destinato a coprire le spese dell'amministrazione generale, della cassa militare e della cassa d'istruzione, il che ha luogo con gl'interessi di alcuni capitali destinati a tale

1) Almanacco di Gotha.

uopo. Quanto alle altre spese straordinarie, ogni cantone deve fornire una quota proporzionata ai suoi mezzi: la somma totale, dopo il 1818, fu stabilita in 539,275 lire svizzere, equivalenti all'incirca a 700 mila lire italiane. Questa contribuzione non levasi, tuttavia, per intero, se non quando avvenimenti straordinari, una guerra per esempio, la rendono indispensabile; nei casi ordinari non si leva che a norma del bisogno.

Il 30 giugno 1849 la Svizzera all'antica tariffa generale, e ai pedaggi, che si riscuotevano per ogni cantone, sostituì la prima tariffa generale d'importazione, esportazione e transito, che andò in vigore col 1° febbraio 1850. Una seconda tariffa, sulla base del sistema monetario decimale, andò in vigore in gennaio 1852. Questa tariffa subì, poi, alcune modificazioni, e il dipartimento federale svizzero del commercio e dei pedaggi, in dicembre 1861, ne ordinò una nnova pubblicazione. Il sistema svizzero è il più liberale di Europa: tuttavia non esclude dazi abbastanza forti, specialmente sui vini e sulle bevande spiritose. Nel bilancio attivo del 1864 l'entrata delle dogane svizzere fu presunta in lire 7,500,000.

Il bilancio generale del 1857 portava una previsione di rendita per 15,685,000 franchi, e di spese per 15,206,000 franchi. Conviene però notare che ognuno dei 25 cantoni ha una propria finanza, sicchè si deve aggiungere alle spese federali dai 22 ai 25 milioni per le spese cantonali.

Nelle spese cantonali vi è una parte non piccola, che negli altri paesi non sarebbe compresa nei conti dello Stato, ma troverebbe luogo nei bilanci delle provincie, dei dipartimenti, dei comnni. Le spese federali, sottratto ciò che si spende per l'amministrazione centrale delle dogane, pel rimborso delle spese doganali ai cantoni di frontiera, per l'amministrazione delle poste, pel bonifico ai cantoni dei guadagni postali, pei telegrafi, per le polveri e capsule, e per la zecca, sono pareggiate per intiero dall'introito netto delle dogane.

L'industria della Svizzera è molto attiva. Il nord e l'ovest posseggono fabbriche di stoffe, di cotone e di seta, di trine, di nastri, di carta, e di tabacco — la fabbricazione del formaggio e del burro occupa gran parte delle campagne. La Svizzera esporta una quantità notevole di questi oggetti, ricevendone in cambio, dai paesi stranieri, montoni, grani, vini, aromi, droghe, tessuti, generi di lusso.

I conti dello Stato, pel 1871, danno i seguenti estremi:

1.° Prodotto degli immobili.	fr.	59.179
» Detto dei capitali.	»	46.301
2.° Interessi dei capitali pel governo dei poderi, e per sovvenzione.	»	150.134
3.° Monopoli e amministrazioni. . . .	»	26.014.712
4.° Cancelleria, dipartimenti militari e giustizia.	»	65.026
5.° Rimborsi delle spese per l'occupazione delle frontiere.	»	1.178.352
Totale delle entrate	fr.	27.513.704

Le spese, nello stesso anno 1871, sono state di franchi 24.782.366, ripartite per interessi, per le spese generali di amministrazione, ossia pel Consiglio nazionale, pel Consiglio degli Stati, pel Consiglio federale, per la Cancelleria federale, pel tribunale federale, e per le pensioni militari; pei dipartimenti ministeriali della politica, dell'interno, dell'armata, delle finanze, del commercio e delle dogane, della giustizia e polizia; e per le amministrazioni speciali, vale a dire esercito, dogane, poste, telegrafi, zecca, scuola politecnica, fabbriche di polveri, e del materiale di guerra, e laboratorio. Nel 1870 la Svizzera ha avuta anche la spesa straordinaria degli interessi e della provvigione sul prestito federale di 430.853 franchi, ed altre spese per l'occupazione delle frontiere.

Il progetto del bilancio pel 1872 è per 25.735.000 franchi

di entrata, e per 25.655.000 di uscita, con un eccesso d'introito di 80.000 franchi. Esaminando i bilanci della Svizzera, si vede lo studio costante di mantenere sempre le spese nei limiti che lascino un avanzo.

Non sappiamo che siasi fatta qualche pubblicazione recente su le entrate e le spese della Confederazione e dei Cantoni riuniti, per l'anno 1871 e 1872, essendone sforniti l'almanacco di Gotha, e l'annuario di economía politica e di statistica che si pubblica a Parigi, a cura dei signori Guillaumin, Garnier e Bloch. Tuttavolta giova di sapere il bilancio generale del 1868, per presumere quello degli anni posteriori, ritenuto che piccola differenza possa esservi, al pari dei conti dello Stato.

La Confederazione ed i cantoni riuniti potettero fare, nel 1868, assegnamento sull'introito netto di 38.317.761 franchi per interessi di capitali attivi, per le entrate delle foreste dello Stato, del demanio, e degli stabilimenti dello Stato, per regalie e monopoli, per imposte dirette, per contribuzioni indirette, per dritti diversi, per ammende, e per entrate diverse.

Le spese furono superiori dello introito, cioè di 41.827.415 franchi, occorse per interessi ed ammortizzamento dei debiti, per la legislazione ed amministrazione, per gli affari militari, per la giustizia, per le prigioni, per la polizia, per gli affari sanitari, per l'agricoltura, selvicoltura ed industria, per le finanze, pei lavori pubblici, per l'istruzione pubblica, pei culti, e per la pubblica beneficenza, non escluse altre spese minori. Se si consideri che, per soli interessi ed ammortizzamento dei debiti, sono occorsi più di quattro milioni e mezzo, rimane fermo che la Confederazione Svizzera ed i Cantoni proporzionano i pubblici dispendii alle risorse.

Al 1° gennaio 1869 il passivo dei Cantoni era di 153.040.685 rispetto all'attivo di 308.030.767 franchi, ed il passivo della Confederazione di 15.299.480 rispetto all'attivo di 24.849.417 franchi.

Turchia

§ 26.°

Il mentito credito che l'elemento retrivo e clericale sta dando alle finanze turche, preferendo incautamente la rendita di quel fracido impero al nostro consolidato, non potrà mai tradire la verità agli occhi degli uomini intelligenti.

Ai tempi della fortuna turchesca le entrate ordinarie della Porta non passavano gli otto milioni di scudi. Allora dicevasi quello che ora vorrebbesi far dimenticare « *suolo calpestato una volta da cavallo turco non dà più filo di erba* ». In quei tempi alle necessità straordinarie si provvedeva, non con prestiti, ma colle confische, colle proscrizioni, coi saccheggi e coi donativi; mettevansi all'asta i principati vassalli, e i feudi e le commende militari davano armi e cavalieri. La barbarie costa assai meno della civiltà! Potrebbesi dire che anche ora le provincie ottomane, rette a modo delle antiche satrapie persiane, provvedono a tutte le spese amministrative; che gli stati vassalli hanno finanze proprie; e che perciò le rendite della Porta voglionsi considerare come il contributo delle varie parti dell'impero per le sole spese generali. Ma.... Menenio Agrippa direbbe che senza avere un solo stomaco, non si può avere una sola testa.

Le proibizioni e i diritti proibitivi sono in Turchia affatto ignoti; le merci esteri vi sono sottoposte, dal 1838 in poi, a un diritto uniforme del 5 per 100 sul valore. I prodotti nazionali pagano, all'uscita, un diritto del dodici per 100, che tiene luogo dell'imposta fondiaria. Mercè questa legislazione, la Turchia diventò un mercato di primo ordine per le altre nazioni, e la sola Inghilterra v'immette per circa lire sterline 90 milioni delle sue merci, vale a dire il triplo delle sue esportazioni per la Russia, e il quintuplo di quelle per l'Austria.

L'importazione della Turchia è valutata, pel 1860, giusta indicazioni riportate negli annali del commercio esteriore, a lire 335 milioni, e l'esportazione a 586.150.643.

Le dogane figuravano, nel bilancio del 1864-65, pel prodotto presunto di circa 49 milioni.

Il bilancio dell'egira [1] 1288 corrisponde al periodo, compreso tra il 1° marzo 1872 ed il 28 febbraio 1873. Per rendersi un conto esatto di questo bilancio, bisogna riportarsi a quello dell'esercizio finanziario 1869-70, il quale si chiudeva con un deficit di 7,609.395 lire turche (161.257.030 franchi) cioè debito fluttuante 500,000 lire turche — deficienza del bilancio straordinario 2.102.050 lire turche — e deficit del bilancio ordinario 5.007.241 lire turche.

Per coprire questo manco fu conchiuso, nell'autunno del 1869, l'imprestito Pinard di 22 milioni di lire sterline. Questo prestito, contrattato a 54, doveva dare al Tesoro una somma netta di 12 milioni di lire sterline. Il deficit di 7.609.395 lire turche fu dunque probabilmente coperto, e l'eccedenza del prestito dovette lasciare al Tesoro una somma di circa 5.500.000 lire turche, per coprire il debito dell'esercizio 1870-1871.

Il bilancio dell'esercizio 1871-72, (anno 1287 dell'egira) pure annunziando un aumento di 2.072.000 lire turche su le entrate, lasciava ancora sussistere una deficienza di 3.564.520 lire turche, pari a 70.274.412 franchi. Si provvide a questo deficit col prestito del 1871, detto del tributo d'Egitto. Quest'operazione, conchiusa a 68, produsse al Tesoro 4.263.600 lire turche, ciò che, dopo aver coperto il deficit, lasciava ancora una somma di circa 700.000 lire turche a profitto dell'esercizio seguente.

Il bilancio del 1872-73 si presenta, in relazione a quello del 1869, con un eccesso di spese di circa 4 milioni di lire

(1) Era dei maomettani. Il primo anno dell'egira corrisponde all'anno 642 dell'era cristiana.

turche, e con un eccesso di entrate di circa 3 milioni e mezzo di lire. Il deficit di 767.000 lire turche (17.575.590 franchi) è pressochè coperto dal saldo rimasto libero del prestito del 1871.

Sarebbe questa una situazione soddisfacente se i conti del Ministero delle finanze non ci rivelassero l'esistenza di un debito fluttuante, che al 1° marzo 1872, s'elevava a 13.143.720 lire turche, ossia a 298.282.504 franchi. È bensì vero che si pensa di coprirne una parte con gli arretrati delle imposte che si elevano, dicesi, alla somma considerevole di 133.253.518 franchi. Queste due cifre hanno cagionata molta sorpresa. Si domanda qual destinazione abbiano ricevuta i 13 milioni di lire, e quali sieno questi introiti così elastici, che, quantunque si sieno aumentati del 25 per 100 in tre anni, presentano ancora un arretrato di circa 6 milioni di lire turche. I documenti pubblicati dal governo non dicono niente sul proposito. Quanto al debito fluttuante, esso si compose dapprima di 3.235.590 lire (73.674.384 franchi) rappresentando il debito che non si paga (*arrieré*) dovuto agli ufficiali dei servizi civili, ed, in secondo luogo, di 9.908.150 lire turche di anticipi diversi fatti al Tesoro, a breve scadenza, coperti in gran parte dalle tratte su Londra.

Se a coloro, che s'illudono ancora sullo stato finanziario della Turchia, versandole, incauti, i loro capitali, non sia bastevole quanto abbiam detto su documenti autorevoli, per condurli a più sano consiglio, aggiungiamo l'invito a considerare che, dal 1854 fino al 1870, i prestiti contratti dalla Turchia ascendevano all'immensa somma di 3.321.465.894 franchi di capitale nominale, che si vogliono estinguere pel 1960. Ma, che cosa si è fatto per eseguire tale estinzione? Nel 1871 si sono contratti dalla Turchia due altri debiti, l'uno di 1,860.000 lire sterline, diretto allo scopo di pagare gl'interessi scaduti in gennaio 1871, e l'altro di 5.700.000 lire sterline fatto alla banca ottomana in luglio 1871.....! I debiti interni, compresovi il montare di circa 100.000.000 di piastre

in carta moneta, sono stati consolidati nel 1865 col prestito di 40 milioni di lire di Turchia. L'importo del debito fluttuante non è conosciuto in modo esatto; ma dicesi che s'elevasse, alla fine del 1869, a circa 188 milioni di franchi.

Quando, nel 1871, la Borsa di Napoli era trascinata da misteriosa e funesta influenza allo acquisto della rendita turca, a danno del consolidato italiano, la stampa napoletana [1] rese un segnalato servigio al paese, dimostrando la situazione finanziaria della Sublime Porta, per convincere come quella pazzia potesse rovinare migliaia di famiglie. Pochi l'ascoltarono, e i più hanno preferito di tenere nei loro forzieri carte che, un dì o l'altro, possono ricondurci alla catastrofe di Giovanni Law in Francia.

Con le imposte dirette, che sono la capitazione e l'esonerazione militare; con le contribuzioni indirette, di cui sono principali le dogane, e l'imposta sul tabacco; con le saline; i pochi beni demaniali; il prodotto delle foreste; delle miniere; dei telegrafi e delle poste, e coi tributi che pagano l'Egitto, la Rumania, e la Serbia, la Turchia non può assolutamente far fronte ai suoi impegni, poichè i soli interessi dei debiti assorbono la metà delle entrate. Sarà perenne, ed andrà sempre aumentando il disavanzo finchè avvenimenti politici non mutino la carta geografica per ciò che riguarda la Sublime Porta.

Stati Uniti d'America

§ 27.°

Sol che ci si fermi un pochino a considerare la favorevolissima situazione finanziaria degli Stati uniti d'America non si può a meno di trarne augurio che sarà per essere lo stesso per Italia nostra, al più presto possibile. Il bilancio

(1) Veggasi il *Pungolo* del 22 novembre 1871.

è semplice, e di troppa eloquenza, perchè occorra di magnificarne le singole parti. Saremo anche qui sobri.

È costante, in America, l'eccesso della rendita sulla spesa. Nel 1846 fu di dollari [1] 9.126.439.08; nel 1847 di 1.701.251.25; nel 1856 di 18, 932.976; nel bilancio dell' anno 1870-71 fu di 71.794.991, che si applicò al pagamento del capitale del debito per l' anno 1872, e, nel bilancio del 1871-72, fu di altri 57.294.963 dollari, che furono destinati al medesimo scopo.

Le entrate furono, nel 1846, di 37.157,553. 28 dollari; nel 1847 di 61.152.428.90; nel 1856 di 73.918.141, nel 1870-71 di 383.323,738; e, nel 1871-72, di 359 milioni di dollari.

Le spese furono, nel 1846, di 28.031.114.20; nel 1847 di 59.451.177.95; nel 1856 di 72.948.792; nel 1870-71 di 292.177.188; e, nel 1871-72, di 301.705.036 dollari.

Il debito era, al 1.° dicembre 1847, di dollari 49.659.659.40, compresa la rendita emessa in pagamento dell'indennità messicana, e compresi pure i buoni del Tesoro, emessi nel 1846 e nel 1847, ed al 1° febbraio 1872 era salito a 2.238.204.949.50 dollari. Vi fu subito una sensibile riduzione, poichè, al 1° luglio dello stesso anno 1872, erasi limitato già a 2.191.486.344 dollari. Un telegramma da Filadelfia, in data del 2 giugno 1873, ai giornali inglesi, ha annunziato che, al primo delle stesso mese, il debito pubblico ascendeva a 2.149.963.873 dollari, essendo in diminuzione di 3.525.282 dollari, in confronto del mese precedente. Altro che la Turchia.....! I contanti nel Tesoro americano importavano 75.588.000 dollari, e la carta moneta 6.065.000 dollari.

Le dogane rendono all'America 212 milioni di dollari. Altri 126 milioni derivano dalle entrate interne, cioè dritti su gli spiriti, sul tabacco, sulle bevande fermentate, su le banche, sulle strade ferrate, sulle società di assicurazioni e sul gaz; imposta sulla rendita; bollo; ammende, ed entrate di articoli prima tassati, ma ora esenti da dritti.

(1) Ogni dollaro è uguale a 5 franchi e 33 cent.

La vendita di beni demaniali non manca, quantunque dia un prodotto relativamente minimo, essendo stata, nel 1871-72, di tre milioni di dollari.

Come la fortuna pubblica e il territorio agrario, così si allargano, in America, le industrie ed il commercio. Infatti la produzione del petrolio, divenuta una sorgente di entrata tra le più importanti, era stata, nel 1865, di 2.399.845 ettolitri; nel 1866 fu di 4.318.858 ettolitri, pel valore di 47.210.000 dollari, ossia franchi 252.574.000; e, nel 1867, fu di 4.091.670 ettolitri. La produzione del carbone, l'industria del ferro, e quella delle salagioni di majale, e degli orologi, contribuiscono eminentemente alla ricchezza degli Stati Uniti.

Il valore delle merci entrate e uscite, nel 1872, è calcolato in oro e non in carta. Le importazioni sono salite a 677 milioni di dollari, corrispondenti a lire italiane 3550 milioni. Di queste ne furono riesportate per 25 milioni di dollari.

Le esportazioni sono ascese a 544 milioni di dollari, corrispondenti a 2935 milioni di lire italiane.

Pel 1871 si erano importate merci per 590 milioni di dollari, di cui 27 milioni riesportate, ed esportate per 511 milioni.

La differenza dei due anni è considerevole. Senza tener conto delle merci riesportate, le importazioni sono state, nel 1872, maggiori di quelle del 1871, di 109 milioni di dollari, e le esportazioni di 33 milioni.

Le esportazioni di oro dagli Stati uniti sono state di 92 milioni di dollari nel 1872, contro 63 milioni nel 1871.

In complesso gli Stati uniti hanno avuto poco favorevoli gli scambi nel 1872 in confronto dell'anno antecedente, e l'uscita di moneta metallica per circa cinquecento milioni di lire sarebbe stata d'assai maggiore se i mercati europei non avessero fatto acquisto di non piccola parte dei suoi titoli di rendita. Però le condizioni del suo commercio estero hanno influito sul corso dei cambi e sull'aggio dell'oro. Tanto si cadrebbe nell'esagerazione asserendo che esse sono

state la causa unica dell'esacerbazione dell'aggio, quanto negando che vi abbiano avuta la menoma azione. Le cause sono parecchie, e questa degli scambi esteri ne è una e non delle ultime.

CINA

§ 28.°

Il fatto più antico di amministrazione e di finanza che trovasi nella Storia della Cina sono le operazioni di catasto, fatte eseguire dall'Imperatore Yu, per determinare le proprietà relative del suolo nelle varie provincie dell'impero, a fine di compartire le imposte con giustizia. Egli fece un paragone esatto di tutti i fondi di terra più o meno produttivi; determinò accuratamente le rendite che se ne potevano ritrarre, distribuendole in tre classi; e conobbe per tal guisa il prodotto generale dello impero. Ordinò pure tre specie di materie pel cambio: 1° le perle e le jadi, 2° il metallo giallo, 3° la tela ed il rame ridotto in piastre. Sul finire del suo regno, convocò una grande assemblea generale, nella quale ricevette gli omaggi e i doni di tutti gli abitanti del suo impero. Egli aveva distribuite terre e provincie ai principali ufiziali che l'avevano secondato nei grandi lavori contro l'inondazione. Il governo cinese divenne pertanto in qualche modo feudale; v'ebbero venti piccoli principi dipendenti dal sovrano, taluno dei quali si rendette poscia indipendente.

Verso il 1766, prima dell'era nostra, parlasi di tre metalli, il giallo, il bianco ed il rosso adoperati come oggetti di permuta. Non si aprivano le miniere metalliche che in tempo di carestia per attirare con quest'esca i grani sul mercato. Leggesi in una rimostranza fatta allo Imperatore Youan-Ti da un filosofo, 48 anni prima dell'era nostra, che si pagava agl'Imperatori la decima (il decimo del prodotto) delle terre.

Digitized by Google

Niun altro utile n'andava loro. Ciascuna famiglia dava *tre giornate* di uomini all'anno; non vi erano altre servitù. Cento leghe di paese costituivano il dominio imperiale; delle altre terre dello impero si pigliava la decima. Tutte le famiglie erano nell'aggiatezza.

Come Cesare Augusto, l'usurpatore Sin-Mang volle rinnovare l'impero, e v'eran giorni in cui uccideva molte centinaia di persone, e spogliava le tombe dei membri della famiglia imperiale, sperando che le ricchezze sepolte coi morti sarebbero più utili ai vivi. Verso l'821, l'Imperatore manteneva più di 800.000 soldati. I tre decimi lavoravano, e nutrivano e vestivano gli altri sette decimi. Il numero dei mandarini civili che godevano stipendio non era inferiore a 10.000. Un mandarino di prima classe godevasi 1000 misure di grano o di riso, e 3000 once di argento (22500 franchi) al mese. La calamità della guerra fra la Cina ed il Tibet fece crescere il numero e gli stipendii dei mandarini, di maniera che venne a darsi ai grandi del 1° ordine fino a 9000 once di argento (67,500 franchi) al mese. Per gli altri mandarini la somma media delle loro provvigioni fu di 1000 once di argento (7,500 lire) al mese, ed anche in alcun tempo un poco più.

Il fondatore della dinastia dei Soung (960) diè facoltà ai mercatanti di depositare i loro danari e le loro merci nei varii tesori imperiali, ricevendone carte di credito. Nell'anno 997 il valsente di questa carta era di 1.700.000 once di argento, e, nel 1021, ve n'ebbe un'altra emissione di 1.130.000 once. Nel paese di Chon si introdusse per la prima volta una vera carta monetata, vale a dire assegni, che tenner luogo del danaro, senza essere guarentite da una ipoteca. Sedici famiglie, le più ricche, regolavano quest'operazione di finanza, ma, in progresso di tempo, fallirono, e l'Imperatore abolì gli assegni di quella compagnia, e tolse ai privati la facoltà di emettere carta monetata, riservandosi di stabilire una banca di assegni. Più tardi si stabilirono banche in molte provincie dello impero. Gli assegni di una provincia non avevano corso

nelle altre. I termini di aumento ed il modo di circolazione di qnesti assegni si rimutarono diverse volte [1].

Sul finire del secolo XV l'annuale entrata nel tesoro reale era di 18.600.000 scudi di argento (o once di 7 franchi e 50 cent.) senza che vi fossero comprese le tasse che si riscuotevano su quanto si comprava e si vendeva in tutto l'impero; nè il profitto di alcuni milioni che l'imperatore dava a prestito ad eccessive usure; nè le rendite delle terre, dei boschi e dei giardini reali che erano in gran numero; nè il danaro che si ricavava dalle confische, che ascendevano talvolta a più milioni; nè, infine, i prodotti dei beni stabili, confiscati ai rei di lesa maestà, ai ribelli, a coloro che rubavano i danari regi, che commettevano estorsioni a danno del popolo, dalla somma di mille scudi in su, che commettevano enormi misfatti, o che cadevano in gravi errori nello esercizio delle loro cariche, ed in altri casi, da cui l'avarizia dei ministri traeva pretesti, per spogliare i privati, il che tutto ascendeva ad altri 18.600.000 scudi. Entravano nel tesoro, sotto il titolo di rendite dell'Imperatore, 1.823.962 scudi. Alla Corte, poi, erano dati, a titolo di censo, buoi, montoni, porci, oche, anitre, galline ed altri animali domestici, cacciagione, selvaggine, pesci etc. Sul finire del 1819 celebrandosi il sessantesimo anniversario della nascita dello Imperatore con un giubilo universale tutti i residui del tributo prediale furono condonati, secondo che si trae da Abel-Remusat.

Tutte le finanze dello Impero della Cina sono governate da un Tribunale, o Ministero detto Hou-Pon. Per sopperire ai bisogni di un impero così vasto, il tesoro generale e il tesoro di ciascuna provincia costituiscono fondi diversi. Questa disposizione, analoga al nostro sistema di finanze, agevola l'ordine e l'economia dei trasporti, così lunghi e lenti alla Cina, ove certi capiluoghi di provincia sono lontani più di 700 leghe dalla capitale. Il governo cinese leva una moderata ca-

(1) Klaproth, mémoires relatifs à l'Asie.

pitazione non individuale, ma sopra un certo numero d'individui, secondo la legge del celebre Imperatore Klang-Hi. Nei riconoscimenti della popolazione, che si fanno ogni cinque anni, appena la decima parte, composta, secondo la legge, dei più facoltosi, paga questa tassa. Il maggior nerbo del tesoro cinese si forma coi tributi prediali, pagati specialmente in moneta. Ogni misura di terreno è tassata; i militari e gli ufficiali ricevono come stipendio una quantità di riso; granai pubblici sono mantenuti pei fornimenti di tal natura; e quasi tutte le provincie mandano alla capitale una gran quantità di tali derrate, pel mantenimento della corte e dell'esercito. La quantità del sale che si consuma è notevolissima, nei rapporti con la popolazione, ed il governo ne cava gran profitto. Il Tribunale delle finanze sorveglia eziandio le monete, che son formate di oro o d'argento in pani, e di lega di metalli non coniata, con l'immagine dell'Imperatore. Ogni cosa importata ed esportata paga un diritto di dogana, fuorchè il riso, oggetto di prima necessità, che perciò non è gravato di alcuna tassa. Il demanio imperiale è vastissimo, ed i più alti ordini dello Stato godono una porzione di terreni loro assegnata. Anche i militari possiedono campi che coltivano per mantenere sè e le famiglie.

Il Pauthier ha pubblicato lo stato seguente delle entrate e delle spese dell'impero cinese.

Entrate.

1.° Importo delle tasse che si percepiscono nelle 18 provincie cinesi, e nelle provincie tartare riunite	franchi	250.131.502
2.° Valore approssimativo del riso ed altri generi inviati a Pekino . . .	»	47.373.227
3.° Consumo probabile del grano e riso fornito alle truppe	»	54.205.000
Totale . . .	franchi	351.709.729
Altri fondi dell'Impero.	»	558.462.247
Unione. . . .	franchi	910.171.976

Le spese sono calcolate in somma inferiore, e con un bilancio a favore del Tesoro di L. 43,821,755, la qual somma è assorbita dalle provvigioni che si corrispondono ai ministri di Stato, ai Segretarii e graduati, non compresi nelle dette spese. Farà meraviglia che un impero, come la Cina, non abbia un bilancio di entrate e di spese più forti, avendo una popolazione maggiore di quella dell'Europa; ma bisogna avvertire che un franco di Francia rappresenta alla Cina un valore dieci volte più grande; che la Cina non ha debito pubblico, come lo hanno quasi tutte le nazioni europee; e che molte spese sfuggono agli europei.

È noto il prodotto delle dogane, che è il seguente:

Dritti pagati in taêls di haìkonan (di 8 franchi).

	1868	1869	1870
Dritti di importazione	3.287.679	3.472.820	3.569.250
» di esportazione	5.341.600	5.546.968	5.160.938
» di tonnellaggio	203.767	223.549	207.815
» del commercio	474.302	489.509	449.214
» dei prodotti indigeni	118.308	147.343	158.631
Totale	9.425.656	9.880.189	9.545.848

PARTE SECONDA

Legislazione finanziaria italiana

Imposta fondiaria sui terreni

§ 29.°

Una delle pochissime istituzioni a cui, nell'ultimo decennio, non siasi estesa l'azione unificatrice delle nuove leggi è quella dei catasti fondiarii.

Il catasto è il rilievo geometrico della superficie del paese: suo scopo è il determinare l'estensione di questa superficie, la natura delle terre, la coltivazione alla quale sono destinate, il valore dei prodotti, e ciò allo scopo di apprezzare con certezza le risorse dello Stato, la sua ricchezza agricola, e le rendite fisse sulle quali le imposte devono essere equamente e proporzionatamente ripartite. L'origine del catasto rimonta ai più antichi tempi, dacchè testimonianze storiche e grafiche non lasciano nemmeno il dubbio che le terre degli Egiziani non fossero catastate.

Due sono gli elementi di un buon catasto, cioè l'accertamento, e la determinazione di ciascuna proprietà, e la determinazione della rendita imponibile delle proprietà medesime. Sarebbe errore il credere che, per ottenere l'accertamento delle singole proprietà, basti misurare ad uno ad uno i pezzi di terra, e notarne il proprietario. Se un tal metodo fosse sufficiente, il catasto non importerebbe altro se non una mappa topografica dello Stato, ed un registro dei proprietari. Invece, per conoscere economicamente una proprietà,

non basta determinarne la superficie; è mestieri stimarne le speciali qualità, cioè il genere di coltura, la destinazione, la misura superficiaria di ciascun apprezzamento, detta misura parcellaria. Senza un buon catasto (diceva Napoleone) non s' ha nè giusta distribuzione dell' imposta, nè determinata e sicura proprietà prediale. In Francia un cadastro parziale, fatto ai tempi del primo Impero, costò 36 milioni di franchi. La formazione di un primo regolare catasto fu una gloria italiana, cioè il censimento milanese diretto dal Conte Carli nel secolo scorso. Anche la Real Casa di Savoia precorse altri Stati in questa importantissima impresa di giustizia e di saviezza, ed è noto come Bonaparte, reggendo il Consolato, deplorasse che la Francia dovesse invidiare al Piemonte tale istituzione.

Fino a tutto il 1870 il servizio amministrativo e tecnico della conservazione dei catasti continuò nei singoli Compartimenti ad essere governato secondo le rispettive leggi, salvo qualche parziale provvedimento, reso indispensabile pel nuovo ordinamento degli uficii, e sovrattutto per concordare la esecuzione delle stesse leggi catastali con quella delle altre nuove leggi che con esse hanno più o meno diretto rapporto.

In gran parte del territorio italiano, e segnatamente nei vastissimi Compartimenti napoletano e siciliano, era lasciato alla volontà degl' interessati domandare le volture catastali. Opportunamente la legge, che forma l'Alligato G di quella 11 agosto 1870, n. 5784, andata in vigore col 1° gennaio 1871, rese obbligatoria, in tutto il regno, la voltura, per qualsiasi passaggio di beni immobili, non che la regolazione di tutte le intestazioni o iscrizioni che risultassero errate in catasto.

La prima unificazione o conguaglio dei carichi fondiari cominciò da quelli addizionali, poichè la legge 5 dicembre 1861, n. 362, estese il decimo di guerra alle provincie che ne andavano esenti. Sin da quando le provincie italiane si fusero in un solo Stato, si avvertì l' immensa sperequazione

*

dei loro carichi, e, per rimediarvi, fu creata, in quello stesso anno, una Commissione, coll' incarico di ricercare i mezzi pratici e più spediti, per ottenere, in via approssimativa, la perequazione delle basi dell' imposta fondiaria nelle varie provincie del regno, e conseguire un' equa ripartizione dell' imposta medesima. La Commissione formolò il progetto che fu tradotto in legge sotto la data 14 luglio 1864, ed il numero 1831, (Ministro Minghetti) nel duplice scopo di conguaglio e dell'aumento dell'imposta. Questa legge abolì tutti i privilegi, e qualunque esenzione speciale, stabilendo quali beni immobili fossero esenti da imposta. I beni furono distinti in tre categorie. La prima, dei beni già paganti, sui quali va distribuito il contingente. La seconda, dei beni censiti, ma già esenti, a cui si applica la stessa aliquota della prima categoria, ed il cui prodotto forma ultra-contingente. La terza, dei beni incensiti, ma censibili, i quali concorrono con quelli della prima categoria a sostenere il contingente. Una delle principali conseguenze del sistema di contingente fu la reimposizione delle quote non esatte.

Il carico fondiario da ripartirsi annualmente si conosce, e si determina sui titoli di carico e di deduzione fissati dalla legge suddetta del 1864 e dalle successive disposizioni.

Sono titoli di carico:

1.° Il contingente;

2.° L' ultra contingente, ossia il prodotto dell' imposta sui beni già esenti;

3.° I decimi di guerra;

4.° La reimposizione delle quote non esatte negli anni antecedenti.

I titoli di deduzione sono:

1.° La quota di imposta corrispondente all' imponibile delle fortificazioni militari;

2.° L' ammontare dell' imposta corrispondente all' estimo stralciato dal catasto dei terreni pei fabbricati soggetti all' imposta di quotità, giusta la legge 26 gennaio 1865, numero 2136;

3.° Il prodotto dei ruoli suppletivi pei terreni, deducibile dal montare della reimposizione.

Altro titolo di deduzione è, per le provincie siciliane, l'imposta attribuibile alle così dette *soggiogazioni passive,* le quali erano in origine un debito fruttifero contratto dal Governo, per mezzo di ciò che appellava *donativo*, e che non era se non prestito forzato.

Così stabilito l'ammontare effettivo del carico compartimentale, viene prima ripartito dal Ministero delle finanze tra le provincie del Compartimento, in ragione del loro imponibile catastale, e quindi subripartito dalle Intendenze di Finanza fra i Comuni della provincia.

Il decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, (Ministro Scialoja) ordinò l'accertamento delle rendite fondiarie, e stabilì che, a cominciare dal secondo semestre di quell'anno, fosse seguita al decimo di guerra una tassa del 4 per 100 su dette rendite. Ma il Parlamento ne decretò l'abolizione, per secondare l'opinione pubblica.

Intanto, unificata colla legge del 28 maggio 1867, n. 3718, nelle provincie venete e mantovane, la imposta fondaria, vennero con la legge stessa, che la tassa sull'entrata fondiaria aboliva, modificati i contingenti fissati dalla legge 14 luglio 1864. L'effetto di codesta legge cominciò dal secondo semestre 1866, e, dipoi, nessun'altra variazione è stata introdotta nell'imposta fondiaria, salvo l'aumento di un terzo decimo, fatto con la legge 26 luglio 1868, e confermato negli anni successivi con le leggi di approvazione del bilancio, e salva pure l'unificazione della fondiaria recentemente operata per legge nella provincia di Roma.

Sarebbe lungo, e non d'interesse generale, sapere tutte le vicende dell'imposta fondiaria del compartimento ligure-piemontese, che può dirsi di avere costituito e costituire il punto più arduo della legge del conguaglio dell'imposta fondaria.

Nella distribuzione dell'imposta sui terreni nelle varie

provincie del regno, si ha una media per ciascun possessore di 19.62, e, per abitante, di 3. 82.

L'entrata della tassa sui fondi rustici per l'anno 1873 risulta dal bilancio di prima previsione, approvato colla legge del 22 dicembre 1872, n. 1160 (Serie 2ª) in lire 96.203.000 per imposta principale, in 28.860.900 pei tre decimi, imposti con la legge del 26 luglio 1868, e per 220.100 di reimposizione. In tutto lire 125.284.000, con altri trenta milioni di arretrati. Nel bilancio definitivo di previsione si hanno 126.057,300 lire, e nello stato di prima previsione pel 1874 125.887.800 lire.

Imposta sui fabbricati

§ 30°

Compiuto il lavoro del conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, non si fece attendere a lungo la legge del 26 gennaio 1865, n. 2135, (Ministro Sella) per la quale, dal 1° gennaio 1866, l'imposta di contingente rispetto ai fabbricati fu trasformata in imposta di quotità, con l'aliquota uniforme del 12,50 per cento, stabilita dalla legge dell'11 maggio 1865, n. 2270. Fino a tutto quell'anno rimasero in vigore i vari sistemi ond'era tassata la proprietà urbana nelle provincie che allora costituivano il regno d'Italia.

La legge 26 gennaio 1865 è poggiata sul sistema delle denunzie delle rendite, fatte dai possessori, e controllate da apposite Commissioni elettive comunali e consorziali, e rivedute, occorrendo, in grado di appello, da una Giunta provinciale, composta in parte di membri governativi, e in parte di membri eletti dalla deputazione provinciale. La Giunta doveva giudicare sui reclami dei contribuenti e degli agenti delle imposte dirette, e fissare definitivamente i redditi dei contribuenti. Con tale riforma l'imposta cominciò a seguire dappresso ed in tutta la sua verità la materia impo-

nibile; si ottenne l' unificazione, ed un maggiore prodotto. Ma non mancarono inconvenienti sotto il punto di vista finanziario, e della giustizia distributiva, inconvenienti che si eliminarono in occasione della legge del 28 maggio 1867, N.° 3717, (Ministro Ferrara) che estese alle provincie della Venezia e di Mantova la detta legge del 1865. Infatti la compilazione delle liste dei contribuenti fu demandata agli agenti delle imposte, in luogo delle Giunte municipali; fu esclusa ogni restrizione circa i fabbricali rurali posti in centro di abitato; più razionale e più spedita si rese la procedura di accertamento; gli agenti delle imposte furono surrogati alle Commissioni di sindacato nel còmpito di rivedere le dichiarazioni e fissare il reddito; alle Commissioni di revisione fu demandato il giudizio in prima istanza, ed alle Commissioni provinciali il pronunziare in grado di appello sui ricorsi tanto dei contribuenti quanto degli agenti. I contribuenti furono posti in grado di tutelare meglio i loro interessi, essendo avvertiti, per mezzo dei messi comunali, di qualunque modificazione alle rendite dichiarate, e qualunque decisione delle Commissioni. Oltre alla distruzione del fabbricato, per la quale è cancellato il relativo reddito, è ammessa la revisione di questo anche nel caso di sola demolizione parziale, e, principalmente, quando si possa dimostrare che il reddito del fabbricato sia aumentato o diminuito più del terzo. Un altro miglioramento si conseguì col regio decreto del 30 gennaio 1868, N.° 4211, (Ministro Cambray-Digny) il quale approvò le norme per l'accertamento dei redditi dei fabbricati omessi, e di quelli di nuova costruzione, per la radiazione dei fabbricati demoliti, per le revisioni parziali, nei casi ammessi dalla legge, per la correzione degli errori materiali e delle duplicazioni, ed infine per la radiazione delle case rurali iscritte nelle tabelle perchè situate in centri di comuni o casali.

Il primo periodo dell' imposta sui fabbricati si chiudeva, nel 1870, con un reddito assodato di lire 357.712.579.15, il quale per la detrazione di un terzo riguardo agli opifizii, e

di un quarto relativamente ai fabbricati, corrispondeva al reddito imponibile di lire 272.892.723.38. Or, ragguagliato questo reddito al numero dei possessori dei fabbricati parimenti civili, s' ebbe una media di quasi lire 100 per fabbricato, con altra media di lire 13 circa per vano. Il risultato lasciava a desiderare, considerato che ai 25 milioni di abitanti abbiamo altrettanti ettari di estensione, e che, esclusa la provincia di Roma, sono 8.240 i comuni, con 15.200 centri abitati, dei quali 360 e più con una popolazione eccedente i 6000 abitanti. I contribuenti erano, nel 1866, 2.119.521, e, nel 1870, discesero a 1.934.177.

Migliori risultamenti sono da sperare dai provvevimenti adottati con l'allegato F della legge 11 agosto 1870, n. 5784, tanto più che, giusta l' art. 3° dello Alligato G. della stessa legge, si sono già intraprese le operazioni preliminari per la formazione del nuovo catasto, che sarà icnografico o descrittivo. Dall' un dei lati sarà accertata la vera ed intera rendita dei fabbricati, e, dall' altro, i possessori avranno il vantaggio di regolare, anche nei rapporti ed agli effetti catastali, la loro posizione giuridica, e di potere quindi far luogo alla registrazione censuaria dei movimenti delle loro proprietà costrutte, con quella rapidità che la contrattazione, il credito e le multiformi transazioni civili richieggono.

Nel decennio, a tutto il 1870, l' entrata per la fondiaria, compresi i terreni, fu accertata nella considerevole somma di 1.325.226.601 lire. Le nuove cifre di reddito sono di lire 426.711.193.22 con un aumento di lire 68.998.613.07 sul reddito che, al finire del quinquennio, si trovò, come si è detto, ammontare a lire 357.712.579.15.

Dalla situazione del Tesoro presentata dal Ministro delle Finanze nella tornata del 18 marzo 1872 della Camera dei Deputati si hanno le riscossioni fatte per imposta fondiaria durante l' anno 1871 nella somma di lire 193.412.382.30.

Nel bilancio di definitiva previsione per l' anno 1872 si è presentata la maggiore entrata di lire 218.417.000, per l'au-

mento atteso nella tassa sui fabbricati in conseguenza dell' accertamento di nuovi redditi, conseguito dalla revisione generale dei redditi medesimi.

Nel bilancio di prima previsione per l'anno 1873 l'imposta fondiaria è messa in conto per la somma di lire 175.638.000 per imposta principale sui fabbricati, i tre decimi (legge 26 luglio 1868) e le multe per infedeli dichiarazioni di reddito, previste nella somma di 200.000 lire. Dagli arretrati per imposta fondiaria si sperano 44.001.000 lire, distinte in lire 30.000.000 per tassa sui fondi rustici, ed in 14.001.000 per tassa sui fabbricati. Ma nel bilancio definitivo di previsione dello stesso anno 1873 son posti in conto 52.947.000 lire, oltre a 51 milioni di arretrati per l' imposta fondiaria, compresi i terreni, e, pel 1874, la prima previsione è la stessa di 52.947.000.

Imposta sui redditi di ricchezza mobile

§ 35.°

Quest' imposta viene dai tempi di Roma, facendo parte della fortuna pubblica dei dominatori del mondo; fu stabilita in Firenze sin dal 1378, ed ebbe molta parte nella storia sociale della repubblica, contribuendo alla grandezza dei Medici; in Inghilterra fu ammessa sin dal 1797 con la denominazione *income-tax*, fu abolita nel 1815 col ritorno della pace in Europa, e ristabilita nel 1842, in conseguenza delle riforme inaugurate da Roberto Peel, fu introdotta in parecchi altri Stati, principalmente della Germania.

La tassa sulla ricchezza mobile è il sistema d' imposizione il più giusto ed il più razionale che la scienza e l'arte abbiano escogitato ed applicato, perchè un tal sistema risponde perfettamente ai fini che con l' imposizione si vogliono raggiungere, e che consistono:

a) Nell' universalità e proporzionalità dell' imposta;

b) Nella più perfetta uguaglianza del principio delle imponibilità e delle sue più legittime conseguenze;

c) Nel suo movimento razionale ed incessante, conforme allo sviluppo ed incremento della pubblica ricchezza.

Il sistema di questa tassa è poggiato sull' eguaglianza, perchè colpisce o vuol colpire tutte le specie di rendite, perchè intende di colpirle in proporzione delle circostanze di tempo o di luogo nelle quali la ricchezza produce. L' imposta su la ricchezza mobile è il tipo delle imposte per denuncia, le quali vanno applicate per opera della coscienza individuale.

Il disegno di legge che il Ministro Sella presentò alla Camera dei Deputati il 18 novembre 1862, e che fu la base fondamentale all'imposta attuale sui redditi della ricchezza mobile, mosse dai seguenti criterii:

« Tra i mezzi, ai quali si poteva ricorrere, (disse il Mini-
« stro) con grande probabilità di felice successo per conse-
« guire lo scopo che tanto, e con tanta buona ragione,
« preoccupa oggidì la mente del governo e l'opinione del
« paese, il pareggiamento, cioè, del bilancio dello Stato,
« un' imposta sui redditi della ricchezza mobile era quello
« che più prontamente si offriva, e sembrava meritare la
« preferenza.

« Due titoli di gran momento la raccomandano alla vo-
« stra attenzione, e furono per me decisivi.

« In primo luogo, il principio, da cui essa parte, conside-
« rato teoricamente, ne fa la sola, tra le molte specie di im-
« poste, che nel mondo prevalsero, la quale si accosti assai
« da vicino al concetto fondamentale delle pubbliche contri-
« buzioni. La tassazione dei redditi procede logicamente e
« nettamente; abbondona le antiche vie tortuose, non cerca
« la cosa tassabile indipendentemente dall'uomo, non vuole
« nè proteggere industrie, nè favorire classi speciali, nè op-
« primerne altre, ma fondando direttamente i suoi calcoli
« sulla cifra reale della ricchezza, invece di andar tentoni,

« cercandone gl'indizii bene spesso fallaci, pone chiaramente
« il problema preciso della finanza: data una spesa da soppor-
« tarsi in comune, domanda a ciascun cittadino la parte sua,
« non già con la legge cieca del testatico, ma secondo l'annuo
« reddito che ciascuno possieda, secondo, cioè, il solo titolo
« per cui il cittadino possa sentirsi tenuto di concorrere in
« una annua spesa che si faccia a benefizio di tutti. Si di-
« rebbe che la tassazione dei redditi sia l'inaugurazione della
« verità nella imposta; costituisce forse l'unico caso al quale
« non possa competere l'espressione felice di cui si servivano
« i padri nostri, quando avevano dato il titolo di *gabbanti* a
« quelle tasse che gli Stati moderni hanno chiamato sempli-
« cemente indirette. E per quella inesorabile concatenazione
« che domina le cose umane, l' evidenza logica di questo
« modo d' imporre è collegata ad effetti di un'altra sfera, ai
« quali un Governo non può essere indifferente, e fra' quali,
« primo di tutti, è la moralizzazione politica delle masse che,
« al cospetto di quella equità inesorabile da cui nasce, e con
« cui viene a ripartirsi sensibilmente una tassa sui redditi,
« imparano la pratica dei loro obblighi pecuniarii verso lo
« Stato, smettono a poco a poco le loro ordinarie antipatie
« verso il fisco, e si avvezzano, senza avvedersene, a soccor-
« rerlo, invece di subirlo come un flagello.

« In secondo luogo questo teoretico pregio ha il suo natu-
« rale riscontro nella pratica amministrazione. Raggrup-
« pando le varie forme della produzione annuale, per colpirle
« di una sola imposta, non solo si semplifica sempre più il
« metodo della riscossione, ma ancora, ciò che importa di
« più, si diminuisce il disturbo dei contribuenti. In questo
« ordine pratico non sarà certamente per il nostro Governo
« l'ultimo dei vantaggi l'avere sotto alla mano uno strumento
« che, senza danno del Tesoro, e con sollievo dei contribuenti
« possa ridurre alla più semplice espressione una classe di
« imposte, che noi, a nome della uguaglianza e della neces-
« sità finanziaria, saremmo oggi costretti di estendere ad

« una buona metà del paese, dalla quale non furono soppor-
« tate finora, ed alla quale non mancherebbe di recare sor-
« presa. Le antiche provincie hanno fatto già l'esperimento
« di certi pesi che, imitati sull' esempio di un paese vicino ,
« delusero le speranze e la grande fiducia con cui furono
« quì istituiti. Sarebbe difficile potere citare esempi simili
« di tasse che riuniscano insieme tanta scarsità di prodotto
« e tanta avversione nei contribuenti; ed in procinto, come
« noi eravamo, di estenderle alle provincie meridionali , mi
« è sembrato assai più savio e prudente consiglio rifonderle
« tutte in un' imposta generale sui redditi; la quale, operan-
« do su l' antica parte del regno con una perequazione tra
« le varie classi dei suoi cittadini , risparmiasse all'altra lo
« inutile esperimento, ed aprisse per tutto lo Stato un siste-
« ma che, imperfetto quanto si voglia supporlo nell'origine
« sua, porta, nondimeno, con sè le condizioni per una perfet-
« tibilità indefinita. e promette all' avvenire un mezzo di
« azione finanziaria, di cui speriamo non aver d' uopo, ma a
« cui si potrà con fiducia ricorrere nei grandi momenti che
« per la nostra Italia potranno un giorno venire »

Per applicare l' imposta a tutta la ricchezza esistente, e, propriamente, per dare all' Erario la somma di che aveva assoluto bisogno, fu prescritta la tassazione per contingente, nel quale sistema si volle vedere evitato il pericolo delle frodi, che si attribuì alla tassazione per quotità. Il contingente generale dell'imposta fu determinato nella somma di lire trenta milioni sui reguenti criterii.

1' Per un quinto in ragione dell' imposta fondiaria urbana e rurale;

2° Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risultava dal regio decreto del 10 maggio 1863, che approvava il censimento generale del regno;

3° Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle società anonime , di credito, di commercio, di industria, d'assicurazione, di ferrovie, secondo l' ultimo bilancio sociale;

4° Per un decimo in ragione degli introiti doganali e dei diritti marittimi dell'anno 1863 riscossi nella provincia;

5° Per un decimo in ragione degli introiti postali e telegrafici dell' anno 1863;

6° Per un decimo in ragione del prodotto della tassa di registro e bollo dell' anno stesso;

7° E, finalmente, per un decimo in ragione metà del numero dei chilometri di ferrovie aperte all' esercizio a tutto il 31 dicembre 1863 e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali.

La cifra minima di reddito dalla quale dovesse cominciarsi ad applicare la tassa graduale fu stabilita in lire 250; ed in lire 500 quella da cui dovesse prendere principio l' applicazione dell' aliquota normale. Le rendite perpetue e quelle dei capitali dati a mutuo, od altrimenti impiegati, furono tassate nel loro valore integrale, con la riduzione ai $^6/_8$ le rendite temporarie miste, nelle quali entra coll' opera dell'uomo il capitale, e furono ridotte ai $^5/_8$ le rendite temporanee semplici o dipendenti soltanto dall' opera dell' uomo. L' accertamento dei redditi fu affidato alle dichiarazioni dei contribuenti, col controllo di Commissioni di cittadini. Il fisco, rappresentato dall' Agente delle Tasse, fu circoscritto ai pareri e proposte circa l' entità e la natura dei redditi. Il sindacato delle dichiarazioni dei contribuenti fu demandato in primo grado alle Commissioni comunali o consorziali, elette dai Consigli comunali e dalle rappresentanze dei consorzi, ed in appello alle Commissioni provinciali, nominate dai Consigli provinciali e dalle Camere di commercio. Alle Commissioni, indistintamente, fu preposto un commissario a nomina dei Prefetti. La Giunta municipale ebbe incarico di compilare la lista dei contribuenti, e quella degl'indigenti esenti dall' imposta, e l'Agente delle tasse di rivedere e completare le liste, di mandare a ciascun contribuente la scheda per la dichiarazione, di rivedere le dichiarazioni stesse, fare d' ufficio quelle mancanti, e trasmettere l' elenco delle sue

proposte alla Commissione locale, per esaminarle, correggerle, ove d'uopo, e pubblicarle nell'ufficio comunale. Le Commissioni comunali o consorziali ebbero la facoltà di aumentare o diminuire tanto i redditi dichiarati dai contribuenti, quanto quelli proposti dall' Agente, con libertà ad ognuno di presentare alle Commissioni reclami ed osservazioni così rispetto ai redditi propri, come rispetto ai redditi di qualsiasi altro contribuente del comune o del consorzio. Con l' esame delle osservazioni e delle proposte dei contribuenti, e dello agente finanziario, e con le notizie da esse raccolte, le Commissioni di primo grado stabilivano l' entità e la natura dei redditi, e ne formavano una tabella, per esporla al pubblico nel palazzo municipale. Contro tale accertamento era concesso l' appello così nell' interesse di ciascun contribuente, come nell' interesse della finanza, alla Commissione provinciale. Compiuti i giudizii d' appello, l' Agente compilava il ruolo dei contribuenti, e, nel caso di errori materiali, si poteva reclamare da essi al Direttore delle tasse, senza che ne venisse sospesa l' esazione dell' imposta.

Così s' intese di applicare l'imposta sui redditi di ricchezza mobile con la legge del 14 luglio 1864, e col regolamento esecutivo che fu approvato con regio decreto del 14 agosto dello stesso anno, e che, tra l'altro, istituì presso il Ministero delle finanze una Commissione centrale, incaricata di decidere i casi di duplice iscrizione o di ripartizione di redditi in comuni di diversa provincia.

Con altra legge del 20 luglio 1864 fu ridotto a metà il contingente di 30 milioni, e decretata l' applicazione della imposta a cominciare soltanto dal 1° del mese stesso.

Per riparare ai molti inconvenienti, che ebbero luogo, si credette di aggiungere agli altri criteri di riparto l' ammontare dei redditi imponibili superiori alle lire 250 accertati pel 1864; il contingente generale fu ripartito fra le provincie per due terzi in ragione dei redditi del 1864, e per un terzo in ragione dei criteri usati pel primo riparto; i contin-

genti principali, per tal via ottenuti, furono distribuiti in contingenti comunali e consorziali; fu disposto che le Casse ecclesiastiche, gli Economati, le Banche dovessero pagare la tassa nei singoli comuni in cui avessero una sede od una agenzia, e per il reddito parziale in ciascuna località ottenuto; fu mantenuta la tassa fissa, con dichiarazione che dovesse intendersi estesa a tutti coloro che, per espressa disposizione della legge del 14 luglio 1864, non fossero esenti; fu disposta l' abolizione della tassa graduale della legge organizzatrice dell' imposta, stabilita pei redditi tra le lire 250 e le 500; e finalmente il contingente per l' anno 1865 fu elevato a 66 milioni. Tutto ciò è materia della legge 11 maggio 1865, e riguarda quell' anno. Altre modificazioni d' ordine secondario furono fermate con un nuovo regolamento che ha la data del 25 maggio 1865.

Dal secondo semestre 1866 incominciò il secondo periodo dell' imposta, informato al sistema di quotità, ritenuto atto ad eliminare una sperequazione inconciliabile coi principi della giustizia civile e della eguaglianza. Abbandonato il contingente, la molle principale di tale meccanismo, ossia l' interesse locale, veniva a sparire, e però erano inevitabili radicali riforme. Ciò fu fatto, attribuendosi all' agente finanziario il primo controllo delle dichiarazioni, e costituendo le Commissioni giudici dell' operato di quello. Il decreto legislativo del 28 giugno 1866 (Ministro Scialoja) volle, inoltre, che del risultato delle sue operazioni dovesse l'agente dar notizia al contribuente, accordando a questo il diritto di presentare i suoi reclami ad una Commissione di primo grado; concesse tanto all'agente quanto al contribuente il diritto di appello ad una Commissione di 2° grado, istituita nella provincia; elevò la Commissione Centrale a giudicare in terza istanza i reclami, per le violazioni di legge e di regolamento, e non per la estimazione dei redditi. Nelle Commissioni locali fu allargata la rappresentanza dell'elemento governativo, il quale ebbe, poi, prevalenza nella Commissione provinciale. Fu

abolita la tassa fissa che la legge del 14 luglio 1864 aveva fermata a carico di coloro che, senza essere dichiarati indigenti, non possedessero redditi superiori alle lire 250 imponibili. Fu stabilito che i redditi di capitali dovessero sempre essere tassati da qualunque somma fossero rappresentati, mentre, invece, per i redditi professionali od industriali fu concessa l'esenzione assoluta, quando non superassero nella loro entità la cifra di lire 250 imponibili, e che fossero tassati con la metà dell'aliquota, stabilita nell'8 per 100, ossia col 4 per 100, quando o isolatamente considerati, o cumulati con redditi di altra natura, eccedessero nel loro complesso le lire 250, ma non le 350 imponibili. Gli stipendii, le pensioni, e tutti gli altri assegni fissi personali, che si pagano dal Tesoro dello Stato, furono sottratti all'obbligo della dichiarazione per parte del contribuente, e furono dichiarati tassabili mediante ritenuta immediata all'atto del pagamento. Le provincie, i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni, e le società anonime furono obbligate a dichiarare non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendii, le pensioni, e gli assegni che essi pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, ed a pagare l'imposta anche per tutti siffatti redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta. Fu stabilita una tassa nella misura del 4 per 100 sull'entrata fondiaria, ossia del reddito netto ricavato dai fondi stabili, con detrazione da essa dei debiti ipotecarii, chirografari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo, non che della tassa fondiaria e delle sovratasse comunale e provinciale. Un nuovo regolamento, emanato nel dì 23 dicembre 1866, stabilì molte norme per l'attuazione dei nuovi principii della legge.

Altre riforme furono attuate con la legge del 28 maggio 1867 (Ministro Ferrara).

Fu stabilito che l'imposta di ciascun anno fosse commisurata e dovuta sui redditi dell'anno antecedente, ammet-

tendosi il contribuente a dimostrare le cessazioni di reddito sopravvenute, per chiedere la riduzione od il rimborso dell' imposta.

Fu dichiarato che, trattandosi di redditi provenienti da capitali mutuati, la cessazione dovesse intendersi verificata col solo fatto dell' esazione del relativo capitale. La cifra del minimo non imponibile fu elevata a lire 400 imponibili; fatta eccezione dei redditi di capitali che, in qualunque caso, e per qualsiasi somma, sempre si mantennero soggetti alla imposta. Per i redditi industriali e professionali, limitati tra le 400 e le 500 lire imponibili, si concesse una parziale esenzione dall' imposta corrispondente al reddito imponibile di lire 100. Rispetto alla procedura per l' accertamento fu accolta la disposizione per la quale soltanto ai nuovi contribuenti fu fatto obbligo di compilare la propria scheda di dichiarazione. Agli altri fu concesso per ogni anno di riferirsi semplicemente ai risultati dell' accertamento dell' anno precedente, o d' indicare le sole variazioni, tralasciando di fare una nuova dichiarazione. E fu prescritto che, tanto le conferme quanto le rettificazioni od anche il silenzio per parte dei contribuenti, fossero da considerarsi, per tutti gli effetti legali, come una nuova dichiarazione. Fu meglio definita la competenza della Commissione centrale, dichiarandosi non essere ammesso contro le decisioni di essa alcun ulteriore reclamo in via amministrativa, salvo il ricorso all' autorità giudiziaria, la quale però non entra nella semplice estimazione dei redditi. Fu, inoltre, disposto che i ricorsi alle Commissioni non sospendono la riscossione della imposta, quando siano trascorsi trenta giorni dalla loro presentazione, abbiano o non le Commissioni medesime pronunciato il loro giudizio. Cotesta disposizione, grave pei contribuenti, si è ripresa in esame, ed è già sottoposta alle deliberazioni del Parlamento. La legge del 28 maggio 1867 richiese un nuovo regolamento.

L' imposta sui redditi di ricchezza mobile attraversò un

terzo periodo, negli anni 1869 e 1870, sotto l'azione di altra legge in data 26 luglio 1868, n. 4513, (Ministro Cambray-Digny) oltre alle precedenti nelle parti mantenute in vigore, e dell'articolo 24 della legge 7 luglio dello stesso anno, con le quali leggi, in vista del nuovo balzello del macinato, s'aumentò di un decimo l'aliquota dell'imposta mobiliare, e si assoggettarono alla tassazione mediante ritenuta gl'interessi del debito pubblico.

Un quarto periodo è quello segnato dall'Alligato N della legge 11 agosto 1870, n. 5780, (Ministro Sella) la quale si può affermare che abbia recato la più importante ed efficace riforma all'imposta. Infatti fu mercè le disposizioni di essa legge che, resa esclusivamente governativa l'imposta con l'avocazione allo Stato delle sovrimposte provinciali e comunali, la tassa toccò il rapporto del 12 per 100 sui redditi imponibili, e, col decimo, il 13 e 20 per 100, rapporto che continua ancora, e che è assai oneroso, se si consideri che in Inghilterra si mantiene nel 3, e 50 per 100.

Intanto parziali riforme sono state presentate al Parlamento, di recente, con apposito progetto di legge, ed altre più complete, e più sostanziali furono promesse dal Ministro delle Finanze Sella, allorquando gli studii della Commissione d'inchiesta, presieduta dall'onorevole deputato Maurogònato, le avessero dimostrate necessarie [1]. Sarebbesi forse avuta un'immediata rivoluzione nel meccanismo della tassa, se il Ministro non l'avesse scongiurata col fantasma delle conseguenze *di un' altra improvvisazione su due piedi....*

Comechè sia, l'imposta sui redditi di ricchezza mobile ha dato, fino a tutto l'anno 1870, il considerevole introito di lire 466.926.019, Nel 1871 si ha una effettiva diminuzione di 10.565.695.55 a fronte delle previsioni. [2] Non è, pertanto, da trarne che i redditi diminuiscano. Nel 1864 i redditi dichia-

(1) Discorso del Ministro Sella nella tornata della Camera del 10 dicembre 1872.

(2) Situazione del Tesoro al 31 dicembre 1871.

rati, in ragione di popolazione, per quel tanto che corrisponderebbe alle provincie venete, erano di 1.070 milioni. Nel 1871, esclusa Roma, e compreso il Veneto, si fu a 1044 milioni. Ma è da tener conto che, dal 1864 al 1871, è stato elevato il *minimum* imponibile, sottraendosi dal reddito imponibile circa 150 milioni. Si sono, poi, sopra il reddito imponibile di lire 400 o 500, tolte le prime 100 lire, e questo fa un prodotto di 35 milioni. La legge della ricchezza mobile ha ricevuto delle modifiche a favore dei contribuenti, per cui si possono ben valutare a 200 milioni i redditi imponibili che prima erano imposti, e che di presente non lo sono più. Sicchè in realtà il reddito imponibile oggi è di 200 milioni più grande di ciò che era allora.

La relazione sopra i ruoli principali del 1872 indica che si avevano 582 milioni di reddito imponibile per mezzo di ritenuta, cioè rendite sul debito pubblico, vincite al lotto e stipendii degl'impiegati dello Stato; fa pure sapere che vi erano 474 milioni di reddito imponibile non tassato per ritenuta, ma mediante ruoli principali. Ora, partendo dal reddito imponibile, che risulta da essi, si osserva che, per 128 milioni, si riferisce ad enti collettivi, come istituti di credito, comuni, provincie, insomma a corpi il cui reddito imponibile difficilmente sfugge allo accertamento, poichè si rileva da scritture, o fatti di pubblica ragione, ed è sorvegliato da pubblici ufficiali. Quindi è che sopra 1056 milioni di reddito imponibile sopra la ricchezza mobile, contando i 582 milioni, la cui imposta si paga per ritenuta, ed i 474 tassati per ruoli, si può dire di averne in realtà 582, più 128; cioè 710, i quali, per il modo con cui si esige la tassa, non isfuggono, o male sfuggono allo accertamento. Il reddito imponibile di tutti gl'industriali, di tutti i commercianti, di tutti i professionisti non ascende, in sostanza, che a 346 milioni, dei quali si riferisce quasi una metà ai redditi che non raggiungono le lire 1000, e l'altra metà, cioè 175 milioni, ai redditi che raggiungono e superano questa cifra.

*

Basta riflettere su questi numeri per vedere come sia tenue, relativamente parlando, il reddito dichiarato. « Non è « possibile, disse il Ministro, nella tornata della Camera del « 10 dicembre 1872, che il reddito imponibile, maggiore di « mille lire, corrispondenti a tutti i commerci, a tutte le in- « dustrie, a tutte le professioni, a tutti i capitali, che non « sono rendita pubblica, pubblico impiego, o parte dei red- « diti di enti collettivi, giunga solo, per quanto concerne « i redditi imponibili non inferiori a 1000 lire, alla somma « di 175 milioni, ad una somma che non sarebbe che di metà « circa superiore a quella del reddito imponibile degli im- « piegati pubblici, che si tassa per ritenuta, e che è di 112 « milioni.

« Io mi limito a citare questi numeri i quali bastano, se- « condo me, a dimostrare un fatto non disputabile, non con- « testabile, che cioè la dichiarazione dei redditi di ricchezza « mobile, nel loro complesso, giungono ad una somma con- « siderevolmente inferiore al vero ».

Aggiunse il Ministro che bisogna, innanzi tutto, studiare attentamente l'andamento dell'applicazione di questa tassa, massime ora che l'applicazione facendosi con giustizia, bene intesa, ma con maggior rigore, si vede meglio e più chiaro quali ne siano gli inconvenienti, per provvedere con calma e maturità di giudizio.

Il bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1873, approvato colla legge del 22 dicembre 1872, n. 1160, contiene i seguenti estremi di riscossione:

a) Imposta principale da riscuotersi mediante ruoli.	L. 61.740.000
b) Aumento di un decimo sull'imposta principale da riscuotersi mediante ruoli.	6.174.000
c) Un centesimo per le spese di distribuzione.	680.000
A Riportarsi. . .	L. 68.594.000

Riporto	L. 68.594.000
d) Multe per infedeli dichiarazioni di redditi di ricchezza mobile da riscuotersi mediante ruoli speciali.	546.000
	69.140.000
Ritenute sugli stipendi, sulle pensioni, e su gli assegni fissi pagati dallo Stato.	14.744.000
Ritenute sulle rendite del debito pubblico, sulle annualità, sugl'interessi di capitali, di buoni del Tesoro, etc.	60.285.700
Ritenute sulle vincite al lotto.	5.227.000
Totale. .	L.149.396.700

È, inoltre, prevista una entrata di 67 milioni per soli arretrati.

La previsione definitiva pel 1873 è più soddisfacente, perchè di lire 197.648.000. Pel 1874 si fa assegnamento sopra un aumento di 10.916.000 a fronte della prima previsione del 1873.

Tassa sulla macinazione dei cereali

§ 32.°

La tassa sul macinato ha una stretta relazione con due epoche memorabili della nostra storia politica. Questo dazio era in vigore nello Stato ex pontificio, eccettuate le legazioni, e nella Sicilia, e fu abolito dal Dittatore Garibaldi e dai Commissarii regi Valerio e Pepoli, per risorgere, poi, per tutto il regno, come una necessità inesorabile delle nostre finanze. Ricordiamo che, dopo il prestito di 425 milioni, dopo l'anticipazione dell'imposta fondiaria del 1865, e dopo l'operazione sui beni demaniali e sulle strade ferrate, il bilancio

pel 1866 si chiudeva con un disavanzo di 261 milioni. Occorreva una nuova imposta capace di dare un grande provento alle finanze, ed il Ministro delle Finanze (Sella) propose la tassa sulla macinazione dei cereali. Ma il relativo progetto di legge, presentato per la prima volta alla Camera nella tornata del 13 dicembre 1865, non venne discusso, e rimase a materia di studii per gli altri Ministri Scialoja, Ferrara e Cambray-Digny, i quali furono concordi sostenitori della necessità della tassa. Era riservato all' ultimo di essi di apporre la propria firma alla legge del 7 luglio 1868, che sanzionò la tassa dal 1° gennaio 1869, nella misura di lire due per ogni quintale di grano, di una lira per un quintale di granturco e segala, di una lira e venti centesimi per l'avena, e di centesimi cinquanta per altri cereali, legumi secchi e castagne. Fu stabilito che la tassa dovesse essere pagata dall' avventore nelle mani del mugnaio, prima dell' esportazione delle farine, e che, a corrispettivo e saldo delle quote riscosse, il mugnaio dovesse pagare una quota fissa per ogni cento giri di macina. Uno sgravio del 50 per cento sul numero dei giri fu concesso pei mulini nei quali si macina granturco o segala. Si ordinò che sulle farine importate dall' estero si pagasse al passaggio della linea doganale il dazio suddetto per il relativo cereale, coll' aumento di un quinto, in aggiunta ai diritti doganali; che sul pane, sul biscotto e sulle paste, importati nel Regno, si pagasse una tassa eguale a quella che colpisce le farine di cui sono composti; che la tassa fosse riscossa anche all' entrata nelle città franche, eccettuato il caso di transito; e che all'esportazione dallo Stato delle farine, del pane, del biscotto e delle paste, fosse resa la tassa di macinazione, ragguagliando il quintale di farina a chilogrammi centoventicinque di grano, e con la deduzione del 10 per cento. Posto dalla legge il problema di accertare la quantità dei cereali macinati col contatore, e non nel modo diverso col quale lo risolvono i pesatori e misuratori, dovevasi, innanzi tutto, applicare ai palmenti dei mulini il con-

tatore stesso, e poscia determinare per ogni palmento la quota per ogni cento giri di macina da convenirsi coi mugnai. Se non che, nell'anno 1869, la tassa fu riscossa, invece, mediante l'accertamento del lavoro presunto, e non diede più di 17 milioni e mezzo, tarpando tutte le speranze di più largo prodotto.

Nel 1871 (è l'Onorevole Perazzi che parla nella quinta relazione presentata dal Ministro Sella nella tornata della Camera del 12 dicembre 1871 sull' applicazione della legge sul macinato) v' erano circa 55,000 contatori applicati a mulini sparsi sopra tutta l' estensione del regno; in quasi tutti questi mulini si erano fatti lavori per adattarsi il contatore; il servizio di sorveglianza e di osservazione era organizzato in guisa che, una volta almeno nella settimana, erano tutti codesti contatori letti e riparati, occorrendo i numeri verificati erano trasmessi agli uffizii provinciali che li registravano, e che il 15 e il 30 di ciascun mese liquidavano la tassa accertata da ciascun contatore nella quindicina precedente; ed il 20 e 5 di ogni mese il Ministero delle Finanze conosceva lo ammontare della tassa liquidata da ciascun uficio, che era data a riscuotere. L' amministrazione aveva già fatto moltissimo.

Nel 1872 vi fu progresso, e si sarebbero avuti risultati anche più soddisfacenti, senza le frodi deplorate delle quali sono le principali la macinazione di grano nei palmenti col contatore destinati a granturco, e la macinazione di grano, in proporzione eccedente la prevista, in 6840 palmenti col contatore destinati a macinazione promiscua. Tuttavia la rendita media per palmento col contatore aumentò del 9 per 100. Il numero medio di giri diminuì dell' 8 per cento. La quota media per 100 giri di macina aumentò del 19 per 100, per effetto delle revisioni delle quote che ebbero luogo nell' anno: però in qualche provincia del regno l' effetto delle revisioni fallì.

Quì sorge la quistione se il contatore sia da preferire agli

altri mezzi di accertamento della tassa. Lo stesso Onor. Perazzi, che è l'espressione dell'attuale sistema, ammette, nella relazione presentata dal Ministro delle finanze alla Camera nella tornata del 21 dicembre 1872, che sistema più semplice sarebbe quello di accertare la tassa col mezzo di un misuratore o di un pesatore meccanico. Per ora, non esistendo tali apparecchi, la Camera con un recentissimo voto ha ritenuto che il migliore partito fosse di continuare col sistema della legge del 1868, opportunamente modificato, siccome quello che non vincola in alcun modo la circolazione, e non molesta i contribuenti.

L' onorevole Deputato Bartolucci-Godolini, nel dotto discorso pronunziato nella tornata del 27 marzo 1873 sul progetto di legge proposto dalla Commissione d'inchiesta sulla tassa della macinazione dei cereali, dimostrò lucidamente che il prodotto della tassa deve essere al di sopra dei 100 milioni. Egli disse « se dopo tre anni o quattro di continui sforzi, la « Amministrazione non è riuscita a realizzare più che 50, la « colpa non è dei contribuenti, i quali pagano in ragione di « lire due al quintale pel grano, e di lira una pel granturco; « la colpa non è neppure dell' amministrazione, perchè essa « ha dato prova di tutta la desiderabile solerzia ed oculatez- « za; la colpa è del sistema, alla cui imperfezione è unica- « mente dovuto se, mentre il paese paga in ragione di lire « quattro circa per ogni abitante, l' erario realizza poco più « di lire due, e precisamente L. 2. 20. » Il Ministro Sella sostenne, fondatamente, che la generalità dei cittadini non paga a rigor di tariffa. Ma l' onorevole rappresentante del collegio di Monte Giorgio non rinunziò all' opinione che, a conseguire lo scopo di fare entrare nelle casse dello Stato tutto il danaro dei contribuenti, sia da ricorrere al sistema romano, ossia delle bollette.

Qualunque debba essere il sistema da prevalere, allora che, spogliata la quistione della veste politica, meglio potranno apprezzarsi i risultati della esperienza, noi facciamo voti

che la tassa dia alle Finanze il maggiore prodotto che si è sperato, e che finora è venuto meno. Sarà questo il punto di accordo di tutte le diverse opinioni sullo importantissimo obietto, giacchè come abbiamo visto, con viva soddisfazione, nel lavorio dell' unificazione, innanzi agl' interessi veri dello Stato tacciono le simpatie per questo o quel sistema, e s'accetta volentieri il più utile.

La tassa su la macinazione dei cereali costò all' Erario, per il suo primo impianto, le seguenti somme:

1868	lire	575.697
1869	»	2.312.285
1870	»	2.290.177
1871	»	2.125.314
1872	»	271.047
		7.574.520

Ha dato nei suoi primi quattro anni di vita 148.235.404 lire, così distinte:

1869	lire	17.582.410
1870	»	26.957.285
1871	»	44.585.710
1872	»	59.109.999
Totale, come sopra,		148.235.404

Nello stato di prima previsione dell' entrata per l'anno 1873 si fece sperare che si sarebbero avute:

a) Per tassa, esclusa Roma e la provincia romana.	64.500.000
b) Per canone annuo convenuto col Municipio di Roma	500.000
c) Per tassa a riscuotersi nella provincia romana.	2.000.000
	67.000.000
Per trasporto dal bilancio definitivo del 1872.	11.000.000
Lire	78.000.000

Ma nel bilancio definitivo di previsione per lo stesso anno è impostata la minore somma di 69.360.000, mentre pel 1874 son posti in conto 70 milioni.

Imposte sul trapasso di proprietà e sugli affari

§ 33.°

Per l'unificazione delle tasse sugli affari il Ministro Sella sottopose alla firma sovrana i provvedimenti legislativi che hanno la data del 21 aprile 1862, e che cominciarono ad avere vigore col 1° giugno dello stesso anno. Quelle leggi, poste in esecuzione con singolare sollecitudine, con ordinamenti imperfetti, con personale insufficiente, e poco adatto al gravissimo còmpito, in mezzo a popolazioni non prima educate a siffatte gravezze, quelle leggi che il Parlamento italiano aveva poco innanzi deliberate sulle tracce degli ordinamenti vigenti presso altre nazioni, ed in parecchie provincie dello stesso regno italiano, si trovarono immantinenti sconfessate, e rimasero prive di ogni prestigio, quando appunto l'Amministrazione doveva lottare con ostacoli di ogni maniera, per educare nella conoscenza delle leggi, e indirizzare l'opera dei funzionari all'uniforme ed esatta loro applicazione, nello scopo costante di accrescere per questo mezzo le risorse dello Stato [1].

Se non che vuolsi notare che, mentre nel 1861 le riscossioni delle tasse sugli affari erano salite alla cifra complessiva di lire 42,911,343,95, i proventi del 1862 raggiunsero la cifra maggiore di 49.585.131.87 lire con un eccesso di entrata per lire 6,673,787,92, che si verificò specialmente negli ultimi

(1) Relazione sull' Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari presentata dal Ministro Sella alla Camera dei Deputati nella tornata del 12 dicembre 1871.

setti mesi di quell' anno in cui furono mandate ad effetto le nuove leggi.

Un secondo periodo di legislazione fu fermato coi decreti del 14 luglio 1866, (Ministro Scialoja) che furono posti in vigore col primo del succcessivo ottobre, e che si mantennero inalterati a tutto il 1868. Le leggi del 1862 erano informate al principio che la registrazione degli atti civili dovesse ritenersi obbligatoria, per ragione di materia, quando si stipulassero atti e contratti di alienazione e locazione d' immobili; e in ragione di forma dovessero esservi sottoposti soltanto gli atti ed i contratti ricevuti dai notai e gli atti amministrativi fatti con intervento dei segretari delle pubbliche amministrazioni. Ne andavano esenti quegli atti nei quali avessero avuto interesse le amministrazioni dello Stato, o, per dir meglio, essi atti dovevano registrarsi, ma senza obbligo di pagamento di tassa alcuna per parte dello Stato, o delle altre parti contraenti. Quanto, poi, agli altri atti in forma privata, e che non fossero ridotti in iscritto, l'obbligo della registrazione nasceva allora soltanto che fossero prodotti in giudizio od inserti in pubblici atti.

La legge del 14 luglio 1866 dichiarò, invece, soggetti all'obbligo della registrazione, nel termine di giorni venti dalla loro data, e col pagamento delle tasse rispettivamente dovute, tutti indistintamente gli atti civili ed i contratti ridotti in iscritto, senza riguardo alla loro forma e natura, e quelli di tali atti dichiarati esenti per legge, e di cui si facesse un uso diverso da quello pel quale fu conceduta l' esenzione. Gli atti interessanti le amministrazioni governative furono pure sottoposti al pagamento delle tasse in tutto od in parte, mentre furono dispensati dall'obbligo della registrazione gli originali degli atti di protesto cambiario, sostituendosi l'obbligo del bollo in ragione di lire tre per ogni foglio.

Altri mutamenti furono apportati dalla legge del 1866 quanto alla tassa che colpisce le successioni. Secondo la legge precedente andavano esenti dalla tassa le successioni in

linea retta, che, depurate dai debiti, non eccedessero il valore di lire 500, e niuna tassa era del pari dovuta per il passaggio d'usufrutto nelle prese di possesso dei benefizii e delle cappellanie. Con la nuova legge fu revocata quella prima esenzione, e fu imposta una tassa sul passaggio d' usufrutto. Fu, inoltre, disposto che le passività soggette a deduzione dovessero essere giustificate con titoli di data certa anteriore all' apertura delle successioni. Si dichiararono tassabili le successioni di un valore anche inferiore alle lire 500, assolvendosi dal pagamento della tassa la porzione legittima devoluta ai discendenti nelle successioni in linea retta. Fu, nondimeno, dichiarato che si dovesse una tassa sola, quella più grave, quando gli stessi beni nel volgere di quattro mesi fossero passati in più successioni, ed avessero per tal modo formato il subbietto di diversi passaggi. Per determinare, finalmente, il valore degl'immobili soggetti alla tassa, invece del valore locativo reale o presunto, richiesto dalla legge del 1862, si adottò la base del multiplo a cento volte l' imposta fondiaria principale.

Circa gli atti giudiziarii si stabilì, con la legge del 1866, che fossero soggette alla registrazione obbligatoria le sentenze interlocutorie, preparatorie, incidentali e simili, non che tutti gli atti di causa che emanano dai tribunali e dalle cancellerie, e gli atti di uscieri che prima ne andavano esenti. Le tasse proporzionali furono ridotte di nove decimi, e della metà le fisse, e si stabilì per giunta che le sentenze definitive si dovessero ritenere soggette a registrazione allora solamente che ne fosse richiesta la copia.

Altra contribuzione indiretta è quella del bollo, che rimonta a Giustiniano, il quale, nell' anno 537, ordinò ai tabellionari di non estendere atti autentici se non sopra una carta speciale su cui era il nome del *comes sacrarum largitionum*. In Francia l' uso della carta bollata s'introdusse nel 1655, e divenne una tassa molto proficua alla finanza. Si sparse quindi in Inghilterra, Svezia, Spagna, Olanda, e negli Stati di Casa Savoja, sin dal 1694.

Nella materia del bollo, la legge del 1862 fissò in centesimi 50 (oltre il decimo) il bollo degli atti comunitativi e delle loro copie; quello delle copie degli atti in genere non autenticati dai notai, segretari, cancellieri ed archivisti, il bollo degli stati e delle note ipotecarie; quello delle copie, note di estratti degli agenti di cambio e sensali; e infine quelli delle private scritture. La stessa legge stabilì in lire 1,20 per ciascun foglio il bollo degli atti giudiziali di competenza delle Corti e dei Tribunali collegiali; ed in centesimi 25 il bollo dei libri e registri di commercio. Il bollo proporzionale, nella ragione di centesimi 50 per cento, era limitato alle sole cambiali ed agli effetti di commercio di natura cambiaria.

Il decreto legislativo 14 luglio 1866 modificò profondamente tutte codeste disposizioni. Il bollo degli atti citati fu, da centesimi 50, elevato a lire una, oltre il decimo; quello di lire 1, 20 fu ridotto a lire una; e a centesimi 10 l'altro che era prima di 25. Furono, poi, assoggettati al bollo di centesimi 5 le bollette, prima esenti, dei dazi comunali e provinciali e delle camere di commercio, i biglietti di trasporto dei viaggiatori e delle merci sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle vetture pubbliche; al bollo di centesimi 10 gli atti dei giudici conciliatori, le ricevute ordinarie oltre le lire 30, le note e fatture quitanzate dai negozianti ed i *chèques*; a quello di centesimi 50 i registri e gli atti dello stato civile, i registri ipotecari, le deliberazioni delle provincie, comuni e corpi amministrati; ed al bollo, infine, di lire 3 gli originali degli atti di protesto cambiario, dichiarati esenti dalla registrazione. La tassa di lire 0,50, per le cambiali, fu elevata a lire 1, 50 per ogni migliaio, assoggettandosi pure al bollo le copie che dapprima ne erano immuni, col limite del *maximum* della tassa ad una lira soltanto.

Intanto, per rendere più produttive le tasse sugli affari, si pensò alla legge sulle concessioni governative in data 26 luglio 1868, (Ministro Cambray-Digny) ed all'altra del 19 dello stesso mese, che modificò non solo le leggi sul registro

e bollo, ma quelle eziandio che regolano le tasse di società e di mano morta. Si modificò, innanzi tutto, la tariffa degli atti civili; l'obbligo della registrazione fu esteso a taluni atti che prima ne erano esenti, e singolarmente a tutte le copie ed estratti degli atti e documenti in forma privata, fatti da notai, archivisti ed altri pubblici ufficiali autorizzati, ed alle autenticazioni fatte dai notai delle firme apposte alle scritture private.

Per le tasse di successione fu tolta l'esenzione al riguardo della parte legittima dovuta ai discendenti nella successione in linea retta, e fu elevato da cento a centoventi il multiplo che stabilisce il valore dei beni tassabili.

Anche gli atti giudiziari furono contemplati nella nuova legge. Oltre a talune facilitazioni per la tassazione degli atti di uscieri, che furono esclusi dall'obbligo della registrazione purchè l'atto sia scritto in carta bollata di doppio valore, vennero assoggettati alla registrazione obbligatoria gli originali di tutte le sentenze definitive che, giusta la legge del 1866, si registravano sulla copia, allora soltanto che questa veniva richiesta; e fu imposto l'obbligo di registrare con tassa fissa tutte indistintamente le copie delle sentenze e degli atti giudiziali che non sono di mera istruttoria nei procedimenti contenziosi.

Più notevole è la serie delle modificazioni introdotte nella legge del bollo. Fu esteso il bollo di centesimi cinque alle quietanze dei diritti marittimi di dogana e delle contribuzioni dirette a chiunque devolute, colla riduzione fino ad un centesimo per i pagamenti inferiori a lire una.

Fu ridotto il bollo delle ricevute ordinarie da centesimi dieci a cinque, ma estesa l'applicazione principalmente alle quitanze apposte in qualunque modo sulle cambiali e sugli effetti di commercio, che prima erano esenti, e fu ridotto il limite della esenzione dal bollo alle quitanze ordinarie da trenta a dieci lire.

Stabilita la tassa di negoziazione e circolazione dei titoli

emessi dagli istituti di credito e dai privati, in ragione dell'uno per mille, fu duplicata quella sulla circolazione mediante biglietto fiduciario.

Un'altra tassa del tutto nuova, e ragguagliata alla misura del 10 per 100, venne altresì imposta con questa legge sull'incasso lordo degli spettacoli e trattenimenti teatrali, in compenso dei diritti di bollo che sarebbero dovuti sui biglietti d'ingresso.

Con la medesima legge fu introdotta la tassa che tien luogo di quella di registro e bollo sulle operazioni di anticipazioni e sovvenzioni sopra deposito o pegno di titoli e valori. E, quanto, infine, alla tassa proporzionale sulle cambiali, mentre la misura fu ridotta da lire 1.50 a centesimi 50 per 1000, ed a soli 25 per le cambiali pagabili all' estero, si volle, invece, che fossero soggetti alla tassa delle cambiali molti altri atti che pure non hanno effetto cambiario, e che prima pagavano una semplice tassa fissa, ed erano esenti da qualunque pagamento.

Dal 1° gennaio 1869 incomincia il terzo periodo della nostra legislazione in fatto di registro e bollo, poichè da quel giorno andarono in vigore le leggi del 1868. Da allora non intervennero altre modificazioni, fuori di quelle consacrate dalla legge sui provvedimenti finanziarii in data 11 agosto 1870, che si risolvono sostanzialmente nella imposizione di due decimi sulle concessioni governative, e nell'aumento di un secondo decimo nelle tasse di registro e bollo, dal 1° gennaio 1871. L' unificazione legislativa delle provincie venete ebbe luogo colla legge 26 marzo 1871, che mandò a pubblicare colà le leggi sulla tassa di registro e bollo ed altre congeneri, e con la legge del 5 giugno che ordinò parimenti la pubblicazione delle leggi sulla tassa di manomorta e sulle carte da giuoco. E così al 1° settembre 1871 fu compiuta l'opera iniziata il 21 aprile 1862.

Le riscossioni delle tasse sugli affari, comprendenti le successioni, le manimorte, le società, il registro, le ipoteche

ed il bollo, sono andate sempre aumentando, come appresso:

1861	lire	33.369.720.09
1862	»	49.585.131.87
1863	»	61.981.875.02
1864	»	66.256.063.35
1865	»	70.282.675.92
1866	»	66.510.445.84
1867	»	70.060.916.35
1868	»	86.528.104.51
1869	»	89.054.143.99
1870	»	89.320.418.45
1871	»	109.357.733.70
1872	»	128.346.267.66

Nel bilancio definitivo di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1873 s'è posta la somma di lire 124.486.817.24, maggiore della prima previsione pel 1874, la quale è nel montare di lire 123.500.000, così distinta:

Tassa sulle successioni.	lire	23.000.000
Tassa sui redditi della manomorta. . .	»	4.500.000
Tassa sulle società commerciali ed industriali, ed altri istituti di credito	»	4.000.000
Tassa di registro.	»	46.000.000
Tasse ipotecarie.	»	5.000.000
Carta bollata e bollo.	»	33.000.000
Tassa del 10 per 100 sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie. .	»	8.000.000
	Lire	123.500.000

Hanno contribuito all'aumento le modificazioni recate nell'ultimo decennio alle leggi sulle tasse, l'aumento delle tariffe, e la maggiore produttività che è la propria e naturale conseguenza dell'assetto di una imposta, e del progressivo svolgimento degli affari che costituiscono la materia

imponibile delle tasse in discorso. Con tutto ciò diversi atti giudiziari, che per la loro natura, e per ragione di analogia agli altri dalla legge contemplati dovrebbero essere imponibili, sfuggono alla tassa. Nell'applicazione delle tasse di successione la fedeltà delle denunzie e la deduzione delle passività sono i punti che meritano maggiore considerazione. Rispetto alla deduzione delle passività l'azione dell'Amministrazione riesce più particolarmente vincolata dalla giurisprudenza dei tribunali in ordine alla interpetrazione delle relative disposizioni della legge.

Nè devesi trasandare di osservare che, soppressi gli enti morali, venne meno l'imposta per essi dovuta, ed assai difficile si rese pure la riscossione degli arretrati di tassa maturata anteriormente alla soppressione, e dagl' investiti non per anco pagata, dappoichè spossessati questi del godimento dei beni del loro benefizio, il più delle volte si trovarono privi di mezzi per soddisfare il loro debito, e l'Amministrazione ha dovuto rimandarne la riscossione al momento della liquidazione definitiva degli assegni loro rispettivamente dovuti. Oltre di ciò il patrimonio ecclesiastico venne diminuito del 30 per 100 per effetto della tassa straordinaria imposta a favore del demanio; e questa riduzione di patrimonio non poteva non influire sui risultati dei proventi della tassa di manomorta, alla cui applicazione veniva sottratta quella parte del patrimonio ecclesiastico che fu prelevata a favore dello Stato sotto pena di tassa straordinaria.

Maggiore sviluppo dovranno avere le tasse di società che colpiscono:

1.° Le operazioni di assicurazione fatte nello Stato tanto da società di qualunque specie sì nazionali che estere, quanto da singoli individui;

2.° Le operazioni fatte nello Stato dalle società straniere;

3.° La circolazione o la negoziazione delle cartelle, dei certificati, delle obbligazioni e delle azioni e degli altri titoli;

4.° Le operazioni di anticipazioni sopra deposito o pegno di merci, titoli e valori, fatte dalle casse di risparmio, dalle società e da altri istituti.

La base di questa tassa è troppo larga per potere continuare a dare il prodotto attuale.

Anche le tasse sulle concessioni governative dovranno essere più proficue, comprendendosi sotto questo titolo non soltanto le tasse stabilite colla legge 26 luglio 1868, n. 4520, ma benanco quelle per le licenze di caccia e di porto d'armi, e per le concessioni di fiere e mercati, ed altre di minore importanza di natura analoga alle tasse propriamente dette di concessioni governative.

Importa pure provvedere seriamente alla tassa sulle carte da giuoco. Nella legge del 1862 s'ebbe soprattutto in vista di conciliare la riscossione della imposta con la più ampia libertà dell'industria, ed in questo concetto furono abbandonate quelle prescrizioni di controllo che dovrebbero essere inseparabili dall'autorizzazione preventiva dell'esercizio della fabbricazione, e dalla circolazione delle carte da giuoco. Quando si consideri che questa tassa era assai più proficua nell'ex regno di Napoli non può non inferirsene che l'attuale libertà è soverchia, e che debbesi, di conseguenza, evitare le frodi che impunemente si commettono.

Essendo sottoposto alle deliberazioni del Parlamento un altro progetto di legge per le tasse sugli affari, diretto a dare un maggiore introito all'Erario, è da desiderare che se ne allarghi al massimo la discussione, per averne una serie di provvedimenti di rettifica a tutti gli inconvenienti che l'esperienza ha dimostrato. È non è da dubitare che sarà raggiunto lo scopo, a cui vediamo rivolti gl sforzi ed il pensiero del legislatore e del potere esecutivo.

Digitized by Google

Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione

§ 34.°

Un' altra fonte d' introito per l' erario è la tassa sulla coltivazione del tabacco in Sicilia. Fino al 1866 è stata libera in quell' isola la produzione del tabacco, pagandosi soltanto un dazio all' importazione dall' estero di lire 20,48 al quintale sul tabacco in foglie, e di lire 42.95 su quello lavorato. Dal 1° gennaio 1867 fu proibita la coltivazione, e posto il dazio, all' importazione dall'estero, di lire 1,30 al chilogramma, sul tabacco in foglie con coste, di lire 1,50 su quello senza coste, di lire 8 sul tabacco di Spagna in polvere, di lire 3 su gli altri tabacchi in polvere, di lire 10 sui sigari avana, di lire 3 sui sigari di altre qualità e di lire 2 sui trinciati.

Con la legge, poi, del 7 luglio 1868 i terreni coltivabili a tabacco nell' isola furono divisi in quattro classi, secondo la quantità di tabacco per ettare che potevano produrre, e dal 1867, fu imposta la tassa di lire 540 oltre i 12 quintali per ettare; di lire 405 oltre i 9, e non oltre i 12; di lire 270oltre i 6 e non oltre i 9; di lire 180 per il prodotto inferiore a 6 quintali. Furono mantenuti i dazi sull' importazione all' estero.

L' imposta sul tabacco in Sicilia ha dato per dazio, e per tassa di produzione, l' introito di lire 4.759.345,36 dal 1862 a tutto il 1870, di 68,180.87, nel 1871, e di lire 83,132.87 nel 1872.

Nel 1873 la prima previsione è stata approvata in lire 80,000, la quale si è riprodotta nello stato di prima previsione pel 1874.

Non prima del gennaio 1871 l'esercizio delle tasse di produzione sulle fabbriche di birra e delle acque gazose fu separato dall' amministrazione del dazio di consumo. Tra i

*

provvedimenti finanziari approvati con la legge del dì 11 agosto 1870 fu ancora aggiunta un' imposta sulla fabbricazione degli alcool in ragione di lire 20 l' ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac. Una sopratassa eguale alla tassa di produzione fu messa sulle bevande distillate all' introduzione dall' estero. Per l' esportazione dell' alcool si accordò la restituzione della tassa in ragione di lire 16 l' ettolitro. Sulle fabbriche di birra rimase l' antica tassa di lire 7 l' ettolitro e su quelle di acque gassose di lire 4. Ma tanto la riscossione diretta quanto l' abbuonameuto furono assunti, così per gli alcool come per la birra e le acque gassose, dall' amministrazione finanziaria, senza l' intervento dei comuni.

Alla fine del 1871 esistevano in Italia:

708 fabbriche di alcool, oltre 6512 lambicchi per lo più appartenenti a distillatori agricoli;
169 fabbriche di birra;
229 di acque gassose;
225 polverifici costituiti da 715 pestelli;
31 botti tritatorie e 33 macine.

Gl' introiti effettivi della tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri da fuoco sono stati, nel 1871, di lire 1,248,161.82, e, nel 1872, di lire 1,642,021.25

Essendo assicurato un maggiore sviluppo in cotest' imposta, la prima previsione pel 1873 si è approvata in lire 1,900,000, e s' è confermata pel 1874, nel progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze alla Camera dei Deputati nella tornata del 17 marzo 1873.

Dazi di confine

(*Dogane e dritti marittimi*)

§ 35.°

Secondo alcuni etimologisti la parola dogana deriverebbe dall' arabo *dokkanon,* officina, luogo in cui le suppellettili sono sovrapposte le une alle altre. Altri traggono la derivazione da *doge*, poichè a Venezia s' esigeva un dazio d' importazione a profitto del doge.

L' imposta doganale ha per base gli scambi, sicchè per assicurarne la produttività, bisogna mantenerla nella misura che non vincoli lo svolgimento di essi. Col sistema detto mercantile, o della bilancia del commercio, si ordinarono le tariffe doganali in modo da agevolare le esportazioni, e restringere le importazioni, per richiamare e ritenere nel paese quanto più danaro si potesse. Allora si spiegava questo sistema con la grande importanza che s'attribuiva ai metalli preziosi, nel concetto che costituissero soli la ricchezza di una nazione. Successe il sistema coloniale, poggiato sull' incoraggiamento delle industrie nazionali, e su la proibizione, od una più o meno elevata tassazione all'entrata delle merci estere. Al presente la tendenza generale in fatto di dogane è di ricondurle al primitivo loro uficio di mezzi fiscali. La riscossione dei diritti doganali, presso i Romani, rimonta ai primi tempi. Plutarco e Dionigi di Alicarnasso parlano di Anco Marzio che aprì il porto di Ostia al commercio straniero, e Tito Livio, confermando ciò, aggiunge che i consoli, dopo l' espulsione de' re, affrancarono il popolo romano dalle dogane e da' tributi « *portoriis et tributo plebe liberata* ». Quinto Muzio Scevola, pretore in Asia per la repubblica romana, fu l' inventore della bolla a cauzione, chiamata Muzia, la quale aveva per iscopo la

consegna immediata ai negozianti delle mercanzie giunte nel porto di Pergamo. [1] Sotto gl' imperatori le schiave giovani e belle destinate alla prostituzione, e gli eunuchi, oltre un diritto del ventesimo sulla vendita, pagavano il *portorium*, sbarcando in Italia. Nei tempi di mezzo, dopo l'invasione de' barbari, fu per lungo tempo impossibile un sistema regolare d' imposte. Sulle strade principali, dice il Cibrario, non era quasi castellania o ponte che non avesse la sua dogana col nome di pedaggio. La tassa doganale variava da luogo a luogo, e, prima che i mercatanti si avvisassero di stringere buoni e chiari patti coi baroni, era soggetta ad improvvisi aumenti che rovinavano il commercio.

Nel regno d'Italia ebbe la prevalenza la tariffa sarda del 9 luglio 1859, la quale fu estesa a tutte le altre provincie, come uno de'principali effetti della unificazione. Insieme con la tariffa doganale furono attuati i trattati di commercio del regno di Sardegna, considerandosi come non esistenti quelli degli stati caduti. Era, nondimeno, necessario un regolamento doganale che fosse all'altezza de' bisogni e delle condizioni di tutta la nazione, e vi si provvide da una commissione di uomini competenti, nell' ottobre del 1861. Quel regolamento richiamò l'amministrazione doganale ai suoi principii; volle abbattere il formalismo che ingenera spese e sciupio di tempo; applicare il credito alle operazioni doganali; pose in armonia le pene doganali colle norme generalmente accolte nella materia penale; fu insomma l'espressione de'nuovi tempi. Agli 11 settembre del 1862 (Ministro Sella) fu pubblicato un nuovo regolamento, che mantenne i principii fondamentali del precedente, ed assicurò meglio l'interesse dell' erario e dell' onesto commercio. Vennero ampliate le zone di vigilanza, e rese più efficaci le discipline da osservarsi nelle medesime — la finanza riebbe la facoltà di arrestare il contrabbando anche al di qua della zona. quando

(1) Dalloz. Répertoire.

continuamente perseguitato — si stabilì che gli zuccheri e il caffè per circolare nelle zone di terra e di mare dovessero essere muniti di bollette, come già era prescritto per la loro circolazione intorno alle cinte delle città franche—vennero in massima proibiti i depositi di quelle derrate nelle zone stesse. Pei tessuti fu, ad istanza del commercio, ripristinato il contrassegno, in pruova dell'eseguito pagamento dei diritti, lasciandosi facoltativo il contrassegno stesso per gli articoli non soggetti a grave dazio. Il manifesto di partenza fu vincolato a prescrizioni più severe, ed esteso anche alle spedizioni dalle città franche. La multa, che non poteva in alcun caso superare il triplo del dazio, fu elevata al quintuplo, come massimo limite. Del pari fu portato a lire 500 il limite delle multe fisse entro cui il giudice potesse commisurare la pena.

Queste ed altre disposizioni di minore importanza furono materia di quel regolamento che ebbe forza di legge. Con la legge del 28 giugno 1866 fu data facoltà al governo di modificare la tariffa dei dazii doganali, purchè nessun nuovo dazio d'importazione, tranne i dazi sul vino e sui generi coloniali, oltrepassasse il 10 per 100, e nessun nuovo dazio di esportazione il 3 per 100 del valore della merce. Fu per effetto di codesta facoltà che con decreto del 14 luglio 1866 furono ritoccati i dazi su 54 articoli all'importazione, e su 57 all'esportazione. Nel 1867 fu approvato il trattato di commercio con l'Austria, il quale unito all'altro con la Francia, fatto nel 1864, costituisce il nostro regime doganale, essendochè fra l'uno e l'altro è compendiata quasi tutta la tariffa, e sono poi ambidue estesi alla massima parte delle nazioni trafficanti di Europa e di America. Il trattato con l'Austria giovò a preferenza nell'interesse della reciproca repressione del contrabbando. Nel 1867 e 1868 la tariffa subì lievissime modificazioni. Dal 1° di gennaio di questo secondo anno cessarono la franchigia doganale di Livorno e la facoltà esistente nelle provincie meridionali di pagare i dazi con

cambiali. L'attività commerciale si sviluppò, e le dogane elevarono i loro prodotti a lire 72, 771, 794, delle quali 9.475,765, 38 per l'esportazione. Nel 1869 il prodotto delle dogane toccò le lire 79,109,839,06, per discendere, nel 1870, nuovamente a L 73,367,017,01, per effetto della guerra franco-germanica.

I diritti di cntrata, di uscita, e i diritti doganali diversi sono stati, in complesso, i seguenti:

1861	lire	61.162.986.35
1862	»	57.183.629.44
1863	»	57.692.097.26
1864	»	56.604.781.67
1865	»	60.969.419.70
1866	»	64.775.209.18
1867	»	71.460.619.71
1868	»	72.771.794. »
1869	»	79.109.839.06
1870	»	72.367.017.01
1871	»	81.398.394.75
1872	»	87.908.656.37

Gl'introiti del 1871 e 1872 comprendono anche i diritti marittimi. Quelli del 1871 si compongono dei seguenti elementi:

Importazione.	lire	62.103.876.07
Diritto di spedizione.	»	1.705.930.67
Esportazione.	»	8.260.681.71
Decimo di guerra.	»	4.428.277.97
Diritti per la legge di bollo.	»	628.619.22
Sopratassa di fabbricazione di birra, ed acque gazose.	»	215.889.19
id. alcool	»	431.812.14
id. di macinazione cereali	»	52.837.89
Altri diritti.	»	1.252.961.58

Nel 1871 s'importarono merci per un valore di lire 963.698.441, e se ne esportarono per un valore di lire 1.085.459.597, sicchè la differenza in favore dell'esportazione fu di lire 121.761.156. E questo fatto è tanto più notevole in quanto che, nel 1870, si era ancora avuta una eccedenza a favore dell'importazione di lire 139.440.778. In quell'anno, infatti, mentre si erano importate merci per un valore di lire 895.717.633, non ne erano state esportate che per un valore di lire 756.276.905. Nel 1871 mandarono in Italia maggiori quantità di valori l'Inghilterra, la Francia, l'Austria, la Svizzera, gli Stati Uniti di America, e la Turchia. Richiesero all'Italia merci per una maggiore quantità di valori la Francia, l'Austria, la Svizzera, l'Inghilterra, l'America meridionale e gli Stati Uniti di America. Anche i valori delle merci transitate nel 1871 aumentarono in relazione ai valori di quelle transitate nel 1870 (1).

Nel primo trimestre del 1873 le esportazioni sono diminuite in confronto del primo trimestre del 1872, di 21 milioni e mezzo, e le importazioni sono aumentate di 25 milioni e mezzo circa; e questo vuol dire tanta quantità di valori sottratta al commercio italiano. Scemate le esportazioni, e cresciute le importazioni, si è avuto il naturale rincarimento dell'oro, perchè non vi è più rientrato, e di quel che era rimasto una buona parte è uscito. Il cattivo ricolto dell'anno scorso è la causa di cotesto perturbamento. Noi abbiamo dovuto importare nel primo trimestre dell'anno corrente, per il mezzo ricolto dei cereali, per sei milioni di grani; pel cattivo ricolto delle vigne tre milioni e mezzo di vini e di altre bevande; pel cattivo ricolto di cotoni abbiamo avuto 7 milioni d'importazione di questo prodotto. Per i vini la cosa è anche più grave, giacchè non solo ne abbiamo importato per tre milioni e mezzo, ma abbiamo avuto, rispetto al

(1) Relazione presentata dal Ministro Sella, nella tornata del 21 dicembre 1872, alla Camera dei Deputati.

primo trimestre dell'anno scorso, una diminuzione di esportazione di 13 milioni, oltre a 12 milioni di meno nell'esportazione del bestiame, e di tre nelle pelli. Le nostre sete sono rimaste invendute finora, per mancanza di compratori in Francia. Abbiamo dovuto, dunque, comprare fuori d'Italia, pagare in oro, fare i nostri cambi in oro, ricercatissimo in tutto il mercato europeo; e oro non vi è entrato per nessuna via. Ridotto il numerario in paese, si è comprato fuori, e da qui l'eccessivo aumento dell'aggio. E notisi che i calcoli fatti sono del primo trimestre dell'anno, e ora siamo al secondo trimestre, e i ricolti non sono ancora maturi, nè si può prevedere quel che saranno, e le cause che hanno fatto accrescere l'importazione e scemare l'esportazione nel primo trimestre non sono mutate, chè anzi esistono sempre, e contribuiscono al rapido e progressivo aumento dell'aggio.

Gli Stati coi quali l'Italia ha trattati di commercio, e ai quali si estende il trattamento della nazione più favorita sono Francia, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Norvegia, Turchia, Repubblica di Liberia e di Costa Rica, Stati Uniti di America, Zollwercin, Monarchia austro-ungarica, Regno delle isole Avajane, Repubblica orientale dell'Uruguay, Stati componenti la Confederazione della Germania settentrionale, compresi o non nello antico Zollwerein, Tunisia, Confederazione elvetica, Spagna. La massima parte di questi trattati scade nel 1876.

La quistione dei porti franchi è di molta importanza sia come principio di giustizia, sia per i proventi finanziari a cui restano indebitamente sottratti alcuni cittadini, sia pel contrabbando di cui i porti franchi sono alimento. La legge del dì 11 maggio 1865 stabilì che al 1° gennaio 1868 dovessero essere soppresse le franchigie doganali delle città di Ancona e Livorno, disponendo che fossero in esse ordinati i magazzini generali, e che il porto franco di Genova fosse convertito in magazzino generale; dichiarò abolite dalla stessa data le fiere franche, e soppressa nelle provincie me-

ridionali la facoltà di pagare i dazi con cambiali. La soppressione delle franchigie avvenne a Livorno senza perturbamento, tanto più che, con decreto del 5 di dicembre del 1867, fu accordata la importazione temporaria dei tessuti e degli stracci, che sono industrie molto produttive per quella città. Fu, inoltre, consentito che in essa si istituissero i magazzini fiduciari. Nel 1869 cessarono due altri privilegi, quello dell'esenzione daziaria di Ancona, e quello della fiera franca di Senigallia; e sono anche colà in esercizio i magazzini generali. Il porto franco di Genova deve anche convertirsi in magazzino generale, ma sono da superare altre difficoltà. Le franchigie vigenti di presente sono quelle di Messina, in attenzione dell'apertura della ferrovia per Caltanissetta che, come si spera, non si protrarrà oltre il 1873; quella di Venezia, che, in virtù della legge 11 agosto 1870, deve cessare al 1° gennaio 1874, e finalmente la franchigia di Civitavecchia.

Le tasse e i diritti marittimi dei cessati stati rimasero in vigore, tranne nelle Marche, finchè colla legge del 17 luglio 1861 furono sostituiti dalla tassa di ancoraggio, di centesimi 50 per tonnellata, da pagarsi ad ogni approdo dei bastimenti seguito da operazioni di commercio. I bastimenti nazionali a vela, e gli esteri equiparati ai nazionali furono ammessi all'esenzione da questa tassa, pagando lire 1.50 all'anno per tonnellata. Le navi di portata minore a 40 tonnellate furono autorizzate a pagare una sola tassa di ancoraggio l'anno; i piroscafi una al mese. I bastimenti esteri non equiparati da trattati ai nazionali furono sottoposti a doppia tassa. La legge sarda della sanità marittima del 2 dicembre 1852 fu unificata, nei 1861, sulla base di una tassa di 40 o di 20 centesimi per tonnellata, secondo le provvenienze. I piroscafi dovevano pagare 5 centesimi per tonnellata e per approdo, a meno che prendessero un abbuonamento annuo, pagando per tonnellata 40 centesimi. Queste tariffe furono modificate colla legge 11 agosto 1870 sui provvedimenti finanziarii.

L'entrata di siffatte imposte fu la seguente, dal 1861 in poi:

1861	lire	1.532.670.76
1862	»	1.831.593.86
1863	»	1.842.663.32
1864	»	1.989.717.16
1865	»	1.850.981.19
1866	»	1.978.356.56
1867	»	2.048.055.46
1868	»	1.911.312.77
1869	»	1.958.991.76
1870	»	2.025.464.51
1871	»	2.359.088.23

La riscossione dei dazi di confine, per l'anno 1873, è portata nel bilancio definitivo di relativa previsione nella somma di lire 92.000.000, e in lire 94.500.000 nello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1874, oltre ad altre 80.795 lire trasportate dal bilancio definitivo di previsione pel 1873.

Dazi interni di consumo

§ 36.°

Con la generica denominazione di dazio di consumo soglionsi ordinariamente indicare tutte le tasse che colpiscono le derrate destinate a soddisfare ai bisogni quotidiani della vita. In Francia e nel Belgio furono indicate col nome di *octroi* le tasse che colpiscono gli oggetti destinati pel consumo, e che si riscuotono nel momento in cui questi sono introdotti nella parte abitata di un comune, circoscritta, nella maggior parte dei casi, da una linea daziaria. L'origine delle tasse di consumo è forse antica quanto l'istituzione del civile consorzio dei popoli. Esse esistevano presso gli abitanti dei grandi imperi dell'Asia, come afferma Aristotile; in Grecia assunsero

piuttosto il carattere della capitazione; in Roma si moltiplicarono a dismisura. Fra le più antiche tasse di consumo, in Italia, sono da notare quelle sulle carni, sulle bevande, e sul grano, che furono riscosse ora dai baroni, ed ora dai comuni. Come in Italia, così in tutti i passi d'Europa furono a poco a poco istituiti i dazii di consumo sopra le materie più generalmente ricercate. E poichè a seconda delle diverse abitudini delle popolazioni variano nei diversi paesi le derrate di consumo quotidiano, si spiega perchè il vino in Francia, gli spiriti in Inghilterra, la birra in Germania, ed il grano in Italia siano stati più specialmente tassati.

I dazi di consumo furono unificati con la legge del 3 luglio 1864, (Ministro Minghetti) la quale divise i comuni in cinque classi, collocando nella prima quelli la cui popolazione agglomerata è superiore a 60,000 abitanti, nella seconda quelli tra 40,000 e 60,000, nella terza quelli tra 20,000 e 40,000 nella quarta quelli tra 8,000 e 20,000; e nella quinta tutti gli altri. Il dazio pei comuni di seconda, terza, quarta e quinta classe fu stabilito nella proporzione di $^{8}/_{10}$, $^{7}/_{10}$, $^{6}/_{10}$ e $^{5}/_{10}$ di quello fissato pei comuni di prima classe. S'ebbe lo scopo di riscuotere il dazio, nei grossi centri di popolazione, nel momento che i generi destinati pel consumo vengono introdotti nella parte abitata del comune; e così la spesa per gli agenti di vigilanza della linea daziaria è compensata dal maggior prodotto dell'imposta e dalla sua uguale ripartizione su tutti i cittadini. La legge ricorse a due diversi sistemi di riscossione, a seconda che il comune potesse o no utilmente ricingersi con linea daziaria. E però ritenne chiusi i comuni delle prime quattro classi, meno i casi nei quali le speciali condizioni topografiche impedissero d'invigilarne la periferia. Quanto ai comuni di quinta classe, stabilì ch'essi non potessero essere dichiarati chiusi se non quando o fossero capo-luogo di circondario, o intendessero mantenere o stabilire per conto proprio un dazio di introduzione. Pei Comuni aperti poi, e per le porzioni di quelli chiusi, poste al di fuori del re-

cinto daziario, dispose che il dazio di consumo si riscuotesse sulla vendita al minuto del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori, sulla macellazione delle bestie bovine, e sulla introduzione di carni della stessa specie nei luoghi di vendita, quando provengano da animali macellati in altro comune, nel quale caso vi ha pur luogo alla restituzione della tassa precedentemente pagata, purchè non trattisi di una quantità minore di metà della bestia. L'imposta essendo diretta soltanto a colpire il reale consumo, doveva la legge, pei generi che sono introdotti nei comuni chiusi, e che sono destinati ad esserne nuovamente riesportati, permettere il deposito, l'introduzione temporanea ed il transito con semplice garanzia. E, per analogia di trattamento, le bevande spiritose, poichè nelle campagne non erano tassate che nel momento del loro spaccio al minuto, dovevano esonerarsi dal dazio nei comuni chiusi qualora fossero poste in deposito, con riserva di affettuarne l'esportazione dalla linea daziaria. Per la birra e per le acque gassose sulle quali il dazio si riscuote nel momento della fabbricazione, la legge autorizzò giustamente la restituzione della tassa pagata, quando questi prodotti vengono destinati all'estero, e stabilì che si esigesse un dazio proporzionale alla tassa imposta sulla produzione nell'interno dello Stato, per la birra e le acque gazose, che venissero introdotte dalla frontiera. Ai fabbricatori di birra, di acque gazose e di bevande spiritose concesse una convenzione di abbonamento, per pagare un determinato canone sul presunto ammontare dei dazi, e sottrarsi agl' incomodi delle verifiche.

Anche nei comuni aperti i venditori di generi soggetti a dazio, e i macellai possono pagare una somma fissa invece del dazio a tariffa. Le Amministrazioni comunali hanno facoltà di intromettersi fra il contribuente e le finanze dello Stato, assumendo per proprio conto la riscossione dei dazii governativi, e pagando alle medesime un conveniente correspettivo. L'accordo ha luogo in due distinte maniere, o col-

Digitized by Google

l' assicurazione di un minimo di provento, salvo il dividere poscia in parti uguali fra l' Erario ed il comune le eccedenze che si verificassero nei risultati della gestione, depurati dalle spese di riscossione, ovvero mercè abbonamento, pagando una somma determinata sul presumibile consumo locale.

Col decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866 fu esteso anche ai comuni aperti il dazio governativo sulle carni di maiale, di agnello, di capretto, di pecora e di capra. Furono ristretti a quattro sole le classi dei comuni, e sottoposti a dazio anche altri generi di consumo, che prima non ne erano gravati, per conto del governo. Per compensare i comuni dei proventi loro tolti, fu autorizzato che essi possano imporre una tassa addizionale al dazio governativo, in ragione del trenta per cento dell' ammontare di quest' ultimo, salvo per la farina, il pane le paste ed il riso, ai quali, malgrado il dazio dello Stato onde sono gravati, può per conto del comune applicarsi soltanto il *maximum* degli altri dazi comunali, cioè il dieci per cento del valore in via ordinaria, ed il quindici per cento quando siasi ottenuto l' assenso del governo del Re, previo il parere della Deputazione provinciale.

Moltissimi comuni fecero l' abbuonamento, ma, lungi dall' essere puntuali nei pagamenti, caddero in arretrato. Nel 1867 si ricorse all' espediente di farsi cedere dai comuni alla condizione *pro solvendo* alcune somme che loro spettavano per addizionali alle imposte dirette. Colla legge del 26 agosto 1868 si dispose che i crediti verso i comuni per canoni daziarii si riscuotessero col procedimento stabilito per la tassa di registro, e col regolamento 15 novembre 1868 se ne stabilirono le norme. Se non che provvedimenti più efficaci e produttivi furono adottati con l' alligato L. della legge 11 agosto 1870, disponendosi, tra l' altro, che ai comuni abbuonati non si potessero accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone; che, dal 1° gennaio 1871, per qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate scadute, e che andassero a scadere, fosse dovuto l' interesse del 6 per 100; e che, dopo due

mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute a sconto, tanto del debito arretrato che del canone corrente, il Governo avrebbe assunto direttamente o per appalto la riscossione dei dazi si governativi e si comunali, ripagandosi innanzi tutto del proprio credito sui proventi spettanti al comune.

Il risultato di quest' ultima legge fu il seguente:

Comuni n. 2144 abbuonati isolatamente.	lire	48.958.150.48
Comuni n. 6 abbuonati come comuni contermini.	»	46.400. »
Consorzi n. 366 rappresentanti n. 1994 comuni.	»	4.291.775. »
Comuni n. 249 in riscossione diretta. .	»	184.380. »
Appalti provinciali n. 9 rappresentanti n. 465 comuni.	»	523.145.50
Appalti circondariali, o per gruppi di distretti, n. 73, rappresentanti n. 3276 comuni.	»	2.822.727.91
Appalti isolati n. 38, rappresentanti n. 41 comuni	»	108.942.45
Totale	lire	56.935.521.34

Seguita poi l' annessione al regno della provincia romana, vi si mandò con legge del 5 febbraio 1871 a pubblicare le nostre leggi del dazio di consumo; si procedette alla classificazione dei comuni; e si conchiusero contratti di abbonamento a scadenza, come i primi, del 31 dicembre 1875. Si ebbero altri:

Consorzi 23, rappresentanti 209 comuni pel canone complessivo di.	lire	219.870
Comuni abbonati isolatamente n. 18 per il canone di [1].	»	3.448.100

[1] Relazione presentata dal Ministro Sella alla Camera dei Deputati nella tornata del 18 gennaio 1872.

Con la legge del 27 marzo 1871 fu prorogato a tutto aprile il termine dei pagamenti, ed autorizzato, inoltre, il Governo ad accettare, in isconto del debito, delegazioni dei comuni sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte comunali alle imposte dei terreni e dei fabbricati, aggiungendosi gli interessi scalari del 6 per 100 all'anno, e che le delegazioni non potessero essere più di cinque, e ciascuna non inferiore al decimo delle dette due imposte per l'anno 1870. Ai Comuni che entro un trimestre saldassero le rate arretrate fu concesso uno sconto al saggio dell'interesse netto di ritenuta corrispondente al corso del consolidato al 31 marzo 1871.

L'entrata effettiva del dazio di consumo, dalla legge di unificazione, fu:

1864	lire	24.309.975.33
1865	»	27.555.223.07
1866	»	27.759.614.01
1867	»	54.548.523.56
1868	»	54.433.735.69
1869	»	50.107.431.41
1870	»	41.341.838.88
1871	»	80.040.895.70
1872	»	66.963.000.23

Non si può essere soddisfatti di tale risultamento sol che si consideri che, prima della legge di unificazione, nelle provincie antiche, lombarde, napoletane, siciliane, emiliane, toscane, marchigiane, ed umbra l'imposta sul consumo fruttava 43 milioni, quantunque lo Stato ne ritrasse poco più di 11 milioni, andando il resto a favore dei comuni. È ancora mite il prodotto per testa, mentre cotesta tassa frutta all'Inghilterra in proporzione di ital. lire 20,05 per testa; alla Olanda, fatta la detrazione pel sale, che da noi è colpito invece colla privativa, L. 8. 75; alla Russia L. 7. 32; alla Fran-

cia L. 5,30; all'Austria, per le bevande e le carni, L. 3.20; al Belgio, per la tassa di *accisa*, L. 3,50, non tenendo parimenti conto del sale.

Nel bilancio definitivo di previsione per l'anno 1873 i dazi interni di consumo sono ridotti a lire 59, 688, 694, la qual somma differisce di poco dalla prima previsione pel 1874 (59,940,000) e devesi aumentare a 62,440,000 per 2, 500, 000 lire trasportate dal bilancio definitivo di previsione pel 1873.

PRIVATIVE

§ 37.°

Il tabacco incominciò ad essere adoperato, per diversi usi domestici, dagli Indiani dell'America. Gli europei, avendone viste le foglie secche, accartocciate e accese alle estremità in bocca a quei selvaggi, non tardarono ad imitarne l'esempio. In Italia il tabacco fu introdotto dal vescovo Niccolò Tornabuoni, legato apostolico e ambasciatore toscano alla corte di Francia. Ovunque se ne esagerò il bene, per esagerarsene il male. I più potenti sovrani prima di fare del tabacco uno dei più utili cespiti di entrata, gli mossero acerba guerra. Michele Federowitz granduca di Moscovia, Amurath IV Imperatore dei Turchi, Sha Sofi re di Persia, lo proscrivevano sotto pena di morte. Lo stesso avveniva in Russia. dove per altro la pena di morte veniva commutata nella perdita del naso considerato come mezzo di delitto. La Svizzera infliggeva al fumatore la pena dell' adultero. Alcuni papi fulminavano la scomunica su chi avesse usato di quella peste di trovato [1] Ma, ad onta di tutte queste persecuzioni l'uso del tabacco prevalse e si diffuse fra tutte le nazioni rozze e civili, e si sparse dall' America fino al Giappone. I sovrani a poco a poco con esso si riconciliarono, e papa Benedetto XIII

[1] Cappellari della Colomba.

levava la scomunica lanciata dai suoi predecessori, non potendo egli medesimo fare a meno del tabacco; il quale, in breve volger di tempo, tra pei capricci della moda, e tra per l'abitudine, divenne la pianta più coltivata, più ricercata, più diletta. I governi europei ne profittarono per porre un balzello su questo nuovo genere di consumo, e tale balzello è uno dei meno odiosi e dei più giustificati che la scienza fiscale abbia saputo trovare. Infatti viene dal contribuente pagato volontariamente, non colpisce un genere necessario alla vita, tende anzi a limitare un consumo che, al di là di certe proporzioni varie, secondo i temperamenti, diventa certamente nocivo. La prima fase dell' imposta sul tabacco fu, in generale, un dazio doganale. La seconda il monopolio della fabbricazione e della vendita, d'onde da parecchi Stati si ritornò ad una tassa sull'importazione e sulla fabbricazione alle quali se ne aggiunge talora un' altra sulla produzione.

In Piemonte l' industria e il commercio del tabacco vennero costituiti in gabella, ossia in monopolio governativo, nel 1647; a Milano nel 1637; nelle provincie modenesi nel 1650; nelle parmensi pare non prima del 1755; in Toscana nel 1645; nelle Romagne poco dopo il trattato di Tolentino; nelle provincie marchigiane ed umbra nel 1808; nell' ex regno di Napoli fin dal 1627, con dichiarazione di privativa nel 1650, e finalmente nel 1680 per la Sicilia.

Altro monopolio, non meno importante, viene dal sale, questo condimento de'condimenti, secondo Plutarco, divino, secondo Omero, carissimo agli Dei, secondo Platone, e senza del quale Plinio dichiara impossibile la civiltà. Il sale considerato come oggetto di prima necessità, raccolto in certi luoghi di facile sorveglianza, divenne presto materia imponibile, che assicurava un prodotto certo. L'imposta del sale esisteva in Siria sotto i successori di Alessandro, come ci fa sapere la bibbia. Divenne poscia argomento di discussioni per parte di filosofi ed economisti, che l' accusarono di col-

pire una delle cose più necessarie alla vita, di cadere sui poveri al pari dei ricchi, di aggravare anzi di preferenza i primi. Però, come tutte le tasse che hanno una base molto larga, l'imposta sul sale aveva il vantaggio di poter dare con poca spesa un pingue reddito, mentre l'entità della medesima era pure temperata. Il sale divenne uno dei precipui strumenti di ricchezza e di potenza per Venezia, dopo che il doge Orseolo II, nell'anno 997, faceva la conquista delle coste dalmate, e l'Istria veniva a porsi sotto il protettorato del leone di S. Marco. Adesso il sale è tassato in quasi tutti gli Stati del mondo, e l'imposta viene riscossa sotto la forma di un monopolio o di un dazio che si preleva al momento della emissione.

Dopo il plebiscito e la proclamazione del regno trovavansi di fronte tre legislazioni delle privative, una comprendeva il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia, le Marche e l'Umbria, l'altra riguardava la Toscana, e la terza le provincie napoletane. La legge del 13 luglio 1862 mantenne il monopolio dei sali e dei tabacchi dove esisteva, confermò la libertà della fabbricazione e della vendita nelle isole che già ne godevano, e dispose che le saline del continente, dove la fabbricazione si faceva dai privati, continuassero ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore. Dove la coltivazione del tabacco era permessa fu rispettata con le debite guarentigie della Amministrazione. Furono applicate alle privative le principali prescrizioni del regolamento doganale. Nondimeno s'intese presto il bisogno di infrenare il contrabbando, e vi fu provveduto con la legge del 15 giugno 1865 (Ministro Sella). Lo esercizio della privativa dei sali e tabacchi fu esteso all'isola di Capraja. Fu stabilita una zona di dieci chilometri intorno alle saline, e si vincolarono a bolletta i sali trasportati, e custoditi nella zona in quantità eccedente i cinque chilogrammi, e, per le quantità eccedenti i cinquanta chilogrammi, anche fuori di essa nell'interno dello Stato. Queste ed altre riforme furono introdotte, massimamente nella parte delle

pene, essendosi aggiunta a quelle del contrabbando la perdita dei veicoli, cavalli, barche ed altri mezzi di trasporto adoperati per commetterlo. La multa fissa di lire 50 pel sale fu estesa al tabacco, e quelle proporzionali furono:

a) per il tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per ogni chilogramma, e per quello lavorato da lire 20 a 60;

b) pei sigari d' Avana o di qualità somigliante da lire 20 a 60;

c) per il sale da lire 2 a 6, per chilogramma.

Fu comminata pure la pena del carcere per coloro che commettono il contrabbando in isquadriglia, a mano armata con violenza, con marche di ufizio o etichette, o con documenti falsi o falsificati, e coll'assicurazione dei danni in caso di scoperta, ovvero mediante corruzione dei pubblici agenti per coloro che sono addetti o fanno parte di società instituite pel contrabbando, sia mediante prestazione d' opera, sia mediante somministrazione di capitali — e per coloro anche che fanno atti di assicurazione di contrabbando.

La legge del 24 agosto 1868 (Ministro Cambray-Digny) approvò la convenzione per la costituzione di una Regia cointeressata per l' esercizio della privativa dei tabacchi durante quindici anni, divisi in quattro periodi: il primo di due anni, di quattro il secondo ed il terzo, e di cinque il quarto.

In virtù di questa convenzione, la quale ne ricorda fatti disgustosi, che, per amor di patria, è meglio tacere, la società per la Regia acquistò dal governo il suo *stock* di tabacchi, con l' obbligo di pagare i seguenti canoni:

Nel primo periodo, una somma eguale al prodotto netto ricavato dal monopolio dei tabacchi nel 1868.

Negli altri periodi una somma eguale al prodotto netto del periodo precedente.

Oltre al canone garentito, la società doveva accreditare al Governo, nei primi due periodi, il 40, e, negli altri due, il 50 per 100 dei profitti. Infatti la società pagò allo Stato lo

stock dei tabacchi e d'altre materie, secondo il prezzo di stima, rilevata a seguito di materiale inventario, nella somma di lire 45.377.557. Il prodotto netto ricavato dai tabacchi nel 1868 fu stabilito da apposita Commissione nella somma di 66.894.811 lire. Il bilancio del 1869 presentato dalla Società della Regìa fu approvato per il prodotto netto di lire 71.026.641.95.

La convenzione, nello stabilire che la sorveglianza dovesse continuare ad essere esercitata dal Governo, autorizzò la Regìa ad istituire agenti speciali colle stesse prerogative degli agenti governativi, destinati alla repressione del contrabbando. Avvenuta l'unione al regno della provincia romana, venne ceduto alla Regìa cointeressata anche quel monopolio dei tabacchi, com'era stato previsto nella detta convenzione. Fatto l'inventario dei generi, ingredienti ed articoli diversi esistenti nella manifattura di Roma e nei magazzini della provincia, ne fu determinato il valore in lire 1.824.934.82. In ragione della popolazione si determinò che la società per l'esercizio del monopolio in quella provincia dovesse soddisfare un trentesimo del canone già fissato per altre provincie, vale a dire 2.229.827.

Prima della Regìa, s'ebbero i seguenti introiti dai tabacchi venduti:

1861	lire	60.491.320.71
1862	»	63.546.632.10
1863	»	70.300.259.59
1864	»	76.602.594.75
1865	»	78.095.446.81
1866	»	85.756.553.29
1867	»	93.876.893.25
1868	»	95.705.846.83

Ma, tolte le spese industriali, e quelle speciali di ammini-

strazione, il reddito netto si ridusse per lo Stato come appresso:

1861	lire	36.908.240.94
1862	»	33.992.364.88
1863	»	41.281.095.13
1864	»	45.534.736.25
1865	»	49.189.777.67
1866	»	56.998.956.44
1867	»	62.013.886.41
1868	»	70.513.643.75

Dal monopolio del sale l'Erario ha avuto questo reddito netto:

1861	lire	24.269.492.03
1862	»	26.470.049.33
1863	»	30.277.535.80
1864	»	32.813.204.89
1865	»	41.018.780.08
1866	»	47.044.856.60
1867	»	56.647.549.44
1868	»	61.899.468.21
1869	»	61.157.466.83
1870	»	62.334.071.14

Un terzo monopolio, quello della polvere da fuoco, fu dal 1° gennaio 1867 esteso a tutte le provincie del regno, e non durò oltre il gennaio 1869, per considerazioni di giustizia e di buona amministrazione.

Le privative hanno dato nel 1871 lire 147.539.506.67 e, nel 1872, la maggior somma di lire 149.371.142.02. Nel bilancio definitivo di previsione per l'anno 1873 figurano in lire 148.779.685, e, nella prima previsione del 1874, sono mantenute in lire 148.493.000, di cui 73.493.000 pei tabacchi, e le rimanenti lire 75.000.000 pei sali.

Lotto

§ 38.°

Diremo con l'Onorevole Macchi che non si può a meno di provare un senso di vergogna e di dolore nell'essere costretti a parlare di lotto in questi tempi, e in un paese di vantata civiltà come l' Italia. Anche all' On. Sella è grave il giuoco del lotto tanto che, nella tornata della Camera dei Deputati del 16 gennaio 1872 disse che se vi ha cosa che avrebbe voluto depennare dal bilancio è questa del lotto, sotto infiniti punti di vista; ma.... è una necessità (soggiunse) di ritenerlo!

A noi fa maggiore dolore l' essere codesta istituzione di origine italiana. Dussault ne attribuisce la prima idea ai Romani; Gregorio Leti la fa derivare dei Veneziani; altri la vogliono dai fiorentini. Parisot afferma che un Benedetto Gentile, patrizio genovese, ne sia stato l'inventore. Quest'opinione sembra avvalorata dal nome dato alla lotteria dei novanta numeri di *lotto di Genova*, e l'accertata antichità di questa foggia di estrazioni nella capitale della Liguria. Se non che la prima nozione della lotteria sembra nascesse dal caso, piuttosto che da preconcetto divisamento di un determinato individuo, e che sia stata poscia perfezionata e ridotta a stabile e pubblica istituzione.

Il lotto fu ammesso negli Stati Sardi nel 1674, dal Duca Carlo Emanuele II, benchè l' avesse nel 1655 solennemente condannato; al Veneto nel 1734; a Milano sul principio del secolo XVII; a Parma e Modena sotto il dominio francese; in Toscana, la repubblica fiorentina ne vietò l' introduzione, e, nel 1737, comminò perfino la tortura a chi l'avesse importato, ma due anni dopo l' ordinò sotto forma di fiscale contribuzione! Ciò, del resto, non deve sorprendere, quando quest'iniqua istituzione piacque anche al Papa Innocenzo III. Non sono da escludere gli altri Stati d'Europa dalle simpatie

del lotto, essendo questo stato introdotto in Francia fin dai tempi di Francesco I, sotto il nome di *Blanque*; in Inghilterra nell'anno 1569; in Ispagna sotto il regno di Carlo III nel 1763; in Portogallo sotto Pietro II nel 1703; in Olanda nel 1695; nel Belgio nel 1525; in Austria nel 1752. Anche il Gran Federico istituì tale balzello in Prussia per rimediare alle ingenti spese della guerra dei sette anni (1763). Talleyrand diceva « Quale tassa è mai quella che non può essere prelevata se non offuscando la ragione dei popoli! Qual tassa quella che fonda i suoi più grandi prodotti sul delirio e sulla disperazione! Qual tassa quella che il più ricco è esentato dal pagare, e che gli uomini veramente savi, i migliori cittadini, non pagano mai! Una libera tassa! Strana libertà! »

Il servizio del lotto, in Italia, ha subito parecchi spostamenti. Fu ordinato nel 1864, e cessarono in parte, gl'inconvenienti e gli abusi che s'erano lamentati fino allora. Col decreto regio 11 febbraio 1866, N. 2817 (Ministro Scialoja), furono introdotte alcune modificazioni nella tariffa del giuoco, elevando il prezzo di un quinto o, in altri termini, riducendo le vincite relative a cinque sesti della precedente tariffa. Siffatta riforma, alterando le basi del giuoco, produsse una sensibile diminuzione dei prodotti del lotto, in quanto che aumentò l'illecita speculazione del lotto clandestino, che promettendo maggiori guadagni, faceva concorrenza all'Erario. Per tanto col 1° dicembre 1867 si ritornò alla tariffa del 1864, e le riscossioni rialzarono. Ad infrenare, poi, il soverchio e dannoso sviluppo, che avevano preso nel regno le pubbliche lotterie, nascoste sotto la veste di prestiti a premi, che si facevano dai comuni, dalle provincie e da altri enti morali e società, provvide la legge del 19 giugno 1870, N. 5704 (Ministro Sella). Essa ordinò che le somme destinate in premi non dovessero superare la quinta parte degl'interessi annuali stabiliti pel prestito, e che le obbligazioni che lo rappresentassero fossero indivisibili, non inferiori a lire cento ciascuna, e con versamenti a rate non minori di lire venti.

Con altra legge in data 11 agosto 1870 (alligato N) le vincite al lotto, al pari di tutti gli altri premi de' prestiti emessi da comuni, dalle province, o da qualsiasi altro ente morale, società od individuo, furono sottoposte alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile, con effetto dal 1° gennaio 1871. Con regio decreto del 17 settembre 1871, N.° 483, fu estesa a tutte le province del regno la minima tariffa delle giuocate, nello scopo principalmente di non far perdere alle finanze dello Stato il prodotto del giuoco minuto, che in talune città maggiormente affluiva presso i banchi di avidi speculatori. E perchè la posta minima trovasse una espressione corrispondente nelle promesse de' premi furono le promesse stesse proporzionatamente frazionate, senza toccare al rapporto di base stabilito con la tariffa del 1864, richiamata in vigore col regio decreto del 3 novembre 1867. Fu eziandio provveduto, col biasimo del compianto Rattazzi, perchè sopra un solo biglietto di giuoco non si potesse vincere più di 400.000 lire, e, nell' insieme, l' Erario dello Stato non fosse esposto a pagare di vincite una somma maggiore di sei milioni di lire, per ciascuna delle sette estrazioni che hanno luogo nel regno.

Con lo stesso decreto furono accresciute le penalità per le contravvenzioni al lotto pubblico, con estensione ad ogni altra speculazione che avesse per base la cessione di obbligazioni de' prestiti a premi autorizzati nel regno, od anche il solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all' alea de' detti premi.

Fu da ultimo provveduto alle modalità pel riparto delle multe spettanti agli scuopritori delle contravvenzioni, e furono altresì date opportune norme per regolare le concessioni di lotterie non proibite, e meglio assicurare le operazioni delle lotterie stesse e delle tombole [1].

[1] Relazione del Direttore Centrale del Lotto Cav. Contarini, presentata dal Ministro delle finanze alla Camera dei Deputati nella tornata del 21 dicembre 1872.

I prodotti netti di ogni spesa di riscossione e di amministrazione, che ha dato il lotto nel decennio dal 1861 al 1870, sono i seguenti:

1861	lire	13.243.939.38.
1862	»	15.318.229.53.
1863	»	15.780.440.50.
1864	»	13.875.329.86.
1865	»	20.087.313.96.
1866	»	17.344.970.91.
1867	»	15.989.380.39.
1868	»	17.662.360.65.
1869	»	19.477.488.18.
1870	»	27.331.526.44.
	Totale L.	176.110,979.80.

Le riscossioni lorde del 1871 ascesero a lire 86.741.189.12 e, nel 1872, a 77.360.552.09. Quando vedemmo che il Ministero Sella-Lanza aveva dato le sue dimissioni al Re pel voto della Camera dei Deputati, nel dì 30 aprile ultimo che autorizzava la spesa di 23 milioni, per far luogo ai lavori di costruzione dell'arsenale militare di Taranto, tanto necessario alla difesa dello Stato, malgrado che tale spesa fosse distribuita in sei anni, pensammo che nessun Ministro delle finanze in Italia avrebbe avuto il coraggio di cancellare dall' attivo del bilancio il giuoco del lotto, che ha dato e dà risultati vantaggiosi cotanto all' Erario.

Nel bilancio definitivo di previsione dell' entrata e della spesa per l' anno 1873, il lotto è posto nel conto d'entrata per la somma di lire 69.035.461.15. Nello stato di prima previsione per l' anno 1874 il provento delle giocate è di lire 66.100.000, con un trasporto dal bilancio definitivo del 1873 di altre 10,700.000 lire.

Proventi di servizi pubblici

§ 39.°

Abbiamo visto come il sistema tributario siasi sempreppiù allargato in Italia, senza allontanarsi dalla base razionale. Molto si è ottenuto in questo primo periodo di elaborazione amministrativa e finanziaria, ed altro ancora è lecito di sperare, se non verranno meno la concordia e la fermezza di propositi nel governo e nel Parlamento, di che non dubitiamo punto. Fatto il più, si vince il meno. Ma, non potrebbero sostenersi gl'immensi dispendi dello Stato se non si avessero altre entrate, e non meno considerevoli.

Infatti le poste contribuiscono all'attivo del bilancio per 21 milioni all' anno: i telegrafi per 7 milioni e 800 mila; i proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato per 2 milioni e mezzo, i proventi delle cancellerie giudiziarie per 4 milioni e 800 mila lire; i diritti ed emolumenti catastali per 1 milione e più, le tasse del pubblico insegnamento per 2 milioni; i diritti delle legazioni e dei Consolati all'Estero per 800 mila lire; i diritti di verificazione dei pesi e delle misure per altro milione; il saggio e garenzia di metalli preziosi per mezzo milione; i proventi eventuali delle zecche per 70 mila lire; quelli degli Archivi dello Stato per 16 mila lire; le concessioni diverse governative per 4 milioni e mezzo; la monta dei cavalli stalloni per 100 mila lire. Son queste, s' intende, somme variabili di anno in anno, ma non con molta differenza, come potrebbesi credere a prima giunta. Di vero i proventi dei servizi pubblici hanno dato lire 42,726,206,21 nel 1871, e lire 44,242,500,39 nel 1872, mentre pel 1873 sono stati approvati per 49,653,712,32 lire, e pel 1874 se ne attendono 47,862,905,48.

Rendite del patrimonio dello Stato

§ 40.°

Si dà il nome di Demanio, rimastoci dalla bassa latinità, e derivato forse da *dominium*, all'insieme dei beni che presso ciascun popolo non appartengono ai pubblici stabilimenti o ai privati sia come individui sia come membri di una compagnia o di un'associazione.

È noto come presso i romani vi sia stato il pubblico demanio, il quale comprendeva le *res pubblicae*, cioè quelle destinate all' uso di tutti i cittadini. Questi beni erano affatto distinti da quelli che, al tempo dell' impero, formavano il patrimonio dell'imperatore, e l'amministrazione dei quali era affidata ad un pubblico ufficiale, detto il procuratore di Cesare. In progresso di tempo però gl'imperatori surrogarono sè medesimi alla repubblica, e le cose pubbliche si considerarono come una pertinenza del loro patrimonio. Nel medio evo esse acquistarono il nome di regalie.

I beni dello Stato, secondo il nostro codice civile, si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali. Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze fanno parte del demanio pubblico. Qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo Stato forma parte del suo patrimonio. I terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze da guerra che più non abbiano tale destinazione, e tutti gli altri che cessino di essere destinati all' uso pubblico ed alla difesa nazionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato. I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano. Le miniere e le saline sono regolate da leggi speciali.

Uno dei principii di amministrazione e di economia che prevalsero nel regno d' Italia, al pari degli altri stati, fu che si dovesse sciogliere a beneficio della prosperità e ricchezza del paese il patrimonio pubblico dai vincoli che lo immobilizzano e isteriliscono nel possesso di quell' immensa manomorta che è il demanio. E ciò tanto più in quanto che per varie leggi pubblicate nelle provincie italiane dai Governi nazionali, che precedettero la unificazione, l'asse propriamente demaniale, e quello amministrato dagli uffizii finanziari, assunse proporzioni di gran lunga maggiori di quelle che avevano i patrimoni demaniali degli ex stati. Infatti in Sicilia passarono al demanio i beni delle espulse compagnie dei gesuiti o dei liguorini; erano avocati alla nazione i beni della Casa reale borbonica; e il demanio riprendeva l'amministrazione anche di tutti gli altri che erano stati aggregati al demanio dello Stato dal Governo nazionale di Sicilia nel 1848. Nelle provincie napoletane egualmente passavano al demanio i beni della Casa borbonica; quelli riservati a sovrana disposizione; i beni dei maggiorati reali; quelli dell' ordine costantiniano; e quelli donati da reintegrare allo Stato, non che tutti i beni dei gesuiti. Nella Lombardia il demanio assumeva l'amministrazione del sequestrato patrimonio dei gesuiti. Nelle provincie dell'Emilia furono incamerati i beni dei gesuiti; e di più il demanio assumeva l'amministrazione dei beni allodiali sequestrati dell'ex duca Francesco V. Nelle Marche e nell'Umbria era devoluta al demanio la sorveglianza dell'amministrazione dei beni ex gesuitici affidata ai comuni. Aggiungasi che, per effetto delle varie leggi di soppressione delle corporazioni religiose, si estendeva in pressochè tutta Italia quell' immensa manomorta della Cassa ecclesiastica, sostituita alle soppresse corporazioni.

Fu il ministro Sella che propose al Parlamento, nel 1862, di deliberare definitivamente la disamortizzazione di tutta la manomorta in possesso del demanio, di cui non si abbiso-

gnasse per pubbliche necessità. Ed infatti con le due leggi del 21 agosto di quell'anno si autorizzò la vendita per incanti pubblici dei beni posseduti dal demanio, o passati ad esso dalla Cassa Ecclesiastica, non destinati ad uso pubblico o non richiesti dal pubblico servizio. E più tardi con la convenzione 31 ottobre 1864, approvata con la legge del 24 novembre dello stesso anno, si affidò ad una società anonima, espressamente costituitasi per tale scopo, la vendita autorizzata colle dette due leggi.

Le vendite dei beni demaniali, operate direttamente dall' amministrazione, sono:

a) gli stabili la cui alienazione è autorizzata per leggi speciali, o per decreti reali, giusta la legge sulla contabilità generale dello Stato (art. 13).

b) quelli la cui proprietà essendo contestata ne risulta opportuna la cessione in via di transazione, previo parere del Consiglio di Stato;

c) quelli di cui sia ordinata la espropriazione per utilità pubblica ai termini della legge 25 giugno 1865.

Le vendite di questa specie sono state, dal 1861 a tutto il 1871, di lire 57.471.463.96, come si rileva dalle relazioni presentate dal Ministro delle finanze alla Camera dei Deputati nelle tornate del 12 dicembre 1871, e 21 dicembre 1872.

Tra il 1865 a tutto il 1870 si sono alienati dalla Società anonima 23.244 lotti per la cospicua somma di L.121.652.470.51, e, compreso il 1871, si hanno lotti alienati 24.645, esclusi da questo novero i beni aggiudicati alla società delle ferrovie meridionali fino alla concorrenza della somma assegnata nell'atto di concessione, e lire 128.869.216.86 per prezzo di aggiudicazione. Nel complesso i lotti deserti crebbero in cifra tonda dai 60 ai 70 milioni, ed il benefizio delle aggiudicazioni sul prezzo di stima discese, fra il 1870 ed il 1871, da lire 23.58 a 22.81. Bisogna, pure, dalla detta somma di lire 128.869.216.86 diffalcare parecchi milioni di lire, dovuti alla società per diritto di commissione, per la sua comparte-

cipazione negli utili, e per altri titoli che risultano dalle condizioni del suo contratto.

E qui giova riportare un brano importante della relazione del Commissario governativo (Commendatore Saracco) presso la società incaricata della vendita dei beni demaniali, la quale relazione è stata pure presentata dal Ministro delle Finanze nella tornata del 21 dicembre 1872 della Camera. Rivolgendo la parola al Ministro il Saracco dice. « Se Ella intenda di sa-
« pere la verità, non avverrà di sicuro che la società possa
« ottenere in capitale dalla vendita dell' intiero patrimonio
« la somma netta da consegnare alla finanza, che possa co-
« prire il debito contratto di 212 milioni di lire. Tenuto conto
« dei beni che sono da vendere, e, considerato che è forza
« concedere vistose riduzioni sul prezzo di beni rimasti de-
« serti, e che si spera di avere compratori ad un prezzo in-
« feriore di un quinto a quello per cui vennero estimati, si
« può calcolare sopra un incasso di 73 o 74 milioni ancora.
« Così, ad operazione finita, si verrebbe a realizzare la somma
« capitale di 202 milioni all' incirca, che, al netto della parte
« dovuta alla società, si ridurrà molto approssimativamente
« alla cifra tonda di 190 milioni. Mancheranno, adunque, se
« questi calcoli sono abbastanza esatti, 20 milioni almeno
« per eguagliare la somma anticipata dalla società, ed otte-
« nere dalla medesima il rimborso delle obbligazioni dema-
« niali, che la finanza si è obbligata di estinguere nel periodo
« di quindici anni stabiliti in contratto. Gl' interessi di mora
« dovuti dagli aggiudicatari faranno rimborsare la finanza
« compiutamente di ogni somma che avrà dovuto anticipare
« per estinguere le obbligazioni demaniali ». Non potrà non sorprendere il sapere che quell'immenso patrimonio, del quale si è tanto magnificato il valore, fino a credersi da taluni che bastasse a ristorare da sè solo la finanza, sarà appena sufficiente a saldare il debito capitale contratto dallo Stato fin dal 1864 nella somma di 212 milioni di lire. Nè si tien calcolo delle perdite dello Stato pei pagamenti in oro che si fanno all' estero.

Digitized by Google

Col 31 dicembre 1879 la società avrà finito di esistere, e domanderà certamente di potere ritirare le somme lasciate a deposito e garenzia degli obblighi assunti. Rimanendo molte rate di prezzo che scadranno più tardi, lo Stato dovrà, dal 1880, provvedere direttamente alla riscossione delle somme corrispondenti, e, cessando la società, non potrà rivolgersi contro di essa per gli effetti della pattuita garenzia, la quale è diretta ad assicurare il reale incasso delle somme dovute dagli acquisitori dei beni. Dovrà il Governo decidere se convenga di prolungare la durata della società, come è previsto nei suoi statuti, per estendere la data garentia in relazione al termine che fosse ulteriormente stabilito.

Intanto la Gazzetta Ufficiale del Regno ci fa sapere che, nel mese di aprile 1873, vennero venduti 1169 lotti. Il prezzo d' asta era di lire 3,002,696,15, ed il prezzo di aggiudicazione è stato di lire 3,912,729,85. Dal 26 ottobre 1867 a tutto aprile 1873 furono venduti 81.687 lotti. Il prezzo d' asta era di lire 315, 345, 202, 03, ed il prezzo di aggiudicazione è stato di 407,176,758. Notisi che si tratta delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall' Asse Ecclesiastico, e non soltanto di quelle che si eseguono dalla società.

I fabbricati e terreni necessari pei servizii pubblici dello Stato sono per la massima parte forniti dal demanio; per alcuni servizi sono a carico dei comuni e delle provincie; per altri si tolgono in fitto da privati. Il valore dei beni demaniali addetti a servizi pubblici risulta dai registri di consistenza, al 31 dicembre 1871, in lire 314,507,515,59. Altre lire 27.481 si sono spese, nel 1871, per ufizi e servigi a cui non è stato possibile di assegnare un' idonea sede in fabbricati demaniali.

Per effetto della legge 20 marzo 1865, L. 2248, (Alligato B) e del regio decreto 8 giugno dello stesso anno N.° 2321 passarono a carico rispettivamente delle provincie e dei comuni le spese dei locali.

a) per gli uffizii e per l'alloggio dei Prefetti e dei sottoprefetti;

b) per le caserme dei carabinieri reali;

c) per le caserme delle guardie di pubblica sicurezza;

d) per le sale di custodia dei detenuti presso le giudicature mandamentali.

Le provincie ed i comuni sono, inoltre, tenuti, a sensi del regio decreto 6 dicembre 1865, N.º 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno, alla spesa dei locali:

e) per le Corti di assise;

f) pei Tribunali Civili e correzionali;

g) per le Preture;

h) per gli ufici dei Conciliatori.

Per agevolare ai comuni ed alle provincie il compito loro imposto dalle indicate leggi e decreti si sono concessi loro in affitto fabbricati demaniali, che trovavansi già occupati agli stessi usi e servizi. Vennero quindi stipulati con diversi comuni 270 contratti di locazione per l'ammontare complessivo annuo di lire 146,997,30, e colle rappresentanze provinciali 89 contratti per altre 190.462.83 lire.

In una gran parte d' Italia, e specialmente nelle provincie meridionali, in Toscana e nell'isola di Sardegna, era urgente di sciogliere il patrimonio demaniale da una quantità di vincoli che sotto varie denominazioni lo rendevano poco o quasi nulla produttivo, attesochè tutti, tranne il dominio diretto, ne percepivano le rendite. Tali erano i terreni enfiteutici, ossia posseduti da' livellari contro il corrispettivo di prestazioni annue in genere o in danaro, per la massima parte d' incerta e difficilissima esazione; tali erano i terreni ademprivirili nell' isola di Sardegna; e tali altresì, per non discendere a troppi minuti dettagli, quelli del Tavoliere di Puglia.

All' affrancamento delle proprietà enfiteutiche in generale di diretto dominio del Demanio dello Stato si è provveduto, nelle provincie toscane, con le norme della legge 15 marzo 1860, (Ministro Vegezzi) e nelle altre con quelle della legge 24 gennaio 1864, (Ministro Minghetti), le quali

rendono facoltativo agli utilisti l'affrancamento delle annualità e prestazioni annue e dei relativi laudemii dovuti ai corpi morali ed al demanio, mediante consegna al direttario di una rendita pubblica, pari all'annualità dovuta.

A tutto il 1870 venne compiuta, per annualità dovute all' antico demanio, l'affrancazione di 621 partite del complessivo annuo reddito di lire 152.416.01; per annualità pervenute al demanio dalla liquidazione dell'asse ecclesiastico furono affrancate 279 partite pel reddito annuo di 307,038.39 lire; e per annualità dovute al patrimonio della istruzione pubblica 88 partite pel complessivo reddito di lire 27.242.68 e quindi in tutto furono affrancate 988 partite pel complessivo reddito di lire 486.697.08. Questa rendita corrisponde ad un valore capitale nominale di 9.733.941.60 di dominii diretti demaniali, sciolti dai vincoli enfiteutici ed affidati alla libera e piena proprietà privata. (1)

In 30 provincie si effettuarono affrancazioni di enfiteusi, durante il 1871, e le annualità affrancate raggiunsero il numero di 283 del complessivo importo di L. 89.743.51. Le affrancazioni eseguite per conto della pubblica istruzione ammontarono a lire 2059.06; tutte le altre si compirono nell'interesse del demanio.

La rendita 5 e 3 per 100 conseguita dal demanio durante il 1871, in corrispettivo di affrancazioni, ascende ad annue lire 112.463.56, di cui lire 111.103.86 per conto del demanio, e le altre 1359.70 per conto della pubblica istruzione. Una parte della rendita spettante al demanio si è potuta realizzare; l'altra invece era inalienabile perchè vincolata ad ipoteche.

Con leggi del 4 gennaio 1863 (Ministro Minghetti) e 23 aprile 1865 (Ministro Sella) si assegnarono 200 mila ettari di beni ademprivirili dello Stato in libera proprietà ai con-

(1) Veggasi la citata relazione negli atti parlamentari (tornata del 12 dicembre 1871).

*

cessionari delle ferrovie sarde; si abolirono tutti gli usi e i diritti di ademprivio e di cussorgia, dichiarandosi che ogni atto di ulteriore esercizio dei medesimi costituirebbe una violazione del diritto di proprietà, punibile a sensi del codice penale; e si dispose in pari tempo che, detratti gli ettari 200 mila, assegnati ai concessionari delle ferrovie sarde, tutti gli altri terreni ademprivirili e cussorgiali del demanio, esistenti nell'isola, fossero devoluti in piena e libera proprietà ai comuni nel cui territorio cotesti stabili erano situati. I beni ademprivirili affrancati mediante le dette leggi sono di una estensione di ettari 472.496.01; e, poichè il valore medio venale di ogni ettare è di lire 6234, la proprietà rappresenta un complessivo valore di lire 29.455.401.26. Chi è che non vede il grande benefizio che è derivato all'isola di Sardegna da questi provvedimenti legislativi?

Non meno importante è la legge del 26 febbraio 1865 per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

È noto che con la legge del 1806 fu dato in enfiteusi perpetua a molte migliaia di censuari quel vasto demanio che si estende nell'ampio bacino di Puglia, nella maggior parte in Capitanata, e in parte minore nel Bacese in Basilicata e in Terra d'Otranto. Nel 1817 furono nuovamente, con la legge del 12 gennaio, confermate queste enfiteusi, ma furono aggravate da vincoli onerosissimi sia per l'uso delle terre concesse, sia pel movimento commerciale delle derrate, e principalmente poi s'impedì qualunque affrancamento di questi vincoli e canoni. Quando quelle provincie s'unirono alla patria comune si pensò a far loro godere anche quella libertà economica ed agraria a cui avevano diritto, ed infatti nel 1865, con la mentovata legge del 26 febbraio, furono sciolti tutti quei vincoli, e fu determinata l'affrancazione dei canoni col pagamento obbligatorio del capitale di essi moltiplicato per 22 volte, da soddisfarsi nel termine di 15 anni, in cartelle del debito pubblico al valore nominale del 5 per 100, o in contanti. Doveva incontrare difficoltà l'applicazione

di un sistema obbligatorio, che si allontanava dal sistema dell'affrancamento facoltativo delle enfiteusi comuni e delle altri speciali che abbiamo. Sicchè con la legge del 7 luglio 1868 si ritornò nuovamente a discutere di questa materia, e furono prorogati di due anni i termini, e fu ancora stabilita una gravosa penalità per quelli che non accertassero i loro debiti; la quale penalità consisteva nella multa di un'annata di canone, e nella perdita del diritto di poter pagare in cartelle del debito pubblico. Ma questo provvedimento neppure raggiunse il suo scopo, e fu mestieri di una nuova legge, che, nel 9 marzo 1871, prorogò ancora i termini per un altro anno, cioè a dire fino al 31 dicembre 1871. A tutto ottobre di quell'anno erano 4153 le domande di affrancazione, pel canone complessivo di lire 1.965.619.90, corrispondente al capitale di lire 43.243.637.80.

Il demanio ha contribuito col suo patrimonio al crescente progresso, allo svolgimento, e, in alcune provincie, alla creazione di quei massimi fattori della vera e piena unificazione italiana, che sono la istruzione, il lavoro e le strade comuni e ferrate. Basti riflettere che, nel decennio a tutto il 1870, la massa dei beni alienati ammontava:

1.° Per vendite fatte direttamente dal demanio a.	lire	56.938.358.32
2.° Per vendite fatte dalla società. . .	»	121.788.190.22
3.° Per vendite dell'asse ecclesiastico ad asta pubblica.	»	311.791.809.64
e per beni ceduti, per causa di espropriazione per pubblica utilità, o per effetto di transazioni.	»	780.232.39
4.° Per diretti dominii affrancati per un valore capitale nominale di. . . .	»	9.733.941.60
5.° Pei beni del Tavoliere di Puglia il cui affrancamento venne definitivamente eseguito.	»	17.365.492.54
Si ha quindi il totale valore in beni stabili di.	»	518.398.024:71

che dalla manomorta demaniale passò nel dominio privato, esclusi i quasi 17 milioni di beni ademprivirili passati in libera proprietà ai comuni di Sardegna. È confortante per la prosperità futura del nostro paese il constatare come una così ingente massa di beni siasi messa in circolazione, liberandola dai vincoli delle manomorte, e affidandola all'attività e all'interesse della privata industria.

Le provincie napoletane hanno più goduto di questo grande vantaggio avendo acquistati quasi 180 milioni, nel solo decennio, rispetto ai 535 di valore capitale dei beni demaniali venduti ed affrancati.

All'ingente somma di lire 1.456.499.919.23 ascende il valore totale del patrimonio immobiliare amministrato nel decennio, e che in parte rimane tuttora da amministrare, senza tener conto dei 27 milioni e mezzo di beni concessi ai comuni e alle provinciè in epoche diverse, e di tutto il patrimonio non ancora passato al demanio, e che gli uffici demaniali amministrano sotto la dipendenza, e per conto dell'amministrazione del fondo pel culto, per effetto del regolamento approvato con regio decreto 21 luglio 1866, e dell'altro regio decreto 26 settembre 1869.

Nel 1872 le rendite del patrimonio dello Stato hanno prodotto 30.604.224.02 lire. Nel 1873 se ne preveggono 44.404.125 e, nel 1874, 52.288.707.27 lire distinte in:

a) Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato.	lire	11.511.000 »
b) Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative per.	»	8.729.707.27
c) Interessi di titoli di Debito pubblico, e di azioni industriali e di credito per.	»	31.348.000 »
d) Rendite di beni di Enti morali amministrati dal demanio dello Stato. .	»	700.000 »
	lire	52.288.707.27

Entrate eventuali

§ 41.°

Sono tali le multe e pene pecuniarie inflitte dalle autorità giudiziarie, quelle relative alla riscossione delle imposte dirette ed alle operazioni catastali, le multe per contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure, e sulla macinazione de' cereali, le multe a carico de' contabili della riscossione per ritardati versamenti, giusta il Regolamento di contabilità generale dello Stato, e le entrate eventuali diverse pei Ministeri.

Le entrate eventuali figurano nel conto consuntivo del 1871 nella somma di lire 10.562.976.20; nel 1872 sono state nel minore importo di lire 7.544.026.79; nel 1873 sono state approvate per sole lire 5.841.014.75; e, proseguendo nella via della diminuzione, sono state proposte, pel 1874, in lire 4.175.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese

§ 42.°

Sotto questa categoria abbiamo nel conto del Tesoro per l'anno 1872 un' entrata di lire 86.597.342.10, che nel bilancio di definitiva previsione pel 1873 aumenta a 89,882.830.39 e che nello stato di prima previsione pel 1874 si mantiene nella somma di 88.805.369.91.

Nel 1872 quest' entrata varia si decompone in rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato; in ricupero di fitti di parti di locali addetti a servizi governativi; in ricupero di somme anticipate dallo Stato per ispese censuarie; in rimborso di spese di esazioni e di anticipazioni; in proventi delle carceri;

nella ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni; negl' interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento su' beni ecclesiastici, emesse e non alienate; nella quota d' interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento de' beni ecclesiastici; e nelle somme dovute dalla Banca nazionale nel regno d' Italia pel servizio del prestito nazionale 1866. Pel 1873 e 1874 sono pure da aggiungere i proventi degli stabilimenti di reclusione militare.

Entrate straordinarie

§ 43.°

Sono risorse straordinarie ed importanti:

1.° I rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali;

2.° Il concorso nelle spese per opere idrauliche straordinarie;

3.° Il concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinaie a' porti marittimi;

4.° La restituzione d'anticipazioni a società diverse, concessionarie del servizio postale marittimo;

5.° I concorsi e rimborsi per parte di società di strade ferrate e di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie;

6.° L'alienazione di obbligazioni su'beni ecclesiastici.

7.° Il rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia;

8.° I rimborsi straordinari dovuti allo Stato;

9.° Il rimborso della spesa di campioni di pesi e misure e prodotto della vendita di tavole di ragguaglio;

10.° Il capitale ricavabile dalla vendita de'titoli di rendita venuti in proprietà dello Stato;

11.° I cespiti vari d' introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche;

12.° L' affrancamento del Tavoliere di Puglia;

13.° Il residuo capitale prezzo ed interessi della vendita

straordinaria autorizzata colle leggi 21 agosto 1862, n. 793 e 794, ed eseguita senza l'intervento della società anonima;

14.° Il prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privativa;

15.° Le somme da pagarsi dai Comuni per debito sul dazio di consumo;

16.° I residui attivi per gli stralci delle cessate amministrazioni;

17.° I residui attivi diversi;

18.° La vendita di carbon fossile esistente nei magazzini secondari della regia marina, e di vecchio materiale navale;

19.° Gl' interessi sulle delegazioni rilasciate dai Comuni debitori di dazio-consumo governativo a tutto il 1870, giusta la legge del 27 marzo 1871, n. 131;

20.° La quota dovuta al Tesoro dello Stato su'profitti netti annuali della Cassa de' depositi e prestiti, deduzione fatta della somma di lire quattro milioni a titolo di fondo di riserva (art. 27 della legge 17 maggio 1863, N.° 1270);

21.° Il mutuo della Banca nazionale fatto al Tesoro dello Stato per effetto delle convenzioni stipulate dopo il corso forzoso de' biglietti;

22.° Gl' interessi dovuti da provincie, comuni, consorzi, società ed altri sui debiti professati verso l' amministrazione del Tesoro, per acquisti di proprietà, e per concorsi e rimborsi per opere pubbliche (legge 30 giugno 1872, n. 908).

23.° Le rate caducate e devolute al Tesoro sulle rendite dei debiti unificati colle leggi del 4 agosto 1861 e 3 settembre 1868;

24.° Capitali, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione, a termini di legge;

25.° Le rate dovute al Governo dal Municipio di Genova per la cessione dell' arsenale marittimo di quella città e del cantiere della foce.

Ognuno intende le variazioni a cui vanno incontro, ogni anno, questi cespiti di entrata. A noi basterà dire che essi nel

1872 hanno dato 81.195.316.27 lire; che, pel 1873, si sono previsti in via definitiva nella minore somma di lire 74.306.829.19; e che nello stato di prima previsione del 1874 discendono a sole lire 41.739.937.

Asse ecclesiastico

§ 44.°

Con la legge del 29 maggio 1855 (Ministro Cibrario) votata dal Parlamento subalpino furono soppresse, nelle antiche provincie, le comunità e gli ordini religiosi, furono sciolti i beneficii ecclesiastici, e s'impose una quota di annuo concorso sulle rendite dei beni ecclesiastici. Ad imitazione del Piemonte, furono, nelle provincie napoletane, con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, private di esistenza legale, e di personalità giuridica, i monasteri, le congregazioni regolari, i capitoli delle chiese collegiate, i benefici semplici, le cappellanie ecclesiastiche o laicali e le abbazie. Furono eccettuate alcune istituzioni che o avessero cura di anime, e fossero benemerite per lo scopo di opere di pietà o per la educazione della gioventù. Con decreto della stessa data furono designate le istituzioni conservate. Si ebbe in mira con quest'abolizione di dare ai beni posseduti da questi enti morali una commerciabilità che prima non avevano, togliendoli da tutti gl' impacci della mano-morta. Per mano-morta si è sempre inteso quel proprietario, che non può far valere il più che si possa un bene, e che, perpetuando presso di lui il possesso, non dà luogo a trasmissione per eredità, donazione o compravendita, mezzi unici per far ricadere i beni presso coloro che sieno meglio capaci a renderli fruttiferi. È sempre mano-morta colui che non abbia un interesse personale nella produttività del fondo, e ciò si verifica per tutti gli enti morali, non escluso il Demanio dello Stato, pel quale vale la massima d'essere un cattivo possessore; il perchè i suoi beni sono intrinsecamente destinati alla vendita.

Perchè una istituzione, pel decreto luogotenenziale del 1861, fosse colpita dalla soppressione, occorreva che avesse avuta prima un'entità autonoma, val dire esistente per sè stessa, o, meglio, una capacità che ingenerasse diritti e doveri, esercibili con azione giuridica garentita dalla legge. Questo carattere che non ebbe giammai una modificazione veruna, anche per le leggi posteriormente emanate, fu sì fermo ed inflessibile che, anche quando con la legge del 15 agosto 1867 (Ministro Rattazzi) furono soppressi i legati pii istituiti a solo oggetto di culto, si dichiarò di dovere essi, come ogni altra istituzione, avere la sua entità giuridica fino al punto che, quando si trovasse in fatto esser desse congiunte ad un ente conservato, come una parrocchia od un conservatorio, non dovessero mica subire gli effetti della soppressione.

Questi enti che furono in grande favore fino ad oltre la metà del secolo passato, risentirono una grande scossa coi dispacci del Marchese Tanucci, che determinarono la ingerenza governativa nel patrimonio di quelle istituzioni, e privarono le stesse di ogni capacità di acquistare, tranne per pochi casi con l'assenso regio. I primi decreti dell'Occupatore militare recisero la vita a questi enti morali, ma il concordato del 1818 restituì agli stessi ogni capacità. Nel 1861 prima fu sconosciuto questo concordato, e poscia furono private di esistenza giuridica le corporazioni, e le entità con carattere ecclesiastico. Si parlò pure delle cappellanie laicali, ma con decreto posteriore del 21 agosto 1862 furono sospese tutte le operazioni riguardanti le stesse. È a notare che, quando si trattò di ente collettivo perpetuo, la presa di possesso, ed il passaggio di diritto del possesso alla Cassa ecclesiastica fu immediato, non rimanendo ai godenti che una pensione proporzionata alle rendite devolute. Ma quando, come nella cappellania, il godente era unico, la presa di possesso pur avveniva, ma nominalmente, perchè si riconosceva il diritto dell'investito durante la sua vita.

Digitized by Google

Il decreto luogotenenziale del 1861 andò via via allargandosi con leggi e decreti posteriori per tutto il regno. Infatti col decreto legislativo del 7 luglio 1866 (Ministro Scialoja) furono soppressi gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose, regolari e secolari, ed i conservatori e ritiri, i quali importassero vita comune ed avessero carattere ecclesiastico. Con siffatto decreto del 1866 furono aboliti anche quegli enti esonerati nel 1871, sol che si volle (per dar luogo alla soppressione) che l'ente collettivo si avesse una vita comune ed un carattere ecclesiastico. Vita comune, nel senso che l'individuo non avesse un assegnamento dal monistero per provvedere ai suoi bisogni, ma vivesse invece della vita comune. Carattere ecclesiastico, nel senso che il suo scopo non fosse di provvedere ai bisogni temporali dell'umanità— la sua origine e la sua dipendenza si fosse dell'autorità ecclesiastica, fuori ogni ingerenza laica, ed il suo indirizzo si fosse tutto al culto. Fu allora che, abolita la Cassa ecclesiastica, i beni delle corporazioni soppresse passarono al Demanio, e fu istituito un fondo pel culto per provvedere ai pesi delle istituzioni.

Nel 1869 fu emanata una legge sull'asse ecclesiastico, con la quale le istituzioni ecclesiastiche non soppresse, come le collegiate con cura d'anime, gli arcivescovadi, i vescovadi, le chiese ricettizie, e simili, furono privati dei loro beni, e si dette loro una rendita sul Debito pubblico corrispondente al valore dei primitivi loro possessi, dedotti tutti i pesi. Se non che non andò guari, e si volle limitare questa conversione nel senso che i soli beni immobili rientrassero al demanio dello Stato, mentre i canoni, i livelli, le rendite perpetue, le decime sui terraggi, si dettero agli enti anzidetti in compenso della rendita loro assegnata. Eccezione di questa conversione furono le parrocchie, e quelle collegiate con cura d'anime, in quanto però si riferiva ad una quota che era stata destinata alle spese di questa funzione. Così volsero pochi anni, quando nel 1870; (decreto del dì 8 luglio) furono sot-

tratte dalla soppressione le cappellanie e i benefizi laicali, e furono invece svincolati i beni in favore dei patroni, sì che da quell'epoca in poi i pesi di queste laiche istituzioni divennero peso di coscienza degli eredi. Fu rispettato il diritto dell' attuale investito.

Il numero degli enti soppressi per virtù della legge 7 luglio 1866, in fine dell'anno 1870, aveva già raggiunta la cifra complessiva di 1830; quello degli enti soppressi per la legge 15 agosto 1867 salì fino a 27.219, ed a 10.183 il numero degli enti morali sottoposti semplicemente alla conversione delle loro sostanze immobiliari.

La rendita complessiva degli stabili devoluti al demanio, in forza delle dette due leggi, ascendeva, anche al 31 dicembre 1870, a lire 27,621,923,83, e quelle delle altre sostanze assegnate al fondo per il Culto, o rimaste appresso gli enti conservati, a lire 31.563.848.08.

Il valore capitale degli stabili contemplati nei verbali delle prese di possesso, ragguagliato alla ragione media istituita per ciascuna provincia, in base ai prezzi d'asta dei beni effettivamente alienati, ascende alla somma complessiva di lire 616.888.524.30. Molti di questi stabili vennero sottratti al demanio, ossia:

a) Rivendicati da patroni a termini dell'articolo 5° della legge 15 agosto 1867 per un valore di lire.	51. 180.179.69
b) Restituiti per effetto di sentenza, ed anche in via ammministrativa per . .	» 27.217.987.66
c) Lasciati a comuni od a provincie per le disposizioni della legge 7 luglio 1866, articolo 20, per	» 19.705.025.48
d) In uso di pubbliche amministrazioni per	» 7.416,000,88
e) Spettanti all' antico demanio per	» 1.920.777.15
In tutto lire	107.439.970.86

A scopo di alienazione non possono entrare in conto tutti quei beni che vennero o erano per essere censiti in base alla legge in data 10 agosto 1862, al 31 dicembre 1870, e che rappresentavano un valore capitale di lire 32.260.986.37 [1] Da informazioni raccolte a mezzo degli ufici provinciali il valore capitale delle sostanze immobiliari che, per effetto della legge 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, sono venute o debbono ancora cadere in proprietà del demanio, per essere, come già furono in molta parte, alienate, si è stabilito nella cifra complessiva di lire 519.490.404.06.

Il valore degli oggetti preziosi, arredi sacri e mobili delle corporazioni religiose, consegnati al demanio, fu annunziato nella cifra complessiva di lire 9.952.150,30, la quale si riduce a 3.169.852.65, detrandosi il valore degli oggetti rivendicati o ceduti gratuitamente.

Il patrimonio ecclesiastico, che il demanio ha ricevuto in consegna a scopo principale di alienazione, è rappresentato da tanti stabili di un valore capitale a prezzo d'asta di quattrocento sessantasette milioni cento ottantasette mila cinquecento sessantasette lire, e centesimi sette. Aggiungendosi gli altri stabili che, al 1° gennaio 1871, erano sfuggiti all'azione del demanio, risulta un patrimonio immobiliare, realmente disponibile per la vendita di lire 519.490.404.06, oltre i beni mobili del dichiarato valore di lire 3.169.852.65.

I lotti approvati dalle Commissioni provinciali di vigilanza per l'asse ecclesiastico erano, a tutto il 1870 75,917 per un valore di lire 315.656.152.88. Sui lotti venduti la media degli aumenti è stata nel 1867 di lire 37,11, nel 1868 di lire 32,89, nel 1869 di lire 25. 97, e nel 1870 di lire 19.19, per ogni centinaio di lire. Nei tre anni e due mesi, decorsi dal 26 ottobre 1867 a tutto dicembre 1870, fu venduta un'ingente massa di beni suddivisi in 50,830 lotti che, posti agli incanti pel prezzo

(1) Seconda relazione della Commissione centrale di sindacato sull'amministrazione dell'Asse Ecclesiastico.

di lire 238,913,008,24, furono aggiudicati per 311,791,809,64, val dire con un aumento di lire 72,877,801,40.

Rimasero deserti gl' incanti per 16,060 lotti del valore di lire 48,514,286,85.

Nel mese di maggio 1873 sono stati venduti 1304 lotti al prezzo di aggiudicazione di lire 5.671.000. La somma totale della vendita fatta nei primi cinque mesi del 1873 è di lire 18.650.000. La somma generale dal 26 ottobre 1867 a tutto maggio scorso è di lire 412.847.000 per 82.981 lotti [1].

Al 31 dicembre 1870, 1948 enti ecclesiastici conservati avevano assodata la loro posizione rispetto al demanio, mediante l'iscrizione della rendita di lire 2.400.991.05. Se non che dal 30 aprile del detto anno le nuove iscrizioni di rendita vennero ordinate in deduzione di quella complessiva dei sei milioni iscritta col regio decreto 17 febbraio 1870. E però al 31 dicembre dello stesso anno la rendita disponibile era ridotta a lire 5.007.679.38, la quale va fino a 3.928.370.12, nel dì 21 maggio 1871, per altre iscrizioni di rendita ordinate in capo a numero 1341 enti conservati. Ma, essendosi con la legge del dì 11 agosto 1870 (Ministro Sella) reso esente dalla tassa del 30 per 100 il patrimonio delle fabbricerie, a datare dal 1.° gennaio 1871, la finanza è stata sottoposta ad una perdita sensibilissima, valutata approssimativamente nella somma annua di lire 1.759.417.09.

Con la ripetuta data del dicembre 1870, sopra 1156 chiese erasi fatto luogo allo scorporo delle quote curate fino al numero di 592, e per altre 564 erano in corso e molto avviate le pratiche per condurre a termine l'operazione di stralcio. La perdita, ossia il valore capitale dei beni assegnati in dote a 592 benefizi curati, ascendeva a lire 266.983.13, oltre a lire 97.028.06 di beni mobili. Si congetturò che il montare degli assegni, ad opera finita, sarebbe asceso ad un mezzo milione circa in beni stabili ed a meno di 200.000 lire in beni mobili;

[1] Opinione del 14 giugno 1873.

sicchè la dote di ciascun benefizio sarebbe risultata in media di lire 600.

Al 31 dicembre 1871 erasi conseguita dall'asse ecclesiastico, per quel solo anno, l'entrata ordinaria di 14.483.221.29, e rimanevano da riscuotersi altre 668.175 lire, il tutto per prodotto della amministrazione dei beni devoluti al demanio in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, per rendita di canoni, censi, capitali ed altre annue prestazioni, e per rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa di amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dalla seconda delle dette leggi.

Si ebbero, inoltre, come entrata straordinaria;

a) Per prodotto dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	lire	37.329.039.70
b) Per rimborsi e prodotti di natura varia ed eventuale	»	490.783.08
c) Per tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici, comprese le rate di tassa scadenti nel 1871 per gli svincoli e le rivendicazioni compiute a tutto il 1870.	»	6.672.067.97
d) Per prezzo di alienazione di certificati di rendita e di affrancazione di canoni e ricupero di capitali, ceduti da Enti morali ecclesiastici, a complemento della tassa straordinaria del 30 per 100 (art. 18 della legge 15 agosto 1867)	»	693.156.61
e) Tassa del 30 per 100 sulle corporazioni religiose di Lombardia	»	945.400.65
f) Per fondo di cassa degli Agenti della riscossione pel ramo asse ecclesiastico, alla chiusura degli esercizii 1869 e 1870	»	1.244.505.77
In tutto . . .	lire	47.374.953.78

L'entrata ordinaria e straordinaria, nel 1871, per l'asse ecclesiastico, fu, dunque, nel complesso di lire 61.858.175.07, pur rimanendo altre lire 4.543.405 da riscuotere o da versare al 31 dicembre di quell'anno.

Nel 1872 s'ebbero 70.179.284.82, e rimanevano da riscuotere o da esigere, al 31 dicembre, lire 6.549.598.21. Nel bilancio definitivo di previsione per l'anno 1873 si sono proposte per entrata ordinaria lire 13.347.875, e per entrata straordinaria lire 39.182.028.21.

La prima previsione pel 1874 è di sole lire 39.862.000, distinte in lire 8.982.000 di entrata ordinaria, ed in lire 30.880.000 di entrata straordinaria, oltre ad altre lire 8.660.270, trasportate dal bilancio definitivo di previsione pel 1873.

Nella legge di estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili—legge approvata dal Senato del Regno nella seduta del 17 giugno 1873 — sono da notare due punti essenziali. L'uno dell'accomunare alla città e provincia di Roma le leggi eseguite per tutto il regno. L'altro di non far loro seguitare, nè in tutto nè in parte, l'incameramento dei beni delle corporazioni soppresse. In tutto il regno italiano e in qualunque parte della cattolicità, dove fu cancellata per legge la persona giuridica delle religiose corporazioni, queste hanno proseguito a sussistere sotto nome di associazioni libere mallevate e protette dai codici; ed anzi in alcuna provincia di Europa, e massime in Francia e nel Belgio, sonosi negli ultimi tempi mirabilmente moltiplicate; e vi perdurano con due vantaggi sulla condizione anteriore; il primo di sottrarsi affatto ad ogni tutela governativa; l'altro di godere ciascun componente la libera congregazione, i diritti personali civili, dal codice assicurati a qualunque individuo. Ora, per la provincia di Roma, si è voluto, saviamente, porgere al mondo cattolico nuovo pegno della nostra moderazione e del rispetto nostro alle istituzioni ecclesiastiche e ad ogni

maniera di relazioni fra il papato e l' universalità dei fedeli. S' è voluto soltanto abolire la persona giuridica delle convivenze monastiche, e convertire universalmente ogni possidenza immobile di ogni corpo morale ecclesiastico.

La legge per la provincia romana ha corretto e migliorato in modo ragguardevole gli atti legislativi anteriori, cancellandovi le fiscalità, ed appropriando i beni monastici non già allo Stato, nè ad alcuna generale amministrazione, ma sì a fini ed usi locali ed immediati, e i più conformi possibili con quelli delle disciolte corporazioni, e con le volontà conosciute degli antichi largitori e benefattori. Si è mitigata per tutto il regno l' applicazione della tassa straordinaria del 30 per 100 imposta dalla legge 15 agosto 1867; oltre che sì la rendita dei beni dei convenuti nella città di Roma e sì quella degli enti ecclesiastici lasciati sussistere colà, e nelle sedi suburbicarie, vanno esenti dalla detta tassa e dalla quota di concorso che statuisce la legge 7 luglio 1866. Nel generale i corpi e le fondazioni ecclesiastiche, serbate vive ed integre in Roma e nelle sedi suburbicarie, vanno esenti da qualchesia gravamento ed eccettuazione di legge, salvo questa del dovere le possidenze loro immobili essere convertite; ed anzi alla conversione obbligatoria in rendita pubblica aggiungesi, rispetto alle terre incolte o *bonificabili*, la facoltà di por mano all' altro mezzo convenientissimo di un' *enfiteusi perpetua redimibile del Codice civile*. Pure la materia delle pensioni è in cotesta ultima legge trattata con qualche larghezza maggiore che nelle precedenti.

È stata approvata l' istituzione di una giunta liquidatrice dell' asse ecclesiastico di Roma, vigilata da Commissione apposita, che dovrà essere scelta con le norme descritte nell'articolo 26 della legge 7 luglio 1866, e con l'aggiunta nuova di due Commissari eletti dal Consiglio provinciale di Roma tra suoi medesimi componenti, dacchè trattandosi di interessi locali di gran rilievo debbono avervi ingerimento diretto e legittimo anche i locali amministratori.

Debito pubblico, guarentigie e dotazioni

§ 45.°

I governi dell'antichità, ignorando la natura e la potenza del credito, non conoscevano altro mezzo per sopperire a straordinari bisogni fuorchè quello d'accumulare, ne' prosperi tempi, tesori che la prodigalità o la guerra bentosto consumavano. Ciro meritò le lodi di Plinio, per avere, dopo la conquista dell'Asia, raccolto 3000 libbre d'oro. A 740.000 talenti ascendeva il tesoro di Tolomeo Filadelfo; e 900.000.000 di nostra moneta oltrepassava quello che Alessandro trovò ad Ecbatana. Tiberio medesimo aveva ammucchiato due miliardi e 700 milioni di sesterzi, che Caligola trovò il modo di sciupare nel corso di un anno. Nella moderna Europa si perpetuò lungo tempo l'usanza di porre in serbo enormi somme tolte ai sudditi; Sully, Ministro d'Errico IV re di Francia, vantavasi di avere accumulato nei fondi della Bastiglia 36 milioni di lire tornesi (circa 126 milioni di franchi) per fornire al suo principe i mezzi di combattere casa d'Austria.

Le memorie di Sant'Elena ricordano i 400 milioni di franchi che Napoleone il Grande sotterrò nelle Tuilerie, e dei quali si servì nella campagna del 1813-14.

Al sistema dei tesori, dannoso in quanto sottrae all'industria ed alla circolazione enormi capitali, successe il credito pubblico, contro cui si sollevarono illustri pubblicisti, come Hume in Inghilterra e Say in Francia, trattandosi di un altro sistema suscettibile anch'esso di mali, giacchè in molti casi conviene più di ricorrere alla fonte ordinaria dell'imposta, che gravita sul presente, anzichè compromettere con improvvide obbligazioni anche il futuro. È, per altro, fuori dubbio che, in caso d'inesorabile necessità, debbasi ammettere il ricorso al credito pubblico, come il mezzo più oppor-

tuno per superare le massime difficoltà finanziarie. L'Italia troppo ha dovuto fare appello al suo credito; ma chi è che voglia dissimularsi quanto siasi dovuto spendere per giungere a quel che siamo, politicamente e finanziariamente?

Al tempo della prima unificazione del debito italiano, ordinata colla legge del 4 agosto 1861, vi erano rendite da consolidare per lire 98.449.437.97. Di queste rendite, al 31 dicembre 1870, trovavansi già unificate lire 93.942.542. V'erano, a quel giorno, titoli non presentati per lire 2.730.949.23, onde si giovò in complesso la finanza a tutto il 1870, per rate di rendita consolidata prescritte tanto su titoli non presentati quanto su titoli presentati tardivamente. Rispetto a questi ultimi la prescrizione venne riconosciuta di mano in mano che si procedeva alla trascrizione delle rendite unificate dalla legge del 4 agosto 1861.

Per effetto della stessa vennero inclusi separatamente nel Gran Libro ventuno debiti degli antichi Stati, obbligatoriamente redimibili con determinate maniere d'ammortizzazione, tranne due di essi, cioè il modenese del 1825, ed il Toscano del 19 dicembre 1869, pei quali il modo d'ammortizzazione non era determinato, e taluno con premi, costituenti una rendita di lire 13.113.908.48.

Ma, appena istituito il Gran Libro, e prima che fosse decretata la unificazione dei vecchi debiti, la legge del 16 luglio 1861 autorizzò un prestito al 5 per 100 capace di fare entrare nelle casse dello Stato la somma di 500 milioni effettivi di lire; e da allora il consolidato 5 per 100 andò d'anno in anno ingrossando, sia per sopperire alle necessità nascenti degli annuali squilibri fra le entrate e le spese dello Stato, sia per provvedere alla costruzione delle ferrovie più urgentemente reclamate nell'interesse nazionale, sia per altre cause imperiose.

Molta parte all'aumento del debito pubblico hanno avuto gli apparecchi necessari a mantenere la indipendenza nazionale ed a compierla, e per conseguenza della deliberazione

delle provincie venete, e della integrazione politica dell'Italia con l'acquisto della sua capitale [1].

L'ammontare della rendita 5 per 100, che per leggi speciali fu iscritta sul Gran Libro dal 1861 a tutto il 1870, compresa quella relativa al prestito di 500 milioni, è nella somma di 175.637.322.91 così ripartita:

1861	lire	35.744.190. »
1862	»	1.458.420.24
1863	»	40.438.230.87
1864	»	23.756.532.50
1865	»	36.374.841.50
1866	»	13.784.446.95
1367	»	13.224.600.19
1868	»	1.727.537.40
1869	»	1.363.643.12
1870	»	7.764.880.14
		175.637.322.91

Di riscontro a questo progressivo ingrossare del Gran Libro stanno pochi annullamenti di rendita 5 per 100, per una somma non maggiore di lire 8.792.031.93, e di consolidato 3 per 100 per lire 71.799.37.

Intanto le necessità finanziarie, funesta conseguenza degli incessanti disavanzi, obbligarono a ricorrere ad altri mezzi e ad altre forme di credito, che aumentarono la rendita redimibile di altre lire 87.589.686.83, di cui furono effettivamente assunte nel Gran Libro 86.613.443.83.

Nel decennio l'ammortizzazione dei vecchi debiti inclusi nel Gran Libro colla legge del 1861, e di quelli novellamente creati o pervenutici per le unificazioni finanziarie, fu esat-

[1] Relazione della Commissione di vigilanza sulla amministrazione del debito pubblico in data 28 novembre 1871. (Relatore Finali).

tamente eseguita, estinguendosi, al 1° ottobre 1871, la rendita di lire 17.529.879.46.

Così la rendita 5 per 100 già consolidata, od in corso di unificazione, al 1° ottobre 1871, era di.	lire	292.029.197.55
Quella 3 per 100.	»	6.408.136.43
	lire	298.437.333.98
La redimibile inclusa nel Gran Libro era di.	»	67.838.807.37
	Totale lire	366.276.141.35
Ed aggiuntivi i così detti assegni modenesi, al cui servizio provvede la Direzione Generale del debito pubblico. . .	»	3.828.82
Lo ammontare generale della rendita consolidata e redimibile, al 1° ottobre 1871, era in.	lire	366.279.970.17

Tenuto conto delle somme da applicarsi nell'anno 1873 in servizio, si hanno lire 545.566.548.55, pel Gran Libro, per le rendite da trascrivere in esso, pei debiti inclusivi separatamente, per la rendita in nome della Santa Sede, e per le contabilità diverse [1].

Nel bilancio definitivo di previsione per l'anno 1873 la spesa ordinaria per la rendita consolidata 5 per 100 è di lire 334.293.826.27, e quella per la rendita consolidata 3 per 100 di altre lire 6.408.084.06.

V'ha poi la detta rendita per la Santa Sede, quantunque non accettata, di L. 9.675.000.

Potremmo contentarci se non s'avesse pure il debito re-

[1] Annuario del Ministero delle Finanze del regno d'Italia pel 1873 (parte seconda).

dimibile che impegna il bilancio per altre 101.012.467.55 lire; il debito variabile, per gl'interessi dei buoni del Tesoro, di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato, sui mutui fatti al Tesoro dalla Banca Nazionale, per le garenzie ed interessi a società concessionarie di strade ferrate e dei canali Cavour, e per le vincite al lotto, il quale debito variabile ascende ad altre lire 105.934.200, oltre al debito vitalizio per 63.859.446.

Vi sono, poi, la dotazione della Casa Reale in lire 13.850.000 le spese pel Senato del Regno in 416.490 lire, e le spese per la Camera dei Deputati in lire 816.760.

Per l'estinzione dei debiti redimibili inscritti nel Gran Libro, e per quelli speciali non iscrittivi, non che per le obbligazioni della ferrovia Asciano-Grosseto occorrono 79.576.071.44. Le obbligazioni 5 per 100 sui beni ecclesiastici (estinzione) producono la spesa di lire 30.997.000. Non mancano 20.452.780.56 di spesa straordinaria, compresi il pagamento degli arretrati della rendita consolidata 5 per 100 da iscriversi a favore di Enti morali ecclesiastici, le pensioni straordinarie, gl'interessi sopra anticipazioni statuarie di Stabilimenti di credito, le annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata, i rimborsi di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato, e l'assegnazione straordinaria di lire 300.000 a S. A. R. il Principe ereditario per ispesa di rappresentanza in Roma.

In sintesi, il debito pubblico, le guarentigie e le dotazioni ammontano all'enorme somma di lire 767.292.125.88, somma cotesta che dovrebbesi tenere sempre presente, massime quando si parli di gravezze delle tasse. È non è tutto pel bilancio delle finanze! Le spese di amministrazione e privative s'elevano a 193.056.065.14—l'Asse Ecclesiastico richiede lire 21.433.660—ed il fondo di riserva altri 8.000.000.

Il bilancio delle Finanze rappresenta 989.781.851.02 lire sopra la spesa generale dello Stato di 1.542.620.571.35, e sopra l'entrata generale di lire 1.309.601.372.25 risultante dal bilancio definitivo di previsione per l'anno 1873.

Colpo d'occhio sulla spesa del Regno d'Italia

§ 46.°

Prendiamo per punto di partenza il bilancio definitivo di previsione per l'anno 1873, presentato dal Ministro delle Finanze alla Camera dei Deputati nella tornata del 17 marzo 1873.

Abbiamo già detto che il bilancio delle finanze, distinto in quattro parti, rappresenta la spesa complessiva di lire 989.781.851,02, cioè:

1.° pel Debito pubblico, per le guarentigie e dotazioni	lire	767.292.125.88
2.° Per spese di amministrazione e privative	»	193.056.065.14
3.° Per l'Asse ecclesiastico	»	21.433.660.00
4.° Pel fondo di riserva	»	8.000.000.00
		989.781.851.02

Nelle spese di amministrazione prevale l'Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto, importando lire 34.541.860; vien dopo l'amministrazione esterna delle gabelle per lire 32.789.304; quella del demanio e delle tasse per lire 24.957.205; le Intendenze di finanza richieggono la spesa di 7,233.788; il servizio del macinato sta per 7.923.832; l'amministrazione del lotto segue per 5.899.009.66; Il Ministero delle finanze non importa più di lire 2 667.053, e la Corte dei Conti di 1.249.700.

Semplice è il bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti, ascendendo alla somma di lire 31.413.992, di cui 28.281.580 per l'amministrazione giudiziaria; 647.992 pei Culti; 511.739 per l'amministrazione centrale; 204.297 per ispese diverse e comuni; e 1.768.384 per spesa straordinaria.

Pel Ministero degli Affari esteri la spesa ordinaria è di lire 5.740.924.82, di cui 2.827.500 ricadono su gli assegni del personale all'estero, e la spesa straordinaria non va di là dalle lire 164.959.31.

Il Ministero della Istruzione pubblica spende per le università ed altri stabilimenti di insegnamento superiore lire 6.768.435; per l'istruzione secondaria 5.116.790; per l'istruzione magistrale ed elementare 3.368.633; per le belle arti 2.164.177; per gl'istituti e corpi scientifici e letterari 955,821; per l'amministrazione centrale 486.465; per l'amministrazione provinciale 549.172; per gli archivi 234,473; per le spese diverse 566.192; e per ispesa straordinaria 1.519.444.58. In tutto lire 21.729.602.58.

Più importante è la spesa del Ministero dell'Interno, essendo di 50.277.752 l'ordinaria, e di 5.669.623 la straordinaria. La prima delle dette cifre si ripartisce nel seguente modo:

a Amministrazione delle carceri	27.899.951
b) Sicurezza pubblica	10.050.421
c) Amministrazione centrale	831.706
d) Consiglio di Stato.	431.857
e) Archivi dello Stato	397.315
f) Amministrazione provinciale	7.647.137
g) Opere pie	152.200
h) Sanità interna	1.411.496
i) Sanità marittima	609.870
j) Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami	845.799
Totale . . . . lire	50.277.752

Pei Lavori pubblici la spesa ordinaria è di 54.721,898, distinta in 728.610 per l'amministrazione centrale; in 23.228.290 pei lavori pubblici; in 1.690.090 per le strade ferrate; in 6.499.130 pei telegrafi; in 21.849.440 per le poste, ed in 925.338

per ispese comuni e generali. La spesa straordinaria ammonta a ben 127.951.076, di cui ci congratuliamo che 79.783.990 lire sieno dirette alle strade ferrate, e 38.247.380 ai lavori pubblici.

Pel Ministero della Guerra si fa la spesa ordinaria di 170.969.394 lire, e la spesa straordinaria di 29.392.657. L'esercito vi concorre per 85.475.830, a parte le 22.133.960 lire per pane e viveri. I Carabinieri reali fanno luogo al dispendio, opportunissimo, di 19.186.600.

La maggiore spesa del Ministero di Marina è fatta pel servizio del materiale e per la marina militare, l'uno importando 20.048.891 e l'altra 12.813.152. La spesa ordinaria è in complesso di lire 37.437.612, e la straordinaria di 5.545.029.

Il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio ha un bilancio passivo ordinario di lire 10.623.598.62, ed uno straordinario di 1.200.602. Si spendono per l'agricoltura 2.736.698, oltre a lire 270.071 straordinarie; per l'industria ed il commercio 1.287.541.62, ed altre lire 546.349 straordinarie; per l'insegnamento industriale e professionale 1.974.900; per l'Economato generale e la statistica 4.070.994, oltre a lire 132.498 straordinarie.

Riassunto generale della spesa.

	ORDINARIA	STRAORDINARIA	TOTALE
Ministero delle Finanze			
Parte 1.ª Debito pubblico, guarentigie e dotazioni . . .	746,859,345,32	20,452,780,56	767,292,125,88
Parte 2.ª Spese di amministrazione e privative.	122,005,223,63	71,050,841,51	193,056,065,14
Parte 3.ª Asse ecclesiastico	18,745,336,—	2,688,324,—	21,433,660,—
Parte 4.ª Fondo di riserva	8,000,000,—	»	8,000,000.—
	895,589,904,95	94,191,946,07	989,781,851,02
Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti . .	29,645,608,—	1,768,384,—	31,413,992,—
Ministero degli Affari Esteri	5,740,924,82	164,959,31	5,905,884,13
Ministero dell'Istruzione pubblica	20,210,158,—	1,519,444,58	21,729,602,58
Ministero dell'Interno .	50,277,752,—	5,669,623,—	55,947,375,—
Ministero dei Lavori pubblici	54,721,898,—	127,951,076,—	182,672,974,—
Ministero della Guerra .	170,969,394.—	29,392,657,—	200,362,051,—
Ministero della Marina .	37,437,612 —	5,545,029;—	42,982,641,—
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	10,623,598,62	1,200,602,—	11,824,200,62
TOTALE. .	1,275,216,850,39	267,403,720,96	1,542,620,571,35

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL REGNO D'ITALIA

a tutto maggio 1873.

§ 47.°

Nel 1872 vi furono 1297 milioni di versamenti e 1367 milioni di pagamenti, in guisa che il bilancio si chiude con un disavanzo di 70 milioni. I versamenti furono solo di un milione inferiori a ciò che si era preveduto nel bilancio. I pa-

gamenti furono invece inferiori di 204 milioni. Si ebbe adunque un miglioramento di 203 milioni, poichè il disavanzo di cassa per quel che riguarda il bilancio, invece di giungere a 274 milioni, come era nel bilancio definitivo, si ridusse a 70 milioni. Anzi, portando in conto le modificazioni che nascono per la gestione degli stralci della cessata amministrazione, ne viene che il consumo di risorse di cassa nel 1872 si stabilisce in 68 milioni, mentre nel 1871 fu di 79 milioni.

Nel 1872 l'aumento di circolazione cartacea fu di 111 milioni, cioè 90 milioni autorizzati dalla Camera dei Deputati, e 21 milioni che rimanevano disponibili del 1871. Ma, poichè diminuiscono di 100 milioni i buoni del Tesoro, ed altre risorse di cassa, il risultato è che il vero consumo di risorse di cassa fu di 68 milioni.

Il maggiore effettivo incasso per le imposte dirette nel 1872, rispetto al 1871, tolti i rimborsi, fu di 32 milioni. Vi fu un aumento nella tassa su gli affari, che è in parte anche aumento di competenza, di 19 milioni, somma enorme rispetto all'entità di questa tassa. Vi fu un aumento di circa 15 milioni nel macinato, di 6 milioni nelle dogane, di quasi 2 milioni nelle privative, ed un milione e mezzo nei servigi pubblici. Sicchè, data anche la diminuzione di 11 milioni in tutto nel dazio di consumo, che nel 1871 aveva dato luogo a cospicui pagamenti, perchè l'energica riscossione degli arretrati in questo ramo d'imposta era cominciata nel 1871, si potrebbe dire che si ebbero 33 milioni nelle imposte correnti, e 32 milioni per gli arretrati.

Guardandosi anche più addietro che il 1871, non si può non rimanere meravigliati per essersi avuti aumenti così cospicui. Se si deducano tutte queste materie di rimborsi, gli aggi per le tasse dirette, le vincite al lotto, le spese per acquisto di sale, le spese di acquisto e manifatture dei tabacchi, si ha che le tasse propriamente pagate, mentre nel 1862 erano di 351 milioni, nel 1872 sono salite ad 887 milioni.

Quindi un aumento di 536 milioni. Non basta l'aggiunzione del Veneto e di Roma per ispiegare un tanto aumento. È pur forza riconoscere che le tasse danno provventi molto più importanti, e che d'altra parte la ricchezza del paese è immensamente aumentata [1].

La somma intera delle spese ordinarie e straordinarie per l'anno corrente 1873 ascende a lire 1.542.620.571. Le spese che si fanno nel 1873 non sono tutte del bilancio dell'anno stesso. Di questo bilancio una parte evidentemente non si spende che nel 1874, ma vi sono spese a carico del 1872 e degli anni antecedenti che non si sono fatte, e che si fanno solo nel 1873. Rimanendo, adunque, le spese del 1873, che si calcola di dover fare prima del 1° gennaio 1874, e quelle arretrate, che si debbono fare del pari prima del 1° gennaio 1874, si ha la detta somma di circa 1543 milioni. Di vero il bilancio passivo proprio del 1873, ordinario e straordinario, è valutato a 1301 milioni. Gli arretrati del 1872 ed anni antecedenti ascendono a circa 334 milioni; in complesso si ha la somma di circa 1635 milioni. Ma si calcola che delle spese del 1873 oltre 54 milioni non si faranno che nel 1874, e che dei residui degli anni anteriori bisognerà rimandare al 1874 ancora una somma di circa 38 milioni.

Dai 1635 milioni dovendo dedurre i 54 milioni del 1873, e i 38 circa degli anni anteriori, ossia la somma di 92 milioni, restano appunto 1543 milioni.

Di fronte a questa spesa si calcolano, pel 1873, 1887 milioni di entrate ordinarie, 82 milioni e mezzo di entrate straordinarie, e 338 milioni di residui del 1872 e retro. In tutto sono 1507 milioni. Se non che, prevedendosi che delle entrate del 1873, 67 milioni entreranno nel 1874, e che dei residui bisogna rinviare 130 milioni agli anni successivi, sono 197 milioni, che si debbono detrarre dai 1507 milioni, i quali si riducono perciò a circa 1310 milioni.

(1) Discorso del Ministro Sella nella tornata della Camera dei Deputati del 17 marzo 1873.

Or, poichè le spese intere definitive si sono calcolate in 1543 milioni, e le entrate in 1310 milioni, resta una differenza in meno di 233 milioni. A sopperire a questa deficienza si hanno mezzi larghissimi e nei buoni del Tesoro e nelle anticipazioni statutarie delle Banche, e nell'emissione cartacea. Il servizio del Tesoro è assicurato non solo per l'anno corrente, ma eziandio pel 1874.

Se le spese spettanti al 1873 si fanno tutte, il Ministero dei lavori pubblici ha da spendere circa 182 milioni, e quello della guerra oltre 200 milioni. Non sono piccole somme per un bilancio come il nostro, senza dire che alle spese dei lavori pubblici si dovrebbero anche aggiungere 48 milioni, stanziate nel bilancio delle finanze per guarentigie delle strade ferrate e dei canali Cavour.

Il segreto del disavanzo in Italia sta tutto nello sviluppo che si dà ai lavori pubblici e nello aumento delle spese della guerra.

Non è facile il determinare quali siano spese produttive e quali improduttive. Troppo si è abusato di questa distinzione. Tutte le spese dello Stato sono produttive, se contenute nei limiti necessari. Quali spese sono più produttive di quelle che sono dirette a fornire i mezzi di assicurare l'indipendenza nazionale, e l'ordine pubblico, e il rispetto della legge, e la vita e le sostanze dei cittadini? Similmente quale spesa è più vantaggiosa di quella che si fa per aprire strade ferrate? Ma, se si esageri lo stato militare, o si costruiscano delle strade ferrate in luoghi deserti, ove non si raccolgano viaggiatori, nè si trovino mercanzie da trasportare, la spesa non è più produttiva che in apparenza; essa è realmente improduttiva e dannosa allo svolgimento delle forze economiche del paese.

Non devesi dimenticare che le condizioni del bilancio italiano differenziano molto da quelle dei bilanci degli altri principali Stati. La base delle nostre entrate sono le imposte dirette, cioè la fondiaria, la ricchezza mobile ed il macinato,

mentre la base delle entrate della Francia e dell'Inghilterra sono le imposte indirette, che, in Italia, cominciano ora soltanto a svilupparsi. Il clima e le abitudini lodevoli di sobrietà e di temperanza di gran parte delle nostre popolazioni impediscono, inoltre, alle tasse di consumo di dare quei proventi che si ottengono negli altri Stati. Dobbiamo lagnarcene? Si avrebbe torto; ma torto maggiore si avrebbe di non tener conto di queste circostanze.

Lo specchio delle entrate delle Tesorerie del regno nel mese di maggio 1873 non è guari più soddisfacente di quello del mese anteriore, sia che lo si consideri in sè, sia in confronto del mese corrispondente del 1872.

Esso è il seguente:

		1873		1872
Fondiaria.	L.	2.494.955.36	L.	18.280.065.43
Ricchezza mobile. .	»	3.704.493.94	»	8.123.436.22
Macinato.	»	5.126.848.94	»	4.584.863.20
Tassa sugli affari. .	»	9.782.938.80	»	9.897.606.14
Tassa di fabbricazione	»	124.148.12	»	122.598.78
Dogane.	»	7.469.830.45	»	7.581.044.53
Dazi di consumo. . .	»	4.878.087.98	»	5.205.644.39
Privative.	»	6.497.731.93	»	6.184.646.13
Lotto.	»	4.988.206.30	»	6.782.283.55
Servizi pubblici. . .	»	3.960.130.53	»	3.565.385.78
Patrimon. dello Stato	»	1.323.032.62	»	1.601.301.41
Entrate varie. . .	»	430.592.67	»	335.572.40
Rimborsi.	»	4.657.323.38	»	1.935.940.[illegible]
Entrate straordinar.	»	3.152.072.35	»	5.369.292.39
Asse ecclesiastico. .	»	5.097.363.17	»	4.786.937.15
Totale	L.	63.687.756.54	L.	84.356.618.04

Non ci fermiamo alla differenza in meno nei versamenti per la fondiaria e la ricchezza mobile, senonchè per far notare che la diminuzione delle entrate di lire 15.785.110 per la

fondiaria, e di lire 4.418.942 per la ricchezza mobile, proviene dacchè, secondo la nuova legge, i ricevitori provinciali debbono fare i versamenti a scadenze bimestrali e la terza rata non iscade che in giugno.

Ma vi è pur diminuzione di lire 1.794.000 nel lotto, di lire 278.000 ne' proventi del demanio dello Stato, di lire 114.000 nella tassa sugli affari, di lire 111.000 nelle dogane, di lire 327.000 ne' dazi di consumo, di lire 2.217.000 nelle entrate straordinarie.

Vi è stato invece aumento di lire 542.000 nel macinato, di lire 395.000 nei proventi di servizi pubblici, di lire 313.000 nelle privative, di lire 2.721.000 ne' rimborsi, di lire 310.000 nell' asse ecclesiastico.

La diminuzione totale di lire 20.669.000, che risulta pel mese di maggio scorso, in confronto del 1872, deriva tutta dalla non iscadenza della rata di pagamento dell' imposta fondiaria e di ricchezza mobile; ma il risultato finale è pur sempre poco soddisfacente.

Pei primi cinque mesi dell' anno i versamenti fatti nelle Tesorerie ascesero a lire 486.206.843 contro lire 474.571.180 nel 1872.

Vi è una diminuzione di lire 6.364.327, diminuzione che si converte in aumento sensibile, ove si tenga conto della differenza delle scadenze delle rate delle imposte come sopra è stato indicato.

V' è aumento:

Nelle rendite demaniali per.	L.	8.088.768
Nelle dogane.	»	4.498.205
Nelle entrate straordinarie.	»	4.219.273
Ne' rimborsi.	»	4.142.865
Nel macinato.	»	3.725.587
Ne' servizi pubblici.	»	1.826.880
Nell' imposta sugli affari.	»	1.600.134
Nell' asse ecclesiastico.	»	1.589.177
Nelle privative.	»	1.217.230

Vi è stata diminuzione:

Nel lotto di.	L.	10.859.741
Ne' dazi di consumo.	»	4.431.552
Nelle entrate diverse.	»	903.735

Le spese di maggio sono state di lire 62.298.000, con la sola differenza in meno delle entrate di lire 1.389.000.

Le spese de' primi cinque mesi del 1873 in confronto col 1872 sono le seguenti:

		1873		1872
Finanze.	L.	220.797.242.81	L.	244.960.330.52
Grazia e giustizia. .	»	11.421.681.23	»	11.302.936.08
Estero.	»	2.135.133.39	»	1.890.093.05
Istruzione pubblica.	»	8.534.503 —	»	7.899.440.08
Interno.	»	20.387.041.72	»	19.367.102.81
Lavori pubblici. .	»	68.848,724.40	»	48.546.516.72
Guerra.	»	74.235.906.07	»	64.562.435.44
Marina.	»	14.367.050.46	»	12.622.699.94
Agricoltura, industria e commercio. .	»	2.999.169.61	»	2.991.038.33
	L.	423.726.452,69	L.	414.142.592.97

Mentre ne' cinque mesi i versamenti sono stati in meno di 6.364.000 lire in confronto del 1872, le spese sono state in più di lire 9.584.000; la differenza a scapito del 1873 si riassume in circa 16 milioni.

Veniamo ora alla situazione del Tesoro al 31 maggio.

ATTIVO

Cassa fine 72.	L.	93.281.592.28
Riscossioni al 31 maggio 73. . . .	»	468.206.843.18
Amministrazioni anteriori.	»	316.902.12
Crediti Tesoro fine 72.	»	142.040.644.23
Debiti Tesoro 31 maggio 73. . . .	»	318.395.168.49
	L.	1.022.241.150,30

PASSIVO

Pagamenti al 31 maggio 73. . . .	L.	423.726.452.69
Amministrazioni anteriori. . . .	»	10.441.67
Debiti Tesoro fine 72.	»	299.116.255.14
Crediti Tesoro 31 maggio 73. . . .	»	208.546.147.89
	L.	931.399.297.39
Fondo di Cassa	»	90.841.852.91
	L.	1.022.241.150.30

Il fondo di cassa è diminuito di 2 milioni, ma è pur diminuita la circolazione de'Buoni del Tesoro di 18 milioni.

Lo Stato ha dovuto ricorrere alle anticipazioni statutarie delle Banche per 60 milioni, giacchè, malgrado l'aumento dell'interesse de'Buoni, il capitale disponibile è ora così ristretto, che il governo non potrebbe, senza rischio, far largo assegnamento sull'emissione de'Buoni medesimi [1].

Il senno del Governo e del Parlamento coroneranno presto, non ne dubitiamo punto, il glorioso edificio finanziario che assicura l'unità e l'indipendenza della nostra cara patria.

Non ci spaventa il voto solenne dato dalla Camera nella seduta del 25 giugno sull'ordine del giorno Boncompagni. Quel voto fu dato sopra una quistione ritenuta di primo ordine, e che faceva parte essenziale del programma del Ministero Lanza-Sella, che, considerato di essergli venuta meno la maggioranza, rassegnò le sue dimissioni.

---

(1) Opinione del 16 giugno 1873.

Legge sulla riscossione delle imposte dirette

§ 48.°

La necessità di riordinare, unificandolo, il servizio della riscossione delle imposte dirette fu sentita da tutti i ministri che dal 1860 in poi ebbero la direzione delle cose finanziarie. Il primo progetto di unificazione del servizio di riscossione delle imposte dirette fu presentato dal Ministro Sella alla Camera dei Deputati nella tornata del 18 novembre 1862. Il sistema proposto consisteva nel dare la riscossione delle imposte ad appalto per mandamento, per ogni cinque anni, e con l'obbligo negli appaltatori di versare le quote di imposta scadute nella Tesoreria, ancorchè non le avessero riscosse. Nel sistema del Ministro Minghetti, che presentò altro progetto di legge nella tornata del 19 marzo 1863, l'appalto era ristretto alla provincia, e l'appaltatore doveva essere nello stesso tempo tesoriere, e concentrare nella sua cassa anche le somme che fossero state riscosse dagli altri contabili dello Stato. La Commissione della Camera non approvò questo secondo progetto, ed invece ne fece altro di transazione tra lo stesso, l'altro del Ministro Sella ed i sistemi vigenti. Erano ripristinati gli esattori per mandamento, ma la nomina era deferita al Ministro delle Finanze, invece di farla dipendere dall'appalto. Al di sopra degli esattori doveva essere in ogni provincia un Ricevitore generale, il quale non solo avesse ufficio di tesoriere dello Stato, ma fosse anche responsabile della esazione delle imposte. Questo progetto non raccolse il voto del Senato, a cui il ministro Sella, nel novembre 1865, presentò una nuova proposta di legge, che non potè essere discussa per la chiusura della sessione. Nel 1867 il Ministro Scialoja ripresentò quel progetto; ma l'uficio centrale del Senato formò un contro progetto, che neppure ottenne il suffragio dei due rami

*

del Parlamento. Il Senato respinse pure altro progetto presentato dal Ministro Cambray-Digny nel 1868.

Era riservato al ministro Sella il piacere di sostenere nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento il problema della riscossione delle imposte, che fu risoluto con la legge unica per tutto il regno del 20 aprile 1871, andata in vigore col 1° gennaio del corrente anno 1873. Assai sfortunato fu il Conte Bastogi, giacchè quantunque sia stato il primo fra i ministri delle finanze a fare studi su l'importantissimo objetto, pure il suo progetto, che affidava la riscossione delle imposte dirette ai Comuni, lasciando che v'avessero provveduto a loro piacimento, non fu neppure presentato al Parlamento, ma solo privatamente distribuito ai Senatori e Deputati.

Su quali basi e leggi è stata fatta la riscossione delle imposte nelle varie parti del Regno dall'unificazione fino al dicembre 1872?

Nel compartimento di Piemonte e Sardegna vi eran esattori mandamentali governativi a stipendio fisso e con diritto a pensione. Essi prestavano una cauzione corrispondente ad un dodicesimo delle riscossioni, tanto nell'interesse dello Stato quanto in quello della provincia e dei comuni, ed avevano pure diritto ad un aggio per la riscossione delle rendite comunali. Gli stipendii erano dalle L. 1200 fino a 6000.

Nel Compartimento lombardo-veneto la percezione si faceva dagli Esattori comunali e dai Ricevitori provinciali. I primi erano retribuiti con un aggio di riscossione, che variava secondo i contratti di appalto, e non oltrepassava mai il 3 per cento. I Ricevitori avevano diritto soltanto ad un premio di presso a 40 centesimi per ogni cento lire delle imposte che riscuotevano.

Nel Compartimento parmense gli Esattori erano mandamentali e governativi, con diritto a pensione. Avevano una provvigione proporzionata all'anzianità di servizio ed alla maggiore o minore importanza dell'ufficio contabile.

Nelle provincie toscane e modenesi, i comuni erano obli-

gati direttamente verso le finanze dello Stato di riscuotere e versare, anche se non esatte, le imposte dirette.

Nelle provincie napoletane e siciliane la riscossione è stata eseguita da percettori mandamentali e da esattori Comunali. I primi erano nominati dal Governo, e prestavano una cauzione in rendita inscritta sul Gran Libro del debito pubblico, corrispondente a due decimi della fondiaria. Essi non avevano diritto a pensione, pure essendo considerati come impiegati e contabili dello Stato. Gli Esattori erano eletti dai municipii, e col fatto della elezione, e della rinunzia della nomina governativa, il Sindaco ed i Consiglieri assumevano solidalmente la responsabilità dell' azienda dei loro eletti. Tanto i Percettori quanto gli Esattori comunali dovevano pagare il totale delle imposte riscosse, ed essere responsabili dello ammontare dei ruoli verso i Ricevitori circondariali, i quali alla loro volta lo erano verso i Ricevitori generali. Questi erano i veri assuntori e responsabili verso il Governo della riscossione di tutte le imposte della provincia, ed avevano obligo di versare il totale carico al Tesoro in tante rate decadarie, senza eccezione di sorta, fosse anche di forza maggiore. Nella provincia di Napoli è stato Ricevitore generale il Tesoriere Generale, e, succeduto ad essa il Tesoriere provinciale, col fatto della unificazione amministrativa del Regno, i Ricevitori dei tre circondarii della provincia assunsero i diritti e doveri dei Ricevitori generali.

Una Commissione finanziaria nel capoluogo di ogni circondario e provincia esaminava, nelle provincie napoletane, lo stato della riscossione, discuteva sui mezzi che proponevano i Ricevitori contro gli agenti inferiori, che erano in ritardo di versamento delle obliganze scadute, e provvedeva, secondo i casi, colle coazioni, con l'invio di commissari esecutivi a spese dei contabili debitori, e con la sospensione. Inoltre la stessa Commissione esercitava un vigile sindacato sull'uso delle coazioni e sulla esecuzione mobiliare contro i contribuenti morosi, affinchè gli agenti della riscossione, nel

giovarsi dei mezzi legali, non fossero trascesi ad esorbitanze ed arbitri.

Nelle provincie ex pontificie il servizio della riscossione delle imposte era dapprima affidato agli amministratori camerali, pagati dai comuni. Dal 1.° gennaio 1865 fino a tutto dicembre 1867 la riscossione fu tenuta in appalto dalla Banca Nazionale. Ad essa successero gli esattori mandamentali. a nomina ministeriale, in seguito di concorso a licitazioni private, fatte in ribasso sulla misura dell'aggio che serviva di retribuzione agli esattori. Costoro dovevano prestare una cauzione calcolata in modo graduale per guisa da equivalere ad un sesto sulle somme minori, e quindi ad un ottavo, un decimo, od un duodecimo sulle somme maggiori. Essi versavano il non riscosso per tutte le imposte loro addebitate con la consegna dei ruoli.

Adunque si riducono, in sostanza, a tre i sistemi anteriori alla legge 20 aprile 1871:

1.° Riscossione operata direttamente dallo Stato con agenti governativi;

2.° Riscossione per mezzo di appaltatori, che la assumevano a loro rischio e pericolo;

3.° Riscossione affidata ai comuni i quali provvedevano alla stessa a mezzo di speciali collettori.

La procedura verso i contribuenti diversificava secondo i Compartimenti, ed ora non interessa più di sapere quale sia stata in ciascuno di essi.

Vediamo, invece, le principali disposizioni della legge vigente 20 aprile 1871. La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta da Esattori comunali, o consorziali. I Comuni che hanno una popolazione maggiore di 60 mila abitanti possono dividere il loro territoro in più Esattorie. Gli Esattori sono retribuiti ad aggio dal Comune o dal Consorzio dei Comuni, e sono nominati per cinque anni o per concorso ad asta pubblica, ovvero dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza

consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale, o di una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla. Nel caso di nomina sopra terna, la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per 100. Può avvenire che il Comune od il Consorzio non provvedano alla nomina dell' Esattore nel tempo prescritto, cioè tra il maggio e giugno dell'ultimo anno del quinquennio in corso, ed in tal caso il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede di ufizio per un anno, per tutti gli effetti della legge 20 aprile 1871, e con l'aggio a carico del Comune o del consorzio dal Prefetto stesso determinato.

Non possono essere esattori i pubblici impiegati in attività di servizio; i ministri dei culti aventi cura d' anime, coloro che hanno parte nell' amministrazione del Comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti fino al secondo grado civile con alcuno de' membri delle giunte o della rappresentanza consorziale, o coi segretari de' comuni interessati. Non possono esserlo neanco coloro che in precedenti gestioni col Comune sieno incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla legge in esame, o che sieno in lite col Comune, in dipendenza di precedenti aziende; che per legge o per decreto del giudice non abbiano la libera amministrazione dei loro beni; che sieno in istato di fallimento dichiarato, o abbiano fatta cessione de'beni, sicchè non abbiano pagato interamente; i condannati a pene criminali o ad interdizione da' pubblici ufici; i condannati a pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazioni indebite, o per altra specie di frode, per prevaricazione ed altri reati degli ufficiali pubblici nell' esercizio delle loro funzioni.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo grado coll' esattore non possono essere chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei Comuni interessati. Scopren-

dosi la preesistenza, o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, d'alcuno de' detti casi d'incompatibilità, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, sopra istanza dei Comuni interessati, od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria a danno dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'Autorità giudiziaria.

L'Esattore prima di entrare in ufizio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione, anche per mezzo di una terza persona, in beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale viene determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali. È a sapere che i terreni non si ammettono in cauzione che per i due terzi del loro valore, netto di qualunque passività, i fabbricati per la metà, e che la rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore in cui ha luogo l'aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore. La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale, ed il Prefetto ne riconosce l'idoneità, sentita la Deputazione provinciale.

Quando non rimaneva alcun dubbio che la legge del 20 aprile 1871 sarebbe andata in vigore col 1° gennaio 1873 moltissimi si domandavano come fosse possibile di trovare assuntori delle Esattorie, e come i contribuenti avessero potuto sostenere i rigori della legge stessa. Le aste per le Esattorie sono state combattute in tutti i modi, ma è prevalsa la ragione—le Esattorie di tutto il regno sono collocate— o la legge funziona benissimo, avendo già dimostrato che i diritti dello Esattore sono proporzionati ai doveri, e che, quanto ai contribuenti, la legge è giusta nel volere il pagamento delle imposte. È opportuno di ciò dimostrare.

L' esattore riscuote dai contribuenti le imposte, e le versa, coll'obligo del non riscosso per riscosso, allo Erario, a mezzo del Ricevitore provinciale. Per le imposte fondiarie i versamenti si fanno dall' Esattore entro 12 giorni da quello in cui è scaduta la rata d' imposta per il contribuente, cioè 1° febbraio, 1° aprile, 1° giugno, 1° agosto, 1° ottobre e 1° dicembre. Per le imposte non fondiarie l' esattore versa otto decimi nello stesso termine di 12 giorni, e gli altri due decimi in due mesi. Per il macinato versa il totale della tassa tra 20 giorni da quello in cui scade il debito del mugnaio.

A fronte di tali obblighi stanno i seguenti diritti. A ciascun contribuente l'Esattore manda, in principio d'anno, una cartella nella quale è indicato l' ammontare di quanto devesi pagare ad ogni rata. Senza altro avviso, il contribuente, entro otto giorni da quello in cui scade la rata, deve averla pagata, e, se non la paga, cade *ipso fa cto* nella multa del 4 %, che va a beneficio dell' Esattore. Questi intima, per mezzo del messo, l' ordine di pagare, e, decorsi altri cinque giorni, comincia, per lo stesso messo, gli atti esecutivi, sequestrando i mobili, i crediti, i frutti pendenti, i fitti, le pigioni etc. L'atto si compie dal messo senza intervento nè dell'autorità giudiziaria nè di uscieri, e perciò senza spese. Dieci giorni dopo il pegnoramento, se il contribuente paghi, l' esattore percepisce, oltre la multa del 4 per cento, un'altro diritto del 2 per cento; se, invece, non abbia pagato, procede alla vendita sulla base della stima, che si fa da una persona nominata dal Sindaco. La vendita segue pure per opera del messo dell 'Esattore e col solo intervento gratuito del Segretario comunale o di un delegato. Se al primo incanto aperto sopra il prezzo di stima non si presenta alcun oblatore, l' asta si ripete il giorno dopo, ed i beni si vendono qualunque sia il prezzo offerto. Seguita la vendita, il prezzo si deposita presso il Pretore, che ordina immediatamente, e senza altre formalità, il pagamento all' esattore di quanto gli spetta. Sicchè per riscuotere l'imposta, dalla scadenza, mediante la vendita dei mobili, occor-

rono giorni trentuno, i quali si riducono a nove soltanto per l'anticipazione che deve fare l'esattore, tenuto conto dei giorni 12 che gli sono concessi dalla scadenza della rata per pagare.

Dovendosi agire sui mobili, l'Esattore si fa dare gratuitamente, ed in carta libera, l'estratto del catasto, e l'elenco delle passività iscritte sui beni del contribuente; inserisce nel giornale per gli annunzi giudiziari l'avviso che i beni saranno venduti venti giorni dopo tale pubblicazione, ed entro i primi dieci giorni notifica lo stesso avviso ai creditori. Se questi creditori hanno domicilio nel distretto dell'Esattoria, l'avviso è notificato dal messo; se stanno fuori del distretto, è notificato dell'esattore del luogo ove hanno domicilio, e, se non sia conosciuto il luogo del loro domicilio, vi si supplisce, mandando l'avviso al Sindaco del comune in cui è dovuta l'imposta. L'asta per la vendita degli stabili è presieduta dal Pretore, e si fa sulla stessa base di prezzo, che è stabilita dal codice di procedura civile per i casi ordinarii d'espropriazione. Il compratore deve pagare il prezzo tra giorni tre. Mancando oblatori, si ribassa il prezzo di un decimo, e si fissa altro giorno per la vendita, la quale si annunzia con un semplice avviso, che sta affisso tre giorni alla porta della Pretura ed alla casa comunale. Se pure al secondo incanto non si trovi compratore, se ne fa un terzo a metà del prezzo, ed entro lo stesso termine. Finalmente se sia deserto anche il terzo incanto, si aggiudica lo stabile al Demanio per lo intero credito dell'esattore, e questi rimane esonerato.

Ciò posto, se si trovi compratore al primo incanto, occorrono 56 giorni, e se non si trovi compratore nè al primo, nè al secondo, nè al terzo incanto, occorrono 69 giorni. Ed anche quì, tenuto conto che l'esattore deve pagare soltanto 12 giorni dopo la scadenza della rata, ben si vede come, nel caso di espropriazione degli stabili, l'esattore non abbia da fare anticipazioni se non per giorni 44 nel caso più comune, e di giorni 57 nella ipotesi peggiore. Per le poche spese che allo

esattore occorra di fare per gli atti esecutivi la legge gli accorda, oltre l'aggio, ed oltre la multa di mora, il cinque per cento dell'imposta dovuta dal contribuente.

Rispetto all'Amministrazione dello Stato, l'Esattore ha diritto ad ottenere il rimborso delle quote d'imposta, che non sia riuscito a riscuotere dai contribuenti, non ostante l'esperimento degli atti coattivi, sicchè l'obbligo di versare a scosso e non scosso si riduce alla anticipazione di una somma, con largo compenso, che è del 25 per 100, senza tener conto del diritto alla multa di mora anche dai contribuenti che paghino in ritardo nei quattro giorni, che decorrono tra la scadenza degli otto giorni di tempo accordati ai contribuenti ed i 12 giorni accordati all'Esattore per pagare. In caso di ritardo, l'Esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versate, a favore del Ricevitore, che può procedere all'esecuzione contro di lui. Ad uguale multa è obbligato, pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali, in favore del Comune, che può del pari procedere contro di lui.

È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del Ricevitore provinciale, che non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da lui dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'Esattore prima che questi faccia il suo versamento. La ricevuta è dall'Esattore accettata come numerario, ed il contribuente incorrerà nella multa del 4 per 100, se la consegnerà dopo i cinque giorni di mora.

Il Ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli Esattori, versa nella Tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle imposte non fondiarie, e tiene a disposizione della Provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, benchè gli Esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti. Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre suc-

cessivo. Ritardando il pagamento nelle casse erariali, o non estinguendo i mandati della provincia, quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il Ricevitore cade nella stessa multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove occorra, dall' Intendente di finanza o dalla Deputazione provinciale alla esecuzione contro di lui. L' Esattore ed il Ricevitore, nel pagare i mandati dei Comuni e delle provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata. Cotesto divieto si estende per l' Esattore alle somme dovute alla Provincia.

Il Ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei Conti.

La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra Esattori e Ricevitori, Comuni, Provincie e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla detta legge 20 aprile 1871, è devoluta in prima istanza al Prefetto, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze.

Legge sull'amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale

§ 49.°

Non è chi ignori quanto importi alla buona amministrazione di qualsivoglia azienda, che i conti ne siano bene e chiaramente tenuti. Non si delibera con sana ed opportuna preveggenza, nè si opera con precisione e sollecitudine, se non quando si traggono dall'evidenza dei conti sicure norme di consiglio e di esecuzione. Rispetto allo Stato, ben si può dire che, senza buona contabilità, non vi sia buona amministrazione, e, per conseguenza, non vi è neppure buona politica.

Il 13 novembre 1859, all'epoca dei primi poteri, venne promulgata una legge sulla contabilità. Riconosciutisi taluni inconvenienti, il Ministro Bastogi promuoveva il 3 novembre 1861 un reale decreto con cui si approvavano le norme che dovevano reggere la contabilità, e che erano, poi, più ampiamente svolte nel regolamento sancito con reale decreto del 13 dicembre del 1863, sulla proposta del Ministro Minghetti. Poco dopo (13 novembre 1861) il Ministro Bastogi presentò alla Camera un progetto di legge sulla contabilità, per convalidare il decreto del 3 novembre 1861, ed introdurre alcune modificazioni. Il progetto di legge venne deferito allo esame di una Commissione, la quale non andò oltre.

Il 12 dicembre 1863 dal Ministro Minghetti venne presentato nuovo schema di legge, alla Camera, nel quale si riproducevano in gran parte le norme contenute nel progetto Bastogi, e nel regio decreto 3 novembre 1861, con talune importanti modificazioni consigliate dalla Commissione della Camera, che aveva esaminato il progetto Bastogi. Ma neppure su questo secondo progetto di legge riferì la Commissione della Camera.

Nella tornata del 21 febbraio 1865 il Ministro Sella propose alcune modificazioni alla legge di contabilità, consigliate soprattutto dall'imminente trasporto della capitale. Ma, nella tornata del 19 dicembre 1865, lo stesso benemerito Ministro presentò alla Camera un progetto di legge essenzialmente diverso dalla legge del 1859 e dal regio decreto del 1861. Fu quell'opera importantissima e molto ponderata, perchè fu preceduta dagli studi fatti dal Segretario Generale delle finanze Onorevole Perazzi sul sistema della contabilità della Francia, dell'Inghilterra e del Belgio. « Non ignoro — disse il Ministro — quanto tempo si richieg-
» ga perchè le norme di una nuova legge di contabilità pe-
» netrino in tanta vastità di uffici, e passino in abitudine
» presso le migliaia di ufficiali pubblici, che le debbono ap-

» plicare. Nè certo mi sfugge quanto grave e pericolosa de-
» liberazione sia il rimutare da capo a fondo gli ordinamenti
» contabili nel momento in cui l'amministrazione finanzia-
» ria debbe concentrare tutta la sua attenzione nell'applica-
» zione delle nuove leggi di imposta, e debbe fare sforzi
» grandissimi acciò lo Stato ne ritragga i più larghi proven-
» ti, ed i cittadini soffrano le minori vessazioni possibili e
» nessuna ingiustizia ».

« Ma per altra parte, appunto per la gravità della nostra
» situazione finanziaria, e per la dolorosa necessità di ag-
» gravare la nazione di nuovi pesi, si fa doppiamente neces-
» saria la riforma della contabilità; ed infatti non solo per
» gli ordinamenti contabili debbe il Parlamento essere in
» grado di avere sollecitamente esatta contezza dell'efficacia
» delle leggi votate da lui, e di garentire che le spese non
» eccederanno i limiti da esso fissati, dietro esatta conoscen-
» za delle necessità del pubblico servizio, ma debbe esso po-
» tere non meno sollecitamente ed accuratamente convincere
» la nazione come i fatti abbiano corrisposto ai voti. E que-
» sto secondo effetto, più morale, se vuolsi, che materiale,
» non è meno importante del primo, quando la nazione è
» chiamata a subitanei e dolorosissimi sacrifizi ».

Cotesto progetto di legge diè materia ad altri studii in seno di apposita Commissione della Camera, nell'anno 1868, e molto se ne occuparono gli Onorevoli Spaventa, Restelli, Nisco ed altri. Si volle il concorso anche della esperienza amministrativa, e la Commissione chiamò a sè il compianto Deputato del Re, e l'uomo più competente nella materia, in Italia, cioè il Commendatore Taranto, ora Intendente di finanza della provincia di Napoli, il quale fu inteso pure dal Senato [1]. Presso il Ministro Cambray-Digny si raccolse altra Commissione, per concretare le proposte di perfezionamento del-

(1) Sinceri ammiratori del merito eminente del Chiarissimo Commendatore Taranto, ci è grato di qui ricordare la parte da lui avuta nel gran bene fatto, con quella legge, al paese, ed all'Amministrazione.

la legge, e di quella Commissione fecero parte, il detto Commend. Taranto, il Direttore Generale del Tesoro, ora dimissionario, Commendatore Alfurno, i Signori Gasbarri, Cerbone, e il Commendatore Petitbon, Ragioniere Capo della Direzione Generale del Tesoro. S'era provveduto ai più urgenti bisogni della Amministrazione con un nuovo regolamento, fatto nell'anno 1866. Venne finalmente pubblicata la legge del 22 aprile 1869, N.° 5026 sull'amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale, che moltissimo ritenne dei principii informatori del progetto Sella. Questa legge è andata in pieno vigore col 1° gennaio 1871, essendosene, nel 1870, poste in vigore soltanto talune parti. Ora si può affermare che la riforma non avrebbe potuto essere migliore, come risulta dalle singole disposizioni di essa legge, che importa di quì esporre.

I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, fruttiferi od infruttiferi, si amministrano, nel regno d'Italia, dal Ministro delle finanze. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende, e, cessando da tale uso, passano nell'amministrazione delle finanze. Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili, assegnati ad uso proprio, o di servizi da esso dipendenti.

Tutti i contratti, dai quali deriva entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali, e quelli enumerati dagli articoli 4 e 5 della legge 22 aprile 1869 sull'amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale. Sono comunicati al Consiglio di Stato, per parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40.000, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8.000. Il Consiglio di Stato dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, e lo stesso

parere è dai Ministeri trasmesso alla Corte dei Conti, a corredo del decreto di approvazione del contratto di cui si chiede la registrazione. Alla fine di ogni anno la Corte dei Conti comunica al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali è dato dal Consiglio di Stato il suo parere.

Le alienazioni de'beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale. Nondimeno possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del regno, le alienazioni o permute de' beni acquistati all' asta pubblica nell'interesse dello Stato, nelle procedure di espropriazione per la esazione de' crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie. L' alienazione delle navi dello Stato deve essere autorizzata colla legge del bilancio, o per legge speciale.

Il Consiglio di Stato interviene, inoltre, quando sorga la necessità di arrecare mutamenti, che facciano crescere l'ammontare de' contratti, oltre i limiti delle dette lire 40.000 e 8000; quando si voglia rescindere o variare qualche contratto per causa non preveduta nello stesso, e quando s'abbia a fare spesa ad economia per somma maggiore di lire 4.000.

Dipende dal Ministro delle Finanze una Ragioneria generale, che col metodo della scrittura doppia, riassume e tiene in evidenza i risultati de' conti delle riscossioni e de'versamenti delle pubbliche entrate, e delle spese ordinate, e fatte in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servizi, e alla responsabilità di ciascuna amministrazione. Riassume, inoltre, e tiene in evidenza le variazioni, che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Forma le situazioni del Tesoro e finanziarie, e predispone, sulle proposte e cogli ele-

Digitized by Google

menti, che riceve da' singoli ministri, il progetto de'bilanci da sottoporsi all' approvazione del Parlamento. Prepara, al termine di ogni anno finanziario, i bilanci consuntivi dell' amministrazione dello Stato.

Dipende pure dal Ministro delle finanze il Direttore Generale del Tesoro, il quale invigila alla riscossione delle imposte dirette in conformità de' bilanci e delle leggi vigenti, alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro, e sopraintende al versamento di tutte le entrate nelle casse di esso Tesoro — provvede al movimento de' fondi — ammette a pagamento i mandati spediti da' Ministri—provvede al pagamento delle spese fisse — e tiene esatta registrazione delle operazioni finanziarie di Tesoreria che gli sono ordinate dal ministro delle finanze [1].

Sono materia del conto dell' anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno effettivamente luogo entro l' anno, e perciò il termine dell'anno finanziario, che comincia il primo gennaio, non è protratto oltre il 31 dicembre.

Nei primi quindici giorni di marzo, il Ministro delle finanze presenta al Parlamento, già stampati:

a) il bilancio dell' anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e, per ciascun ministero, lo stato di prima previsione delle spese pei suoi servizi, i quali preventivi debbono essere approvati per legge avanti il 1.° gennaio;

b) il bilancio definitivo di previsione colle rettifiche ed aggiunte delle spese relative ai servizi di ciascun ministero, in relazione anche ai residui dello esercizio dell' anno antecedente, e col progetto riassuntivo di pareggio tra le entrate e le spese.

(1) Non sappiamo abbastanza rallegrarci nel vedere presso ad attuarsi una saviissima riforma, che soddisfa all' antico voto del Commendatore Taranto, val dire che sia sostituito al Direttore Generale del Tesoro un Ministro del Tesoro che abbia più larghi poteri su tutta l'azienda dello Stato.

c) e la situazione del Tesoro condotta al termine dell' anno finanziario, scaduto alla fine dell' antecedente mese di dicembre, vale a dire i risultati di cassa e dei residui attivi e passivi della gestione dell' anno stesso.

Se nel mese di marzo il Parlamento non sia riunito, il bilancio di prima previsione ed il bilancio definitivo saranno stampati e distribuiti ai membri di esso. Ove, poi, la Camera dei Deputati fosse stata sciolta, saranno pubblicati per riassunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita.

Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie; e le spese ordinarie in fisse e variabili. Le entrate e le spese, così ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli. Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30.000, debbono essere approvate con legge speciale, perchè possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci. Nel bilancio definitivo sono indicati i mezzi per provvedere al pareggio dell' entrata colla spesa. È vietato il trasporto da un capitolo all' altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi nel bilancio di prima previsione e del definitivo.

Approvato il bilancio di prima previsione, ciascun Ministro ripartisce definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo. È in facoltà di ciascun Ministro di trasportare da un articolo all' altro i fondi a ciascuno di essi assegnati. Tanto la ripartizione in articoli, quanto il trasporto di fondi da un articolo all' altro sono approvati con decreto ministeriale da registrare dalla Corte dei Conti.

Approvato il bilancio definitivo, qualunque spesa nuova non potrà essere autorizzata che per legge speciale. Nelle proposte da presentarsi al Parlamento sono indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.

Per provvedere alle deficienze, che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, sono iscritte in due capitoli una somma (fondo di riserva) per le spese obbligatorie e d' or-

dine, ed un' altra per le spese impreviste. La prelevazione delle somme dal fondo di riserva, e la loro inscrizione ai vari capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine, è fatta per decreti del Ministro delle Finanze, registrati alla Corte dei Conti. La prelevazione di somme dal fondo per le spese impreviste, e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio, o ad un capitolo nuovo, è fatta per decreti reali, promossi dal Ministro delle Finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi decreti sono inseriti nella raccolta degli atti del Governo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno, entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei Conti, per essere presentati al Parlamento alla prima sua convocazione, e convertiti in legge. Se la spesa imprevista occorra quando siede il Parlamento, essa è autorizzata per legge, ed ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per legge deve essere dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste. Debbono, inoltre, essere autorizzate per legge le maggiori spese a cui non possa essere provveduto nel detto modo.

I Direttori Generali del Demanio e delle tasse sugli affari, delle Gabelle, delle Poste, dei telegrafi e delle imposte dirette ed indirette, non che i Capi degli uffizii finanziari provinciali, provveggono, sotto la personale loro responsabilità, e nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinchè prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.

I Tesorieri centrali e provinciali rendono mensilmente al Direttore generale del Tesoro il conto dei versamenti fatti nelle loro casse, e gli agenti di riscossione trasmettono alle Amministrazioni da cui dipendono i conti debitamente giustificati delle riscossioni e dei versamenti effettuati. Per tutto ciò che riguarda le riscossioni ed il versamento del danaro, gli agenti di riscossione sono sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del Tesoro. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati sono integralmente versate nelle casse del Tesoro.

Digitized by Google

I Ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, e non possono valersi di entrate e profitti di qualunque provenienza, per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi. Prima che sia emesso da un Ministero un mandato di pagamento, deve essere verificata la causa legale, e la giustificazione della spesa, liquidato il conto, e verificato pure che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio, e ne sia fatta la giusta imputazione al relativo capitolo, che deve sempre essere indicato nel mandato. Siffatte guarentigie sono assicurate dal concorso del Capo della Ragioneria di ciascun Ministero, della Corte dei Conti, e del Direttore generale del Tesoro. I Ministri possono aprire crediti mediante mandati a disposizione di funzionari da essi dipendenti, pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, delle quali è unito l'elenco alla legge di approvazione degli annuali bilanci, salvo ciò che è stabilito per le spese di vincite al lotto; per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di anticipazione; e pel pagamento di spese fisse o d'indennità quando non siano prestabilite in somma certa. I funzionari sì civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, possono valersene mediante buoni a matrice a favore dei creditori, e non mai a favore di sè stessi, e debbono ogni mese presentare i conti delle somme erogate coi documenti giustificativi, rimanendo responsabili della regolarità delle spese approvate e disposte, come gli agenti pagatori sono responsabili della regolarità pel pagamento. Nessun mandato a disposizione può essere spedito per una somma maggiore di lire 30.000.

I Ministri possono anche emettere mandati di anticipazione per ispese da farsi ad economia, nei limiti però della somma di lire 30.000; ed anche mandati di anticipazione per le competenze dei Corpi dell'Esercito e della Marina, regolate secondo i bisogni, non chè per tutte le somme da pa-

garsi all'estero, e per fornire i fondi di spesa alle legazioni, consolati e missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori dello Stato; e ciò sempre nella cerchia del bilancio. Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione, o ad economia, sia giustificata per due terzi della somma dell'antecedente mandato, se ne può accordare una successiva, la quale, col residuo dell'anteriore, non ecceda le lire 30.000. La giustificazione delle spese pagate sopra mandati di anticipazione è fatta allo stesso modo dei mandati a disposizione, potendo essere data al termine di ogni trimestre per le sole competenze dei Corpi e Stabilimenti militari di terra e di mare. L'erogazione dei fondi trasmessi all'estero è provata immediatamente dopo che si sono effettuati i pagamenti per servizi, pei quali fu emesso il mandato di anticipazione.

Il pagamento delle spese fisse, cioè degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, di importo e scadenze fissi ed accertati, può seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Direzione Generale del Tesoro, dandosene la giustificazione alla Corte dei Conti, in fine di mese, da coloro che eseguono i pagamenti stessi.

Non è fatto luogo a registrazione di un mandato di pagamento da parte della Corte dei Conti, ed il rifiuto di lei annulla il mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, e non vi si possa far fronte col fondo di riserva. È pure assoluto il rifiuto della Corte quando, secondo il di lei giudizio, la imputazione della somma portata dal mandato fosse riferibile ad un capitolo già esaurito del bilancio, e non a quello indicato nel mandato dal Ministro che lo ha emesso.

I Ragionieri presso i Ministeri e gli ordinatori secondari, a cui favore sono emessi mandati a disposizione, ed i funzionari che ricevono somme sopra mandati di anticipazione, sono giudicati dalla Corte dei Conti, e possono essere condannati se contravvengano, per loro colpa o negligenza, agli obblighi demandati ad essi, ed alla presentazione dei conti,

a cui sono tenuti. La registrazione di un mandato alla Corte dei Conti non libera la responsabilità del Ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa, e l'accertamento della somma per la quale fu emesso il mandato. Ove il Ragioniere non creda di firmare, per qualsiasi motivo di irregolarità, un mandato, ne riferisce direttamente al Ministro; e se questi creda di approvarne la emissione, darà un ordine in iscritto al Ragioniere, il quale dovrà eseguirlo, non senza avere la facoltà di giustificare il suo operato presso la Corte dei Conti, presentandole l'ordine del Ministro; e la Corte dei Conti, nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati con riserva, indicherà anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dei Ministri. All'uopo la Sezione della Corte dei Conti, a cui è affidato il giudizio sulla responsabilità dei Ragionieri e degli ordinatori secondari, è diversa da quella cui è affidato il controllo preventivo.

Possono effettuarsi dopo il 1° gennaio, anche prima dell'approvazione del bilancio definitivo dell'anno finanziario, per essere imputate ai corrispondenti capitoli, non per anco definitivamente inscritti nel bilancio stesso, le spese autorizzate nel bilancio dell'anno antecedente, che vennero impegnate, e non pagate prima della sua chiusura, nei limiti però della sola somma rimasta disponibile alla fine di dicembre, ed osservate le debite prescrizioni e formalità. I mandati, che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio dell'anno finanziario, saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, con imputazione ai corrispondenti capitoli del nuovo bilancio. Qualora, poi, codesti mandati non sieno pagati nemmeno nell'anno finanziario susseguente, alla fine di questo secondo esercizio s'intendono definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali. Nei casi dalla legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le op-

posizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo di impedire e di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al Direttore generale del Tesoro, che ne dà notizia alla Corte dei Conti ed all'ufficiale incaricato del pagamento. La notificazione non ha effetto se è posteriore all'ammissione a pagamento del mandato. Se non che il creditore potrà fare tale notificazione all'ufficiale incaricato del pagamento. Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

L'emissione dei buoni del Tesoro, ed il limite massimo della somma che può tenersene in corso, sono stabiliti dalle leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle leggi speciali. I buoni non possono essere rilasciati che mediante l'effettivo versamento della corrispondente somma nelle Casse dello Stato.

Gli agenti dell'Amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre, delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negl'incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero delle Finanze e la giurisdizione della Corte dei Conti. Lo stesso è a dire degl'impiegati dipendenti da vari Ministeri, ai quali si sia dato l'incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza. Se la legge, nell'istituire gli uffici dei gerenti del pubblico danaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa è determinata, sentito il Consiglio di Stato, per mezzo di decreto reale, da registrarsi dalla Corte dei Conti.

Presso ognuna delle casse provinciali e presso la Cassa centrale vi è un Controllore. Gli ufficiali pubblici stipendiati

Digitized by Google

dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, rispondono dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato. E però essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale può mettere a loro carico una parte o tutto il valore perduto [1]. Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali regolamenti. Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione, o di danno arrecato all'Erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili e di coloro innanzi accennati, la Corte dei Conti può pronunziare tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto. Quando i conti sieno fatti compilare d'ufficio dall'Amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziale dei medesimi, ritenendoli come presentati dai contabili, semprechè, invitati questi legalmente a riconoscerli o sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel tempo prefisso.

Appena terminato l'anno finanziario, è compilato il conto consuntivo di amministrazione di ciascun Ministero per cura del capo della Ragioneria addetta allo stesso. Questo conto è trasmesso alla Ragioneria generale, non più tardi del mese di aprile successivo al termine dell'anno finanziario. E non più tardi del susseguente mese di luglio, il Ministro delle Finanze, per cura del Ragioniere generale, trasmette alla Corte dei Conti il rendiconto consuntivo dell'amministrazione di tutto lo Stato. Il rendiconto generale consuntivo consta del conto delle entrate e delle spese costituenti l'effettivo esercizio finanziario dell'anno, e deve distinguere, per

(1) Se s'allarghi esageratamente lo spirito di questa importante disposizione di legge, si sdrucciola nell'impossibile.

ogni capitolo del bilancio di previsione, e col confronto delle somme in ciascuno determinate o previste, l'ammontare delle riscossioni verificatesi nell'anno, e quello delle spese pagate, e delle altre da pagare in adempimento di ordini già spediti dai Ministri, o di impegni già assunti in relazione al bilancio. Vi è unito a corredo:

1° il conto generale di cassa dal 1° gennaio al 31 dicembre;

2° lo stato patrimoniale attivo e passivo al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il rendiconto, coll'indicazione delle variazioni seguite nell'anno, e lo stato patrimoniale alla fine di detto anno;

3° i conti speciali dell'andamento della liquidazione dell'asse ecclesiastico, dell'esercizio amministrativo di tutte le aziende di privativa, del movimento dei buoni del Tesoro, di tutte e singole le operazioni finanziarie, di Tesoreria e di Zecca, ed in genere di qualsiasi altra operazione ed azienda, in cui siano state interessate le finanze dello Stato. La Corte dei Conti, dopo di avere riveduto il conto consuntivo generale e quelli speciali, ne fa relazione motivata al Parlamento, trasmettendola al Ministro delle Finanze, che la presenta alla Camera col progetto di legge della relativa approvazione.

INDICE

Lettera di dedica al Senatore Commendatore Finali.
Considerazioni generali sulle finanze e sul migliore sistema tributario . . . . . pag. 1

PARTE PRIMA

Cenni Storici.

§ 1.° - Finanze degli Assiri e dei Babilonesi . . . » 3
§ 2.° » Egiziani . . . . . » 5
§ 3.° » Ebrei . . . . . » ivi
§ 4.° » Lacedemoni . . . . . » 6
§ 5.° » Ateniesi . . . . . » 7
§ 6.° » Cartaginesi . . . . . » 9
§ 7.° » Romani . . . . . » 11
§ 8.° » Medio Evo . . . . . » 19
§ 9.° » Normanni . . . . . » 22
§ 10.° » Svevi . . . . . » 25
§ 11.° » Angioini . . . . . » 27
§ 12.° » Aragonesi . . . . . » 29
§ 13.° » Cessati Stati d'Italia . . . . » 32
§ 14.° » Francia . . . . . » 45
§ 15.° » Inghilterra . . . . . » 61
§ 16.° » Germania . . . . . » 71
§ 17.° » Austria . . . . . » 76

§ 18.° - Finanze della Russia . . . . . pag. 82
§ 19.° » Spagna . . . . . » 87
§ 20.° » Portogallo . . . . . » 91
§ 21.° » Belgio . . . . . » 93
§ 22.° » Grecia . . . . . » 96
§ 23.° » Olanda . . . . . » 97
§ 24.° » Danimarca . . . . . » 99
§ 25.° » Svizzera . . . . . » ivi
§ 26.° » Turchia . . . . . » 103
§ 27.° » Stati uniti di America . . . » 106
§ 28.° » Cina . . . . . » 109

PARTE SECONDA

Legislazione italiana.

§ 29.° - Imposta Fondiaria sui terreni . . . . . » 114
§ 30.° Idem fabbricati . . . . . » 118
§ 31.° Imposta sui redditi della ricchezza mobile . . » 121
§ 32.° Tassa sulla macinazione dei cereali . . . . » 133
§ 33.° Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari. » 138
§ 34.° Tassa sulla coltivazione e fabbricazione . . . » 147
§ 35.° Dazi di confine . . . . . » 149
§ 36.° Dazi interni di consumo . . . . . » 156
§ 37.° Privative . . . . . » 162
§ 38.° Lotto . . . . . » 168
§ 39.° Proventi di servizi pubblici. . . . . » 172
§ 40.° Rendite del patrimonio dello Stato . . . . » 173
§ 41.° Entrate eventuali. . . . . » 183
§ 42.° Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . . » ivi
§ 43.° Entrate straordinarie . . . . . » 184
§ 44.° Asse Ecclesiastico . . . . . » 186
§ 45.° Debito pubblico, guarentigie e dotazioni . . » 195
§ 46.° Colpo d'occhio sulla spesa. . . . . » 200
§ 47.° Situazione finanziaria a tutto maggio 1873. . » 203
§ 48.° Legge sulla riscossione delle imposte dirette . » 214
§ 49.° Legge sull'Amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale . . . . . » 220

Digitized by Google

Vendibile a via degli Incurabili N.° 22

Digitized by Google

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

Digitized by Google